



32569 23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Presidente

3

- Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

A handwritten mark or signature consisting of a few connected strokes, possibly representing a stylized letter or a signature.

h d

6

4

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 16 giugno 2022 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia emessa da Tribunale di Reggio Calabria il 22 giugno 2020:

- Riqualicava la condotta contestata ad Armocida Giuseppe ai sensi del primo comma dell'art. 416 bis cod.pen. e rideterminava la pena allo stesso inflitta in relazione al capo A) in anni 13 di reclusione;
- Riqualicava la condotta contestata ad Armocida Nicola ai sensi del primo comma dell'art. 416 bis cod.pen. e rideterminava la pena allo stesso inflitta in relazione ai capi A), C3) e Z2) in anni 18 di reclusione;
- Rideterminava la pena inflitta a Balzano Carmelo per i reati di cui ai capi A), H), J) ed L) in anni 14 di reclusione ed e 2.000 di multa;
- Riduceva la pena inflitta a Barbaro Antonio per i capi A) ed N) in anni 18 di reclusione;
- Riduceva la pena inflitta ad Ielo Carmelo in ordine al capo A) della rubrica ad anni 13 e mesi 6 di reclusione;
- Riduceva la pena inflitta a Ietto Antonio cl.53 ad anni 11 di reclusione per il solo delitto di cui al capo A) assolvendo il predetto dalle altre ipotesi di reato allo stesso contestate;
- Rideterminava la pena inflitta ad Ietto Giuseppe per i reati di cui ai capi A) ed M) in anni 13 di reclusione;
- Riduceva la pena inflitta a Manglaviti Antonio per il reato di cui al capo A) della rubrica ad anni 12 di reclusione;
- Riduceva la pena inflitta a Martelli Giuseppe in ordine al delitto di cui al capo A) ad anni 13 e mesi 6 di reclusione;

- Rideterminava la pena inflitta a Milieri Francesco in ordine al reato di cui al capo H4), previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva, in anni 3, mesi 6 di reclusione ed € 400,00 di multa;
- Assolveva Mollica Arcangelo, Richichi Gaetano, Scipione Tonino, dall'imputazione di partecipazione ad associazione di tipo ndrangheta;
- Rideterminava la pena inflitta a Mollica Francesco per il delitto di cui al primo comma dell'art. 416 bis cod.pen. in anni 15 di reclusione;
- Riduceva la pena inflitta a Musolino Domenico per il reato di cui al capo A) in anni 13 e mesi 6 di reclusione;
- Riduceva la pena inflitta a Nastasi Domenico per il reato di cui al capo A) in anni 10 di reclusione;
- Rideterminava la pena inflitta a Palamara Santo in continuazione con altra precedente condanna in anni 24 di reclusione per il reato di cui al capo A);
- Rideterminava la pena inflitta a Pelle Antonio cl.87 in anni 11, mesi 8 di reclusione ed € 850 di multa ritenendolo responsabile delle sole ipotesi di estorsione contestate al capo F) in danno di Miceli Andrea, La Valle Filippo e Marino Leonardo;
- Dichiarava Pelle Giuseppe colpevole dei reati di cui ai capi F1), F) limitatamente ai fatti in danno di Miceli Andrea, La Valle Filippo e Marino Leonardo, M) e C4) e lo condannava alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione;
- Rideterminava la pena inflitta a Policheni Leonardo per i delitti di cui ai capi A) ed H4) in anni 11 di reclusione ed € 1500 di multa;
- Rideterminava la pena inflitta a Santanna Domenico per il capo A) in anni 9 di reclusione;
- Assolveva Sergi Antonio dai reati di cui ai capi A) ed N) per non avere commesso il fatto;
- Rideterminava la pena inflitta a Sergi Carmine per i reati di cui ai capi A) ed M) in anni 19 di reclusione;
- Rideterminava la pena inflitta a Sergi Giuseppe in ordine ai capi A) ed M) in anni 12 di reclusione;
- Riduceva la pena inflitta a Sergi Vincenzo quanto ai capi A) e J) della rubrica ad anni 12 di reclusione;
- Rideterminava la pena inflitta a Staltari Aurelio per i capi A) e W2) in continuazione con altra condanna in anni 17 di reclusione;
- Rideterminava la pena inflitta a Talia Carmelo per i reati di cui ai capi A), J8), in esso assorbito il capo J7) e J9) in anni 15 e mesi 4 di reclusione;
- Riduceva la pena inflitta a Violi Attilio Vittorio in anni 15 di reclusione;
- Rideterminava la pena inflitta a Zappia Leo per il capo A) in anni 22 di reclusione in continuazione con altra precedente condanna;

- Riduceva la pena inflitta a Zucco Cosimo in ordine ai reati di cui ai capi R3).ed S3) in anni 7 di reclusione ed € 3800,00 di multa.
- Confermava la condanna alle pene di legge disposta nel giudizio di primo grado nei confronti di: Agui Roberto (capo A), Carbone Michele (capo A), Cataldo Vincenzo (violazione della misura di prevenzione), Giorgi Sebastiano (capo A), Maani Essadia (capo W3 riqualificato come tentata truffa), Pelle Domenico (capo M), Polito Antonio (capo A) e Zucco Domenico (capi N3 ed O3 riqualificati ex artt. 610 e 416bis1 cod.pen.).

1.2 Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputati. Agui Roberto, interposto ricorso dagli Avv.ti Giunta e Minniti, con un primo motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. rappresentava: violazione dell'art. 606 n. 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 533, 546 n. 1 lett. e) e 187, 192 stesso codice con riferimento all'art. 416bis cod.pen. sotto il profilo del travisamento della prova quanto all'inserimento del ricorrente nel gruppo dei fedelissimi accertato sulla base di due sole sporadiche presenza all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe; si trattava delle occasioni del 13 e 15 aprile 2010 in cui la presenza era giustificata da occasioni lavorative e non anche del 18 come erratamente ritenuto; circostanza questa che inficiava la correttezza del ragionamento. E come già spiegato dal G.I.P. nel rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare *"l'indagato aveva preso parte all'incontro, tenutosi a casa PELLE, del 13.04.2010, documentato da una lunga conversazione captata in ambientale (progr. 9535 e 9536), che non svelava alcun punto di contatto con gli altri soggetti accusati di essere parte dell'articolazione bovalinese"...* Analoghe considerazioni devono essere fatte per la partecipazione all'incontro del 15.04.2010, in cui l'indagato (sopraggiunto in un secondo momento) commentava, tra l'altro, alcune operazioni di polizia ed interveniva, nel discorso tra PELLE e MORELLO, in maniera frammentaria".

Pertanto, considerando che dalle conversazioni indicate in sentenza non era possibile attribuire una condotta mafiosa al ricorrente, ai detti elementi non poteva essere riconosciuta efficacia probatoria. Invero, già la Corte di cassazione I Sez. pen., con la sentenza nr.1048/2019, ricorrente l'odierno Agui aveva affermato che *"Per quanto concerne la posizione di Roberto Agui, la motivazione dell'ordinanza impugnata non riesce a dare conto, con completezza di argomenti, del giudizio di gravità indiziaria. I due episodi, risalenti a più di otto anni addietro, in cui il ricorrente prese parte, presso l'abitazione di Giuseppe Pelle, a discussioni su argomenti di interesse criminale tra soggetti indicati come esponenti di spicco della compagine di 'ndrangheta, hanno certo significato indiziario, secondo il rilievo -contenuto nell'ordinanza -che la partecipazione a conversazioni di tal fatta può logicamente spiegarsi presumendo l'intraneità alla struttura criminale (fl. 22e28-29).L'affermazione di*

gravità indiziaria in ordine al delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso non può, però, sostanziarsi soltanto nella indicazione di elementi da cui desumere logicamente un'appartenenza generica al sodalizio, perché la condotta tipica implica l'assunzione di un ruolo funzionale all'interno del gruppo e quindi il giudizio di alta probabilità di colpevolezza, in cui si risolve quello di gravità indiziaria, deve essere sostenuto dall'indicazione del tipo di contributo partecipativo che si delinea in capo al soggetto interessato dal materiale indiziario". Pertanto l'affermazione di colpevolezza pur con doppia conforme aveva violato i principi dettati dagli artt. 187-192 cod.proc.pen. essendo emersa una insufficienza intrinseca delle fonti di prova. Non appariva lineare l'iter di attribuzione della qualifica di affiliato 'genericamente' organico al Mandamento ionico, con specifico difetto indicativo del locale di appartenenza. Ancora si lamentava la sussistenza di un ragionamento del tutto contraddittorio quando a foglio 2143 la pronuncia affermava che i suoi comportamenti di fatto "non (sono)necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione", seppur capaci di dimostrare l'adesione al sodalizio. La motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente nel contesto ndranghetistico era frutto di travisamento, e risultava anche lacunosa, ipotetica ed illogica laddove si occupava del contenuto (della seconda inesistente) intercettazione del 18 aprile (foglio 2145 cap.1.3.1.2.) ove il ricorrente non era però presente.

Posto che secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione detta conclusione non poteva assumersi in forza di spezzettate battute di pensiero e di idee *ictu oculi* insufficienti a definire i connotati di appartenenza. Difatti secondo l'orientamento di legittimità i contatti, le relazioni e le frequentazioni in contesti territoriali ristretti non sono di per sé soli idonei a fondare il giudizio positivo circa la partecipazione all'organizzazione mafiosa, comunque denominata, così che la sentenza presentava evidenti profili di illegittimità che ne imponevano l'annullamento.

Né fondata poteva ritenersi la valutazione di colpevolezza come ricollegata al criterio sviluppato a p. 2148 della esclusività delle riunioni non potendo far assurgere una massima di esperienza, per quanto diffusamente o meno condivisa, da presunzione semplice, che va indagata e compresa nei vari fatti storici diversi ognuno dei quali presi in esame, a presunzione probatoria perché eluderebbe una lettura tassativizzante della norma incriminatrice ex art. 416 bis cod.pen..

Ancora si lamentava l'omessa valutazione di alcune doglianze esposte in appello che venivano riportate e nel contesto delle quali si era spiegata la ragione della presenza all'interno dell'abitazione del Pelle dovuta all'attività lavorativa svolta presso un servizio

di poste private ed al rapporto di amicizia con costui; in particolare l'indicazione di appartenenza ad un sodalizio di tipo mafioso, ora per dichiarazione espressa dei compartecipi ad una conversazione ora per deduzione logica dal fatto di essere ammesso a conversazioni di rilievo criminale, non può prescindere, ai fini dell'affermazione della gravità indiziaria, dalla descrizione del ruolo partecipativo attribuito, altrimenti emergendo soltanto dati indiziari privi della consistenza probatoria per affermare lo stabile inserimento operativo.

Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 99, 133, e 62 bis cod.pen. in relazione alla dosimetria della pena, alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva.

1.3 Armocida Giuseppe, con il primo motivo del ricorso Avv.ti Iemma e Vianello Accoretti, qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., lamentava violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod.pen., in relazione all'art. 192 ed all'art. 521 cod.proc.pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma I, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo A). Si deduceva in particolare che con i motivi di appello la difesa aveva esposto: l'assenza di prove (di qualsiasi tipo - dichiarativo, intercettativo o processuale) in ordine all'esistenza della c.d. cosca Aversa-Armocida; il travisamento delle sentenze rese nel proc. "Primavera1" in cui -al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale di Locri (secondo cui, da esse, si traeva la prova di un legame tra il padre del ricorrente e la famiglia Cataldo) -, non solo non si nominavano mai i fratelli Armocida, ma neanche il loro padre; analogo travisamento della sentenza resa nel proc. "Locri è unita"; le dichiarazioni dei recenti collaboratori Novella Domenico e Oppedisano Domenico (sentiti alle ud. del 26.09.2019 e 03.01.2019), i quali affermavano anche di non aver mai conosciuto i fratelli Armocida. Ulteriori elementi poi smentivano la tesi della esistenza di una cointeressenza/coesistenza associativa tra le famiglie Armocida e Aversa che venivano tutti richiamati. Tutte le predette evenienze concorrevano a escludere, sia una congiunzione lavorativa tra i fratelli Armocida, sia la partecipazione degli stessi -in forma autonoma o societaria -alle spartizioni dei lavori sul territorio operata dalle presunte consorterie. Egualmente irrilevanti, per definire la posizione di Armocida Giuseppe, erano i reati-fine attribuiti al fratello Nicola. Viceversa la corte di appello -premettendo di dover escludere in favore di entrambi i fratelli il ruolo apicale -aveva confermato la condanna valorizzando:-la comprovata operatività della cosca Cataldo, dovendosi ritenere irrilevante l'assenza di prove in ordine all'esistenza di una cosca Armocida;-il contenuto dell'intercettazione del 10.12.2014 (progr. n. 117Rit1732/2014) -da cui emergerebbe "l'accertamento della militanza degli Armocida tra le fila della cosca

Cataldo" e nel contesto della quale i fratelli avrebbero lamentato l'assegnazione di lavori sul territorio all'impresa del Barbato. Ancora secondo la corte territoriale rilevarebbero: l'intercettazione dell'11.09.2016 (progr. n. 429Rit 577/2016) in cui emergerebbe, in ossequio alle note regole associative, che Armocida Giuseppe avrebbe aiutato economicamente Cataldo Antonio ('56) quando questi era detenuto; -le dichiarazioni del collaboratore Cataldo Antonio ('64) secondo cui gli Armocida sarebbero affiliati al clan Cataldo, pur ricordandosi tra essi solo il padre del ricorrente. Orbene sussisteva omissione motivazionale decisiva sulle circostanze esposte con l'atto di appello che smentivano qualsiasi coinvolgimento dell'impresa Armocida nel settore degli appalti pubblici con effetto rilevante; palesemente travisato era invece l'esito dell'esame istruttorio svolto nel corso del giudizio di appello quando era stato ascoltato in aula il collaboratore Cataldo Antonio ('64): invero la sentenza dimenticava che proprio il collaboratore, nel corso del suo esame, a precisa domanda del Pubblico Ministero, aveva affermato di conoscere il solo Nicola; sicché appariva evidente che la corte aveva confuso le posizioni dei due fratelli e non aveva neppure proceduto ad approfondire il tema necessario della attendibilità intrinseca ed estrinseca del Cataldo. Ancora si deduceva che nel venire meno la prova sull'esistenza della cosca Aversa-Armocida, non si potevano certo 'trasmigrare' automaticamente tutte le evenienze rappresentate a carico del ricorrente in una nuova ipotesi accusatoria, che lo avrebbe visto intraneo alla cosca Cataldo e dunque a una associazione diversa -seppur ritenuta contigua pena la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.. Al di là de dialogo con Cataldo Francesco avente ad oggetto l'assegnazione di lavori di appalto SORICAL, non vi era in atti alcun altro episodio da cui poter verificare che Armocida Giuseppe (da solo, o in congiunzione con il fratello) avesse preso parte ai piani criminosi attribuiti alla cosca Cataldo, potendo la Corte solo attribuirgli il perseguimento di interesse economici individuali. La sentenza, non aveva legittimamente dimostrato la partecipazione dell'Armocida alla cosca Cataldo, procedendo a ragionamenti inversi rispetto a quello richiesto dalla logica inferenziale; difatti la semplice adesione morale passiva e improduttiva di effetti per il sodalizio -che potrebbe individuarsi nella scelta di cercare spiegazioni dal Cataldo (non accompagnata da alcuna condotta di favore nei confronti suoi e della asserita consorterìa)-non era sufficiente per integrare la condotta di partecipazione a una associazione di tipo mafioso, essendo al contrario richiesta una permanente e incondizionata offerta di contributo in favore di essa, secondo le indicazioni della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite; peraltro l'utilizzazione ai fini dell'affermazione di colpevolezza della sola prova scaturita dalle intercettazioni avrebbe imposto una valutazione più prudente e rigorosa del loro contenuto.

Con un secondo motivo si deduceva violazione ed erronea applicazione del comma IV dell'art. 416-bis cod.pen., in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., e mancanza,

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma I, lett. b) ed e), cod.proc.pen.. Il ragionamento della corte di appello doveva ritenersi viziato posto che essere ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui—in ambito di accertamento delle aggravanti previste dall'art. 416-bis cod.pen.—per la configurabilità di quella di cui al comma 4 non è sufficiente che uno degli associati disponga di un'arma, perché le armi devono essere a disposizione dei compartecipi del gruppo". Nel caso di specie invece non era stata dimostrata la disponibilità di armi riferibile temporalmente ai fatti di cui alla imputazione precisamente ascritta ad Armocida Giuseppe —ossia alla asserita cosca Cataldo (o al massimo al locale di Locri);— non riferibile a singoli imputati, bensì alla consorteria nel suo complesso;—strumentale alla realizzazione dei piani associativi.

Il terzo motivo lamentava violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e 416-bis cod.pen., in relazione al d.l. 92/2008, conv. con L. 125/2008, e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma I, lett. b) ed e), cod.proc.pen.. Si lamentava che la sentenza doveva ritenersi illegittima anche nella parte in cui aveva applicato i profili edittali dell'art. 416-bis cod.pen. per come introdotti dal legislatore con la Legge n.69/2015, nonostante le evidenze rappresentate a suo carico si interrompessero precedentemente all'entrata in vigore della riforma. Veniva richiamato l'orientamento giurisprudenziale che contestava la possibilità di ritenere automaticamente provata la permanenza del reato sino alla data di emissione della sentenza di primo grado in caso di contestazione c.d. aperta, illegittima essendo la valutazione presuntiva di intraneità in assenza di specifiche condotte protratte nel tempo; si richiamava Cass. Pen., Sez. 3, n. 2567/2019, ud.17 settembre2018), per ribadire che:" In sede di legittimità, nel caso di contestazione senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, qualora debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è necessario verificare in concreto se, nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice della cognizione abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado". E in tal senso è fatto "obbligo per il pubblico ministero di dimostrare la permanenza del reato fino alla data che egli stesso aveva indicato nel capo di imputazione, dovendosi intendere per tale quella del decreto che dispone il giudizio". Tali principi dunque avrebbero imposto, al Tribunale prima, e alla Corte di Appello poi, di verificare —senza presunzioni —se effettivamente le condotte dell'Armocida avessero superato temporalmente l'intervento con cui il legislatore nel 2015 aveva modificato *in peius* le pene edittali per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. in quanto in atti non vi era alcun sintomo di adesione partecipativa che giungesse oltre alla riforma predetta (fermandosi le evenienze indicate a carico dell'appellante al dicembre 2014).

Il quarto motivo lamentava che la sentenza impugnata non aveva fornito idonea e legittima motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento, in favore dell'Armocida, delle attenuanti generiche, nonché comunque di un trattamento sanzionatorio meno severo.

Il motivo quinto esponeva l'illegittimità della sentenza impugnata per non aver in alcun modo risposto al settimo motivo dell'appello dell'Avv. Vianello Accorretti, con cui si chiedeva la revoca della misura di sicurezza disposta con la sentenza di prime cure, o comunque una riduzione della sua applicazione. In particolare, si era sottolineato che anche in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. il Giudice conserva sempre (ai sensi dell'art. 417 cod.pen.) un margine discrezionale al fine di decidere, sia quale misura applicare al condannato, sia la sua durata.

1.4 Armocida Nicola con un atto di ricorso diffuso 129 pagine proposto dai difensori Avv.ti Iemma e Larosa, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il capo C3) ed alla ritenuta sussistenza del reato aggravato in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Fragomeni in sede di udienza del 21-3-2019; si era dedotto in appello che le parole rivolte da Armocida al Fragomeni non possedevano carattere intimidatorio e che, comunque, l'imputato aveva agito nella convinzione di esercitare un diritto; quanto al primo profilo la sentenza di appello era fondata su un pregiudizio circa il carattere mafioso dell'azione e della manifestazione di volontà dell'imputato nonché sul travisamento della deposizione del Fragomeni che mai aveva fatto riferimento a minacce; peraltro tutti i comportamenti successivi posti in essere da Fragomeni che aveva anche denunciato Armocida denotavano l'assenza di qualsiasi potere intimidatorio dell'atto. In ogni caso l'imputato aveva inteso esercitare un proprio diritto nei confronti di soggetti che non potevano agire all'interno del fondo (Fragomeni-Macri-Violi); difatti l'imputato agiva quale possessore a fronte dell'abbandono del fondo da parte dei titolari mentre sulla parte demaniale aveva già chiesto il rilascio di concessione. In ogni caso la fattispecie andava qualificata come tentata poiché Fragomeni si era opposto alle pretese dell'imputato e la violenza privata non era andata a buon fine sussistendo anche contraddizione con quanto ritenuto per il capo B3); era comunque mancato l'esame del dolo del reato avendo la corte di appello valorizzato il dato dell'appartenenza del ricorrente alla cosca Cataldo obliterando la ricerca dell'elemento soggettivo. Errata era anche la decisione quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. sulla base dell'affermata esistenza di un metodo mafioso basato su un messaggio

intimidatorio, silente e ciò in aperto contrasto con l'esclusione della medesima aggravante per il capo B3); in ogni caso doveva dichiararsi l'improcedibilità per mancanza di querela a seguito della novella contenuta nel d.Lvo 150/2022 quanto al reato di cui all'art. 610 cod.pen. ovvero procedere ad informare la persona offesa o ancora escludere l'aggravante e dichiarare prescritto il reato;

- violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 521 cod.proc.pen. quanto alla ritenuta colpevolezza per il reato di cui al capo Z2); violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per lo stesso capo di imputazione; omesso esame di deduzioni difensive ed omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi Romeo ed Agostino oltre che dei documenti relativi ai lavori eseguiti presso gli scavi di Locri; la sentenza aveva ricostruito il fatto diversamente da quello contestato benché fossero stati con precisione contestati i reati di illecita concorrenza ed estorsione in danno di Lacopo al fine di effettuarli personalmente con la ditta propria e del fratello; la pronuncia di appello aveva mancato di coordinare la ricostruzione dei fatti di cui al capo Z2) con quelli contestati al Lacopo ed al Romeo al capo A3) autori di una condotta collusiva proprio in danno dell'imputato; la sentenza di appello aveva anche omesso di valutare la deposizione della teste Romeo Maria Grazia che confermava la chiamata diretta delle ditte per lavori sotto i 40.000 € e poiché si era violato il principio di rotazione ciò aveva determinato la reazione dell'Armocida senza che questi avesse voluto porre in essere alcuna minaccia ambientale. La pronuncia aveva poi omesso di considerare i motivi di appello circa l'esatta interpretazione e ricostruzione delle frasi riferite dal Lacopo nel corso delle intercettazioni e sulla base delle quali si era affermata la colpevolezza, aventi ad oggetto la pretesa di attuazione dei lavori da parte di Armocida in quella zona; difatti tali conversazioni apparivano in conflitto con altri elementi di prova che la corte aveva omesso di valutare. Sussisteva travisamento anche in relazione alle prove tecniche ed in particolare alle intercettazioni tra Lacopo e Romeo (R.U.P.) da cui emergeva la collusione tra l'imprenditore ed il pubblico amministratore e veniva escluso un predominio territoriale della ditta Armocida non manifestando i due alcuna preoccupazione per l'esclusione dalle offerte di questi. Si deduceva ancora travisamento quanto alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dal Lacopo nel corso delle conversazioni intercettate con il Nesci e lo Spagnolo; invero dall'analisi del testo risultavano imprecisioni circa il momento della presunta minaccia di Armocida nonché falsità riferite dallo stesso Lacopo all'interlocutore quanto alla mancata partecipazione del ricorrente alla gara che era riferibile all'accordo collusivo concluso con il R.U.P. Romeo; peraltro trattandosi di intercettazioni eteroaccusatorie la valutazione doveva essere compiuta con la massima prudenza. Non sussisteva poi la possibilità



di configurare l'ipotesi di cui all'art. 513 bis cod.pen. posto che l'intervento di Armocida sarebbe in ogni caso stato effettuato a lavori già aggiudicati ed era assente un atto di concorrenza illecita. Analogamente viziata era anche la decisione quanto al riconoscimento per detto capo di imputazione dell'aggravante di mafia per insanabile contraddizione con quanto statuito per il capo B3); si era riconosciuto un metodo mafioso nelle intimidazioni rivolte al Lacopo sulla base di sole supposizioni appartenenti al foro interno della vittima quanto alla presenza di organizzazioni criminali in quel territorio. In ogni caso doveva rilevarsi l'improcedibilità per mancanza di querela per il capo Z2) anche in seguito a riqualificazione del fatto in quello di cui all'art. 393 cod.pen. ovvero escludere l'aggravante e dichiarare prescritto il reato;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo A) della rubrica; mancato esame di specifici motivi di doglianza esposti nell'atto di appello con riguardo alla valutazione di fonti di prova analiticamente indicate (dichiarazioni Esposito, dichiarazioni collaboratori, Novella, Costa, Oppedisano, Marino), delle intercettazioni, di sentenze passate in giudicato; la sentenza di appello aveva riformato la pronuncia di primo grado escludendo il ruolo direttivo di Armocida Nicola ma aveva gravemente omesso di considerare tutte le rimanenti prove dell'ampio materiale che non sostenevano la tesi accusatoria e ciò nonostante tale vizio fosse stato dedotto con l'atto di appello; difatti dalle sentenze definitive risultava che il padre del ricorrente era stato braccio destro del boss Cataldo ed era rimasto ucciso nella faida e tale circostanza giustificava l'attribuzione anche ai figli di tale intraneità ad opera però di soggetti estranei all'organizzazione mentre i collaboratori di giustizia e gli operatori di polizia giudiziaria, i soli effettivi conoscitori delle dinamiche e degli organigrammi, nulla avevano riferito. Risultava poi travisata la conversazione del 18 marzo 2010 tra Commisso ed Aversa, posto che dalla stessa doveva invece ricavarsi che il Mastro Commisso, non aveva rapporti con gli Armocida, e mai si era fatto riferimento ad una ricomposizione tra esponenti di avversi gruppi criminali. Si deduceva poi che riqualificati i fatti nei termini della sola partecipazione occorreva dimostrare sia il ruolo all'interno della cosca sia il tempo del commesso reato anche in relazione alla individuazione della pena applicabile; aveva errato il giudice di merito nel ricavare elementi decisivi dalla conversazione tra gli Armocida e Cataldo Francesco del 10 dicembre 2014 non potendo ricavarsi dalla lamentela espressa all'indirizzo del Cataldo circa l'autorizzazione di altra ditta ad eseguire lavori nel territorio di loro competenza una partecipazione punibile per organica compenetrazione nella cosca del Cataldo stesso; peraltro vi era travisamento circa un dato decisivo poiché gli Armocida non si erano rivolti al

Cataldo per reclamare la propria supremazia sul territorio e per quei lavori bensì soltanto perché accertata la presenza di altre ditte avevano richiesto allo stesso come comportarsi a fronte dell'autorizzazione che il loro concorrente aveva reclamato avere già ottenuta dal capo cosca. Gli Armocida, quindi, ben lungi dall'esercitare il controllo sulle attività economiche si erano proprio rivolti a colui che tale controllo esercitava per l'organizzazione e senza che tale condotta potesse essere indice di militanza. Peraltro si trattava di un episodio isolato in cui si era fatto riferimento ad avvenimenti di mesi prima, così che ciò era incompatibile con l'affermazione di supremazia sul territorio. Contraddittoria era poi l'interpretazione della conversazione 11-12-2014 quanto al valore della riposta dello Staltari dalla quale non poteva desumersi alcun precedente contrasto. In ogni caso sussisteva dubbio sul momento di allontanamento dalla cosca ovvero su quello di riavvicinamento; quanto alla conversazione Ietto-Giampaolo si trattava di semplice indizio mancante di precisione e gravità. Né potevano utilizzarsi quali elementi decisivi i presunti fatti illeciti posti in essere ai danni delle vittime dei reati fine posto che le stesse avevano sempre opposto netti rifiuti alle richieste di Armocida senza che fossero emersi atteggiamenti di sudditanza o timore. La pronuncia aveva accoppiato all'incertezza del dato generale un'incertezza generalizzata dei dati particolari utilizzando semplici illazioni. Travisamento sussisteva anche in relazione alla conversazione Armocida Giuseppe-Bartolo priva di valore confessorio; doveva valorizzarsi l'assenza di qualsiasi videoregistrazione riprodotte contatti con Cataldo Francesco che la corte aveva omesso di valutare, oltre che l'assenza di dichiarazioni accusatorie da parte dei collaboratori;

- violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto al contrasto tra il dispositivo e la motivazione di primo grado in ordine ad Armocida Nicola per i capi B3) e C3) della contestazione; difatti le condotte estorsive erano state riqualificate ex artt. 610 aggravati ex art. 416bis1 cod.pen. mentre si era pronunciata l'assoluzione per le ipotesi di cui all'art. 513 bis cod.pen. pur trattandosi di fatti unici. Sussisteva ancora contrasto quanto al capo C3) in relazione alla ritenuta sussistenza di un'aggravante ed al capo Z2) per il quale vi era stata condanna in dispositivo senza indicazione delle aggravanti; sul punto la corte di appello aveva omesso qualsiasi considerazione;
- violazione di legge e difetto di motivazione in punto individuazione della pena applicabile per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., per la omessa concessione delle attenuanti generiche, e per gli aumenti per continuazione. Al contrario di quanto disposto per gli altri imputati la pronuncia aveva applicato il regime sanzionatorio introdotto nel 2015 senza però specificare sulla base di quali elementi potere ritenere per Armocida Nicola la prosecuzione della condotta illecita

anche a quella data e ciò benchè avesse fatto espresso riferimento ad un distacco dalla cosca Cataldo nel tempo;

1.5 Balzano Carmelo con ricorso dell'avv.to Luca Cianferoni deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:

- violazione dell'art. 416 bis cod.pen. quanto al capo A) della rubrica, posto che l'affermazione di responsabilità ricavata esclusivamente dalla partecipazione alle conversazioni 1-5-6-11 aprile 2010 presso l'abitazione di Pelle Giuseppe non permetteva di affermare che il ricorrente avesse rivestito un ruolo dinamico all'interno dell'associazione, non risultava dalle intercettazioni che gli altri associati fossero consapevoli di un ruolo rivestito da Balzano all'interno del gruppo, la responsabilità non poteva ricavarsi dalla affermata colpevolezza per i reati di cui ai capi H), J) ed L), le sue visite a casa del Pelle si giustificavano con ragioni esclusivamente personali. La partecipazione a sole quattro discussioni non aveva permesso di individuarne la dote e nelle stesse non venivano affrontati argomenti relativi a fatti illeciti né vi erano apporti positivi forniti alla cosca, mancava l'*affectio societatis*, la condotta era inidonea ad arrecare un contributo al programma associativo, così che le conclusioni della pronuncia di appello si ponevano in contrasto con i principi stabiliti dalle Sezioni Unite Modaffari. Peraltro, se anche avesse potuto ritenersi integrata la messa a disposizione, mancava la dimostrazione dell'*affectio societatis* e cioè la consapevolezza e volontà di fare parte dell'associazione mafiosa sicchè in assenza dei predetti requisiti della partecipazione punibile la sentenza era affetta da violazione di legge;
- violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della ipotesi dell'associazione armata di cui all'art. 416 bis comma 4 cod.pen.; aveva errato la pronuncia nel ricavare la sussistenza dell'aggravante dall'avvenuta esplosione a cura del ricorrente di colpi di arma da fuoco all'indirizzo del Berlingieri perché nel caso in esame non era dimostrata la detenzione di armi da parte dell'organizzazione utilizzabili per gli scopi comuni;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di rapina aggravata di cui al capo H) della rubrica; difatti la persona offesa Kossenko aveva escluso che uno dei rapinatori potessi individuarsi nel Balzano, ed aveva errato la corte di appello nel ritenere la dichiarazione della stessa non attendibile mentre, la sola conversazione intercettata, non poteva ritenersi contenere elementi sufficienti;
- violazione di legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. per il reato di cui al capo H); la corte di appello aveva ritenuto sussistere l'ipotesi dell'agevolazione mafiosa posto che la rapina era stata

commessa al fine di acquisire la disponibilità di armi ma essendo tale aggravante punibile solo a titolo di dolo diretto e mirato a favorire gli scopi dell'associazione la conclusione non poteva essere positiva non rilevando possibili vantaggi solo indiretti;

- violazione di legge quanto al riconoscimento della aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen. non potendo ricavarsi il dato del travisamento;
- violazione di legge sempre in relazione al capo H) quanto alla aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod.pen. non essendo stato compiuto alcun comportamento riconducibile alla partecipazione alla 'ndrangheta al momento della consumazione dell'azione;
- violazione di legge quanto al reato di detenzione e porto abusivo di armi sempre contestato al capo H) non sussistendo elementi per affermare la suddetta fattispecie;
- violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per il capo J) della rubrica di cui all'art. 610 cod.pen. potendo al più qualificarsi l'azione ai sensi dell'ipotesi di cui all'art. 612 cod.pen. essendo mancata la coazione del Berlinghieri al fare qualcosa ed altresì difettando l'elemento della violenza intesa quale aggressione all'entità fisica della vittima;
- violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di detenzione e porto abusivo di armi da sparo contestato al capo L) della rubrica relativo all'esplosione dei colpi di arma da fuoco all'indirizzo del Berlinghieri in due occasioni tramite arma da sparo rimasta non identificata; la prova era stata ricavata da una conversazione a casa Pelle del 5 aprile 2010 alla quale si era attribuito valore confessorio ma nella stessa il Balzano si era riferito all'evento parlandone in terza persona e quindi non ammettendo di esserne l'autore;
- violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. per il capo J) della rubrica nella duplice coniugazione della finalità e del metodo; non risultava in alcun modo la consapevolezza di agevolare la cosca con la propria azione né le circostanze valorizzate dalla pronuncia potevano dimostrare lo sfruttamento del metodo;
- violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di mafia di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. per il capo L) della rubrica nella coniugazione della finalità agevolatrice; difatti la motivazione si basava su un pregiudizio e non era sorretta da elementi probatori logici e concreti (motivo n.12); analogo vizio anche in riferimento alla ritenuta sussistenza del metodo mafioso (motivo n.13);
- violazione di legge quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
- violazione di legge quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio stabilito nella pena base in misura superiore al minimo edittale.

Con motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 comma quarto cod.proc.pen. l'avvocato Cianferoni Luca nell'interesse di Balzano Carmelo deduceva la violazione dell'art. 606 comma primo lett. d) cod.proc.pen. in quanto le sentenze irrevocabili richiamate nella sentenza per affermare la responsabilità del ricorrente non si confrontavano con elementi probatori nuovi emersi nel processo, come richiede l'art. 238 *bis* cod.proc.pen.; si lamentava poi l'ingiustificato diniego del rito abbreviato condizionato.

1.6 Antonio Barbaro con ricorso degli Avv.ti Vittorio Manes ed Antonio Speciale deduceva con distinti motivi:

- violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. quanto alla nullità delle dichiarazioni rese dal teste Barone Pietro all'udienza del 13 febbraio 2020 per violazione degli artt. 498 e 499 cod.proc.pen. e per omessa riposta della corte di appello; la dichiarazione era stata posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il capo N) della rubrica ma durante l'esame del teste il presidente era intervenuto suggestivamente, gravemente nuocendo la sincerità delle risposte; secondo una recente interpretazione Cass. Sez. 4 n. 15331/2020 il divieto di porre domande suggestive è a carico di tutte le parti ed anche del giudice; nel caso di specie il Presidente non si era limitato a richiamare il teste all'obbligo della verità ma aveva prospettato in suo danno anche l'inizio di procedimenti penali, suggerito il contenuto delle risposte, con danno per la sincerità delle risposte; tale condotta aveva avuto ad oggetto anche l'individuazione del Barbaro Antonio, il cui nome era stato suggerito, viziata era anche la ricognizione; sul punto la corte di appello aveva fornito una motivazione meramente apparente;
- violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi il reato di estorsione di cui al capo N); violazione ed erronea applicazione degli artt. 190 bis, 192, 533 cod.proc.pen. per avere i giudici di merito erratamente valutato le dichiarazioni del teste Barone e del collaboratore Grasso che avevano riferito fatti smentiti da altri elementi processuali; difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative suddette; la corte aveva qualificato l'estorsione di tipo contrattuale assolvendo tutti i coimputati ad eccezione del Barbaro pur se non erano stati compiuti accertamenti in relazione alla fase genetica del contratto; in ogni caso la corte aveva valorizzato solo una parte della deposizione del Barone, dalla quale ricavava che si erano dovuti rivolgere per la fornitura del calcestruzzo alla ditta Barbaro, benchè la stessa fosse smentita da altre parti oltre che da diverse emergenze probatorie; difatti era emerso che DEMOTER aveva anche un contratto di fornitura con la ditta di Rocco Perre e la ricostruzione in chiave accusatoria era stata smentita dalla deposizione

del teste Miceli che aveva confermato che le ditte fornitrici il calcestruzzo erano due; il fratello dell'imputato Rocco Barbaro aveva fornito una deposizione speculare al Miceli, e la corte di appello aveva omesso di valutare entrambe le deposizioni fornendo una motivazione contraddittoria e gravemente illogica; era stato travisato il tema dei prezzi praticati alla DEMOTER che aveva pagato somme più basse di quelle previste dal prezzario regionale; inoltre non si era considerato che la Planet era l'impianto più vicino al cantiere, così che la corte aveva utilizzato argomenti puramente congetturali; inattendibile era la dichiarazione del teste Barone circa le minacce ricevute dall'imputato e la corte aveva mutato la modalità facendo arbitrariamente riferimento all'utilizzo del telefono benchè dalle intercettazioni non fosse emerso alcun atteggiamento intimidatorio; in ogni caso non potevano rilevare eventuali condotte del fratello Rocco Barbaro; i fratelli peraltro avevano espresso forti preoccupazioni a seguito dei pagamenti con assegni scoperti ricevuti, come noto anche al Miceli ed al Barone; peraltro non poteva ritenersi che a subire le intimidazioni fossero stati soggetti come i Borella già destinatari di interdittive antimafia. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore Grasso Biagio mancava sia la verifica dell'attendibilità intrinseca che la ricerca dei riscontri esterni; in ogni caso la corte di appello aveva forzato il dato rilevante del momento temporale dell'incontro che il collaboratore aveva fissato nel 2013 con il Barbaro anticipandolo al 2011; il riconoscimento fotografico era stato viziato dal suggerimento del nome dell'imputato e mancavano i riscontri in relazione alla presunta trattativa finalizzata alla c.d. messa a posto, sia per quanto riguardava il coinvolgimento di tale Pasquale Barbaro del quale non era stata accertata alcuna relazione con l'imputato. Anche l'altro soggetto identificato come Totò Barbaro era rimasto ignoto ed alcun rilievo avevano i rapporti con Saverio Barbaro; del tutto genericamente quindi la sentenza aveva fatto riferimento al presunto coinvolgimento del clan Barbaro di Platì ed in ogni caso l'intervento sarebbe stato operato al solo fine di ottenere il pagamento delle fatture Planet; difettavano del tutto i riscontri esterni stante che le affermazioni del Grasso non riscontravano le dichiarazioni del Barone; la corte aveva utilizzato ampiamente le dichiarazioni del collaboratore Agresta senza tenere conto il mancato riconoscimento fotografico e le altre falsità del racconto; era stata omessa la verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaboratore ed il riconoscimento era stato successivamente indotto così che illogica era anche la motivazione sul punto; sussisteva il dubbio che l'Agresta si fosse riferito ad altro Barbaro Antonio, cl. 78 di Bovalino; inoltre le circostanze riferite dal predetto dovevano ritenersi palesemente contraddittorie ed erano anche smentite da altri elementi circa presunti incontri carcerari; inoltre si segnalava il contrasto tra le dichiarazioni



Marando ed Agresta, posto che il primo aveva fatto riferimento a tentativi di ritorsione che Agresta avrebbe nutrito realizzare a seguito della collaborazione; quanto agli ulteriori elementi valorizzati dalla pronuncia se ne denunciava la contraddittorietà posto che il Barbaro Antonio citato nella conversazione Cataldo-Armocida era identificabile in altri; in ogni caso mancava qualsiasi contributo partecipativo che doveva assumere i caratteri di un inequivocabile volontario perseguimento degli scopi dell'associazione in chiave di tipicità della condotta;

- violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo A) della rubrica, violazione dell'art. 416 bis cod.pen. quanto agli elementi costitutivi del reato, errata valutazione delle prove dichiarative; difetto di motivazione e manifesta illogicità della stessa quanto alla interpretazione delle prove dichiarative e delle intercettazioni; errata applicazione dell'art.416 bis quarto comma cod.pen.; difatti la sentenza impugnata aveva dato atto della disponibilità di armi in capo ai sottogruppi senza che potesse inferirsene il possesso per tutti i partecipi;
- violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione alla regola di giudizio c.d. Bard per ciò che concerne l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio essendo stati valorizzati elementi di sola natura indiziaria; si esponeva che il giudice di legittimità è chiamato a valutare se il giudice del merito si sia basato su una regola di giudizio compatibile con il riferimento normativo come novellato; e nel caso di specie doveva ritenersi essere stata violata detta regola posto che si era proceduto alla sommatoria di singoli indizi in assenza della prova diretta;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen.; difatti non vi era stato alcun ricorso al metodo mafioso potendo al più farsi riferimento ad ipotesi di esercizio arbitrario; sul punto del tutto omessa doveva ritenersi la motivazione;
- violazione di legge e difetto di motivazione in punto negazione delle attenuanti generiche;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla determinazione della pena e degli aumenti per la continuazione e le aggravanti.

Con motivi nuovi nell'interesse di Barbaro Antonio l'avvocato Vittorio Manes deduceva, a sostegno dei punti del ricorso principale, la violazione dei principi affermati in materia di chiamata in correità rispetto alle dichiarazioni del collaboratore Biagio Grasso e in particolare rispetto alla credibilità ed attendibilità dello stesso il quale in realtà aveva appreso le circostanze riferite sul Barbaro da una ordinanza cautelare (n. 6841/2013, G.I.P. di Messina) emessa nei confronti nel Grasso nell'ambito di un diverso procedimento

penale dunque non si trattava più di una conoscenza diretta di fatti e circostanze ma invero il dichiarante si era limitato a riportare quanto appreso dalla lettura di atti giudiziari; si chiedeva poi l'acquisizione nel presente giudizio della suddetta ordinanza cautelare atteso che nel corso del giudizio di appello essa non era nella disponibilità della difesa e dunque non poteva essere esibita nei precedenti gradi di giudizio; a minare la attendibilità delle dichiarazioni del Grasso operava anche l'affermazione in sede di esame di una caratteristica del Barbaro, relativa alla capigliatura, che quest'ultimo mai aveva posseduto.

Con motivi nuovi nell'interesse di Barbaro Antonio l'avvocato Speciale Antonio deduceva la violazione dei criteri di valutazione della prova ed in particolare il travisamento del dato probatorio costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Agresta Domenico a causa del mancato riconoscimento del ricorrente da parte del dichiarante; in particolare il Barbaro Antonio di cui riferiva il collaboratore Agresta non poteva identificarsi col ricorrente; ciò si inseriva in un generale quadro di inattendibilità del dichiarante come emergeva dalle dichiarazioni dibattimentali.

1.7 Carbone Michele, condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il delitto di cui al capo A) della rubrica, con il primo motivo del ricorso Avv.ti Alvaro e Belcastro lamentava violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato previsto dall'art. 416-bis cod.pen. come contestatogli quale partecipe dell'associazione denominata 'ndrangheta; tale sua qualità si era ritenuta dall'aver egli partecipato ad una riunione di tipo mafioso, nella quale si discuteva dunque di argomenti rilevanti per la consorte, agendo in quella sede una condotta ritenuta probante. Tale condotta sarebbe consistita nell'aver egli additato ai sodali le responsabilità di uno di essi, assente, tale Balzano, il quale, richiesto di aiuto da un soggetto estraneo alla consorte che aveva subito il furto di un motorino, avrebbe disatteso ingiustificatamente la richiesta. La sentenza radicava quindi la sua responsabilità articolando un ragionamento probatorio lungo tre direttrici: la certa identificazione del ricorrente quale partecipe di quella riunione natalizia tra soggetti affiliati; la qualità "mafiosa" di tale congresso; la significatività, in termini di prova del delitto, della condotta da lui tenuta nella circostanza. Orbene sotto il primo profilo il ricorso prospettava che era una riunione occasionata dalle festività natalizie ed alla quale, dunque, non è detto che abbiano partecipato solo affiliati né che si sia discusso di temi associativi. Quanto al secondo tema che la riunione fosse ordita per trattare l'argomento del controllo del territorio doveva ritenersi circostanza abbastanza gratuita, conoscendosi in effetti -e non si sa nemmeno quanto precisamente -un solo passaggio dei temi trattati da questa pretesa enclave, né potendosi in alcun modo escludere positivamente che tale tema fosse stato trattato nel corso di un incontro ad

altro finalizzato, essendo appunto "arrivate le feste di Natale". Peraltro si contestava che anche a volere ritenere dimostrata la partecipazione a quella riunione e la frase riferita da Carbone ciò potesse valere ad integrare una ipotesi di partecipazione punibile; difatti appariva dubbio che la frase riferita alla condotta di altro compartecipe al proposito del recupero di un motorino rubato ad un terzo che si era rivolto ai componenti dell'organizzazione potesse essere finalizzata ad assicurare la realizzazione dei fini associativi; inoltre stante che il contributo non può essere episodico la partecipazione alla singola riunione era priva di tale valenza e la corte aveva errato nel trarne un elemento decisivo. Si trattava di un mero indizio, pur valutato in sede cautelare quale elemento idoneo, che però non atteneva direttamente la condotta partecipativa e che atteneva ad un fatto diverso; rilevavano poi alcune decisioni assolutorie di coimputati in posizioni sostanzialmente analoghe a quelle del Carbone, come quella di Antonio Scipione anche egli partecipe e conversante ad una riunione, e cioè autore di una condotta speculare. Analogamente risultava pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di Maurizio Camera e tale Mastro Masi e ciò inficiava di contraddittorietà la pronuncia di appello.

Si deduceva poi che si era lamentato in appello che la condanna di prime cure era poggiata su indizi affatto imprecisi ed equivoci anche in riferimento ad elementi esterni alla condotta, eppure coesenziali al giudizio, quali l'identificazione del ricorrente e l'effettività degli accadimenti narrati dal Balzano. Sul punto si segnalava poi che in data 22 marzo 2023, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in altra composizione, pronunciando sulla medesima imputazione associativa in capo a Tommaso Romeo, alias Mastro Masi, aveva assolto l'imputato per non aver commesso il fatto e l'impatto di tale decisione incrinava notevolmente la struttura della decisione.

Con il secondo motivo si denunciava violazione ex art. 606, I comma lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., per violazione di legge degli artt. 192 II comma e 533 cod. proc. pen.e difetto di motivazione, integrale omessa valutazione dell'atto di appello; mancata risposta a censure difensive specifiche ex art. 606, I comma lett. b) e c) cod.pen.p. per violazione degli artt. 195 commi III e VII e 197 comma I lett. a) cod. proc. pen.. Difatti dalla lettura della sentenza risultava che la Corte distrettuale, probabilmente per un disguido di cancelleria, aveva preso in esame soltanto uno dei due appelli proposti nell'interesse di Michele Carbone, trascurando per intero quello a firma dell'avv. Antonio Alvaro. Con i motivi di appello Alvaro il ricorrente aveva evidenziato come la prova su cui fondava il giudizio di colpevolezza di partecipazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (dedotta dai poco meno di 5 minuti di conversazione del file intercettivo di cui al progr. n. 7327 del 01/04/2010) fosse qualificabile come prova indiziaria e dichiarativa; che tali dichiarazioni fossero esclusivamente de relato, in quanto venute indirettamente a conoscenza del conversante da parte di terzi, e che una

di dette dichiarazioni, fosse stata addirittura appresa a sua volta dal terzo in via indiretta; che l'utilità e l'ammissibilità di tale tipo di dichiarazioni dovesse restare assoggettata ai requisiti prescrittivi recati nella nota sentenza delle SS.UU. Aquilina, proprio in ragion del fatto che la fattispecie odierna non consentiva l'uso dell'art. 195 cod.proc.pen., per l'espresso divieto contenuto al primo comma lett. a) dell'art. 197 cod.proc.pen. e la sentenza aveva ommesso di dare risposta a tale motivo. Ancora si deduceva che la decisione non era rispettosa delle regole di cui al secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. in quanto le dichiarazioni indizianti de relato, frutto di intercettazioni, poste a sostegno del giudizio di responsabilità costituiscono elementi probatori indiziari (valutabili ex art. 192 secondo comma cod. proc. pen.) e non costituiscono, da sole, prova diretta della partecipazione del ricorrente al sodalizio contestato. Ancora la corte di appello aveva ommesso di valutare le doglianze difensive in ordine al contenuto della dichiarazione del Balzano ed al suo contesto, aveva anche travisato le prove nella ricostruzione della vicenda; il risultato oggettivo era che la vicenda della "riunione natalizia", come si era segnalato con l'atto di appello, era del tutto avulsa dal contesto della conversazione avutasi tra Balzano, Pedullà e Pelle e nient'affatto inerente allo scioglimento della 'ndrina, come invece asserito dalla Corte territoriale. Sussisteva poi parziale difformità tra le frasi attribuite al Balzano nella perizia Ventra e quelle riportate in sentenza e ciò integrava un'ipotesi di travisamento della prova. Ancora la Corte di Appello aveva ommesso la disamina della doglianza relativa alla qualificazione della riunione natalizia che, per come ricostruita dalla difesa con i motivi di appello, non poteva essere comunque considerata di tipo operativo, sia per il caso in cui fosse stato presente anche il contabile contestualmente al mastro di giornata e ai giovanotti, sia per il caso in cui fossero presenti solo il mastro di giornata ed i giovanotti. Nel primo caso infatti tale tipo di composizione non è ipotizzabile in quanto le prime due cariche fanno riferimento alla società maggiore mentre i giovanotti possono soltanto "attivarsi" con la società minore; altro è, infatti, che vi sia la presenza contestuale del mastro di giornata (unico della società maggiore che tiene i contatti con la società minore, le cui cariche si identificano con quelle di capo giovane, puntaiole e picciotto di giornata) con i giovanotti, il che depone per una riunione conviviale di scambio di auguri. Non sussisteva certezza sulla circostanza che veri erano i fatti descritti dal Balzano al Pelle e la assoluta impossibilità di verificare i fatti mediante l'audizione di tutti i testi che avrebbero riferito al Balzano, derivante dalle previsioni di cui agli artt. art. 197 comma 1 lett. a), e 195 comma 7 cod.proc.pen. (per essere la fonte rimasta sconosciuta), ad avviso della difesa causava una palese violazione dell'art. 27 e 111 Cost., proprio perché, in violazione della presunzione di non colpevolezza si creava di fatto un'indebita inversione dell'onere della prova, peraltro aggravata dall'impossibilità di ascoltare, per la conoscenza dei fatti riferiti da altre persone, le stesse come testimoni. Un'ulteriore censura omissiva

si proponeva rispetto alla gravissima offesa (sbirro) che il Carbone (sconosciuto a tutti e non comparso in alcun atto dell'inchiesta) avrebbe effettuato al Pelle posto che tale perentoria affermazione sarebbe rimasta priva di qualsiasi conseguenza; ma ciò sarebbe contrario alle comuni regole del fenomeno mafioso scrutinato.

Con un terzo motivo si deduceva violazione ex art. 606, I comma lett. b), c) ed e) cod.proc. pen., per violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 133 e 416-bis cod. pen. posto che la sentenza, in punto di dosimetria della pena in concreto irrogata proponeva una motivazione difettosa quanto al diniego di concessione delle richieste attenuanti generiche.

1.8 Cataldo Vincenzo con ricorso Avv.to Piccolo, al primo motivo lamentava violazione dell'art. 75 D.Lvo 159/2011 in relazione all'affermazione di responsabilità stante che la responsabilità era stata fondata sull'incontro con quattro distinti soggetti nell'arco di un anno e mezzo; avuto riguardo a tale circostanza non poteva ritenersi integrata l'ipotesi di violazione della sorveglianza speciale ritenuta che richiede per la sua configurazione una ripetitività di condotte caratterizzata da plurimi e stabili frequentazioni e contatti. Mancando pertanto il carattere abituale della condotta richiesta tassativamente dalla norma, la corte di merito era incorsa in errata valutazione della norma sostanziale e la motivazione sul punto doveva ritenersi apparente.

Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

1.8 Cordi Vincenzo con ricorso dell'avv.to Iaria deduceva con distinti motivi:

- inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 195 comma 3 e 7 e 197 primo comma lett. a) cod. proc. pen, mancanza di motivazione sul punto. Si lamentava l'uso non corretto delle dichiarazioni de relato; in particolare le problematiche poste attenevano a due aspetti: se per le dichiarazioni de relato provenienti da intercettazioni siano applicabili le regole codicistiche del codice rito; e la seconda, per il caso in cui tali dichiarazioni siano utilizzabili, stante la loro particolare provenienza intercettiva, quale sia la loro valenza probatoria. Con i motivi di appello, la difesa aveva evidenziato: a) l'applicabilità delle regole codicistiche (artt. 195 e 197 cod.proc. pen.) previste per la testimonianza indiretta alle suddette dichiarazioni de relato intercettate; b) l'impossibilità di qualificare le stesse, quali prova diretta, in quanto qualificabili come prova indiziaria per il loro contenuto meramente dichiarativo da cui eventualmente dedurre il thema probandi riferibile ai capi di imputazione Y2) ed A); c) la non applicabilità dei principi giurisprudenziali (inapplicabilità previsioni dell'art. 192 comma 3 cod.proc. pen.) richiamati in

sentenza, essendo tale arresto giurisprudenziale relativo alle dichiarazioni dirette e non a quelle de relato; la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva utilizzato e valorizzato dichiarazioni de relato apprese da persone sconosciute e mai identificate, quali quella relativa all'intercettazione intercorsa tra Lacopo Michele e Rodinò Bruno, violando così quanto previsto dal comma 7 dell'art. 195 cod.proc. pen., con il conseguente indebito utilizzo di tali dichiarazioni. Tuttavia la corte aveva omesso sul punto qualsiasi motivazione mancando anche di qualificare come richiesto le dichiarazioni del relato utilizzate.

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto al rigetto della richiesta di abbreviato condizionato ed al motivo di appello con il quale era stato richiesto operarsi la riduzione per il rito; i giudici avevano infatti utilizzato ai fini della decisione del capo Y2) proprio la deposizione di Congiusta Bruno di cui era stata chiesta l'audizione; analogamente doveva ritenersi quanto all'esame di Lacopo Michele; per compiere la corrispondente valutazione, il giudice di merito doveva verificare, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione ex ante, considerata la situazione esistente al momento della valutazione negativa, e procedere ad applicare la diminuzione prevista per il rito soltanto se tale rigetto non risulti fondato, utilizzando anche - ma come criterio ausiliario, di per sé non risolutivo - le indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata;
- violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod.proc. pen. e 416 bis cod.pen. (con riferimento alla sussistenza del reato associativo). Con motivo di appello, l'odierno ricorrente aveva dedotto, come la piattaforma indiziaria non fornisse elementi univoci al fine di poter sostenere la sussistenza del reato associativo sia nella sua configurazione unitaria sia nella sua configurazione "locale". Infatti, se è vero che storicamente è stata accertata l'esistenza della locale di Locri è altrettanto vero che l'operatività attuale della medesima associazione non era stata valutata dai Giudici territoriali nonostante il locale risultasse chiuso e non vi fosse stato un accertamento sulla riapertura dello stesso. Di tal che sotto questo punto di vista la motivazione risulta essere illogica atteso che un locale chiuso non è riconosciuto dalla 'ndrangheta e dunque non può operare liberamente. Al fine di dimostrare l'esistenza dell'associazione la corte aveva reso una motivazione manifestamente illogica richiamando la sentenza Primavera; e però tale pronuncia pur affermando la responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. del Cordi non valeva a sostenere la tesi della esistenza dell'associazione punibile confondendo la prosecuzione della Cosca Cordi con la figura del solo Vincenzo;

aveva altresì errato la corte nell'escludere che la mancata riattivazione del locale di Locri impedisse la configurabilità della fattispecie, potendosi punire la condotta di partecipazione alla 'ndrangheta solo se il locale è operativo; doveva ritenersi che l'associazione difettesse del metodo mafioso nonché della capacità di sopraffazione di cui si devono avvalere gli aderenti per realizzare gli scopi antiggiuridici, costituenti il programma associativo, atteso che essendo il "locale chiuso" la cosca non poteva operare né tanto meno svolgere liberamente le attività della medesima consorterìa secondo quanto previsto dalle regole della 'ndrangheta;

- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod.proc. pen. e 416 bis, comma 2, cod.pen.; i giudici di merito avevano errato nella valutazione degli elementi probatori ancorando il giudizio di responsabilità del ricorrente quale dirigente ed organizzatore ad emergenze non dimostrative del ruolo attivo dallo stesso ricoperto nell'ambito della compagine, non fornendo concreto riscontro probatorio ai contributi operativi segnalati nell'incolpazione; le risultanze indiziarie a cui i giudici della corte territoriale conferivano la capacità dimostrativa richiesta erano costituite esclusivamente dagli esiti dell'attività di intercettazione di conversazioni, peraltro etero accusatorie, atteso che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Marino ed Oppedisano, per come chiaramente evincibile dalle pagg. 1592 - 1593 della sentenza impugnata non venivano tenute in considerazione stante la preclusione del giudicato assolutorio della sentenza Arcobaleno. Si rappresentava che se per ritenere provata l'esistenza di un'associazione mafiosa occorre una qualche esteriorizzazione del metodo mafioso quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416 bis cod. pen., e l'intimidazione deve tradursi in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti (Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Rv. 254031), occorre chiedersi se le conversazioni ne danno prova o se, da esse, possa evincersi con certezza la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Si tratta, per di più, di un reato permanente e, quindi, la prova ricavabile dalle conversazioni intercettate dovrà riguardare anche tale elemento. Inoltre si rappresentava che pur volendo ammettere che gli elementi a carico del Cordì evidenziati nella sentenza impugnata apparissero sufficienti per ritenere la affermazione di colpevolezza della sua partecipazione all'articolazione locale della 'ndrangheta, con un ruolo attivo, diversamente deve essere valutata la contestazione del ruolo direttivo. Al riguardo invero si rilevava che non è sufficiente l'elencazione e la contestazione di numerose azioni svolte nell'ambito della cosca per far "salire di grado" il soggetto, così da ritenerlo

dirigente e, organizzatore, ai sensi dell'art. 416 bis cod.pen., comma 2. Infatti, ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile; i giudici di merito avevano fondato l'affermazione di responsabilità esclusivamente sugli esiti delle intercettazioni del procedimento c.d. Riscatto dalle quali emergevano soltanto dinamiche familiari; in ogni caso non emergeva alcuna condotta direttiva e l'unica conversazione tra terzi quella che vedeva coinvolto il Congiusta e relativa ad un presunto accordo tra i Cataldo ed i Cordì non poteva giustificare la colpevolezza per la fattispecie di cui al secondo comma; difatti tale ruolo non poteva fondarsi su una forma di autoproclamazione ma richiede necessariamente il riconoscimento da parte degli altri associati nonché l'effettivo svolgimento;

- violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc. pen. in relazione all'art. 416 bis comma 4 cod.pen.; meritava censura anche il giudizio di sussistenza della disputata aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod.pen. fondato esclusivamente sulla natura oggettiva di detta circostanza e per ciò solo estendibile a tutti i sodali. La difesa rappresentava con i motivi di appello come il dato intercettivo dal quale emergeva secondo l'accusa che il Cordì Vincenzo, all'interno del locale della SAGICAF, facesse riferimento a delle armi, si doveva effettivamente confrontare con un dato, ossia la verifica se tali armi fossero della cosca oppure nella disponibilità personale del Cordì;
- violazione dell'art. 606 lett. b) c) ed e) cod.proc. pen. in relazione art. 629 cod.pen. di cui al capo Y2) di imputazione. Mancava la prova oltre ogni ragionevole dubbio della diretta riconducibilità all'odierno ricorrente della percezione del provento estorsivo, laddove dai dialoghi captati si evinceva chiaramente che il denaro era direttamente indirizzato a Franco Cataldo mentre era del tutto deduttivo il concetto che la metà andasse a Cordì Vincenzo in ragione del fatto che il prenditore effettivo sarebbe stato a dire del dialogante solo il Cataldo. Inoltre le intercettazioni valorizzate erano poco chiare e del tutto generiche; si esponeva ancora che il principale dialogante di tali intercettazioni era il Cataldo Antonio, soggetto che precedentemente aveva manifestato l'intenzione di collaborare con gli investigatori e aveva chiesto la posizione di una cimice sulla propria persona sicché anche alla luce di detta circostanza i Giudici territoriali non avrebbero potuto applicare la regola secondo cui l'intercettazione contenente dichiarazioni etero - accusatorie non necessita di riscontri posto che detto principio potrebbe valere a condizione che l'intercettazione si svolga all'insaputa dei dialoganti. Quando, invece, si accerti che i conversanti siano consapevoli di essere intercettati, allora diventa necessario acquisire elementi che confermino le risultanze dell'intercettazione. Alla mancata identificabilità dell'odierno ricorrente

- quale destinatario del provento estorsivo si aggiungeva la mancanza dell'ulteriore elemento richiesto quale è il requisito della coartazione dal momento che il Congiusta aveva effettuato il pagamento spontaneamente senza violenza o minaccia ed in assenza quindi degli elementi tipici del reato di estorsione;
- violazione dell'art. 606 lett. b) c) ed e) cod.proc. pen. in relazione agli artt. 1, 2, 4 e 7 L. 895/1967 di cui al capo R2) di imputazione non essendovi coincidenza tra quanto dichiarato dal Cordì e la sua presenza nei locali SAGICAF;
 - violazione dell'art. 606 lett. b) c) ed e) cod.proc. pen. in relazione all'art. 416 bis 1 cod.pen. ex art 7 L. 203/1991 poiché risultava apodittica anche la affermazione della ricorrenza della aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa. La Corte sul punto aveva fornito una motivazione del tutto apparente dando per provato il fatto che le attività economiche e la presunta condotta estorsiva e delle armi fossero esercitate nell'interesse dell'associazione mafiosa e non nell'esclusivo interesse dell'odierno ricorrente, nonché il fatto che l'odierno imputato intendesse favorire il sodalizio mafioso senza alcun dato dimostrativo di tale apodittica asserzione. Sarebbe stato pertanto necessario chiarire in cosa fosse consistito, nel caso in esame, l'essersi avvalso delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod.pen. essendo certamente tanto apodittica quanto inappagante la conclusione circa una sorta di autoevidenza dell'aggravante in questione;
 - violazione dell'art. 606 lett. b) c) ed e) cod.proc. pen. in relazione agli art. 133 cod.pen., 416 bis comma 2 e 4 cod.pen., L. 27 maggio 2015 art. 5. La Corte infiggendo all'odierno ricorrente per delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. la pena di anni 15 di reclusione, prossima al minimo edittale (pag. 2410 della sentenza impugnata) ex art. 416 bis commi 2-4-cod.pen. aveva fatto riferimento e applicato il regime sanzionatorio meno favorevole, introdotto dalla L. 27 maggio 2015 n. 69. Tuttavia al riguardo si evidenziava che a fronte di una contestazione del reato associativo "aperta" i giudici del merito avrebbero dovuto, in ossequio al principio di materialità della condotta, applicare la normativa più favorevole. Non si riteneva corretta l'applicazione alla condotta delittuosa della più grave cornice sanzionatoria dell'art 416 bis cod.pen. di cui alla L. 27 maggio 2015 n. 69 recante ulteriore inasprimento sanzionatorio atteso che le emergenze processuali deponevano per la cessazione della permanenza in epoca anteriore all'entrata della L. 69/2015; difatti la regola di natura processuale per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico; e nel caso in esame la contestazione associativa si era

- manifestata in epoca precedente; questo dato viene ulteriormente avallato dalla data di commissione dei reati fine contestati all'odierno ricorrente atteso che il delitto di estorsione di cui al capo R2) risaliva all'anno 2012, mentre il reato di armi di cui al capo Y2) risaliva all'anno 2013.
- violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 99 cod.pen.; i giudici territoriali avevano fondato un giudizio di aprioristica ricorrenza della contestata recidiva focalizzando la loro attenzione solo sulla esistenza di un precedente penale a carico dell'odierno appellante senza tuttavia considerare gli ulteriori aspetti di segno contrario quali la non particolare gravità dell'episodio in concreto e del notevole lasso temporale rispetto alla ultima condanna delittuosa. Erano stati completamente disattuiti i principi di diritto atteso che il Cordì risultava avere una condanna per associazione mafiosa risalente nel tempo, agli anni 2000, di cui al procedimento denominato Primavera, poi un giudicato assolutorio, con riferimento al procedimento denominato Arcobaleno, difettando dunque, una pericolosità attuale del predetto. In ogni caso era stato applicato un aumento di pena nella misura di anni 10 stabilito in misura fissa e sproporzionata;
 - violazione dell' art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 stesso codice e 81 cod.pen.; la sentenza gravata meritava censura anche in punto di commisurazione della pena per avere i giudici del merito effettuato un giudizio di aprioristica maggiore gravità del reato associativo oggetto del presente procedimento senza alcun confronto con il precedente giudicato e dunque senza rendere note le ragioni per le quali la condotta del presente giudizio si riveli più pericolosa rispetto a quella precedente in relazione alla quale nessuna circostanza o dettaglio viene riferita;
 - violazione dell' art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen. e 81 cod.pen. (con riferimento all'aumento) posto che i giudici territoriali avevano disposto l'aumento per la continuazione senza spendere alcuna motivazione in ordine alla sua individuazione;
 - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod.pen.. Ed invero, la sentenza impugnata risultava meritevole di censura anche in punto di commisurazione della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche previa esclusione della recidiva contestata.

1.9 Giorgi Sebastiano con un primo ricorso dell'avv.to Fortuna deduceva violazione delle legge penale (art. 416 bis cod. pen. e art. 606 c. 1 lett. b cod.proc.pen.) e vizio da motivazione insufficiente e illogica (art. 192 c. 2 e 606 c. 1 lett. e cod.proc.pen.). Premesso che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato Sebastiano Giorgi

per il delitto associativo contestato al capo A) della rubrica in posizione di partecipe, era fondata, in via esclusiva, sulle conversazioni captate nell'abitazione di Giuseppe Pelle, qualificato come capo del Mandamento ionico, nei giorni 17 e 25 marzo del 2010, in via preliminare si eccepiva l'infondatezza della ordinanza con la quale (pag. 271 sent.) la Corte territoriale aveva rigettato l'istanza di perizia volta ad accertare la comprensibilità delle due conversazioni richiamate. In ogni caso la qualità di partecipe nel locale di San Luca era stata affermata dalla corte di appello in dispregio dei principi circa la partecipazione punibile frutto delle interpretazioni delle Sezioni Unite, che pure si erano richiamati nella pronuncia impugnata. E si osservava in particolare che: 1) Nell'anno 2010, Sebastiano Giorgi di 54 anni di età non era mai stato inquisito per il delitto di associazione mafiosa ovvero per delitti qualificati dalle aggravanti oggi contemplate dall'art. 416 bis I cod. pen. In particolare, non risultava coinvolto nei procedimenti noti come Crimine, Reale, Fehida che formano la matrice per quello nel quale ha riportato condanna; 2) Giorgi aveva sempre vissuto nel paese collinare di San Luca, la popolazione del quale si caratterizza per un viluppo di relazioni di parentela dovute alla consuetudine di matrimoni interni. Si ricavava dalle decisioni di merito e dalla deposizione del testimone, maresciallo Ignazio Speciale, che è cugino acquisito di Giuseppe Pelle il quale, infatti, nelle due conversazioni, si rivolge più volte a lui con tale appellativo; 3) Dalla seconda delle conversazioni, in data 25 marzo 2010, non emergeva che gli altri due soggetti presenti (Carmine Sergi e Vincenzo Pedullà) fossero stati condotti al colloquio con Giuseppe Pelle da Giorgi da questo convocati. Risultano invece risalenti rapporti di conoscenza tra i due intervenuti e Giorgi; 4) Il contenuto dei due colloqui rivelava la posizione di netta preminenza di Giuseppe Pelle il quale conduceva la conversazione. Giorgi si limitava per lo più ad assentire manifestando, nella seconda, il proposito di comporre il contrasto generato dal comportamento di Carmine Sergi. Non appare conforme ai criteri che regolano il giudizio inferenziale reputare che necessariamente Sebastiano Giorgi non avrebbe potuto che porsi all'interno delle relazioni che connotavano l'agire della cosca, essendovi direttamente inserito. Di contro, non appare illogico che Pelle avesse chiesto l'aiuto di persona legata da vincoli di parentela per comporre un contrasto insorto con altra persona ben conosciuta da Giorgi; 5) Mancavano elementi che sostengano l'ipotesi di una, anche formale, affiliazione di Sebastiano Giorgi al sodalizio di specie mafiosa che si assume esistente e operativo nel paese di San Luca. Tuttavia premesso che non vi erano elementi dimostrativi quanto alla esistenza stessa di un locale in San Luca, volendo tuttavia ammetterne l'operatività, non è irragionevole ritenere che Sebastiano Giorgi, in ragione dei contatti nel proprio paese, fosse a conoscenza di fatti e dinamiche anche riservati, pur senza avere aderito al sodalizio. Oltre quanto emerge dai due colloqui menzionati, tenuti in un ristretto periodo di tempo, non emergevano ulteriori dati ad evidenziare

da parte dell'imputato la prestazione continuativa di contributi causalmente orientati. Si ricordava infatti che per la punibilità dell'agente a titolo di partecipazione ad un sodalizio mafioso, oltre ad una investitura formale non sempre definibile ed alla messa a disposizione, occorre soprattutto siano accertati comportamenti significativi manifestati nel tempo, volti a dimostrare il costante inserimento del soggetto nel contesto associativo. I requisiti passati in rilievo invece erano mancanti con riguardo alla due conversazioni valorizzate dai giudici di merito: sia per il ristrettissimo lasso temporale in difetto di altre, precedenti o successive, manifestazioni dell'affectio societatis, tradotta nella stabile e continuativa messa a disposizione del soggetto, che per la rilevante probabilità logica di un aiuto richiesto e prestato ad un affiliato - Giuseppe Pelle - ancorché in posizione apicale e non già in favore dell'associazione.

Sussisteva poi un profilo di contraddittorietà interna del giudizio rispetto alla assoluzione degli Zavattoni esposta con argomenti del tutto conferenti alla posizione del ricorrente.

Il secondo motivo esponeva violazione della legge penale (art. 416 bis c. 4 cod. pen. e art. 606 c. 1 lett. b cod.proc.pen.) e motivazione insufficiente e illogica quanto alla circostanza aggravante della associazione armata.

La terza doglianza deduceva violazione della legge penale (art. 99c. 4, 62 bis, 133 cod. pen. e art. 606 c. 1 lett. b cod.proc.pen.) quanto all'applicazione dell'aumento dovuto alla recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti c. d. generiche e alla dosimetria della pena.

Con un secondo ricorso dell'avv.to Giunta nell'interesse del Giorgi si deduceva con il primo motivo violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; si lamentava l'equivocità degli indizi valorizzati e la circostanza che la corte di appello aveva mutato l'inquadramento del ricorrente assumendone il ruolo di collaboratore del capo mandamento ritenendo irrilevante il formale inserimento nel locale di San Luca, oggetto di contestazione e come affermato dalla pronuncia di prime cure con un ragionamento che peccava di contraddittorietà tra le due pronunce ed illogicità. La pronuncia impugnata aveva attribuito rilievo decisivo alle due conversazioni del marzo 2010 a casa Pelle senza però che fosse stato chiarito l'oggetto delle riunioni; i motivi di appello avevano già segnalato che la frequentazione con il Pelle era giustificata dalla relazione parentale e ciò aveva portato il ricorrente a sostenere la posizione del Sergi dinanzi al suo familiare a soli fini di riconciliazione e con estraneità a qualsiasi logica criminale. Due uniche conversazioni non potevano poi provare la stabilità del vincolo associativo e neppure dimostrare la formale affiliazione mentre l'adesività morale alle logiche del cugino era priva di rilievo penale; né

la sentenza impugnata aveva descritto l'esistenza di un sodalizio punibile secondo i parametri della citata norma cui avrebbe fatto parte il Giorgi; peraltro la delicatezza della questione trattata non poteva valere quale elemento decisivo in assenza di una condotta funzionale alla produzione di effetti concreti. Non era stato chiarito il ruolo, la dote, la contribuzione fattiva o morale alla vita associativa così che la motivazione sul punto era apparente e la responsabilità non poteva essere fondata esclusivamente su accertati rapporti di frequentazione anche con altri sodali legati da vincoli di parentela secondo il costante orientamento di legittimità.

Il secondo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla recidiva, alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

1.9 Ielo Carmelo classe 60, con ricorso dell'Avv.to Scarfò, lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.:

- violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 521 cod.proc.pen. con riferimento alla modifica dell'imputazione a fronte di un fatto nuovo e non semplicemente diverso effettuata dal pubblico ministero nel corso del giudizio di primo grado mutando l'entità criminale di appartenenza dal locale di Ferruzzano all'articolazione territoriale di Ferruzzano; invero doveva ritenersi che il mutamento del gruppo criminale di riferimento e così la modificazione della composizione soggettiva dei correi e dei luoghi di consumazione dei fatti integrasse un fatto completamente nuovo tale da imporre la restituzione degli atti al P.M.; aveva pertanto errato la corte di appello alla quale la questione era stata pure dedotta poiché essendo operata una radicale trasformazione dei contenuti essenziali dell'addebito la pronuncia era da ritenersi nulla e ciò anche con riguardo all'omessa ammissione delle prove a difesa;
- violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per errata applicazione degli artt. 238 bis e 649 cod.proc.pen. per il conflitto venutosi a creare sia per la sottoposizione a secondo procedimento penale per il medesimo fatto storico, sia per il ribaltamento della sentenza assolutoria; difatti il presente giudizio aveva proceduto a rivalutare in violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. la medesima condotta precedentemente contestata allo Ielo a titolo di concorso nel tentato omicidio Maviglia per la quale era stato definitivamente assolto con la conseguente violazione del principio di divieto di secondo giudizio anche per fatti differentemente qualificati, dovendosi proprio fare riferimento al fatto storico e così non potendosi ribaltare quella conclusione che escludeva la presenza dello Ielo alla sparatoria di Ferruzzano;

- difetto di motivazione quanto alla ritenuta attendibilità del collaboratore posto che la sentenza di appello aveva pure dato atto a p.2101 della poca credibilità del Maviglia e della natura funambolica delle dichiarazioni dello stesso.

1.10 Proponeva ricorso Ietto Antonio classe 53 tramite i propri difensori Avv.ti Placanica e Zinnarello. Con il primo motivo lamentava violazione dell'articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale, violazione di legge per errata applicazione dell'articolo 416 bis codice penale in relazione alla insussistenza della condotta di partecipazione al reato associativo ascritta all'imputato ed erronea applicazione dell'articolo 192 comma 2 codice procedura penale, illogicità e carenza della motivazione con riguardo ai profili di doglianza esposti nell'atto di appello. Secondo l'accusa Antonio Ietto sarebbe stato partecipe del locale di Natile di Careri ed avrebbe agito quale imprenditore di riferimento dell'associazione per il settore edile; in tale contesto allo stesso venivano contestati anche i reati di cui ai capi M), N) ed O) e cioè un'ipotesi di turbativa d'asta nonché fattispecie estorsive contestate nella sua qualità di imprenditore mafioso; all'esito del giudizio di primo grado il tribunale però assolveva l'imputato dal reato di turbativa d'asta di cui al capo M) per non avere commesso il fatto evidenziando che lo stesso aveva partecipato ad una sola riunione avvenuta a gara ultimata e così escludendo un previo concerto criminoso del medesimo con le azioni poste in essere da altri. Il giudice di primo grado riteneva invece integrati i delitti di cui ai capi N) ed O) e desumeva dagli stessi elementi di prova anche in ordine alla verifica della condotta di partecipazione al reato di associazione mafiosa; orbene, in radicale riforma della decisione di primo grado la Corte di appello assolveva l'imputato dal delitto di cui al capo N) per non aver commesso il fatto e dal delitto di cui al capo O) per insussistenza del fatto cosicché gli elementi dimostrativi della partecipazione mafiosa ritenuti dal tribunale venivano esclusi. Tuttavia la corte di appello rivalutava la condotta posta in essere dal ricorrente in relazione al capo M) assumendone un ruolo di istigatore in radicale contrasto con la decisione del tribunale che aveva pronunciato sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto. E sebbene la Corte avesse affermato di valutare solo incidentalmente la posizione dell'assolto doveva ritenersi come l'accertamento definitivo contenuto nella sentenza di primo grado non avrebbe potuto essere ribaltato in sede di appello ai fini della prova del reato associativo altrimenti sussistendo due provvedimenti in manifesto contrasto cosicché doveva rilevarsi l'evidente contraddizione dell'accertamento della responsabilità.

La motivazione della pronuncia di appello appariva anche carente nell'esaminare le doglianze difensive proposte nei motivi di appello e ciò in primo luogo quanto all'identificazione dell'imputato nel soggetto cui viene fatto riferimento nelle conversazioni intercettate. Quanto poi alla conversazione che vedeva coinvolto Pelle Giuseppe fare riferimento ai fratelli Ietto aveva errato la Corte nel ritenere ricavabile dalla stessa una

precisa individuazione dell'imputato. La partecipazione del ricorrente alla riunione aventi ad oggetto la turbativa d'asta era frutto di un travisamento dell'elemento di prova ed in ogni caso si era pervenuti al coinvolgimento dell'imputato sulla base di un semplice legame familiare con il fratello cosicché non poteva escludersi che la mera presenza all'incontro fosse significativa di un interesse personale alla luce del proprio ruolo imprenditoriale e non fosse significativo della qualità di esponente di 'ndrangheta. Ancora non poteva escludersi che la presenza di entrambi i fratelli alla riunione dimostrasse una mera connivenza non punibile del ricorrente rispetto al proprio fratello e certamente l'unica emergenza probatoria di natura meramente indiziaria non consentiva di affermare che l'imputato fosse stato un imprenditore di riferimento del gruppo criminale nel settore edile così come anche dimostrato dalla circostanza che nessuno tra i 14 collaboratori di giustizia escussi in dibattimento avesse riferito di una sua partecipazione alla cosca ad eccezione del solo Varacalli smentito peraltro dalla fonte diretta Pipicella. Richiamati poi i requisiti costitutivi della partecipazione punibile anche alla luce delle plurime sentenze delle Sezioni Unite poi trasfuse nella più recente pronuncia del 27 maggio 2021 n. 36959 si sottolineava che la condotta di partecipazione si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzata con la messa a disposizione del sodalizio stesso per il perseguimento dei fini criminosi sicché nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta la mera affiliazione rituale può costituire un semplice indizio della condotta di partecipazione. La sentenza impugnata aveva fatto carente applicazione del principio suddetto non individuando indici probatori dimostrativi della stabile messa a disposizione dell'imputato in favore del gruppo anche alla luce delle decisioni assunte quanto ai singoli reati fine.

Il secondo motivo lamentava violazione dell'articolo 606 comma primo lettera b) ed e) codice procedura penale, violazione di legge, erronea applicazione dell'articolo 416 bis codice penale in relazione alla insussistenza della condotta di partecipazione al reato associativo dovendo risultare il fatto semmai sussumibile nell'ipotesi del concorso esterno; difetto di motivazione con riguardo ai profili di doglianza proposti nell'atto di appello al proposito. La sentenza impugnata aveva ommesso di valutare se la condotta dovesse essere inquadrata in quella del concorrente esterno all'associazione e cioè nelle attività di coloro i quali pur esterni alla struttura criminale apportino un concreto e consapevole contributo causalmente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e al conseguimento degli scopi dell'organizzazione. Richiamato il dibattito giurisprudenziale sul punto si sottolineava come l'interessamento dell'imputato per lavori collegati ad un appalto pubblico in via occasionale poteva al più assumere un'incidenza probatoria al fine di verificare la ricorrenza del concorso esterno in quanto l'imputato avrebbe offerto in via del tutto eccezionale il proprio congegno aziendale per partecipare ai lavori; doveva pertanto ritenersi che la sentenza era incorsa nella violazione di legge mancando di riscontrare

come senza assumere un ruolo stabile all'interno del clan le evidenze probatorie attestassero che l'imputato aveva semmai fornito un contributo solo con riguardo ad uno specifico ed eccezionale momento di fibrillazione della vita del sodalizio.

Il terzo motivo deduceva analogamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena ed alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di appello aveva compiuto un salto logico senza alcuna ancoraggio agli elementi di prova facendo riferimento ad appalti e gare benché fosse stato ricostruito un solo episodio. Apparente doveva poi ritenersi la motivazione della corte di appello quanto alla negazione delle attenuanti generiche avuto anche riguardo all'assoluta incensuratezza dell'imputato.

Con una memoria difensiva ex art. 611 cod.proc.pen. nell'interesse di Ietto Antonio l'avvocato Cesare Placanica insisteva nel rigetto del primo motivo di ricorso formulato dalla Procura Generale avendo il giudice di appello correttamente applicato il trattamento sanzionatorio secondo la formulazione precedente all'intervento della riforma avvenuta con L. 69/2015 trattandosi di una contestazione "chiusa" e dunque, le condotte ascritte si collocavano sotto la vigenza della legge anteriore alla riforma; analogamente secondo il ricorrente va rigettato il secondo motivo di ricorso formulato dalla Procura Generale in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata che confermava l'assoluzione per il capo N) si indicava l'assenza di qualsivoglia prova diretta all'estorsione e neppure si ravvisava alcuna manifesta illogicità rispetto al percorso logico argomentativo che aveva condotto alla suddetta assoluzione avendo la corte di appello valorizzato l'assenza di indizi precisi e concordanti; argomenti analoghi venivano addotti circa il lamentato vizio di motivazione da parte della pubblica accusa in ordine alla assoluzione pronunciata rispetto ai fatti di cui al capo O).

1.11 Proponeva ricorso Ietto Giuseppe, condannato alla pena di anni 13 di reclusione per i reati di cui ai capi A) ed M) della rubrica, con atto del proprio difensore Avv.to Sergio Laganà; chiedeva, con il primo motivo, l'annullamento della sentenza per la violazione dell'art.606 co.1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione all'art. 416-bis cod.pen. la dimostrazione del quale era stata impropriamente ricavata da quella dell'unico reato-fine (capo M), il delitto di turbata libertà degli incanti] ritenuto provato all'esito del doppio grado di giudizio, nonché addirittura dalle stesse vicende storiche per le quali Ietto e i suoi coimputati erano stati ormai irrevocabilmente assolti. In particolare si lamentava il suddetto dedotto vizio in relazione all'assoluzione con formula dubitativa ex art. 530 comma secondo cod.proc.pen. dal reato di cui al capo N) con statuizione che la sentenza negava costituire elemento a discarico così come in riferimento alla rivalutazione della condotta di cui al capo W) per la quale era stata pronunciata assoluzione in primo grado. Tuttavia la quasi integrale eliminazione, ad opera del Tribunale di Locri, dell'iniziale quadro

di accuse concernenti i reati-scopo che avrebbero formato oggetto del preteso programma del sodale Ietto, aveva pressoché azzerato il significato e il ruolo dell'addebito ex art.416-bis cod.pen. con conseguente vizio di contraddittorietà della sentenza. Sarebbe stato necessario valutare se una medesima condotta storica - qui asseritamente consistita nella presentazione di una offerta in una procedura ad evidenza pubblica - possa, al contempo, integrare non solo gli estremi di un reato istantaneo (art. 353 cod.pen.), ma anche quelli, assai diversi, di un reato permanente che per definizione presuppone la reiterazione di condotte dimostrative di una stabile adesione al vincolo associativo. Inoltre, la corte di appello, aveva omesso di confrontarsi con i rilievi difensivi avverso la pronuncia di primo grado; la sentenza era del tutto illogica già nella parte in cui per un verso aveva ipotizzato un risalente (ma mai documentato) patto di scambio collusivo tra Ietto ed il 'locale' di Natile, in virtù del quale il primo avrebbe condizionato il settore dei lavori pubblici, per altro verso aveva trascurato di considerare l'altro polo dell'evocato accordo di scambio, posto che non si comprende quale sarebbe stato il vantaggio ottenuto in contropartita dalla cosca per effetto dei rapporti (mai documentati) intrattenuti con Ietto, non essendovi traccia di alcuna promessa e/ o dazione di denaro e/o di altre utilità dal ricorrente a vantaggio di esponenti della consorteria; contraddittorietà resa manifesta dalla esclusione dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod.pen.. Si sottolineava come era la stessa impostazione accusatoria, basata sull'assunto di un patto di scambio tra Giuseppe Ietto e la 'ndrangheta di Natile, ad escludere la plausibile configurabilità della fattispecie di partecipazione mafiosa. Detta impostazione, infatti, presupponeva l'alterità degli interessi perseguiti dai contraenti che si contrappongono. Al ricorrente veniva inoltre contestata la partecipazione alla riunione del 5 marzo 2008 nei locali di Barbaro Rosario finalizzata alla spartizione degli appalti e tuttavia l'assoluzione da quasi tutti i reati fine imponeva la rivisitazione di tale conclusione; nell'ipotesi di accusa il ricorrente avrebbe agito in società con la ditta Ietto Maria Teresa ed il fratello Antonio ma la produzione della documentazione contabile aveva già portato il giudice di primo grado ad escludere tale ricostruzione. Inoltre la sentenza si esponeva a critiche ulteriori nella parte in cui, travisando il materiale probatorio e sviando i rilievi difensivi, aveva ritenuto di identificare l'odierno ricorrente in quel "Pino il macellaio" evocato da Pelle Giuseppe nel corso dei colloqui con Giorgi Sebastiano sulla vicenda dei lavori della Comunità montana di Bovalino, allorquando riferiva comportamenti scorretti di Sergi Carmine posto che già in sede di appello si era evidenziato che mai Ietto Giuseppe avesse svolto detta attività o fosse stato titolare di una macelleria.

Quanto alle dichiarazioni di Pelle Giuseppe, questi aveva fatto riferimento ad Ietto Giuseppe il macellaio quale partecipe ad una animata discussione e non ad una riunione tra criminali; in ogni caso, il semplice riferimento effettuato dal Pelle, non poteva bastare a ritenere provata sia la condotta di turbativa d'asta sia quella di partecipazione mafiosa.

Il ragionamento seguito era dunque illogico anche nella misura in cui aveva preteso di ricavare da un mero indizio, incerto in punto di fatto e per giunta equivoco nell'interpretazione, la prova della responsabilità del ricorrente rispetto alla turbativa d'asta e, quindi, transitivamente, alla partecipazione mafiosa. Inoltre la tipologia delle offerte presentate e l'esito della gara dimostrava che alcuna spartizione tra imprese mafiose si era avuta e la tesi del cartello di impresa era stata smentita. Inconferente era poi l'episodio che si sviluppava all'interno della lavanderia Ape Green di Comisso Giuseppe, il quale riceveva la visita di Sergi Carmine nel mese di agosto 2009, per discutere di presunte divisioni nell'ambito delle ditte di Natile, nella prospettiva dell'acquisizione di non meglio identificati lavori non risultando in alcun modo un coinvolgimento dello Ietto in tali lavori né essendosi fatto esplicito riferimento allo stesso. Del tutto irrilevanti erano le dichiarazioni del collaboratore Varacalli che non aveva neppure riconosciuto in fotografia con certezza l'imputato, e che aveva riferito di una intestazione diretta della ditta smentita dai fatti; infine, i testi di riferimento pure citati, avevano smentito il Varacalli. Peraltro, questi aveva iniziato la collaborazione nel 2006 mentre le condotte contestate avevano ad oggetto fatti di molti anni successivi, e l'unico reato scopo si assumeva consumato nel 2009. Posto che è partecipe solo colui che fornisca un contributo stabile e continuativo al gruppo la sentenza non consentiva in alcun modo di ravvisare una continuativa intraneità di Ietto rispetto all'associazione in argomento, anche e soprattutto perché l'unico reato del quale costui si sarebbe reso responsabile, ossia quello di cui al capo M), appariva completamente sganciato da dinamiche associative, prestandosi semmai ad essere letto - a tutto concedere - nel quadro di logiche di profitto personale, mancando altresì qualsiasi elemento per potere affermare che la consumazione di tale delitto fosse stata agevolata dalla partecipazione mafiosa. La sentenza non aveva dimostrato né l'asserita sussistenza di un metodo spartitorio invalso tra gli esponenti delle famiglie di 'ndrangheta, avente ad oggetto il controllo delle attività economiche né il fatto che l'imprenditore Ietto avesse 'sfruttato' commercialmente la propria presunta estrazione criminale e quella, altrettanto presunta, del proprio nucleo familiare per affermarsi nel settore degli appalti pubblici sbaragliando con tecniche tipiche di appartenenza alla 'ndrangheta ogni forma di concorrenza ed esteriorizzando il metodo mafioso. Tutti gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata per affermare l'inserimento organico erano confutati e si concludeva affermando sul piano oggettivo che le evidenze disponibili non consentivano minimamente di sostenere che Giuseppe Ietto, nella conduzione della propria attività di impresa nel settore dell'edilizia, avesse fatto suoi gli obiettivi e gli interessi dell'associazione, apparendo semmai chiaro come costui non aveva mai agito per motivi riferibili ad un qualsivoglia circuito associativo, a fortiori di tipo 'ndranghettistico. Insomma, non emergeva mai un rapporto tra Ietto e il sodalizio di cui al capo A) contraddistinto dalle peculiari e tassative caratteristiche richieste dallo



schema del terzo comma dell'art. 416bis cod.pen. Peraltro il fatto che la 'ndrangheta avesse creato condizioni favorevoli all'alterazione della libera concorrenza e o alla pianificazione di accordi spartitori atti a condizionare le procedure di appalto di opere pubbliche non poteva per ciò solo implicare la conseguenza che il ricorrente ne avesse consapevolmente e volontariamente approfittato.

Sotto il profilo soggettivo si lamentava che la sentenza impugnata non aveva affrontato il tema del dolo di partecipazione non avendo in alcun modo evidenziato elementi sulla base dei quali affermare che il ricorrente avesse agito nella consapevolezza dell'inserimento organico.

Il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto al riconoscimento della natura armata dell'associazione. Non sussisteva alcun elemento dal quale potere dedurre una consapevolezza in capo allo Ietto della disponibilità di armi in capo ai coimputati e ciò doveva essere evidenziato in relazione al campo operativo del ricorrente costituito dal settore imprenditoriale. Aveva anche errato la pronuncia nell'attribuire a tutti i concorrenti circostanze valide per l'intera struttura della 'ndrangheta dovendo invece farsi riferimento al singolo gruppo operativo.

Il terzo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di turbata libertà degli incanti di cui al capo M), costituente l'unico delitto fine relativo al presunto accordo spartitorio tra esponenti di diversi 'locali' che avrebbe portato all'aggiudicazione dell'appalto pubblico per i lavori di "ripristino e sistemazione tubazione rete idrica nella frazione di Natile del comune di Careri (RC)" , indetto dall'Ente pubblico Comunità Montana Aspromonte orientale di Reggio Calabria, a favore della -CALMOTER s.a.s. di PERRE Rocco & c.. Il compendio probatorio non permetteva di riscontrare alcun elemento del fatto ed alcuna prova sussisteva del contributo morale fornito da Ietto.

Con altro motivo si lamentava violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. non sussistendo gli elementi per affermare né la sussistenza del metodo che dell'agevolazione non potendosi desumere la stessa da fattori esclusivamente ambientali. Peraltro, rilevato che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e non oggettiva, la stessa non è applicabile a tutti i concorrenti solo perché taluno di essi abbia agito con la finalità di favorire un sodalizio ma implica la necessità di accertare il dolo specifico di agevolazione mafiosa in capo a ciascun concorrente cui deve essere applicata. Errata era anche la conclusione della sentenza in relazione al supposto metodo mafioso necessitando evidenziare una condotta caratterizzata dalla esplicazione concreta ed effettiva di tale metodologia.

Infine si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche, all'aumento per continuazione ed alla determinazione della pena.

1.12 Maani Essadia ritenuta responsabile del delitto di tentata truffa così qualificato il fatto contestato al capo W3) con il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv.to Francesco Febbraio deduceva manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, 1 comma, lett.e) cod.proc.pen. e contraddittorietà con gli altri atti del processo in relazione agli artt. 125, 192, comma 2 cod.proc.pen. e 110-56-640 comma 2, n.1 cod.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità. Lamentava in particolare che il ritenuto concorso della ricorrente nella tentata truffa portata a termine da Cataldo Antonio e finalizzata ad ottenere la titolarità formale di un alloggio popolare che ella stessa occupava si fondava sull'interpretazione di alcune conversazioni dalle quali però emergeva che la ricorrente riconosceva l'effettivo ruolo di proprietario del Cataldo; difatti da altre conversazioni riportate in ricorso risultava che la disponibilità delle chiavi di quella casa era in capo alla Parrotta Paola che dopo averla proposta ad alcuni suoi parenti ottenendo però un rifiuto l'aveva concesso in uso alla Maani specificandole che la proprietà era del figlio Cataldo Antonio. La sentenza aveva omesso di argomentare sulla sussistenza in capo alla ricorrente dell'elemento psicologico non solo sotto il profilo della coscienza e volontà del fatto criminoso in cui si concorre, ma anche della coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di quel fatto, non assolvendo, pertanto, il proprio onere motivazionale sul concorso della Maani nel reato.

Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione e per omessa pronuncia su specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di appello con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62-bis cod.pen..

La terza doglianza rappresentava violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione e per omessa pronuncia su specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado con i motivi di appello in relazione agli artt. 132-133 cod.pen. e art. 27 Cost. avuto riguardo all'irrogazione di una sanzione pari ad anni 1 e mesi 6 di misura assai superiore ai minimi edittali del reato di tentata truffa.

1.13 Manglaviti Antonio, con ricorso dell'Avv.to Laganà, chiedeva con distinti motivi:

- annullamento per la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli art. 416 bis cod.pen., 521 cod.proc.pen., 27 e 111, Cost. per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza; si deduceva che la sentenza di prime cure aveva attribuito il giudizio di colpevolezza non in riferimento

alla condotta contestata con il capo d'imputazione (di direzione da parte del ricorrente di un locale di 'ndrangheta insediato in Bovalino), bensì, in contesti e per condotte non formalmente addebitate al Manglaviti. A fronte della insussistenza della prova di un locale di Bovalino, il Tribunale aveva trasformato la contestazione ritenendo che tutti e tre i congiunti Manglaviti potessero essere pacificamente ritenuti responsabili del delitto di cui al capo A), e nello specifico della posizione del ricorrente, riqualificando la sua posizione in quella di mero partecipe; la sentenza di appello aveva negato il mutamento del fatto sotto il profilo della accertata partecipazione alla 'ndrangheta ed al locale di San Luca, fatto mai contestato, e poiché doveva ritenersi che la diversità riguardava un elemento essenziale della condotta sussisteva il denunciato vizio;

- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 238 bis cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità ed all'apparato probatorio valutato; si lamentava che l'intera piattaforma probatoria della impugnata sentenza era costituita da intercettazioni eteroaccusatorie, in relazione alle quali la individuazione di tale 'Ntoni nell'odierno ricorrente appariva non tranquillizzante così che l'interpretazione delle stesse doveva essere effettuata con la massima prudenza; inoltre la sentenza impugnata appariva lesiva dei principi dettati recentemente dalle Sezioni Unite, ric. Modaffari, costruendo una partecipazione del ricorrente in termini meramente statici. Era stata violata la regola di valutazione delle sentenze irrevocabili ex art. 238 bis cod.proc.pen. poiché era stata traslata l'interpretazione fornita nella sentenza del procedimento Crimine circa l'identificazione del Ntoni nel ricorrente nel presente procedimento, mentre in assenza di perizia trascrittiva di quel passo delle conversazioni non poteva farsi utilizzazione della frase predetta ai fini di affermazione della colpevolezza;
- violazione di legge quanto alla ricostruita condotta partecipativa che la corte di appello aveva affermato in forza di indicazioni contenute nella sentenza Crimine recepite in violazione dell'art. 238 bis cod.proc.pen. ed in considerazione della ricostruita partecipazione ad una presunta riunione del 3 aprile 2010 finalizzata all'assegnazione di cariche; non poteva essere decisiva l'affermazione della sussistenza di un gruppo criminale Manglaviti poiché i precedenti si riferivano alla sola accertata partecipazione di Sebastiano Manglaviti, la sentenza non si era confrontata con il dato della presenza di numerosi omonimi, la presenza sul luogo era giustificata dalla frequentazione dell'abitazione di parenti, era stato valorizzato un unico indizio non dotato di gravità e precisione, non vi era certezza circa l'assunzione di cariche; inoltre la pronuncia di appello aveva ommesso di considerare l'irrilevanza dei soli rapporti di parentela od affinità mancando di evidenziare altresì un apporto stabile alla vita dell'ente così che l'assegnazione della carica non si era

accompagnata all'individuazione di alcuna condotta tipica e ciò in contraddizione con i principi delle Sezioni Unite Modaffari; mancava qualsiasi coinvolgimento in delitti fine e le video riprese dimostravano soltanto la presenza nel luogo ma non anche la presunta partecipazione ad una riunione;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'associazione armata affermata per tutti gli imputati cumulativamente senza riferimento alla singola posizione;
- violazione di legge in punto determinazione della pena.

1.14 Martelli Giuseppe impugnava la predetta pronuncia con ricorso dell'avv.to Giovanni Nunnari. Con il primo motivo lamentava mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'articolo 416 bis codice penale quale partecipe dell'associazione di tipo 'ndrangheta della provincia di Reggio Calabria ed in particolare del locale di Portigliola; deduceva che la prova della responsabilità era stata fondata su conversazioni ambientali che non documentavano una partecipazione attiva del ricorrente al sodalizio così come richiesto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione per integrare un'ipotesi di punibilità ai sensi del citato articolo. Mancavano poi i riscontri individualizzanti al contenuto delle conversazioni né risultava che il Martelli avesse detenuto armi o compiuto altre attività di vessazione o di violenza tipiche degli appartenenti al sodalizio criminale. Ancora si deduceva il carattere criptico delle conversazioni che non permetteva di ritenere dimostrata una fattiva collaborazione tra Martelli ed altri soggetti così che l'interpretazione data dal giudice di appello doveva ritenersi arbitraria; in particolare di contenuto ambiguo erano le conversazioni captate all'interno dell'autovettura del Milieri e l'interpretazione assegnata alla stessa dalla corte di appello era rimasta priva di riscontri individualizzanti. Richiamato l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la pronuncia 11 ottobre 2021 in tema di partecipazione punibile si sottolineava il necessario riferimento non ad un'affermazione di status od a una dichiarazione di volontà unilaterale bensì al compimento di atti di militanza associativa rilevanti per il raggiungimento degli scopi; orbene l'applicazione dei principi dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite non permetteva l'individuazione a carico del Martelli di condotte di partecipazione ad associazione di tipo mafioso non potendo le stesse ricavarsi da affermazioni ed attività poste in essere dal ricorrente e risultanti dalle conversazioni ambientali captate non idonee ad essere valutate quale prova dimostrativa della messa a disposizione del sodalizio criminale. Infine si concludeva lamentandosi illegittimità della sentenza in relazione alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulla contestata recidiva.

1.15 Proponeva ricorso Milieri Francesco, tramite l'Avv.to Russo, avverso la sentenza che ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti alla sola circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 629 cod.pen. ed alla contestata recidiva, rideterminava la pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui al capo H4). Con il primo motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in relazione alla valutazione delle prove dichiarative ed ai criteri utilizzati, all'omessa indicazione dei fatti sulla base dei quali si erano ritenute non attendibili le prove a difesa, l'omessa valutazione del rilievo decisivo dell'intervenuta assoluzione del coimputato Zucco in separato procedimento, con violazione del dettato di cui all'art. 238 bis cod.proc.pen. quanto al valore delle sentenze irrevocabili; si evidenziava la manifesta illogicità delle conclusioni cui era pervenuto il giudice di merito posto che il ricorrente Milieri Francesco sarebbe stato una sorta di "esecutore materiale" (per conto della 'ndrangheta) di una estorsione ideata e programmata da un mandante (Zucco Bruno) che, però, era stato assolto con sentenza divenuta irrevocabile; a seguito della rinnovazione del dibattimento in appello e della audizione del teste Navigato il giudice di secondo grado aveva rivalutato i fatti pur avendo il teste escluso di avere consegnato il denaro nelle mani del Milieri. La sentenza appariva viziata avendo omesso di esporre i criteri di valutazione della prova costituita dalle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura, omessa valutazione di un segmento della conversazione dalla quale si ricavava la consapevolezza di essere intercettato, omessa valutazione della prova dichiarativa del Navigato, violazione del principio di valutazione unitaria delle prove. Inoltre sussisteva travisamento posto che il soggetto conversante mai aveva affermato che la somma ricevuta era oggetto di estorsione, e comunque la consapevolezza di essere intercettato escludeva la genuinità della prova. Ancora si deduceva la mancata conoscenza della richiesta e della causale del versamento ed il travisamento della prova sul punto. Sussisteva ancora vizio di motivazione quanto alla omessa valutazione delle dichiarazioni spontanee rese dal Milieri nel procedimento nel contesto delle quali aveva affermato il carattere mendace dei riferimenti contenuti nelle captazioni.

Il secondo motivo lamentava violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. con riferimento alla norma contenuta nell'art. 7 l. 203/1991. La sussistenza dell'aggravante era stata ricavata automaticamente dal giudice di merito sulla base del coinvolgimento nell'estorsione di un soggetto, lo Zucco, assolto all'esito di separato giudizio; mancava nel caso in esame qualsiasi elemento per ritenere Milieri consapevole di agevolare l'organizzazione al momento di ricezione della somma.

1.16 Mollica Francesco lamentava con il primo motivo del ricorso Avv.to Gallo violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 416 bis cod.pen. quanto all'affermazione di responsabilità basata su una sola intercettazione fra presenti del 21 agosto 2009 intercorsa tra Mollica, Morabito e Commisso ed avente ad oggetto la riapertura del locale di Motticella che non poteva ritenersi idonea a dimostrare la partecipazione punibile. Accanto a tale dato la corte di appello aveva valorizzato le dichiarazioni del Maviglia quanto al possesso della dote in capo al ricorrente. Avuto riguardo ai principi dettati dalle Sezioni Unite sulla partecipazione punibile ed alla necessità che vi sia una messa a disposizione stabile per il perseguimento dei fini del gruppo si contestava che nel caso di specie potesse ritenersi sussistente tale requisito stante l'assenza di qualsiasi contributo permanente offerto da Mollica all'associazione prima o dopo la conversazione del 21 agosto 2009 e finalizzato alla realizzazione degli scopi associativi. Mancava, quindi, la dimostrazione di un apporto concreto alla vita dell'associazione ed in assenza di attività causalmente orientate a favore del gruppo criminale la sola adesione rituale imponeva la ricerca di ulteriori elementi tali da comprovare la stabilità ed effettività intraneità. La partecipazione alla conversazione invece dimostrava solo la conoscenza da parte del Mollica di luoghi ed abitudini ma tutte le decisioni erano state assunte dai suoi interlocutori così che non sussisteva alcuna emergenza probatoria di una partecipazione punibile.

Il secondo motivo lamentava violazione di legge in relazione alla omessa applicazione della diminuzione per il rito abbreviato da parte della corte di appello benchè in secondo grado fosse stata poi espletata il richiesto supplemento di perizia fonica.

Il terzo motivo lamentava violazione di legge in punto riconoscimento della recidiva.

1.17 Musolino Domenico proponeva ricorso per Cassazione con impugnazione del difensore Avv.to Bartolo, avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che lo aveva condannato alla pena di anni 13 e mesi sei di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'articolo 416 bis codice penale contestato al capo A) della rubrica; deduceva distinti motivi qui riassunti ex articolo 173 disposizioni di attuazione codice procedura penale. Il primo motivo lamentava violazione dell'articolo 606 lettera e) codice procedura penale per carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e per omessa pronuncia su specifiche censure proposte con i motivi di appello con riferimento al giudizio di credibilità intrinseca ed attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso Panajia Michel poste a fondamento della pronuncia di condanna adottata nei confronti dell'imputato; si lamentava in particolare l'apparenza della motivazione che si era limitata ad indicare genericamente le fonti di prova della colpevolezza mancando di confutare i motivi di appello.

In particolare era stato dedotto come i giudici di primo grado avevano fondato la decisione in merito alla condotta partecipativa esclusivamente sulla scorta del contenuto dichiarativo dell'imputato di reato connesso benché le affermazioni dello stesso erano state occasionate da domande nocive o suggestive poste dal pubblico ministero in sede di esame. Veniva pertanto riportato parte del dell'atto di appello che aveva richiamato il contenuto del verbale delle dichiarazioni del collaboratore che aveva riferito circostanze assolutamente incerte e contraddittorie; le dichiarazioni erano state pertanto acquisite secondo modalità vietate dalla legge e la motivazione fondata su tali dichiarazioni appariva radicalmente viziata in quanto era stato violato il disposto dell'articolo 499 cod.proc.pen. nella parte in cui impone al giudice di vietare in modo assoluto le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte ovvero le domande suggestive. La prova assunta doveva pertanto ritenersi non genuina e poco attendibile stante che le domande del pubblico ministero presentavano entrambi gli aspetti di suggestività e nocività come risultava dagli stralci del verbale riportati nel ricorso. Si era poi lamentato che la accertata attendibilità del Panajia nell'ambito di distinti procedimenti non poteva valere automaticamente ad affermarne anche la credibilità nel presente giudizio avuto riguardo anche ad una serie di doglianze difensive specificamente esposte nell'atto di appello che erano state eluse. Le dichiarazioni assolutamente generiche riguardanti la specifica posizione del Musolino non potevano ritenersi credibili e comunque sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza; al proposito si sottolineava come secondo la giurisprudenza di legittimità le chiamate in reità generiche non possono essere sottoposte al giudizio di attendibilità estrinseca mancando di possibili elementi di riscontro.

Sussisteva pertanto il rischio concreto per l'imputato di essere condannato sulla scorta di affermazioni indicate dal dichiarante in assenza della fonte di conoscenza originaria e quindi in violazione concreta di principi del contraddittorio; in applicazione dei predetti principi doveva escludersi che le risultanze del processo "dogville" potessero valere quale elemento di riscontro a fronte di una chiamata in reità del dichiarante Panajia del tutto "nuda" ossia priva di specifici elementi di fatto. La corte di appello non aveva spiegato sotto quali profili potesse ritenersi intrinsecamente credibile ed estrinsecamente riscontrato l'imputato di reato connesso e ciò, soprattutto, con riferimento alla specifica posizione del Musolino avuto riguardo alla assoluta genericità del narrato costituito da un lontano e sbiadito ricordo risalente negli anni riguardante la partecipazione del ricorrente alla consorteria criminosa del Comune di Sant'Ilario non riscontrabile in alcun modo da altri elementi di prova.

L'apparenza della motivazione risultava anche in ordine alla cosiddetta vicenda Milieri avendo i giudici di merito eluso l'obbligo di motivazione in relazione alle specifiche censure mosse dalla difesa del ricorrente alla sentenza di primo grado; si era difatti censurata la

decisione segnalando l'interpretazione della conversazione ambientale tra Milieri e Musolino dalla quale risultava la non abitualità di frequentazioni tra i due ed il fatto che Milieri non avesse richiesto l'aiuto di un capo criminale. In ogni caso si era altresì sottolineato come da successive conversazioni risultava che lo stesso Milieri aveva poi lamentato il mancato interessamento del ricorrente avendo ottenuto soltanto una vicinanza di facciata ed alcuna concreta attività di mediazione quale associato nel suo interesse. In ogni caso dalla conversazione 16 gennaio 2013 non potevano ricavarsi elementi decisivi stante che la stessa era intervenuta tra terzi e conteneva generiche affermazioni fatte da altri soggetti alle quali non aveva partecipato l'indagato. L'intervento presso il ricorrente aveva pertanto causale completamente diversa rispetto ad una supposta mediazione ed al riconoscimento di un ruolo criminale ricoperto dal ricorrente all'interno della consorteria come peraltro risultava agevolmente riscontrabile dalle stesse affermazioni contenute nella sentenza impugnata che denunciavano un travisamento dei fatti.

Con motivi nuovi ex art. 585 comma quarto gli avvocati Bartolo Adriana e Calderazzo Giuseppe nell'interesse di Musolino Domenico deducevano la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente essendo questa basata essenzialmente sulle dichiarazioni *de relato* del collaboratore Panajia e mancando, rispetto a queste dichiarazioni, qualsiasi riscontro esterno convergente ed individualizzante; venivano valorizzate risultanze probatorie emergenti dalle suddette dichiarazioni di chiamata in reità riferibili ad un arco temporale coperto da giudicato assolutorio (sentenza di assoluzione nel processo Prima Luce) anziché al nuovo periodo temporale oggetto di contestazione, circostanza necessaria per rivalutare prove acquisite nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416bis cod.pen.; in particolare il Panajia durante l'esperienza carceraria riceveva da Romeo notizie in merito alla posizione del Musolino ma riferibili a fatti palesemente coperti da giudicato di assoluzione; inoltre il giudice di appello riferiva infondatamente dell'attivazione del ricorrente del sodalizio richiamando la condanna nel processo Dogville ma facendo riferimento ad uno stralcio della decisione di legittimità riferita alla posizione di Belcastro, sicuro sodale, e non di Musolino.

1.18 Nastasi Domenico con ricorso dell'Avv.to Russo deduceva con distinti motivi:

- violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc. pen. con riferimento alle norme contenute negli articoli 266 e segg. cod.proc. pen., 14 e 15 Cost.. Si esponeva la necessità che il decreto autorizzativo sia dotato di adeguata motivazione al momento della emissione del medesimo e indichi, in modo assolutamente specifico, le ragioni giustificanti le operazioni di intercettazione; nel caso di specie mancava la

motivazione, con nullità del decreto ed inutilizzabilità dei risultati. I decreti autorizzativi le operazioni di intercettazione delle comunicazioni emessi nel presente procedimento non presentano il contenuto dianzi indicato atteso che la motivazione dei medesimi non dà conto della sussistenza dei requisiti normativamente previsti (artt. 266 e 267 cod.proc. pen.); in particolare il decreto autorizzativo la esecuzione delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni da eseguirsi nell'abitazione di Pelle Giuseppe-sita in Bovalino alla via Borello n. 20 -emesso in data 07.08.2009 era caratterizzato da una motivazione apparente; era privo di una adeguata e specifica motivazione; non dava conto delle ragioni che hanno determinato l'intercettazione delle conversazioni nel luogo di privata dimora e giustificano il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova con conseguente nullità dello stesso ed inutilizzabilità delle captazioni. Si era fatto uso di un modulo prestampato e formule di stile senza procedere a una precisa indicazione delle ragioni giustificanti la emissione del menzionato provvedimento nonché di quelli di proroga;

- violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc. pen. con riguardo alla norma contenuta nell'art. 416 bis cod.pen.; si rilevava al proposito: violazione del principio di valutazione globale della prova; assenza di correlazione, sotto il profilo logico-fattuale, tra i diversi elementi desunti dal contenuto di due conversazioni captate; mancata rilevazione della evidenziata distonia posto che il giudice del gravame selezionava un solo termine ("trequartino") della conversazione captata in data 30.03.2010 e lo impiegava per dare un senso a quello della diversa comunicazione intercettata in data 02.04.2010 dimenticandosi di prendere in esame i residui elementi desumibili dalla prima conversazione per verificarne la coincidenza con quelli ricavabili dalla seconda; confusione espositiva posto che il giudice di secondo grado ha incluso, nella parte motiva della impugnata sentenza, una serie di espressioni linguistiche intercettate senza precisare da quale delle due conversazioni in esame le ha ricavate e senza indicare i dati identificativi delle medesime; travisamento della prova costituita dal contenuto della conversazione captata in data 02.04.2010, ore 22:10:13, attesa la erronea analisi logica della medesima nonché la omessa valutazione della preposizione "con" seguita dal nome "Nastasi"; attribuzione di altro significato alla espressione linguistica captata per effetto di un "errore semantico" ossia della assegnazione alla frase di un significato diverso da quello che, alla stessa è dato attribuire (all.b). Il giudice di secondo grado aveva omesso di considerare quattro elementi connotati dal carattere della decisività: a) la cerimonia era stata programmata perché la "dote"

("trequartino") andava conferita solo a "due persone" (cfr. conversazione captata in data 30.03.2010-all.c); b) le "due persone" cui andava conferita la "dote" venivano nominativamente indicate ("Gianni"- "persona di Bovalino...con i baffi") (cfr. conversazione captata in data 30.03.2010-all.c); c) le "due persone" in questione venivano individuate dagli inquirenti e, in particolare, il soggetto "di Bovalino...con i baffi" non era (secondo gli investigatori) il ricorrente Nastasi Domenico (cfr. deposizione testimone Mineo, verbale di udienza del giorno 15.10.2018, pag. 106 a 110-all.d); d) il soggetto nominato Nastasi di Bovalino non era tra le "due persone" che dovevano ricevere la "dote", ma avrebbe accompagnato altro soggetto (pure "di Bovalino") cui doveva essere conferita posto che, detta persona, si sarebbe portata nel luogo. L'omessa valutazione aveva avuto ad oggetto elementi decisivi; la seconda conversazione intercorsa tra i fratelli Pelle permetteva di identificare i destinatari della dote e tra essi non vi era Nastasi così che bisognava affermare che i soggetti intercettati, allorquando avevano certamente discusso della "riunione mafiosa" programmandone i contenuti, non avevano nominato "Nastasi" né indicato costui quale soggetto destinatario di "doti" e/o "cariche" da conferire nel corso della medesima. Quanto al contenuto della seconda conversazione del 2 aprile 2010 in cui veniva fatto riferimento al nominativo Nastasi la stessa andava letta unitamente alla prima, pena la violazione del criterio di valutazione globale della prova e permetteva di affermare che in alcun modo quella dote era destinata al ricorrente non essendo egli né il Gianni né quello con i baffi di Bovalino cui si era fatto riferimento. Il giudice di merito aveva pertanto travisato la prova estendendo ingiustificatamente il novero degli aspiranti la dote anche al Nastasi benchè questi avrebbe fatto da mero accompagnatore;

- violazione della norma contenuta nell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc. pen. con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 416 bis cod.pen. e in relazione ai principi stabiliti dalla corte di cassazione -Sez. 6 penale -con sentenze n. 54037/2017 en. 39112/2015 e dalla suprema corte -Sezioni Unite penali -con sentenze n. 33748/2005 e n.36958/2021. In ogni caso mancava la prova della partecipazione attiva punibile come richiesto dall'orientamento di legittimità, mai contestata in imputazione e mai oggetto di verifica concreta; la corte di appello aveva desunto tale forma di partecipazione da una deduzione illogica circa il presunto avanzamento in grado del Nastasi, dando per dimostrati fatti incerti, quali l'appartenenza alla 'ndrangheta del ricorrente;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e ritenuto; difatti mentre l'imputazione aveva ad oggetto la partecipazione al locale di Bovalino, il giudice di primo grado aveva

- escluso tale fatto e quello di secondo grado includeva invece Nastasi all'interno del locale di San Luca diverso da quello dell'imputazione; e poiché il locale costituisce di per sé un'associazione mafiosa l'essere condannato per avere fatto parte di altro locale comporta un mutamento di elementi essenziali del fatto con conseguente lesione del diritto di difesa;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena.

1.19 Palamara Santo con ricorso dell'avv.to Laganà lamentava con il primo motivo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., vizio di motivazione per assenza, illogicità e contraddittorietà della stessa quanto alla manifestazione in concreto degli elementi sintomatici della condotta di partecipazione al sodalizio criminoso. Il provvedimento impugnato mancava di un concreto ed effettivo apprezzamento delle risultanze probatorie posto che si era affermata la perdurante permanenza del ricorrente nella struttura criminale alla luce della sola valutazione di due episodi costituiti dalla riunione organizzata da Pelle Giuseppe il 3 aprile 2010 e dall'incontro presso la lavanderia Apregreen di Comisso Giuseppe del 21 agosto 2009 che erano stati letti in connessione con la sentenza definitiva di condanna dello stesso ricorrente emessa nel procedimento c.d. Touareg divenuta definitiva nel 2000. Tuttavia, al fine necessario di acclarare che vi fosse stato un inequivoco contributo a favore della consorteria mafiosa, doveva osservarsi come, con riguardo all'incontro presso la lavanderia, l'interpretazione data allo stesso doveva ritenersi travisata in assenza di qualsiasi captazione dello stesso e quindi del suo contenuto; ne derivava pertanto che alcun elemento certo circa la posizione in concreto assunta da Palamara su dinamiche di contenuto criminale era stata possibile accertare non potendosi inoltre tale dato desumere da captazioni di contorno. In relazione alla riunione organizzata da Pelle Giuseppe il 3 aprile 2010 si osservava invece che il Palamara pur essendosi rapportato con il Pelle Giuseppe il giorno precedente ed essendo stato videoripreso tra i partecipi mai era stato menzionato nelle conversazioni dei giorni precedenti. Quindi sussisteva un vuoto probatorio quanto alle ragioni della sua presenza e la motivazione era affetta da autoreferenzialità ed assertività nell'attribuzione di significato a circostanze di dubbia valenza. Inoltre, arbitrariamente la corte di appello aveva attribuito al Palamara il ruolo di padrino in ragione della presenza a quella riunione, quando le emergenze probatorie permettevano di attribuirgli al più la dote della "santa" di grado inferiore così che anche sul punto la sentenza aveva violato la regole dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 649 cod.proc.pen. e 25 Costituzione con riferimento ai fatti contestati al capo A) della rubrica per violazione della regola del *ne bis in idem* rispetto alla condanna

pronunciata nel procedimento Tuareg; al proposito si rappresentava che secondo la prospettazione accusatoria recepita in sentenza le condotte contestate nei distinti procedimenti erano identiche con la sola differenza del dato temporale essendo stata ritenuta cessata la permanenza della prima condanna alla data di emissione della pronuncia di primo grado. Ma posta l'identità delle associazioni giudicate nei distinti procedimenti la giurisprudenza secondo cui la cessazione della permanenza va individuata nella sentenza di primo grado finiva per violare i principi di materialità ed offensività di cui all'art. 25 Cost. nella misura in cui si sgancia la condanna dell'imputato da un fatto consapevole per collegarla ad un dato esterno di matrice giuridica costituito dalla sentenza di primo grado. Una lettura costituzionalmente orientata imponeva ritenere che un nuovo giudizio dovesse avere ad oggetto la partecipazione del medesimo soggetto ad altra organizzazione ovvero la successione tra diversi sodalizi come peraltro risultante anche da un orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, 42888/18). Ciò imponeva pertanto escludere la possibilità di condannare due volte il medesimo soggetto per lo stesso fatto.

Il terzo motivo lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416 bis cod.pen. posto che la corte di merito aveva riconosciuta detta circostanza in violazione dei principi in tema di imputazione soggettiva di cui al comma 2 dell'art. 59 cod.pen e finendo per applicare un criterio a titolo di responsabilità oggettiva.

Il quarto motivo deduceva difetto di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, e chiedeva la rimessione alle sezioni unite della questione "se il riconoscimento dell'aggravante della recidiva nella forma reiterata debba discendere dalla verifica del fatto che in relazione ai precedenti penali ricorressero i presupposti per il riconoscimento della recidiva semplice, ovvero se sia sufficiente accertare che all'atto della consumazione del reato per cui è processo l'imputato abbia riportato più condanne passate in giudicato per reati che in relazione a quell'oggetto di giudizio palesano una accresciuta e maggiore pericolosità sociale dell'autore". Mancava qualsiasi adeguata motivazione sulla rilevanza delle precedenti condanne e sulla possibilità di applicare la recidiva semplice all'ultima delle precedenti condanne. Inoltre la corte reggina non aveva espresso alcuna motivazione specifica nonostante l'ultima condanna risalisse a 10 anni prima e non fosse stata verificata una relazione qualificata tra i precedenti e la condanna.

Il quinto motivo deduceva violazione della disciplina dettata dall'art. 99 comma sesto cod.pen. quanto all'aumento per la recidiva che aveva superato il cumulo delle condanne delle pene precedenti per ben 4 anni.

Il sesto motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena.

1.20 Con ricorso congiunto degli avv.ti Giampaolo e Cianferoni si deduceva nell'interesse di Pelle Giuseppe:

- omessa motivazione in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni per il divieto della duplicazione della iscrizione nel registro della notizia di reato di un fatto già iscritto, superamento dei termini delle indagini preliminari, in caso di reato permanente oltre la permanenza dello stesso. Secondo la giurisprudenza *"la duplicazione dell'iscrizione della medesima notizia criminis deve ritenersi illegittima e, pertanto, tamquam non esset ai fini della determinazione del termine di durata massima delle indagini preliminari, disciplinato dagli artt. 405 e seguenti cod.pen.p., con la conseguenza che dovranno ritenersi inutilizzabili gli atti che sono stati assunti "dopo la scadenza del termine" come decorrenti dalla prima iscrizione* (tra tutte Cass. Pen., Sez. VI, 12 giugno 2017 n. 29151); inoltre si è affermato che *"la natura permanente del reato autorizza lo svolgimento delle indagini preliminari per tutta la durata delle stesse o finanche' non vi è la interruzione della permanenza* ; nel caso di specie i suddetti principi erano stati violati posto che l'attività di intercettazione era stata illegittimamente procrastinata dopo la scadenza del termine finale delle indagini; illegittimamente si era proceduto a nuova iscrizione ripetutamente per diversi procedimenti del Pelle nel registro indagati sempre per il medesimo titolo di cui all'art. 416 bis cod.pen.; mancava infatti il presupposto legittimante la nuova iscrizione, costituito appunto dalla diversità del fatto che ne è oggetto, e la procura distrettuale aveva adottato la pratica delle iscrizioni a catena in modo da prorogare illegittimamente ed arbitrariamente, attribuendo *ab infinito* al Pelle Giuseppe la qualità di indagato, la durata massima delle indagini preliminari; conseguentemente si lamentava l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Si sottolineava come il reato ex art. 416 bis cod.pen. della informativa di reato del 28/03/2008, a carico del Pelle Giuseppe, è il medesimo reato contestato nel procedimento 1875/07 RGNR DDA. La separazione e riunione dei procedimenti in fase investigativa ad opera del PM non può incidere sulla durata massima delle indagini preliminari e comunque oltre la permanenza del reato quando si tratti di reato permanente. Con la conseguenza che i termini di durata delle indagini preliminari nel procedimento penale 891/08 RGNR DDA decorrono per il Pelle Giuseppe dall'iscrizione nel registro per la notizia riportata nel proc. pen. 1895/07 RGNR DDA e terminano con l'avviso di conclusione indagini emesso nell'ambito di tale ultimo procedimento in data 22 maggio 2008 o comunque con l'emissione della sentenza di primo grado a maggio 2009. Tutti gli atti investigativi espletati dopo tale data a carico di Pelle Giuseppe sono affetti da nullità patologica perché acquisiti contra -legem;

- illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità penale dell'imputato in relazione al capo f) sub c) ipotesi di tentata estorsione aggravata ex art. 416 bis1, cod. pen. ai danni di Miceli Andrea- illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'ipotesi estorsiva contestata. Aveva errato la corte di appello nel ritenere che la richiesta estorsiva formulata dal Macrì al Miceli del pagamento di una tangente di € 3000 fosse riconducibile al Pelle posto che questi ne era stato informato dopo i fatti il 22 marzo del 2010, e non sussisteva alcun elemento specifico per affermare la sussistenza di un concorso punibile;
- illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al capo f) sub d) ipotesi di tentata estorsione aggravata ex art. 416 bis1, cod. pen. travisamento della prova; innanzi tutto la sentenza impugnata aveva travisato il contenuto delle intercettazioni ed in ogni caso non sussisteva prova di un concorso punibile del Pelle; in ogni caso si tratterebbe di concorso nell'aggressione al Varacalli e non rispetto all'estorsione in danno di Edil manufatti; né poteva escludersi che la richiesta del Pelle fosse stata mai portata a termine da suoi emissari come altre volte avvenuto;
- illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al capo M), turbativa di un appalto aggiudicato ad agosto 2009; nel caso in esame il Pelle si era astenuto da qualsiasi condizionamento della gara presso la Comunità Montana avendo appreso dell'interesse di imprese locali;
- omessa motivazione in relazione al capo C4) – violazione obblighi misura prevenzione personale - sul motivo proposto nei motivi di appello a firma dell'avv. Antonio Giampaolo. Il Pelle avrebbe violato ripetutamente i divieti della carta precettiva tra cui quello di non trattenersi con pregiudicati ma la corte di appello aveva omesso qualsiasi motivazione sulla doglianza con la quale si prospettava l'assorbimento della condotta nella più grave ipotesi di cui al capo A);
- difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

Con ricorso del solo avv.to Cianferoni nell'interesse di Pelle Giuseppe, premesso che il materiale intercettivo utilizzato nel presente procedimento era stato ricavato dallo stesso utilizzato nel c.d. procedimento Reale di cui si era operato un indebito frazionamento, si deduceva:

- violazione di legge penale ex art. 606 lett. b) cod. pen. p. – nella specie violazione della norma di cui agli artt. 56 –629 c. 2 cod. pen. e art. 7 l. n. 203/91 quanto alla statuizione di conferma relativa al capo F). La Corte di Appello di Reggio Calabria relativamente al capo F) della rubrica, confermava il giudizio di responsabilità rispetto alla posizione di Pelle Giuseppe e Pelle Antonio cl. 87,

- limitatamente alla condotta in pregiudizio di Miceli Andrea per la somma di € 3.000 (ipotesi sub C), nonché la condotta ai danni di La Valle Filippo e Marino Leonardo per la somma di euro 6.000 (ipotesi sub D); orbene anche dalla "interpretazione critica" data dal giudice di appello alle intercettazioni non risultava legittimamente configurata la condotta di cui all'art. 629 cod.pen. contestata al ricorrente. Difatti dalle intercettazioni ambientali, emergeva che solo in data 22 marzo 2010 Pelle Giuseppe era venuto a sapere della ipotetica richiesta al Miceli, pertanto, era tutto illogico e irragionevole ritenere che la richiesta estorsiva fosse stata rivolta al Miceli Andrea per conto del Pelle Giuseppe; il giudice del merito aveva ommesso di indicare ed accertare in cosa fosse consistita la condotta contestata al Pelle Giuseppe e soprattutto se fosse idonea a violare la norma di cui all'art. 629 cod.pen. attribuendogli una responsabilità di posizione; inoltre non si era tenuto conto del rapporto lavorativo intercorrente tra Macrì e Miceli Andrea. Quanto all'ipotesi di cui al sub d) anche per tale ipotesi estorsiva la Corte di Appello di Reggio Calabria non aveva rinvenuto in atti la prova che il ricorrente aveva materialmente concorso con altri a fare pervenire a Lavalle e Marino, titolari della Edil Manufatti, una richiesta estorsiva così che difettava anche per tale ipotesi un concorso punibile essendo stati altri ad impossessarsi delle somme;
- violazione di legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e violazione della norma di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. nella componente oggettiva concernente "le modalità dell'azione" quanto al fatto di cui al capo F); innanzi tutto si osservava che venendo meno i segmenti contestati alle ipotesi a) e b) anche l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa; in ogni caso non vi era stata alcuna contestualizzazione del metodo mafioso in relazione alle ipotesi per cui vi era stata condanna senza che potesse assumere valore decisivo la posizione del ricorrente; nel caso in esame le persone offese non avevano percepito alcun potere intimidatorio dell'associazione mafiosa, e men che meno il Pelle ne aveva fatto uso;
 - violazione del principio del ne bis in idem processuale quanto al capo F); si eccepiva la violazione del divieto di secondo giudizio in relazione ai fatti giudicati nel c.d. procedimento Reale; il giudice di appello pur avendo dato atto della utilizzazione nei distinti procedimenti delle stesse intercettazioni aveva affermato la diversità dei fatti in relazione a distinti pagamenti estorsivi in violazione di principi giurisprudenziali sul concetto di stesso fatto;
 - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto al capo F1); premesso che il capo F1) della rubrica era stato contestato suppletivamente dal P.M. a Pelle Giuseppe nel corso del dibattimento, in data 18.12.2018 ed il tribunale di Locri aveva ritenuto di assolvere l'imputato essendo rimasti ignoti sia l'appalto per il

quale era stata operata la pressione intimidatoria che l'imprenditore mai identificato si lamentava che la corte di appello su appello del pubblico ministero aveva ribaltato la decisione sottolineando *come il settore economico dei lavori pubblici in provincia di Reggio Calabria, è integralmente, sottoposto al pervasivo controllo da parte della criminalità organizzata*; tuttavia doveva ritenersi che l'incertezza in merito all'effettiva aggiudicazione dell'appalto, aveva comportato l'impossibilità di configurare l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno; ed era rimasto il dubbio se il Pelle Giuseppe avesse effettivamente fatto pervenire l'ambasciata all'imprenditore, ovvero avesse parlato con i suoi interlocutori Macrì e Ciccio Trimboli soltanto di un progetto di inviarla. Non vi erano elementi dai quali era possibile ritenere che fosse stata turbata la libertà dell'imprenditore, rimasto ignoto;

- violazione di legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e nella specie, violazione della norma di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. nella componente oggettiva concernente "le modalità dell'azione" quanto alla statuizione di condanna del capo F1); la corte aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante in ragione del ruolo di capo mandamento del Pelle ma non sussisteva alcuna prova dello sfruttamento in concreto del metodo;
- violazione di legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa quanto al capo F1) posto che le ipotetiche prospettive di arricchimento erano meramente personali;
- violazione di legge penale ex art. 606 lett. d) cod. proc.pen. -nella specie violazione della norma di cui all'art. 9 della L. 1423/56 quanto al capo C4) della rubrica in relazione alla ritenuta violazione degli obblighi della sorveglianza speciale; al proposito si esponeva che il provvedimento applicativo della misura di prevenzione doveva essere riverificato dal Tribunale delle Misure di Prevenzione, e non essendo mai stata verificata l'attualità della pericolosità in difetto di tale adempimento, mancava il presupposto della legittimità del provvedimento di prevenzione;
- violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. per il capo C4) di cui si chiedeva l'eliminazione;
- Violazione del principio del bis in idem sostanziale rispetto al reato di cui all'art.416 bis cod.pen. per il quale il ricorrente veniva giudicato nello stesso arco temporale come da Sentenza REALE1 (di cui a Cass. sez. I, 26/6/14) quanto al capo C4); difatti la violazione della misura di prevenzione costituiva un'estrinsecazione del reato di associazione mafiosa per il quale l'imputato era stato giudicato nel separato procedimento ed avrebbe dovuto applicarsi il ne bis in idem sostanziale;

- annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del capo C4) consumato il 21 aprile 2010;
- violazione di legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e nella specie violazione della norma di cui all'art. 353 cod.pen.. Quanto al capo M) il Pelle era stato condannato per aver concluso un accordo collusivo considerato idoneo a turbare e influenzare il corretto andamento di una gara di aggiudicazione di un appalto pubblico, indetto dalla Comunità Montana Aspromonte Orientale di Reggio Calabria per l'affidamento dei lavori di ripristino e sistemazione tubazione della rete idrica nella frazione di Natile nel Comune di Careri. Dal contenuto delle conversazioni intercettate non emergevano espliciti riferimenti alla concreta manipolazione delle offerte o alla comune individuazione dei ribassi; le intercettazioni, acquisite nel patrimonio probatorio processuale, avevano dato atto dell'esistenza di una sorta di trattativa intercorrente tra il Pelle Giuseppe e altri imprenditori interessati a partecipare al bando d'appalto ma non si addivenne ad alcun autentico accordo né furono presentate offerte concordate, l'attribuzione al Pelle fu frutto di iniziative autonome e regolari;
- violazione di legge quanto alla omessa qualificazione del capo M) quale ipotesi solo tentata; difatti l'aggiudicazione era stata disposta in favore di una ditta la CALMOTER estranea ad ogni accordo;
- violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen in relazione all'agevolazione applicata automaticamente ed acriticamente dalla corte di appello;
- violazione di legge quanto alla omessa declaratoria di prescrizione per il reato di cui al capo M) maturata già alla data della pronuncia di appello consumato ad agosto 2009;
- violazione di legge penale quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena ed agli aumenti per continuazione.

Con motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 comma quarto cod.proc.pen. l'avv.to Cianferoni Luca nell'interesse di Pelle Giuseppe lamentava la irrazionalità del calcolo sanzionatorio e la violazione di legge rispetto all'applicazione della recidiva reiterata atteso che la vicenda associativa "Reale 1" non avrebbe dovuto essere considerata poiché tale sentenza era divenuta definitiva solo successivamente ai fatti considerati e non prima.

1.21 Pelle Antonio con ricorso dell'avv.to Cianferoni deduceva:

- violazione di legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. -nella specie violazione della norma di cui agli artt. 56 -629 co 2 cod.pen. e art. 7 l. n. 203/91- quanto alla statuizione di conferma relativa al capo F). La Corte di Appello di Reggio

Calabria relativamente al capo F) della rubrica, confermava il giudizio di responsabilità rispetto alla posizione di Pelle Giuseppe e Pelle Antonio cl. 87, limitatamente alla condotta in pregiudizio di Miceli Andrea per la somma di € 3.000 (ipotesi sub C), nonché la condotta ai danni di La Valle Filippo e Marino Leonardo per la somma di euro 6.000 (ipotesi sub D); orbene anche dalla "interpretazione critica" data dal giudice di appello alle intercettazioni non risultava legittimamente configurata la condotta di cui all'art. 629 cod.pen. contestata al ricorrente. Difatti Pelle Antonio era intervenuto dopo avere sentito discutere Pelle Giuseppe ed il Macrì del comportamento del Varacalli assumendo però una posizione meramente subalterna che non aveva fornito alcun contributo causale. Quanto al fatto sub D) mancava qualsiasi contributo penalmente rilevante del ricorrente alla verifica dell'episodio estorsivo; invero il giudice di merito aveva fatto riferimento al prospettato intervento sollecitato da Pelle Antonio nei confronti di Varacalli quale mera ipotesi ove questi non avesse accettato i termini fissati così che l'affermazione di responsabilità era poi stata meramente congetturale, basata su un pregiudizio e non si era fatta corretta applicazione dei principi in tema di concorso ex art. 110 cod.pen.;

- violazione di legge penale ex art. 606 lett. b) e violazione della norma di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. in relazione alla aggravante nella componente oggettiva concernente "le modalità dell'azione" quanto al fatto di cui al capo F); innanzi tutto si osservava che venendo meno i segmenti contestati alle ipotesi a) e b) anche l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa; in ogni caso non vi era stata alcuna contestualizzazione del metodo mafioso e mancava una condotta oggettivamente intimidatoria evocativa della appartenenza all'organizzazione mafiosa;
- violazione dei principi in tema di ne bis in idem processuale posto che i dialoghi intercettati e posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità erano gli stessi già valorizzati nel c.d. procedimento Reale per l'estorsione "Peppe u bombolotto"; doveva riconoscersi l'identità dei fatti giudicati nei distinti procedimenti, anche alla luce del criterio di stesso fatto oggetto di interpretazione da parte della Corte costituzionale;
- violazione di legge penale quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

Con ricorso congiunto degli Avv.ti Cianferoni e Giampaolo nell'interesse di Pelle Antonio si lamentava poi:

- omessa motivazione in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni per il divieto della duplicazione della iscrizione nel registro della notizia di reato

di un fatto già iscritto -illeggitimita' -superamento dei termini delle indagini preliminari e comunque in caso di reato permanente oltre la cessazione dello stesso (analogo al primo motivo ricorso Pelle Giuseppe); si ribadiva che erano state svolte indagini dopo la scadenza delle indagini preliminari e comunque oltre la cessata permanenza del reato associativo;

- illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità penale dell'imputato in relazione al capo F) sub C) - ipotesi di tentata estorsione aggravata ex art. 416 bis1 cod.pen. ai danni di Miceli Andrea- illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'ipotesi estorsiva contestata. Aveva errato la corte di appello nel ritenere che la richiesta estorsiva formulata dal Macri al Miceli del pagamento di una tangente di € 3000 fosse riconducibile al Pelle posto che questi ne era stato informato dopo i fatti il 22 marzo del 2010, e non sussisteva alcun elemento specifico per affermare la sussistenza di un concorso punibile dello stesso in tale episodio;
- difetto di motivazione quanto all'affermato concorso nel reato di estorsione di cui al capo F) sub ipotesi D) posto che la Corte di Appello non aveva rinvenuto in atti la prova che il ricorrente avesse materialmente concorso con altri a fare pervenire a Lavalle e Marino, titolari della Edil Manufatti, una richiesta estorsiva affidandosi soltanto ad una valutazione di tipo logico deduttivo quanto al coinvolgimento di Pelle Antonio nel progetto criminioso;
- omessa, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al ne bis in idem posto che nel giudizio di merito, si era avanzata richiesta di applicazione dell'art.649 cod.proc.pen. in relazione alle ipotesi estorsive contestate giacché il Pelle Antonio veniva giudicato sul medesimo compendio intercettativo che aveva portato alla condanna nel procedimento penale principale c.d. Reale 1; difatti le stesse intercettazioni, 29 marzo e 31 marzo 2010, erano state utilizzate, indipendentemente dalla identificazione della parte offesa, per accertare la responsabilità penale del Pelle Antonio per un'ipotesi di estorsione ai danni di tale "Peppi u Bumbulottu" identificato in Barbaro Giuseppe e la motivazione doveva ritenersi illogica nella parte in cui aveva affermato la diversità dei fatti.

Con una memoria ex art. 121 cod.proc.pen. gli avvocati Cianferoni Luca e Giampaolo Antonio nell'interesse di Pelle Antonio contestavano sia l'affermazione di responsabilità per le ipotesi di concorso di cui al capo F) sia l'eccessività della pena.

Con motivi nuovi nell'interesse di Pelle Antonio l'avv.to Cianferoni deduceva essere omessa ogni motivazione circa il concorso dell'imputato nel capo F) della rubrica affermato sulla base di una forma di causalità psichica rispetto alla posizione del padre.

1.22 L'Avv.to Cianferoni e l'Avv.to Giampaolo nell'interesse di Pelle Domenico con distinti motivi deducevano:

- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo M); posto che il reato si consuma con l'effettiva alterazione della gara non essendo sufficiente il mero accordo si deduceva che nel caso in esame i rapporti tra i partecipanti alcun effetto avevano avuto sulla aggiudicazione; peraltro Pelle Domenico non aveva partecipato agli accordi svoltisi nel territorio di Natile di Careri ove sarebbe stato trovato l'accordo collusivo e la responsabilità si era ricavata soltanto dalle parole espresse dal fratello Giuseppe Pelle ed ai riferimenti a tale Mico; si trattava pertanto di una sola dichiarazione eteroaccusatoria mentre il ricorrente era rimasto estraneo a qualsiasi coinvolgimento in tutti gli altri episodi pure emersi dalle captazioni; in ogni caso l'accordo collusivo essendosi arrestato ad una mera manifestazione di intenti era privo di punibilità e ciò era dimostrato dalla aggiudicazione alla Calmoter di Perre Rocco, impresa estranea al presunto accordo; in assenza della dimostrazione della preventiva predisposizione di offerte concordate il delitto non poteva ritenersi sussistente;
- violazione di legge quanto all'omessa qualificazione del fatto nella forma tentata; invero l'aggiudicazione alla Calmoter dimostrava il mancato raggiungimento dell'evento;
- violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta aggravante ex art. 416 bis1 cod.pen. nella sua dimensione finalistica; l'aggravante non poteva ritenersi dimostrata in ragione del coinvolgimento del Pelle Giuseppe ed in ogni caso alcun finalità agevolativa poteva avere avuto l'azione di Pelle Domenico; era stato violato il principio stabilito dalle Sezioni Unite Chiocchini in tema di comunicabilità ai concorrenti;
- violazione di legge quanto alla omessa declaratoria di prescrizione alla data della pronuncia di appello trattandosi di fatto avvenuto nell'agosto 2009;
- violazione di legge ed assenza di motivazione con riguardo al riconoscimento della recidiva, alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

Nell'interesse di Pelle Domenico gli avvocati Cianferoni Luca e Giampaolo Antonio con motivi nuovi, ad integrazione del ricorso principale, deducevano la violazione dell'art. 606 comma primo lett. b) cod.proc.pen. avendo il giudice di appello omesso di motivare in ordine all'applicazione della recidiva specifica; l'assenza della suddetta aggravante determinava l'estinzione del reato di cui al capo M).

1.23 Con ricorso dell'Avv.to Minniti nell'interesse di Policheni Leonardo si deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) codice procedura penale in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di concorso in estorsione aggravata di cui al capo H4). Si lamentava la violazione del principio dell'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio in particolare quanto al contributo causale assicurato dal ricorrente alla consumazione del fatto; la motivazione della sentenza appariva lacunosa, illogica e contraddittoria proprio con riferimento all'asserito contributo concorsuale e ciò sotto diversi profili sia con riferimento all'identificazione del ricorrente nel soggetto menzionato come "Mastronardo" nella conversazione intercettata, sia nelle indicazioni dello stesso quale uno di coloro che gravitavano intorno all'abitazione del Milieri ed autore della richiesta estorsiva sia in relazione alla diretta partecipazione alla conversazione in oggetto. In relazione a tutti i predetti profili si deducevano vizi di travisamento della prova; in particolare con riferimento all'identificazione del "Mastronardo" nel ricorrente si contestava la ricostruzione offerta dalla corte di appello posto che l'appellativo dello stesso era quello di "compare Nardo"; ancora dalla conversazione valorizzata non poteva desumersi che il Policheni fosse uno dei soggetti presenti presso l'abitazione del Milieri così che lo stesso avesse attivamente partecipato alla contestata condotta estorsiva avuto riguardo alla esclusione di qualsiasi coinvolgimento da parte del teste Navigato. Al proposito si sottolineava come in sede di riesame il Tribunale di Reggio Calabria nell'agosto 2017 aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare per difetto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al predetto capo di imputazione H4) sottolineando come non fossero state indicate date precise in merito alla richiesta estorsiva ovvero relativamente alla consegna del denaro e non vi fossero elementi per affermare il coinvolgimento del Policheni. Si erano pertanto violate le norme in materia di valutazione della prova e la motivazione doveva ritenersi viziata sul punto; ancora era stato dedotto il grave contrasto sussistente in ordine al giudizio assolutorio per il coimputato Zucco Bruno che pure era stato indicato dal Navigato come unico autore della richiesta estorsiva.

Con altro motivo si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'articolo 416 bis codice penale di cui al capo A) dell'imputazione; in particolare si lamentava il profilo del travisamento della prova che si traduceva in un'assoluta carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ricostruzione di una presunta condotta posta in essere da Policheni e diretta a prevalere sullo Zucco nel subentrare al Longo Leonardo alla guida del locale di Portigliola; l'impianto argomentativo della pronuncia violava il disposto normativo di cui agli articoli 187 e 192 codice procedura penale emergendo una intrinseca equivocità indiziaria che non poteva essere superata alla luce della cosiddetta doppia conforme; in particolare si deduceva che non appariva lineare l'iter di attribuzione della qualifica di

affiliato addirittura con il ruolo di "santista" in difetto di una accertata attribuzione di carica sociale cosicché l'impugnata sentenza risentiva di una non corretta elaborazione delle evidenze non coordinate tra loro adeguatamente. In particolare dalla lettura delle conversazioni indirette intercettate il 3 e il 15 Aprile 2010 non emergeva una messa a disposizione del ricorrente posto che i comportamenti erano stati assunti autonomamente e sul punto la motivazione aveva omesso di valutare un elemento decisivo e rilevante. Si deduceva ancora come l'attribuzione della carica di successore di Longo Leonardo non comportava l'assunzione di un ruolo funzionale all'interno del gruppo così che il giudizio di responsabilità non poteva fondarsi in mancanza dell'indicazione del tipo di contributo partecipativo ed anche sotto questo profilo la motivazione era inadeguata e scollegata dagli elementi probatori mancando un diretto contributo al raggiungimento dei fini associativi. Richiamati i principi stabiliti dalle Sezioni Unite si contestava che la prova della partecipazione potesse desumersi da appellativi e battute contenute in conversazioni tra terzi potendo gli stessi valere come semplici sospetti e non prova di inserimento organico nella cosca di riferimento. Anche in ordine alle valorizzate conversazioni intercettate con Romano Nicola si deduceva che la Corte aveva errato nell'attribuirvi valore rilevante stante l'assoluta sporadicità ed episodicità ed il distacco temporale tra le diverse intercettazioni e si sottolineava inoltre come il Policheni non avesse mai avuto alcun contatto o interlocuzione diretta con Pelle Giuseppe, ritenuto il capo del Mandamento ionico per la risoluzione della vicenda legata alla successione verticistica di Longo Leonardo. L'imputato poi non aveva svolto alcun ruolo significativo nella vicenda estorsiva del Bar La Torre astenendosi da svolgere alcuna mediazione così come pure dedotto in sede di motivi. La decisione impugnata aveva attribuito valenza fortemente indiziante a conversazioni ambientali di chiaro contenuto etero accusatorio che necessitavano di adeguato riscontro in altri elementi di supporto; infatti la natura della prova scaturente dalle intercettazioni ove di contenuto totalmente etero accusatorio, posto che il ricorrente non era tra i soggetti che partecipano al dialogo, doveva ritenersi incidere necessariamente sul valore probatorio delle espressioni linguistiche posto che in tale caso i due interlocutori conversando accusano un terzo soggetto non presente. La Corte aveva pertanto operato una forzatura interpretativa e la motivazione doveva ritenersi affetta da obiettiva illogicità posto che si era attribuito un significato univoco ad un dato assolutamente incerto e per il quale mancavano elementi confermativi. Mancava pertanto qualsiasi prova della piena e stabile messa a disposizione con una precisa indicazione del grado rivestito e del ruolo funzionale esercitato all'interno del sodalizio criminale, dimostrativo del dinamico contributo partecipativo ascrivibile all'imputato.

1.24 Polito Antonio con un ricorso dell'avv.to Iemma lamentava:



- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo A) della rubrica; ripercorsi gli elementi di prova a suo carico costituiti da alcune intercettazioni fra terzi nonché una che lo coinvolgeva con Pelle Giuseppe e nella quale si era discusso delle vicende relative al Balzano Carmelo, si lamentava che la sentenza si era adagiata su tali conversazioni e sulla natura mafiosa dei colloquanti, affermando che soltanto ad un associato poteva essere demandato il compito di rapportarsi con un soggetto di vertice per discutere di dinamiche interne alla cosca; tuttavia non vi era prova che dopo il colloquio con Pelle Giuseppe del 13 aprile 2010 Polito avesse riferito il contenuto della volontà del primo al Varacalli; la corte di appello non si era confrontata con un tema essenziale costituito dalla collocazione territoriale del ricorrente non potendo assumersi come dato sufficiente il semplice inserimento nel contesto generale di 'ndrangheta, e ciò inficiava la completezza e logicità della motivazione; inoltre, a fronte della interpretazione della conversazione, la corte di appello aveva omesso di evidenziare la funzione esplicativa della condotta, non essendo stato dimostrato che Polito si fosse attivato per contattare Varacalli e fare giungere allo stesso il messaggio di Pelle Giuseppe, così che la supposta condotta associativa mancava di elementi certi di prova; difettava infatti qualsiasi dimostrazione di attività di controllo del territorio, di infiltrazione nella p.a., di condizionamento di appalti pubblici; nonostante ciò la sentenza aveva dato per confermato l'assunto del contatto con Varacalli sulla base di elementi incerti, ed il cui contenuto era stato travisato; ed in assenza della conferma che Polito avesse riferito il contenuto del messaggio al Varacalli l'imputazione rimaneva priva di conferma non essendo emersi elementi per ritenere che Polito fosse rimasto perennemente a disposizione dell'associazione, avesse riconosciuto le gerarchie, avesse mantenuto rapporti con gli altri affiliati. Ancora la corte di appello aveva travisato il dato del presunto intervento del Polito nella conversazione riguardante il locale di Portigliola posto che l'argomento era stato trattato in altro dialogo mentre il 13 aprile alla presenza del Polito nulla si diceva in merito ad episodi riferibili ad attività della cosca predetta;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'associazione armata benchè il ricorrente non avesse mai detenuto armi; non sussisteva prova della detenzione nell'interesse dell'associazione;
- violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla omessa qualificazione dei fatti ai sensi degli artt. 110-416 bis cod.pen. in assenza di condotte specifiche evocative di uno status mafioso che dovevano fare concludere per un solo isolato intervento;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.

Con altro ricorso dell'avv.to Cianferoni, Polito deduceva ancora:

- violazione dell'art. 416 bis cod.pen. quanto alla identificazione della condotta punibile anche alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite Modaffari; premesso che gli elementi decisivi, ad avviso della Corte territoriale, erano: a) La presenza del Polito" ad un importante incontro tenutosi a casa di PELLE Giuseppe" avvenuto in data 13.04.2010 (v. progr. N. 9535); b) Il successivo incontro del Polito con il VARACALLI "per riferirgli la richiesta formulata dal PELLE" (progr. 10093 del 18.04.2010); c) La ritenuta conoscenza del Polito con Longo Leonardo, si deduceva che già con l'appello era stato sottolineato come il ricorrente si fosse recato presso il Pelle al solo scopo di trattare l'acquisto di sostanza stupefacente senza che poi avesse seguito; la corte di appello aveva errato nel ritenere che la partecipazione punibile potesse essere ammessa anche in presenza di mere attività lecite ed in assenza di delitti fine, ponendosi in contrasto con i principi delle Sezioni Unite Modaffari, secondo le quali la messa a disposizione deve assumere i caratteri della serietà e continuità non essendo sufficiente un mero rito di affiliazione; mancando una messa a disposizione del Polito in favore della cosca, mancando un contributo concreto, insufficiente essendo la presenza in una unica occasione, non poteva ritenersi integrata la condotta tipica; la sentenza aveva omesso di considerare il dato temporale ristrettissimo di intervento nella scena del ricorrente;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta natura armata dell'associazione motivata cumulativamente con riferimento ad emergenze del processo Crimine; dall'analisi del compendio probatorio non poteva ritenersi univocamente dimostrata la contestata condotta di illecita detenzione delle armi finalizzate al compimento di azioni delittuose dalla consorteria di appartenenza;
- violazione di legge quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

1.25 Santanna Domenico, con ricorso dell'Avv.to Guseppe Spadaro, deduceva con il primo motivo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 416 bis cod.pen. per travisamento della prova; posto che la condotta di partecipazione è riferibile solo a colui che si trovi in rapporto di stabile compenetrazione con il sodalizio si lamentava che il solo dato intercettativo non poteva essere posto a fondamento dello status di associato stante la natura ambigua del contenuto dello stesso e la cui interpretazione integrava il dedotto travisamento. Quanto all'affermato coinvolgimento

nelle dinamiche di 'ndrangheta del Santanna, si contestava la valenza attribuita dalla sentenza ad una frase intercettata avente ad oggetto la chiusura di una articolazione locale, valorizzata pur in assenza di certa identificazione del suo autore ed alle altre frasi pure riportate nel ricorso delle quali si fornivano possibili interpretazioni alternative. Dalle conversazioni non emergeva neppure la totale disponibilità nei confronti dell'associazione attesa anche la mancanza assoluta di riferimento ad episodi concreti. Doveva ritenersi travisata anche la prova costituita dalla conversazione citata al punto 3.5.1.1.5 della motivazione riguardante le sorti del padre dell'imputato all'interno della consorteria stante il contrasto con quanto sostenuto dal M.Ilo Speciale. Ancora, circa la asserita conoscenza degli assetti e dei riti interni dell'organizzazione, ed in particolare con riguardo alla presunta discussione avente ad oggetto l'allontanamento e successiva riammissione di un membro, mancava qualsiasi dato fattuale di riscontro anche in relazione alla omessa individuazione dell'interessato.

Infine, la lunga militanza criminale non poteva ricavarsi in assenza di riscontri certi.

Con il secondo motivo si lamentava violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche posto che era stata omessa qualsiasi motivazione, pur a fronte di un motivo di appello specifico avanzato in relazione alla affermazione del giudice di primo grado che aveva fatto riferimento alla mancanza di forme di collaborazione da parte dell'imputato, e costituenti però esercizio del diritto di difesa.

Con memoria successivamente depositata in cancelleria, la difesa contestava la fondatezza del ricorso del P.G. in punto determinazione della pena applicabile, richiamando la correttezza del ragionamento seguito dalla corte di appello in caso di elevato scarto temporale tra la data di accertamento dei fatti e quella della modifica normativa del 2015; si assumeva in particolare che il principio della permanenza punibile alla data della sentenza di primo grado può essere applicato soltanto nei casi di provata prosecuzione delle condotte illecite mentre, nel caso del Santanna, ogni accertamento si era arrestato alle intercettazioni del 2010.

1.26 Sergi Carmine nel ricorso degli Avv.ti D'Ascola e Bavaro con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. chiedeva:

- quanto al capo M) annullamento della decisione per la violazione di cui all'art.606 lett.c) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt.521,522 e 178 lett.c) cod.proc.pen., in relazione ancora agli artt.111,comma 2 Cost. e 6 CEDU. Lamentava in particolare la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza posto che a fronte della contestazione che riguardava l'accordo collusivo teso ad alterare la gara della comunità montana di Natile di Careri in

favore di Perri Rocco, il Sergi era stato condannato per un fatto diverso relativo ad un accordo finalizzato a favorire la ditta Ietto e ad un tradimento di detto accordo da parte dello stesso Sergi che di propria iniziativa aveva poi contattato Perre. Trattavasi di elementi non contestati ed integranti un fatto nuovo con grave pregiudizio per l'imputato Sergi, dal momento che questi non si era mai potuto difendere nel merito dalla contestazione di aver volontariamente turbato la gara di concerto con Perre, poiché tale condotta non era nemmeno implicitamente prevista nel capo di imputazione ed il fatto, per come ritenuto in sentenza, si trova, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità;

- sempre in relazione al capo M), annullamento della decisione per violazione dell'art.606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt.111 Cost. e 125 comma 3, 187, 192 comma 3 cod.proc.pen. in relazione agli artt.533, 546 cod.proc.pen.,110, 353 e 43 cod.pen.; si sottolineava che i fatti erano stati ricostruiti a seguito della riunione indetta dal Pelle Giuseppe dopo l'aggiudicazione della gara e le conversazioni intercettate facevano propendere per l'assenza di un accordo collusivo stante lo scontro tra diverse fazioni e poiché il contestato delitto di cui all'art. 353 cod.pen. richiede che vi sia stata una effettiva turbativa commessa con precise modalità, nel caso di specie mancava tale prova; manifestamente illogica era poi l'argomentazione giustificativa della responsabilità concorsuale in base alla quale Sergi Carmine veniva ritenuto responsabile del reato di turbata libertà degli incanti assumendo la peculiare posizione di concorrente morale nel reato commesso dal fratello Giuseppe allorché quest'ultimo avrebbe confezionato l'offerta presentata per la gara. Tuttavia, Sergi Carmine avrebbe commesso, una ulteriore "turbativa nella turbativa" (fatto al di fuori del capo di imputazione), nell'accordarsi con Rocco Perre sull'entità del ribasso da proporre per vincere la gara con la conseguenza che tale particolare riserva mentale ed il successivo tradimento in favore del Perre dimostrerebbero proprio che alcun accordo collusivo concreto era stato raggiunto;
- in relazione al capo M) annullamento quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. non essendo stati individuati gli elementi sulla base dei quali affermare che il Sergi avesse voluto agevolare l'organizzazione di 'ndrangheta ovvero singoli componenti; la finalizzazione della condotta ascritta all'indagato volta a favorire e implementare l'attività criminale dell'articolazione territoriale della cosca di 'ndrangheta nel settore degli appalti era stata affermata in termini assertivi, apodittici e privi di reale contenuto argomentativo, che si limitano -in definitiva -a ricavare la specifica finalità che deve connotare la circostanza aggravante dai medesimi elementi che

sono stati valorizzati agli effetti della prova del reato "base", senza, tuttavia, spiegare le ragioni per le quali l'obiettivo (direttamente) perseguito dal Sergi Carmine con la sua condotta sarebbe stato quello di favorire la cosca di riferimento e l'interesse collettivo degli associati;

- quanto al capo A) annullamento della decisione per violazione dell'art.606 lett.b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt.111 Cost. e 125 comma 3, 187, 192 comma 3 cod.proc.pen. in relazione agli artt.533, 546 cod.proc.pen., 110, 416bis e 43 cod.pen.. L'affermazione di responsabilità di Sergi era stata fondata su dati meramente emblematici, indicativi -al più -di un suggestivo ma non meglio definito carisma mafioso, quindi sprovvisti di reale efficacia dimostrativa di una condotta funzionale al rafforzamento o (anche solo) alla conservazione delle capacità operative del sodalizio in contestazione. Il giudice di appello aveva escluso il coinvolgimento del Sergi nelle conversazioni con il Comisso presso la lavanderia Apegreen, dichiarato generiche le affermazioni del Varacalli, senza però trarre le dovute conclusioni di tali affermazioni in punto affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo A) senza che potesse valere come elemento decisivo il fatto di cui al capo M) in relazione al quale la condotta del Sergi era stata ricostruita nei termini di un tradimento del patto con altri associati; la corte di appello aveva recuperato quale dato decisivo la prova della affiliazione rituale e ciò in contrasto con i principi dettati dalle Sezioni Unite Modafferi, trattandosi di adesione statica al sodalizio; si sottolineava che ritenere integrato il concetto di partecipazione alla luce del mero conferimento di una "dote" (o meglio di un "riconoscimento" per la definizione di cui si accontenta la Corte d'Appello), realizza un arretramento della soglia del penalmente rilevante alla mera ammissione al sodalizio mentre l'affermazione di responsabilità avrebbe dovuto presupporre la dimostrazione controfattuale del contributo rafforzativo offerto all'associazione mafiosa;
- in relazione al capo A) -annullamento della decisione per la violazione di cui all'art.606 lett.b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art.192, 533 comma 1 stesso codice in relazione ancora alla circostanza aggravante dei commi 4 e 5 dell'art.416bis cod.pen.; al proposito si deduceva che ricondurre la sussistenza della aggravante al principio di unitarietà della 'ndrangheta per come ricostruita nella sentenza Crimine comporta un automatismo applicativo della aggravante in assenza di prova della disponibilità di armi in capo alla associazione;
- annullamento della sentenza per la violazione dell'art.606, co.1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. con particolare riferimento agli artt.438 c.5 e 442 cod.proc.pen. quanto al rigetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato all'espletamento di perizia fonica ed alla mancata riduzione della pena all'esito del



- giudizio essendo stato ingiustificato il rigetto della richiesta; compito della corte d'appello era valutare se l'espletamento della prova fosse effettivamente utile a verificare i profili di contraddizione e gli elementi carenti del quadro probatorio in atti e che la richiesta, reiterata con specifico motivo di appello, precisasse la rilevanza di tali criticità; la richiesta di giudizio abbreviato condizionato – ritualmente proposta in sede di udienza preliminare, in prima udienza dibattimentale e successivamente con specifico motivo di appello, aveva ad oggetto la realizzazione di una perizia fonica finalizzata ad accertare la presenza dell'imputato all'interno della lavanderia ApeGreen di Comisso Giuseppe "U Mastru" – esponente di vertice della 'ndrangheta – e l'identificazione di Sergi Carmine nel soggetto conversante con lui di vicende relative alla spartizione di futuri appalti per lavori da eseguire nel territorio di Natile di Careri. La necessità della perizia comparativa tra le voci e trascrittiva era emersa dal corpo della stessa sentenza di primo grado ed il giudice d'appello a scioglimento della riserva assunta in esito alla richiesta di perizia fonica e trascrittiva nell'interesse di Sergi Carmine –«nel condividere gli argomenti della Difesa» (così a pag. 270 sentenza d'appello) – aveva disposto perizia d'ufficio ammettendo così l'indispensabilità dell'accertamento richiesto originariamente dall'imputato in sede di richiesta di abbreviato condizionato; peraltro l'esito della perizia fonica aveva attestato che il soggetto conversante non era il Sergi così come sostenuto dalla difesa;
- annullamento della sentenza per la violazione dell'art.606, co.1, lett.b)ed e), cod.proc.pen. posto che il giudice di appello in sede di rideterminazione della pena aveva violato il divieto di reformatio in pejus disponendo un aumento per la recidiva superiore a quello disposto in primo grado ex art. 63 quarto comma cod.pen.;
 - violazione di legge difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena anche per gli aumenti in continuazione; sul punto si osservava che la totale astrazione dalla gravità dell'offesa in concreto determinata dall'inderogabile divieto di prevalenza dell'art. 62 bis cod.pen. sull'art. 99 co. 4 cod.pen. è manifestamente incompatibile con il principio di necessaria proporzione tra pena e condotta in concreto realizzata dal reo, facendo venire meno l'idoneità e la tendenza del regime sanzionatorio alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27 co. 3 Costituzione. Per tali ragioni si eccepiva la illegittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 cod.pen., e si chiedeva che venga demandato alla Corte Costituzionale l'accertamento della violazione degli artt. 3 co. 1, 25 co. 2 e 27 co. 3 della Costituzione da parte della norma censurata, nella parte in cui questa prevede il

divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen. sulla recidiva di cui all'art. 99 co. 4 cod.pen..

1.27 Sergi Giuseppe con distinti motivi chiedeva nel ricorso avanzato dal difensore Avv.to Morace:

- quanto al capo M) annullamento della decisione per violazione dei principi in tema di correlazione tra fatto contestato e ritenuto in sentenza; lamentava in particolare la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza posto che a fronte della contestazione che riguardava l'accordo collusivo teso ad alterare la gara della comunità montana di Natile di Careri in favore di Perre Rocco, il Sergi era stato condannato per un fatto diverso relativo ad un accordo finalizzato a favorire la ditta Ietto;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 353 cod.pen. contestato al capo M) della rubrica; premesso che Sergi Giuseppe era stato ritenuto responsabile della fattispecie di turbativa d'asta di cui al capo M) per aver colluso con gli altri imprenditori di Natile nel confezionamento delle offerte finalizzate a far vincere la ditta arrivata poi seconda, riferibile ai presunti reggenti del locale di Natile, Ietto Pietro Antonio e Marvelli Giuseppe, la conclusione doveva ritenersi manifestamente illogica. Invero in primo luogo il Pelle era intervenuto per un interesse personale e poi essendo chiaramente emersa l'assenza di qualsiasi accordo per contrasti tra i diversi gruppi di imprese; in ogni caso Sergi Giuseppe non poteva essere chiamato a rispondere della condotta posta in essere dal fratello Carmine per favorire l'impresa Perre non essendo stati esplicitati gli elementi dai quali desumere un concorso punibile ed essendo rimasto estraneo all'accordo collusivo; l'estraneità del Sergi era confermata dal rifiuto ad ottenere opere in subappalto dopo l'aggiudicazione al Perre; aveva errato ancora la corte nella valutazione dei ribassi praticati dalle imprese partecipanti ed i dati tecnici assunti avevano dimostrato anche l'assenza di cointeressenze economiche dei fratelli Sergi nella ditta Impredil;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa; difatti la sentenza non motivava in ordine agli elementi di prova che permettano di distinguere se il presunto fatto commesso da Sergi Giuseppe fosse stato volto a favorire la 'ndrangheta nel suo complesso o un singolo soggetto; la finalizzazione della condotta ascritta all'indagato volta a favorire e implementare l'attività criminale dell'articolazione territoriale della cosca di 'ndrangheta nel settore degli

- appalti era stata affermata in termini assertivi, apodittici e privi di reale contenuto argomentativo;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di associazione mafiosa di cui al capo A); la sentenza aveva basato l'affermazione di responsabilità di Sergi su dati meramente suggestivi sprovvisti di reale efficacia dimostrativa di una condotta funzionale al rafforzamento o (anche solo) alla conservazione delle capacità operative del sodalizio in contestazione, risolvendosi nella valutazione di uno "status" di appartenenza; il ricorrente era stato assolto dal reato di cui al capo N), era stata esclusa l'esistenza di una cosca Sergi-Falea, le affermazioni del Varacalli erano state ritenute generiche, e ciò nonostante condannato a fronte di un coinvolgimento in solo episodio non significativo di uno stabile inserimento organico; alla luce dei dialoghi di Pelle Giuseppe circa le regole non scritte che devono tenere i sodali in presenza di soggetti con cariche e doti apicali, Sergi Giuseppe si atteggiava a soggetto palesemente contrario alle citate regole di ndrangheta e ciò rendeva illogica la conclusione della sua ritenuta intraneità. Le mancanze di rispetto rimproverategli, relativi a lavori che lo stesso avrebbe fatto fare a terzi mai identificati e non a soggetti riconducibili al capo mandamento Pelle, si giustificavano solo e soltanto con la sua assoluta estraneità da qualsivoglia contesto mafioso. La militanza comune in uno dei due schieramenti non poteva essere ricavata automaticamente dalla presentazione di una autonoma offerta di ribasso della gara simile a quella di un soggetto ritenuto appartenente al gruppo ribelle; dalla ricostruzione dei fatti emergeva la prova contraria alla ritenuta partecipazione di Sergi Giuseppe al locale di Natile. Allorquando il fratello Carmine si rivolgeva ad una ditta "forestiera", si deve logicamente presupporre che lo avesse fatto faccia in virtù di una sua precisa conoscenza del fatto che il fratello era estraneo alle dinamiche in cui è stato suo malgrado coinvolto. Ciò era la più lampante dimostrazione che il Sergi Carmine era totalmente estraneo alla ditta del proprio fratello e che con questa non avesse avuto rapporti;
 - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata difettando elementi specifici per ritenere che fossero state possedute armi nell'interesse dell'intera organizzazione;
 - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena agli aumenti per continuazione; inoltre non erano state affrontate le questioni in materia di pene accessorie e misure di sicurezza;

- omessa motivazione quanto alla richiesta di revoca delle statuizioni civili dedotta con l'appello.

Con motivi aggiunti ex art. 585 comma quarto cod.proc.pen. gli avvocati Procopio Emanuele e Morace Carlo nell'interesse di Sergi Giuseppe deducevano:

- violazione dell'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla affermazione di responsabilità per i fatti contestati al capo M); il giudice di appello in maniera manifestamente illogica sosteneva che Sergi Carmine avesse fatto un uso strumentale della ditta del fratello Sergi Giuseppe laddove la stessa sentenza impugnata affermava che il primo avesse agito per favorire in verità la ditta di Rocco Perre anziché la Impredil; inoltre non vi era alcuna prova che l'odierno ricorrente avesse partecipato all'accordo collusivo con le altre ditte atteso che egli aveva autonomamente partecipato ad una gara all'interno della quale erano stati altri soggetti ad agire per favorire una ditta diversa dalla Impredil dunque in danno e non nell'interesse di quest'ultima;
- violazione dell'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod.proc.pen. relativamente alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 416bis cod.pen. avendo il giudice di appello fatto coincidere la partecipazione alla gara di cui al capo M) con la condotta di partecipazione al sodalizio criminoso; mancava inoltre il metodo mafioso come confermato dal fatto che il ricorrente era stato assolto per i fatti di cui al capo N) e a seguito di tale assoluzione ciò che rimaneva era esclusivamente una semplice condotta imprenditoriale essendo assente qualsiasi carattere denotante l'uso del metodo mafioso.

1.28 Sergi Vincenzo chiedeva con distinti motivi avanzati nel ricorso dell'Avv.to Morace:

- quanto al capo A) della rubrica, annullamento della decisione per violazione dei principi in tema di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto; la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva condannato Sergi Vincenzo, per un fatto radicalmente diverso da quello descritto nel capo di imputazione, in violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata al capo A) e la sentenza. La contestazione particolarmente articolata riconduceva in capo a Sergi Vincenzo la partecipazione all'associazione mafiosa solo con riferimento a condotte relative all'infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici, mentre non era dato rinvenire, alcun riferimento alla presunta spedizione punitiva ai danni del Berlingeri Nicola, contestata al capo J), finalizzata a sottomettere il presunto capo della comunità degli zingari insediata nella zona di Ardore all'autorità dell'associazione mafiosa di cui al capo A). L'intera attività difensiva, per come anche riassunta dalla Corte d' Appello, si era concentrata sulla

ric conducibilità o meno del Sergi alla ditta Impredil e sulla idoneità dell'intero materiale intercettativo a dimostrare l'inserimento di Sergi Vincenzo all'interno della compagine associativa senza alcun riferimento a tale episodio specifico; pertanto il ricorrente assolto dall'accusa di cui al capo M), era stato condannato per un diverso, e vi era stata violazione del diritto di difesa;

- violazione di legge e difetto di motivazione posto che l'affermazione di responsabilità penale con riferimento al capo A) dell'imputazione era stata adottata in violazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto di cui all'articolo 649 cod.proc.pen.. Sergi Vincenzo, infatti, con riferimento al capo M) dell'imputazione aveva riportato assoluzione per non aver commesso il fatto, pronuncia non oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero ed avente quindi valore di cosa giudicata. Tuttavia riteneva il collegio d'appello di poter rivalutare i medesimi fatti in ottica associativa, affermando che *"la condotta di turbata libertà degli incanti di cui al capo M) è stata, infatti, una modalità di esternazione della condotta di cui al capo A), per la ragione che gli imputati hanno dato attuazione al programma associativo"*; ma alcuna analisi comparativa della fattispecie giudicata e di quella sub iudice era stata compiuta, restando affidato il giudizio di diversità dei fatti ascritti al Sergi Vincenzo alla constatazione della qualificazione giuridica come turbata libertà degli incanti e come contributo partecipativo del ricorrente nell'associazione mafiosa scrutinata, mentre, invece, avrebbe dovuto farsi riferimento all'unico fatto storico giudicato; l'art. 649 del codice di rito (e l'art. 4 del Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali) preclude la possibilità di procedere a un secondo giudizio per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze: tanto basta per rilevare l'errata applicazione di legge che viziava l'a sentenza impugnata. La circostanza che al fatto oggetto dell'imputazione elevata al capo M) sia stata data in grado d'appello una diversa qualificazione giuridica valorizzandola in chiave associativa, non consente sotto alcun profilo, nè logico nè giuridico, di ritenere, per ciò solo, che la condotta sia diversa. Di fatto, il Sergi era stato processato di nuovo in appello a fronte di una assoluzione già definitiva riportata in primo grado. Non solo, ma la corte di appello aveva rivalutato e capovolto il giudizio assolutorio in un giudizio di colpevolezza poi utilizzato per condannare il Sergi per associazione mafiosa;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione mafiosa posto che doveva essere censurata la motivazione della corte d'appello in ordine all'addebito di

partecipazione mafiosa di cui al capo A) ed al mancato rispetto del relativo standard probatorio richiesto. La sentenza riteneva di dimostrare la partecipazione mafiosa di Sergi Vincenzo attraverso argomenti assolutamente diversi da quelli utilizzati dal giudice di prime cure e già specificamente contestati dalla difesa con i motivi d'appello. Era venuto meno l'individuazione di Sergi Carmine nel soggetto interlocutore di Comisso, esclusa l'esistenza della presunta autonoma cosca dei Sergi "Falea", esclusa la responsabilità per il capo N), ritenute generiche le dichiarazioni del Varacalli, così che la corte per evitare di cadere nel vizio di manifesta illogicità avrebbe dovuto valutare la pregnanza dei restanti elementi; invece la corte d'appello aveva compiuto una doppia violazione di legge, fondando la responsabilità di Sergi Vincenzo attraverso la rivalutazione dei fatti di turbativa d'asta di cui al capo M), in violazione del principio di ne bis in idem, e attraverso l'aggiunta di un nuovo segmento di condotta, in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, attraverso la valutazione a fini partecipativi dei fatti di cui al capo J). Quanto alla ritenuta condotta di contestazione dei vertici del locale Ietto e Marvelli tenuta d'intesa con il fratello Carmine, la ricostruzione doveva ritenersi illogica, posto che il Pelle aveva agito per interesse di terzi in una riunione cui il ricorrente era rimasto estraneo pur trattandosi di un momento centrale delle dinamiche di ndrangheta del Natile di Careri. In ogni caso la sentenza era pure contraddittoria nella parte in cui affermava la partecipazione di Sergi Carmine ad un accordo con il retropensiero di tradire il gruppo, descrivendo così elementi aventi valenza contraria all'affectio societatis propria di un appartenente ad un sodalizio mafioso, che si pongono in posizione di estremo contrasto delle dinamiche mafiose. E quindi l'interessamento di Sergi Vincenzo alle vicende dell'appalto non potevano ritenersi decisive stante il perseguimento di interessi contrapposti a quelli del gruppo criminale, mentre congetturali erano tutte le conclusioni circa condotte tenute dopo l'aggiudicazione della gara. La sentenza aveva anche trascurato i dati tecnici circa gli importi dei profitti a seguito delle aggiudicazioni e la struttura delle diverse società di famiglia, ed era mancata qualsiasi indicazione di condotte riferibili alla partecipazione punibile così come ricostruita dalle Sezioni Unite;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata, ricavata indebitamente dalla sentenza Crimine, pur mancando la prova della disponibilità di armi riferibili all'intera associazione;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla nullità del capo di imputazione di cui alla lettera J), così per come formulato dal P.M. precedente, perché afflitto da un vizio di assoluta indeterminatezza e genericità. Difatti

- mancava qualsiasi riferimento certo a luogo, data e oggetto della presunta estorsione (poi riqualificata in violenza privata), non rendendo possibile identificare storicamente il fatto nei suoi connotati essenziali;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al capo J) dell'imputazione; al proposito si deduceva l'insufficienza dell'unica conversazione etero accusatoria, non essendo stata valutata l'attendibilità dei dichiaranti, ed in ogni caso la presenza al fatto storico non valeva a dimostrare il concorso punibile;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta esistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazione per il fatto di cui al capo J)); non era stato spiegato il fatto sulla base del quale ritenere che la presenza del Sergi nell'occasione fosse connessa alla sua partecipazione alla cosca ed intendesse rafforzare tale presupposto; insufficiente era anche la motivazione riguardante il metodo posto che tutti gli elementi descritti rimanevano comunque confinati tra i tratti tipici della condotta di violenza privata;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena, agli aumenti per continuazione ed alla applicazione automatica della misura di sicurezza. Inoltre la pronuncia impugnata aveva applicato una sanzione accessoria violando il divieto di retroattività della norma penale posto che le condotte erano state poste in essere prima dell'entrata in vigore della norma del 28 giugno 2012;
- omessa motivazione quanto alla richiesta di revoca delle statuizioni civili formulate con l'appello.

Con motivi aggiunti ex art. 584 comma quarto cod.proc.pen., gli avvocati Rocco Maria Spina e Morace Carlo nell'interesse di Sergi Vincenzo deducevano: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. avendo il giudice di appello errato nella identificazione del ricorrente effettuata alla luce dell'utilizzo del diminutivo "Vincenedu" che non può ritenersi esclusivamente identificativo di uno specifico soggetto essendo un nome diffuso e un ordinario diminutivo; la corte di appello, a fronte del sollevato problema di identificazione dovuto alla diversità di versione nella trascrizione, interpretava in modo manifestamente irragionevole il dato probatorio e non indicava quale versione fosse da preferire; inoltre non sussisteva alcuna prova del fatto che Sergi Vincenzo avesse partecipato ad episodi di illecita concorrenza essendo sia estraneo a fatti di gestione imprenditoriale sia assolutamente disinteressato verso il settore degli appalti pubblici come confermato dal fatto che risultava essere del tutto estraneo all'ipotesi di reato di cui al capo N).

1.29 Staltari Aurelio con distinti motivi avanzati dall'Avv.to Piccolo qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva:

- violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 416 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione criminale, motivazione inesistente, apparente ed illogica anche per omessa risposta ai motivi di appello; si lamentava in particolare che la corte di appello a fronte di precedente condanna per il delitto associativo a carico dell'imputato aveva attribuito rilevanza al fine di dimostrare il perdurante inserimento dello Staltari nella cosca ad episodi privi di qualsiasi rilievo e che analizzati isolatamente apparivano anche privi di qualsiasi conducenza. L'impugnata pronuncia aveva valorizzato alcune frequentazioni del ricorrente dopo la rimessione in libertà con altri associati prive però di rilievo quanto alla supposta partecipazione alla cosca Cataldo. Si procedeva quindi a passare in rassegna i diversi episodi costituiti dalla vicenda Armocida, avente ad oggetto il racconto che Cataldo Francesco riferiva al ricorrente circa il colloquio con gli Armocida, da cui non emergeva alcuna condotta di permanente disponibilità a favore della cosca; dall'episodio della protezione di Cataldo Francesco in occasione di un attentato in suo danno avvenuto ad agosto del 2013 e per il quale si esponeva una possibile lettura alternativa delle conversazioni intercettate prive di chiaro significato, e che non attenevano ad un soggetto in rapporto di frequentazione con Staltari sicchè si trattava di indizio isolato; dal supposto appoggio elettorale ai candidati ricavato da un colloquio fra terzi nel corso del quale Cataldo Antonio aveva fatto una sua personale deduzione circa il possibile sostegno che il Mammoliti avrebbe potuto ricevere dalle famiglie dei suoi assistiti ed anche dallo Staltari privo di qualsiasi significatività ai fini della dimostrazione dell'assunzione di uno stabile ruolo all'interno dell'associazione criminale, ovvero di messa a disposizione dello stesso con conseguente grave vizio di motivazione; dalla vicenda della Fondazione Zappia ricavata da una conversazione tra Cataldo Francesco e Zucco nel corso del quale il primo si lamentava di non essere stato favorito dallo Staltari nella acquisizione dei terreni; proprio tale lamentela doveva ritenersi avere provato l'allontanamento del ricorrente dalle logiche della cosca dopo la condanna definitiva.

Inoltre, la sentenza impugnata, non si confrontava con le emergenze dell'istruzione dibattimentale come pure dedotto con i motivi di appello; in particolare dalla deposizione del M.llo Esposito, del tenente Pascarelli, del M.llo De Grazia venivano escluse tutte le condotte materiali contestate nel capo di imputazione a suo carico e la sentenza aveva ommesso di confrontarsi con tali dati violando anche i principi giurisprudenziali di riferimento citati nel ricorso. Difatti le regole proprie delle associazioni criminali non potevano modificare gli standard

probatori per l'affermazione di colpevolezza, la corte di appello si era rifugiata in mere formule di stile, mancava qualsiasi dimostrazione della condotta partecipativa, erano stati violati i canoni di valutazione probatoria, e si era attribuita valenza dimostrativa unica ad una precedente condanna per fatti anteriori al 1997.

- motivazione generica ed assolutamente carente anche con riguardo alle argomentazioni difensive proposte con l'appello, travisamento della prova in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 611 cod.pen. di cui al capo W2) quanto al ritenuto concorso nel delitto di minaccia commesso dal Cataldo Francesco. Si lamentava in particolare il travisamento della deposizione del Murdaca e l'assenza di qualsiasi elemento per affermare che Staltari avesse contribuito all'esecuzione di una minaccia nei confronti di Parisi e Murdaca tesa a costringere gli stessi a dichiarare il falso incidente; Murdaca, inoltre, aveva negato che Staltari avesse mai profferito qualsiasi minaccia anche nell'interesse del Cataldo. Doveva pertanto ritenersi che illogiche erano le dichiarazioni sul punto di Parisi Antonio perché smentite da tutti gli altri testi e non emergeva alcun dato da cui ricavare che al momento del suo intervento il ricorrente fosse consapevole della precedente minaccia svolta da Cataldo. Peraltro alcuna conoscenza della finalità di agevolare l'associazione mafiosa poteva dedursi quanto a tale intervento così che mancava anche la motivazione in punto riconoscimento dell'aggravante;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'omessa applicazione della diminuzione per il rito abbreviato condizionato fondata sulla supposta irrilevanza delle dichiarazioni di due soggetti, Parisi Antonella e Schirripa Pietro, mai sentiti precedentemente e quindi tali da potere assicurare la completa conoscenza dei fatti. I giudici di merito non avevano valutato la sussistenza dei requisiti della novità e decisività della prova quali elementi fondanti la legittima esclusione del rito abbreviato condizionato che va giudicato ex ante e non anche ex post alla luce del successivo risultato della prova.
- violazione di legge e difetto di motivazione in punto riconoscimento dell'associazione armata e della recidiva, per quest'ultima incompatibile con la continuazione riconosciuta in sentenza; inoltre quanto alla determinazione della pena si sottolineava che gli unici elementi riguardanti il ricorrente risalivano al 2014 e cioè a data anteriore la modifica del 2015 mentre non risultava adeguatamente motivata la scelta sanzionatoria disposta dai giudici di merito.

Con motivi nuovi l'avvocato Domenico Piccolo nell'interesse di Staltari Aurelio deduceva:

- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; il giudice di appello

non indicava il contributo causale apportato dal ricorrente alla consorteria criminale e comunque errava sia nell'interpretazione di alcune intercettazioni in cui il ricorrente veniva menzionato sia nel ritenere la condotta partecipativa provata alla luce del coinvolgimento nella vicenda Parisi da cui emergerebbe il legame di Staltari e Cataldo Francesco, soggetto di elevata caratura criminale;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 611 cod.pen. quanto al capo W2) essendo stato valutato solo parzialmente il compendio probatorio con esclusione delle dichiarazioni rese da Parisi, Murdaca, Zanirato e Tistu che avrebbero condotto a disarticolare il ragionamento probatorio valorizzato in chiave accusatoria; neppure sussisteva la affermata manifestazione di fedeltà da parte del ricorrente nei confronti del Cataldo il quale era solo un soggetto con cui aveva condiviso vicissitudini giudiziarie e da cui comunque si era distaccato recidendo ogni rapporto;

-violazione dell'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto al diniego di rito abbreviato, in particolare non potevano ritenersi di modesto rilievo e superflue, come affermato dalla corte di appello, le testimonianze di Parisi Antonella e Schirripa Pietro che avevano avuto invece un ruolo dirimente.

1.30 Talia Carmelo proponeva ricorso, con atto dell'Avv.to Speciale, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.:

- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e segnatamente per la partecipazione al locale di Africo, violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e travisamento probatorio della prova costituita dalla dichiarazione del collaboratore Maviglia. La sentenza era viziata sia per avere omesso di valutare adeguatamente l'attendibilità intrinseca del collaboratore Maviglia sia per l'omessa ricerca ed individuazione dei riscontri estrinseci che dovevano escludere la possibilità di ritenere sussistente il parametro di cui all'art. 533 cod.proc.pen. stante che l'omessa verifica della chiamata sotto tali profili determina l'esistenza di un dubbio ragionevole. Sotto tale profilo si contestava in particolare l'omessa verifica della attendibilità intrinseca del Maviglia autore di mutevoli, contrastanti e rancorose dichiarazioni; si esponeva che era stata documentata la dichiarata inattendibilità del predetto da parte di autorevoli organi giudicanti con decisioni definitive che non poteva superarsi con il ricorso al principio della attendibilità frazionata. Inoltre, l'impugnata pronuncia, appariva viziata sotto il profilo della illogicità nella parte in cui aveva affermato che il Maviglia era soggetto affiliato alla società minore di 'ndrangheta su input del suocero Mollica Arcangelo che avrebbe ricoperto un grado superiore pur concludendo poi per l'assoluzione di detto Mollica

con la formula più ampia dalla contestazione associativa. E venuta meno la figura del Mollica quale fonte conoscitiva del Maviglia avrebbe dovuto concludersi per l'insussistenza di quei fatti descritti dal collaboratore. Al proposito si richiamava la valutazione negativa di attendibilità pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria con la sentenza 29 aprile 2013 a fronte della quale la corte di appello avrebbe dovuto motivare adeguatamente e specificamente il diverso apprezzamento, mentre tale approfondimento era del tutto mancato non potendosi semplicemente fare riferimento conclusivo alla regola della attendibilità frazionata. Quanto alla omessa verifica dei riscontri estrinseci, l'unico dato valorizzato, costituito dalla sparatoria del 15 aprile 2010 in cui risultarono coinvolti il ricorrente, Violi ed Ielo, il Tribunale di Locri aveva assolto lo Ielo ed il PM di udienza aveva chiesto l'assoluzione anche del Talia. Aveva pertanto errato la corte di appello nel ritenere che l'episodio della sparatoria fosse riconducibile ad un preteso contrasto tra Talia ed altri esponenti criminali circa il controllo degli appalti pubblici ed in particolare di quello riguardante i lavori della strada comunale Garruso che dalla deposizione del M. Ilo Spinelli erano risultati appaltati con un bando di gara del 2013 e cioè di ben 3 anni dopo la sparatoria del 2010 in cui si era affermata la partecipazione del Talia. Non erano state chiarite le ragioni dell'interessamento del ricorrente a quello specifico appalto pur non rivestendo qualifica imprenditoriale ed il teste M. Ilo Spinelli aveva anche escluso il coinvolgimento del predetto in logiche di 'ndrangheta, circostanza confermata dalla mancata attivazione di intercettazioni nei suoi confronti e dall'assenza di qualsiasi riferimento al suo nome nelle captazioni fra terzi. Ancora si segnalava come Maviglia avesse inserito il Talia nella locale distaccata di Motticella e ciò sebbene da altre acquisizioni risultasse che tale locale era stata chiusa sin dal 2009 per volontà della provincia;

- violazione di legge per assenza del contributo partecipativo del ricorrente al sodalizio criminale sotto il necessario profilo dinamico e sotto il necessario profilo dell'apporto causale alla realizzazione del programma criminale; richiamati i principi stabiliti dalle SS.UU. Modaffari si sottolineava come la motivazione aveva ommesso del tutto di individuare tale contributo così come di specificare gli elementi sulla base dei quali ritenere il dolo di partecipazione sotto il profilo dell'*affectio societatis*, e cioè della consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione criminosa e della finalità di realizzazione degli obiettivi criminali comuni. Infine la sentenza impugnata aveva mancato di individuare la necessaria prospettiva dinamica della condotta partecipativa del Talia e cioè il concreto contributo arrecato all'ente criminale;
- violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla affermazione di responsabilità per il reato in materia di armi di cui al capo J8) ed al reato di

ricettazione di cui al capo 19); ricostruite le dichiarazioni del Maviglia sulle armi si affermava che dalla stessa esposizione dei fatti emergeva l'esclusiva appartenenza delle stesse al collaboratore essendo lo stesso l'autore dei furti a seguito dei quali le aveva procurate, avendole detenute esclusivamente e poi trasferite a seguito della separazione dalla moglie, figlia del Mollica; la corte di appello aveva ritenuto provato l'assunto del Maviglia sulla base di elementi privi del carattere individualizzante esterno ed aventi ad oggetto il ritrovamento delle armi a seguito delle dichiarazioni e la disponibilità delle stesse in occasione della sparatoria del 2010 ma l'elemento valorizzato della prossimità del luogo di occultamento alla proprietà del Talia era stato illogicamente valutato posto che la distanza era di circa 150 mt e che il procedimento aperto era stato archiviato a carico di ignoti; peraltro Maviglia aveva reclamato di avere effettuato lo spostamento autonomamente. Conseguentemente doveva affermarsi sussistere vizio di motivazione anche in relazione alla ipotesi connessa di ricettazione di cui al capo 19);

- violazione per errata applicazione dell'art. 416 bis comma 4 cod.pen. per mancata integrazione degli elementi costitutivi dell'aggravante della dotazione di armi; la sentenza impugnata non aveva valorizzato quegli elementi sulla base dei quali era stata sottolineata l'appartenenza al solo Maviglia delle armi rinvenute e non aveva evidenziato alcun elemento sulla base del quale era possibile affermare che Talia fosse consapevole della detenzione di armi; inoltre non poteva attribuirsi automaticamente alla ritenuta partecipazione anche la consapevolezza della disponibilità di armi in capo a terzi visto il ruolo comunque secondario e marginale rivestito;
- nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 in relazione alla detenzione di armi affermata in assenza di elementi per stabilire la finalità di agevolazione dell'associazione avuto riguardo alla utilizzazione di dette armi secondo la ricostruzione dello stesso collaboratore;
- mancanza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta in ordine al riconoscimento della recidiva per essere stata omessa qualsiasi specifica argomentazione sul punto;
- nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena stabilita nella misura base di anni 10 superiore al minimo edittale, alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed agli aumenti per continuazione.

1.31 Violi Attilio Vittorio deduceva nel ricorso dell'Avv.to Crea con distinti motivi:

- violazione di legge in relazione all'art.521 c.p.p. - omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alle doglianze difensive ampiamente esposte nell'atto di appello e respinte; sussisteva in particolare violazione di legge quanto alla indeterminatezza del capo di imputazione e mancata correlazione tra fatto contestato e ritenuto; il capo d'imputazione originario era quello secondo cui Violi, che aveva la dote della Santa, era capo locale di Ferruzzano avendo lo stesso il ruolo di direzione del locale e veniva quindi contestato il ruolo direttivo; a seguito della modifica del capo di imputazione del 24 febbraio 2020 si specificava che il Violi e lo Ielo non erano appartenenti al locale di Ferruzzano, bensì all'articolazione territoriale di Ferruzzano. La modifica del capo di imputazione celava l'esistenza di un'insufficienza probatoria, sia con riferimento alla sussistenza di un reato associativo mandamentale, quindi di secondo livello rispetto alla partecipazione all'unità del sodalizio ndrangheta, sia con riguardo alla direzione dell'unità territoriale. L'"articolazione territoriale" è concetto meta-giuridico poiché in tutte le sentenze che hanno preceduto quella odierna e che hanno avuto come oggetto il fenomeno mafioso/ndranghetistico non si rinviene alcuna strutturazione della ndrangheta in unità territoriali che vengano individuate come articolazioni sul territorio. Come era stato accertato nelle sentenze Crimine, Reale e Mandamento, la ndrangheta è sì fenomeno unitario, ma con un'articolazione ed un "sistema di tipo federale articolato per competenze, in ragione delle quali le materie dell'ordinamento e del personale sono sicuramente ascritte al livello provinciale" (pag. 323 della sentenza), ove i locali sono enti che gestiscono territorialmente le attività illecite in sinergia, ma autonomamente, rispetto agli altri locali ed all'organo provincia o crimine, che interviene secondo il "principio di sussidiarietà...nella vita interna dei locali, quando emergono scostamenti rispetto al compendio delle regole ovvero quando la situazione operativa lo richieda" (pag. 323 della sentenza).E' evidente, dunque, che non esistendo la ndrangheta quale ente autonomo a cui ciascun sodale possa autonomamente affidarsi, bensì esistendo come "federazione" di locali, l'appartenenza alla ndrangheta, quale partecipazione penalmente rilevante, sussiste soltanto nel caso di affiliazione ad un determinato locale. L'appartenenza all'organizzazione criminale "ndrangheta" si realizza esclusivamente attraverso l'adesione ad un locale di riferimento, e non può esistere un "partecipante" all'associazione criminosa ndrangheta che non sia affiliato (rectius: associato) ad un locale. Conseguentemente o si provava che Violi facesse parte di altro locale rispetto a quello contestato o doveva essere assolto. Dopo la modifica del capo di imputazione il nucleo della contestazione criminosa nei confronti del

Violi si era totalmente dissolto, al punto che il difensore non era stato più in grado di comprendere da quale locale avrebbe dovuto dimostrare l'estraneità criminale del con conseguente indeterminatezza. In ogni caso si deduceva poi l'inesistenza del locale di Ferruzzano, e l'inesistenza dell'articolazione territoriale come entità di natura criminale; inoltre dal mancato collegamento della articolazione territoriale di Ferruzzano con la locale di Africo secondo l'impostazione del PM ne conseguiva, che la decisione del tribunale, aveva violato l'obbligo di correlazione tra contestazione e sentenza; difatti il Tribunale aveva affermato che il Violi doveva essere considerato partecipe dell'associazione criminosa 'ndrangheta per la sua "affiliazione" e partecipazione criminosa alla distaccata di Motticella, ricadente sotto l'egida centrale del locale di Africo, laddove il capo d'imputazione, né nella sua formulazione originaria né, soprattutto nella sua modifica, recava tale fondamentale contestazione;

- violazione di legge in relazione all'art.192 c.p.p.-omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alle doglianze difensive in ordine alla inattendibilità del chiamante in correità -contraddittorietà della motivazione in relazione all'indicazione del Maviglia come soggetto intraneo all'associazione mafiosa; la corte di appello aveva proceduto alla valutazione frazionata della chiamata in correità del Maviglia e tuttavia richiamati i principi giurisprudenziali di riferimento si osservava che la valutazione di attendibilità frazionata impone dei rigidi criteri che nel caso di specie dovevano ritenersi non essere stati osservati; in particolare l'inattendibilità non deve essere "macroscopica", cioè in tale contrasto con gli altri elementi probatori sì da compromettere la stessa credibilità del dichiarante, circostanza questa verificatasi nel caso del Maviglia che aveva reso dichiarazioni talmente fantasiose da inficiarne l'intero racconto. Il predetto aveva falsamente riferito circa la sua appartenenza all'organizzazione ed anche in relazione ai ruoli di altri soggetti affermando di avere ricevuto informazioni dal Mollica e dal Moio con modalità inverosimili; inoltre erano altresì inverosimili e false una serie di affermazioni sulla carica ricevuta, sulle articolazioni territoriali, che avevano anzi denotato una scarsa conoscenza del fenomeno; il giudice di secondo grado nell'avallare il percorso logico-giuridico del primo, aveva confezionato una motivazione, sul punto, manifestamente illogica e contraddittoria, nella parte in cui da una parte assegnava al chiamante in correità la patente di soggetto "attendibile", dall'altra sorvolava sulle incredibili incongruenze del suo apporto dichiarativo, giustificando le stesse dall'essere Maviglia al più basso livello della "scala gerarchica della consorterìa" e, quindi, legittimando le sue scarse conoscenze di alcuni elementi e aspetti fondamentali della 'ndrangheta; si sottolineava ancora essere emersa la patente ed anche dichiarata falsità delle

prime dichiarazioni del Maviglia al pubblico ministero di Locri; la motivazione era anche viziata quanto alla valutazione della attendibilità intrinseca del Maviglia. Questi aveva indicato Violi quale organico del locale di Africo e la corte di appello aveva ritenuto riscontrata tale chiamata; e però i tre riscontri individualizzanti ritenuti tali: la presenza in Veneto del Violi e il traffico di sostanze stupefacenti, la presenza di due negozi di lampadari in Brancaleone e Ferruzzano, la descrizione dei fatti del lungomare di Ferruzzano del 15 aprile 2010 non assumevano valore individualizzante rispetto alla posizione Violi; ancora la corte di appello per superare l'assenza di riscontri esterni individualizzanti, aveva evidenziato che l'intercettazione del 21 settembre 2009 presso la lavanderia Ape Green e la sparatoria sul lungomare di Ferruzzano del 15 aprile 2010 erano elementi di prova autonomi fornendo però una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica;

- omessa e/o insufficiente motivazione nella parte in cui la corte d'appello aveva ritenuto insufficienti le prove a scarico sollevate dalla difesa del Violi, contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui affermava la partecipazione del Violi all'associazione mafiosa; la condanna basata sulla generica appartenenza era emessa in contrasto con i principi pure richiamati circa la natura federata della ndrangheta ricavati da giudicati definitivi; ancora la conversazione registrata presso la lavanderia Ape Green era del tutto insignificante allorché non testimoniava alcuna partecipazione attiva, e quindi dinamico-funzionale, del Violi al sodalizio. Sussisteva poi contrasto con alcune posizioni definite nel processo c.d. Crimine, quelle del Siviglia e Velonà, ai quali erano contestate condotte sovrapponibili al Violi; quanto al Siviglia la cassazione aveva aderito all'interpretazione della corte di appello secondo cui anche soggetti estranei al sodalizio criminale ndrangheta possono partecipare a summit e riunioni anche di natura organizzativa senza che ciò abbia alcun riflesso dal punto di vista della organicità criminale; per il Velonà la sua partecipazione al colloquio del 13 agosto 2009 presso la lavanderia Ape Green nel corso del quale si era ampiamente discusso della riapertura del locale di Motticiella era stata ritenuta non idonea ai fini della colpevolezza; così che non si vede come non possa essere equiparata la posizione del Violi a quella del Velonà posto che, diversamente dall'imputato assolto, il Violi non aveva perorato nessuna richiesta di riapertura del locale che giuridicamente può essere definita attività di promozione associativa criminale, ne' tantomeno per l'imputato vi erano elementi di certezza circa l'affiliazione o a sua progressione criminale. Inoltre con riferimento al processo c.d. Crimine venivano indicati altri soggetti con posizione rilevante per il Violi, quali Cento, Commisso,

Cupari, Fiorillo, Gangemi, Gattuso caratterizzati da particolare intransigenza assente in relazione al ricorrente; mancava quindi quel rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale; e tale dato doveva essere escluso e non era stato segnalato dalla corte di appello anche in considerazione dell'assenza del Violi dal territorio mentre le informazioni riferite alle cariche nel corso della conversazione intercettate non potevano dimostrare lo stabile inserimento; si ribadiva l'insussistenza del reato associativo con riferimento al locale o articolazione territoriale di Ferruzzano e/o sulla mancata partecipazione al sodalizio criminale di cui al capo A) nella sua unitarietà; la dote, ove non corrisponde anche ad una carica (funzione o ufficio da svolgere) non può ex se determinare un ruolo organico, penalmente rilevante, né tantomeno direttivo. Peraltro, c'è un momento in cui con certezza Violi non aveva svolto più alcun ruolo "associativo" indicato nel 3.12.2015, allorché era stato arrestato dal GIP di Venezia per reati inerenti il traffico di stupefacenti commessi in territorio veneto. Elencati poi gli elementi positivi a favore del ricorrente si sottolineava come lo stesso non fosse mai stato coinvolto in altri procedimenti calabresi; quanto alla conversazione ambientale 21.09.2009 registrata all'interno della lavanderia Ape Green durante l'incontro Violi, Ielo e Commisso avevano parlato prevalentemente di questioni attinenti l'attività lavorativa dei primi due; Violi e Ielo non erano a conoscenza del conferimento delle cariche e, di conseguenza, non vi avevano partecipato; Violi e Ielo non avevano partecipato alla riunione indetta per risolvere la questione "Motticella" e, in ogni caso, quando si erano recati in visita da Commisso la questione era stata già risolta; durante il dialogo non si parlava del locale di Ferruzzano né di un qualche ruolo di Violi o della dote conferitagli. Quanto alla sparatoria sul lungomare di Ferruzzano la sentenza pronunciata nei confronti di Maviglia Maurizio che aveva dichiarato quest'ultimo responsabile del reato di tentato omicidio ai danni di Violi Attilio Vittorio e quest'ultimo responsabile del reato di lesioni aggravate ai danni di Talia Carmelo e Maviglia Maurizio, non faceva alcun riferimento ad asserite causali di natura mafiosa;

- la violazione di legge penale in relazione all'art. 62 bis cod.pen. nonché carenza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. quanto alla negazione delle predette attenuanti.

1.32 Con un primo ricorso dell'avv.to Minniti, Zappia Leo deduceva:

- violazione di legge e difetto di motivazione in punto omessa concessione della riduzione per il rito abbreviato relativamente al reato di cui al capo A) della rubrica;

in particolare si esponeva che era stata richiesta l'ammissione del rito condizionato all'escussione di tutti i testi indicati nella lista depositata in dibattimento, all'acquisizione di un elaborato redatto dal consulente (Dott. Milicia) e alla trascrizione di tutte le intercettazioni che riguardavano la posizione di esso imputato. La decisione di rigetto doveva ritenersi illegittima poiché l'apporto dei testi era risultato decisivo, e dotato anche dei caratteri della novità;

- violazione dell'art. 606 n. 1 lett. b) ed e) cod.proc. pen. in relazione agli artt. 533, 546 n. 1 lett. e) e 187, 192 stesso codice con riferimento all'art. 416 bis cod.pen.(CAPO A) per violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; in particolare in ordine al principale dato indiziario a carico dell'imputato afferente l'asserita partecipazione alla riunione di ndrangheta presso la lavanderia Ape Green di COMMISSO Giuseppe in data 21.08.2009 (progr. 2729), dalla perizia trascrittiva Ventra ne discendeva l'evidente assenza da qualsivoglia trattata tematica criminale, l'assenza di qualsiasi accertato ruolo dinamico e funzionale e di condivisione delle dinamiche associative, oggetto della discussione captata. La sua permanenza, era stata limitata al solo saluto di cortesia, per come anche trascritto dalla PG, e risultava temporalmente cristallizzata per soli 30 secondi, dal minuto 00.17'25" allo 00.17'55" (aff. 21-22), quale dato assolutamente confliggente ed incompatibile con la ritenuta partecipazione asseritamente finalizzata 'alla possibile riapertura del locale di Motticella'. Inoltre in tale limitato arco temporale non vi era alcuna partecipazione dello Zappia al dialogo su tale tema come confermato dalla deposizione del M.llo Spinelli il quale aveva confermato anche che unico interlocutore del Commisso era stato sul tema il Morabito Rocco come confermato anche dal capo centro DIA Calabrese; in relazione poi alla tematica afferente i lavori di sistemazione della strada rurale di località Carruso di Ferruzzano, la motivazione doveva ritenersi apparente quanto alla manifestata volontà di aggiudicarsi la gara posto che alcun condizionamento illecito poteva ritenersi essere emerso e l'aggiudicatario non era risultato soggetto in contatto con il ricorrente; mancava pertanto qualsiasi funzionalità criminale ed associativa del ricorrente quale terminale operativo della ndrina di riferimento, cosca di Africo, delle attività illecite in materia di appalti e lavori edili; inoltre la sentenza era affetta da omessa risposta a specifiche censure mosse con l'appello riguardanti una intercettazione del Morabito contenente riferimenti a Zappia e la dedotta inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Malviglia, che illegittimamente la corte di appello aveva utilizzato in modo frazionato; doveva tenersi conto del giudizio di inattendibilità dello stesso formulato nel procedimento Metropolis e le dichiarazioni valorizzate erano comunque prive di logica, coerenza

e soprattutto di adeguato riscontro probatorio. Sul punto la corte aveva ommesso ogni adeguata motivazione in risposta alle doglianze sollevate; inoltre il semplice possesso della "dote" non poteva dimostrare la partecipazione punibile e la sentenza aveva valorizzato dati privi di reale valenza indiziante dovendosi ricordare che la mera vicinanza o disponibilità non costituiscono comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conversazione o del rafforzamento della consorteria.

- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; difatti la corte applicando la continuazione esterna aveva stabilito la pena in anni ventidue di reclusione (p.b. per il reato di cui al capo A, pari ad anni dodici, di anni otto per l'effetto delle recidiva, di anni due per la continuazione con il reato accertato dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria il 29 settembre 2003), omettendo, tuttavia, qualsivoglia minimo e stringato percorso argomentativo sulla formulata censura difensiva; difatti avuto riguardo alla particolare gravità del ruolo accertato nel separato giudizio Armonia aveva errato la corte di appello nel ritenere fatto più grave quello oggetto del presente procedimento;

Con ricorso dell'avv.to Crea nell'interesse dello Zappia si deduceva:

- violazione di legge in relazione all'art.192 cod.proc. pen.-omessa e/o insufficiente motivazione in relazione alle doglianze difensive in ordine alla inattendibilità del chiamante in correita' -contraddittorieta' della motivazione in relazione all'indicazione del Maviglia come soggetto intraneo all'organizzazione; premesso che la verifica della attendibilità deve essere fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; ed ancora sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 19246501), si precisava che quanto alla attendibilità frazionata non deve sussistere un'interferenza fattuale e logica tra la parte considerata inattendibile e le restanti parti; l'inattendibilità non deve essere "macroscopica", cioè in tale contrasto con gli altri elementi probatori sì da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Nel caso di

specie le falsità del racconto del Maviglia erano talmente macroscopiche da investire l'intero narrato, ed il suo ruolo di basso livello criminale ne escludeva la possibilità di riferire circostanze riguardanti i coassociati; lo stesso aveva indicato ragioni risibili per giustificare le sue conoscenze sia in relazione ai rapporti di parentela con Mollica Arcangelo che con riguardo alla frequentazione del Moio; il Maviglia aveva anche errato nell'indicare la geografia del locale di Africo e nel riferire circa quello di Motticella indicando una serie di inesattezze ricostruite dal ricorso; tutte dette imprecisioni erano state salvate dalla corte di appello contraddittoriamente sorvolando sulle lacune messe in evidenza dalla difesa; ulteriori inesattezze riguardavano proprio circostanze relative allo Zappia e la motivazione della corte di appello sul punto era del tutto illogica;

- omessa e/o insufficiente motivazione nella parte in cui la corte d'appello aveva ritenuto insufficienti le prove a discarico prodotte dalla difesa dello Zappia e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui affermava che la partecipazione dello Zappia alla riunione tenutasi presso la lavanderia Apegreen fosse sintomatica dell'affiliazione all'associazione mafiosa; la Corte d'Appello di Reggio Calabria non aveva affrontato in alcun modo l'evidente contraddizione, palesata dalla difesa nel proprio atto d'appello, afferente al raffronto con le posizioni processuali e le dichiarazioni assolutorie nei confronti di Siviglia Giuseppe e Velonà Giuseppe. Per il primo in particolare era stata esclusa la responsabilità pur essendo risultato presente ad una riunione per il conferimento di ruoli dirigenziali, essendosene affermato il ruolo di mero spettatore dovendosi affermare che la partecipazione al summit di mafia non è indice automatico di partecipazione punibile; analogamente per il Velonà il quale aveva pure partecipato ad una riunione presso la Ape green nel contesto della quale si era dibattuto della riapertura di un locale senza però affermarne la responsabilità; l'apparizione di Zappia nel proscenio dei fatti era quindi talmente marginale da non poter costituire elemento di certa attribuzione di un profilo né di uomo d'onore né di intraneità alla cosca Africese né tantomeno con ruolo apicale; non poteva escludersi il ruolo di mero spettatore; il Comisso aveva sempre fatto riferimento al Morabito come interlocutore; quanto alle modalità di svolgimento dell'incontro del 21 agosto 2009 si segnalava che lo Zappia era entrato in un secondo momento e le frasi successive non erano state intercettate così che illogica doveva ritenersi la conclusione della corte di appello; peraltro non si era neppure tenuto conto della circostanza che lo Zappia era legato da vincoli di parentela con i Morabito, circostanza questa che giustificava la sua presenza; irrilevante era la conversazione con il Lapoco che atteneva poi ad un appalto aggiudicato ad altra ditta totalmente estranea;

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche.

1.33 Zucco Cosimo, condannato per i reati di cui ai capi R3) ed S3) di ricettazione e detenzione abusiva di armi da sparo, lamentava, con ricorso dell'Avv.to Vincenzo Maio, con il primo motivo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo R3) ed omesso esame di dati probatori; la sentenza di appello aveva reiterato gli errori di quella di primo grado senza considerare che l'esame delle intercettazioni non era stato ritenuto idoneo a sorreggere il quadro indiziario in fase cautelare. Le pronunce avevano effettuato una parziale valutazione delle captazioni la cui valutazione peraltro doveva essere effettuata tenendo conto che i dialoghi non avevano trovato riscontro effettivo nei fatti. Lo Zucco era accusato di concorrere con il Ferraro nella detenzione di armi rinvenute presso l'abitazione di quest'ultimo e tale conclusione era stata raggiunta sulla base dell'interpretazione delle conversazioni tra il ricorrente e la moglie e tra il Ferraro ed altri congiunti; tale dato doveva però ritenersi smentito dalla conversazione 22 giugno 2016 che la sentenza pur citando aveva omesso di considerare nel suo contenuto e dalla quale emergeva che la preoccupazione dello Zucco per il Ferraro non era significativa di alcun cointeressamento nella disponibilità di quelle armi.

Il secondo motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla sussistenza del reato di cui al capo S3) ricavato da un dialogo intercettato e quindi costituente una fattispecie solo parlata tra l'imputato e la moglie nel quale veniva fatto riferimento alla "casetta delle pistole"; i riferimenti però erano da intendersi alle armi sequestrate sette giorni prima del colloquio ed illogica era la conclusione della sentenza impugnata circa il riferimento di tale colloquio ad altre e diverse armi oltre quelle già cadute in sequestro.

Il terzo motivo lamentava violazione di legge ed illogicità manifesta della motivazione quanto alla recidiva non potendo bastare il solo richiamo del precedente per giustificarne l'applicazione. Ancora si lamentava difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed analogo vizio in punto determinazione della pena e degli aumenti per continuazione e per le circostanze aggravanti.

1.34 Zucco Domenico proponeva ricorso, con atto del proprio difensore Avv.to Adriana Bartolo, in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati ascritti ai capi N3) ed O3) riqualeficati nelle ipotesi di violenza privata aggravata ex articolo 416 bis1 codice penale. Il primo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione, omessa replica ai motivi di appello, quanto alla riqualeficazione giuridica dei fatti di cui ai capi N3) ed O3 nell'ipotesi di cui all'art. 610 cod.pen. posto che la condotta non mirava ad imporre alcunchè alla persona offesa bensì soltanto ad esercitare violenza nei confronti

della stessa. Le percosse inferte alla p.o. Di Franco non erano una coartazione della libertà psichica bensì aggressione della incolumità dello stesso. Mancava l'elemento oggettivo del reato di violenza privata che non può individuarsi quando gli atti di violenza integrino essi stessi l'evento del reato. La violenza posta in essere nei confronti del Di Franco non era stata finalizzata ad ottenere la restituzione delle tegole sottratte ma era una reazione dovuta alle possibili conseguenze giudiziarie che il ricorrente avrebbe potuto patire per effetto della sottrazione di beni sequestrati dall'autorità giudiziaria.

Il secondo motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 416bis1 cod.pen. sussistendo il primo profilo in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi del metodo mafioso ed il secondo con riguardo alla ricostruzione del fatto in forza di mere congetture; il giudice di appello aveva affermato l'esistenza dell'aggravante pur in assenza di una associazione mafiosa presente nella realtà fenomenica mentre secondo l'orientamento giurisprudenziale per sussistere il metodo ex art. 416 bis1 cod.pen. è sempre richiesto che la coartazione psicologica esercitata faccia riferimento alla provenienza da un sodalizio mafioso. Nel caso di specie, tuttavia, la violenza esercitata non poteva ritenersi di per sé evocativa della forza intimidatrice dell'agire mafioso e non poteva ricavarsi da una semplice collocazione geografica del luogo di consumazione.

1.35 Proponeva ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria; nei confronti degli imputati condannati per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. Agui Roberto, Armocida Giuseppe, Armocida Nicola, Balzano Carmelo, Barbaro Antonio, Carbone Michele, Giorgi Sebastiano, Ielo Carmelo, Ietto Antonio (c. 53), Ietto Giuseppe, Manglaviti Antonio, Martelli Giuseppe, Mollica Francesco, Musolino Domenico, Nastasi Domenico, Palamara Santo, Policheni Leonardo, Polito Antonio, Santanna Domenico, Sergi Carmine, Sergi Giuseppe, Sergi Vincenzo, Talia Carmelo, Violi Attilio Vittorio e Zappia Leo deduceva violazione di legge quanto alla individuazione da parte della corte di appello della disciplina sanzionatoria applicabile ex art. 416 bis cod.pen.; invero era stata applicata la disciplina sanzionatoria preesistente la modifica del 2015 e ciò nonostante il più recente orientamento della corte di cassazione avesse stabilito che deve farsi riferimento alla pena applicabile al momento di interruzione della condotta permanente che, nel caso in esame, doveva intendersi quantomeno proseguito sino alla data di esecuzione dei fermi il 4 luglio del 2017.

Con il secondo motivo nei confronti di Ietto Antonio cl. 53 si lamentava l'assoluzione dal capo N) deducendo difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per travisamento della prova della deposizione del teste Barone dal contesto della quale si evinceva che l'affidamento dei lavori alle imprese locali era oggetto di imposizione intimidatoria, al punto che il direttore del cantiere era stato estromesso dalle scelte

operative; la minaccia velata riferita dal Barone e ricavabile anche dalle conversazioni telefoniche riportate e che vedevano Barone colloquiare con Sergi, Richichi, Ietto Antonio; alla luce di tali emergenze aveva errato la corte di appello nell'affermare che la ditta non aveva patito danni e per converso non era stato realizzato un profitto ingiusto.

Con il terzo motivo si deduceva ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. sempre in relazione al capo N) violazione di legge quanto alla fattispecie di cui all'art. 629 cod.pen. per avere la corte escluso l'ipotesi di estorsione contrattuale ritenendo assente la prova della costrizione nella fase della scelta del contraente senza dare rilievo alla fase dell'esecuzione; viceversa doveva ritenersi che la libertà di autodeterminazione dell'impresa committente dovesse tutelarsi per tutta la durata del rapporto così che pure a volere ritenere la scelta originaria priva di costrizione, dalle dichiarazioni del Barone doveva desumersi che nella fase esecutiva l'atteggiamento intimidatorio aveva imposto la prosecuzione del rapporto con e cinque imprese locali.

Il quarto motivo lamentava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla assoluzione dal capo O); dalla conversazione tra Barone e Ietto Antonio del 21 ottobre 2010 risultava l'imposizione della presenza di taluni operai in cantiere nonché l'imposizione di altre scelte operative ai danni del geom.Barone.

Il quinto motivo lamentava in ordine alla posizione di Richichi Gaetano difetto di motivazione quanto alla assoluzione dal delitto di cui al capo N) con argomenti sovrapponibili a quelli già espressi per Ietto Antonio.

Con il sesto motivo si svolgevano analoghe doglianze a quelle già esposte per lo Ietto in relazione alla sussistenza della fattispecie estorsiva anche in costanza di rapporto.

Il settimo motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla posizione del Richichi quanto alla assoluzione dal reato di cui al capo A); l'imputato in riforma della decisione di primo grado era stato assolto in appello e ciò benchè da una conversazione tra Ietto Antonio e Commisso Giuseppe risultasse il suo coinvolgimento posto che veniva espressamente indicato come soggetto attivo perché formalmente affiliato; ancora la corte di appello aveva ommesso di considerare la condotta di cui al capo N).

L'ottavo ed il nono motivo di ricorso lamentavano analoghi vizi a quelli dedotti in ordine alla posizione di Ietto Antonio quanto a Sergi Antonio in ordine alle assoluzioni dal capo N).

Il decimo ed undicesimo motivo deducevano analoghi vizi quanto alla posizione di Sergi Giuseppe sempre in relazione al capo N).

Con il motivo n.12 si deduceva errata interpretazione della legge ed in particolare violazione dei principi dettati dall'art. 649 cod.proc.pen. quanto alla statuizione nei confronti di Barbaro Pasquale nei cui confronti era stato dichiarato non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato. La corte di appello aveva errato nel ritenere che la condotta oggetto di giudizio nel procedimento Minotauro presso la corte di appello di Torino fosse la stessa contestata nel presente giudizio. Invero, in quel procedimento svoltosi con rito abbreviato, l'imputato era stato chiamato a rispondere dell'appartenenza al locale di Volpiano in concorso con alcuni specificati soggetti, Perre ed altri. Viceversa nel presente procedimento si contestava l'appartenenza al locale di Platì in associazione con coimputati differenti e con sovrapposizione temporale solo parziale. Posto che doveva ammettersi la possibile appartenenza a due distinte associazioni criminali operanti contemporaneamente come affermato anche da precedenti della Seconda Sezione (Rv.259810) purchè le stesse agiscano autonomamente, il Barbaro doveva essere giudicato anche nel presente procedimento non sussistendo alcuna preclusione derivante dalla precedente assoluzione.

Il motivo n. 13 lamentava violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla assoluzione dell'imputato Scipione Tonino dal reato di cui al capo A) della rubrica; l'imputato era stato condannato in primo grado ed assolto in appello in quanto ritenuta assente la prova del contributo fornito all'associazione; il giudice di secondo grado dava atto che trattavasi di soggetto ritualmente affiliato, conosciuto nel locale di Ardore e partecipe alle riunioni della società minore in cui aveva preso la parola per difendere Pelle Giuseppe e Balzano e tuttavia detti elementi erano stati ritenuti inidonei poichè gli interventi erano stati effettuati per tutelare rapporti personali. La valutazione doveva ritenersi manifestamente illogica anche alla luce dei principi stabiliti da Sezioni Unite Modaffari secondo cui la colpevolezza può essere esclusa quando a fronte di una affiliazione formale segua un totale disinteressamento o allontanamento dal gruppo ovvero sia dubbia la scelta libera e volontaria di adesione. Nel caso di specie pertanto la corte di appello aveva errato nel valutare la posizione Scipione poichè era dimostrata la partecipazione ad una riunione avente ad oggetto problematiche relative al controllo del territorio, era intervenuto per difendere dalle accuse altri componenti, aveva riferito il contenuto al capo ndrino, aveva ottenuto il riconoscimento del suo ruolo da altro associato Balzano Carmelo pure condannato nel presente procedimento. La sua posizione era pertanto quella di un soggetto che pur non esecutore di specifici atti criminali aveva preso parte attiva alla vita associativa rispettando pienamente le regole, le gerarchie e partecipando alle riunioni. L'interpretazione della corte di appello era manifestamente illogica nella parte in cui aveva affermato che l'intervento nella riunione di ndrangheta era avvenuto a titolo personale nonché contraddittoria nella parte in cui per altre differenti

posizioni si era sottolineata la rilevanza della mancata partecipazione a riunioni, circostanza invece nel caso di specie puntualmente avvenuta.

Il motivo n. 14 deduceva violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla assoluzione di Mollica Arcangelo dal reato di cui al capo A) disposta in appello sul presupposto dell'assenza di contributo prestato all'associazione; il giudice di secondo grado dava atto che si trattava di soggetto certamente affiliato, conosciuto dal locale di Africo e che aveva tramato di fare entrare nell'associazione il genero Maviglia; anche in tale caso la decisione della corte di appello doveva ritenersi contraddire i dettami delle Sezioni Unite Modaffari posto che, pur non emergendo l'esecuzione di condotte attuative dei progetti criminali, il Mollica era soggetto che aveva aderito liberamente e consapevolmente all'associazione stessa cui era anche seguito il tentativo di inserimento nello stesso gruppo criminale del genero Maviglia, soggetto già attivo nei settori di droga ed armi. Doveva pertanto ritenersi che almeno fino al 2012 data in cui erano state captate le conversazioni critiche nei suoi riguardi per l'affiliazione del genero, Mollica avesse preso parte attiva alla vita associativa e solo dopo tale data poteva prospettarsi un suo allontanamento a seguito della collaborazione con la giustizia del Maviglia.

Il motivo n. 15 deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in punto assoluzione di Aligi Santo Giuseppe dal reato di cui al capo A) della rubrica; l'Aligi risultava assolto sia in primo che secondo grado; mentre il tribunale aveva dubitato della identificazione dell'Aligi la corte di appello aveva ritenuto che si facesse a lui riferimento nelle conversazioni captate e tuttavia esclusa la riconoscibilità e concretezza della partecipazione confermava il proscioglimento. Anche in tal caso si era fatta errata applicazione dei principi giurisprudenziali posto che a fronte dell'accertata affiliazione formale la responsabilità può essere esclusa solo se vi sia dubbio sulla scelta libera e volontaria ovvero se alla stessa sia seguito un allontanamento dal gruppo criminale; nel caso dell'Aligi la corte di appello aveva riconosciuto che lo stesso era stato indicato come meritevole della dote del "quartino" sicchè lo stesso era almeno titolare della dote del "Vangelo", immediatamente inferiore, la sua affiliazione rimontava a diverso tempo e doveva ritenersi integrata la condotta punibile ex art. 416 bis cod.pen..

1.36 Con memoria depositata in cancelleria Barbaro Pasquale, nella qualità di resistente rispetto al ricorso del P.G. eccepiva innanzi tutto l'inammissibilità dell'impugnazione della pubblica accusa. In subordine esponeva che stante la natura unitaria dell'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta come ricostruita dalle sentenze definitive e l'avvenuto accertamento nel corso del procedimento c.d. Minotauro per il quale il Barbaro era già stato definitivamente giudicato di condotte riconducibili anche al locale di Platì, corretta doveva ritenersi la decisione di applicazione della

disciplina dell'art., 649 cod.proc.pen. disposta nel giudizio di appello ed infondato il ricorso del P.G..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Deve preliminarmente procedersi alla trattazione introduttiva di alcune questioni comuni al fine di fissare dei principi che potranno poi essere richiamati nella verifica delle singole posizioni processuali; in tale senso occorre ricordare come il tema della individuazione della partecipazione punibile ai sensi dell'art. 416 bis cod.pen. sia stato recentemente affrontato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 01; vedi anche: Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01.). Illuminanti appaiono alcuni passi della motivazione della suddetta pronuncia n.36958/21 che devono opportunamente essere richiamati; si è in particolare affermato come: "Partendo da questi rilievi, il Collegio ritiene imprescindibile riprendere mantenendola ferma - la conclusione a cui sono giunte le Sezioni Unite "Mannino", secondo cui va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo. La partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status: essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorterìa che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte". L'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa "fa parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione. Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva... Tale interpretazione conferisce assoluta centralità alla dimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibile valutare se, per le

caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessuto criminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione". Se il presupposto che "lega" l'adepto alla consorterìa è il suo stabile inserimento nella stessa, è innegabile come questo vincolo possa realizzarsi o in modo formale, attraverso i classici rituali di adesione e con la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, con il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi. 12.1. La stabilità del rapporto singolo-consorterìa si comprova, di regola, attraverso la fidelizzazione dei comportamenti, il rispetto delle gerarchie e delle regole e il puntuale adempimento degli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza. Tuttavia, mentre il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza (in questo caso, l'organicità del singolo può trarsi dalla mera reiterazione di condotte che, sebbene di semplice tenore esecutivo, siano però teleologicamente rivolte al perseguimento degli obiettivi dell'associazione, finendo per assumere una inequivoca significazione), l'adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la "messa a disposizione" del soggetto. Come rilevato dalla dottrina, non potendosi considerare la "messa a disposizione", al pari delle condotte di conservazione e di potenziale rafforzamento dell'associazione, un "evento" oggettivamente rilevabile alla luce della sua innegabile connotazione di immaterialità, ai fini della sua valutazione non potrà utilizzarsi il "parametro" della causalità e si dovrà invece ricorrere a quello della "rilevanza" in concreto. In tal senso, nell'irrinunciabile recupero di una dimensione probatoria, potranno venire in rilievo, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la "qualità" dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la "serietà" del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali anche con riferimento all'accertamento dei "poteri" di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti, la tipologia del reciproco impegno preso, la misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorterìa mafiosa: gli indici rivelatori del fatto punibile devono essere tratti da elementi oggettivi e soggettivi di contesto, capaci di fungere da criterio metodologico di verifica processuale, da calibrare caso per caso, in ragione della situazione concretamente considerata. Quindi, la disponibilità conclamata resa con il prestato giuramento di mafia, che può rendere ipotizzabile il contributo partecipativo del soggetto, può essere probatoriamente contraddetta in presenza di condotte del soggetto dettate da scelte volontarie (disobbedienza, allontanamento fisico, disinteresse) o da oggettive circostanze di segno contrario o fortemente equivoche, tali

da contrastare con l'impegno preso di messa a disposizione e far escludere a priori o far ritenere venuta meno la volontà dello stesso di contribuire alla vita dell'associazione".

2.2 L'applicazione dei suddetti principi al caso concreto comporta affermare che, proprio alla luce delle precise coordinate dettate dalla pronuncia delle Sezioni Unite, la partecipazione punibile va desunta da comportamenti che, alternativamente, denotino:

- che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo;
- che abbia fornito un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità;
- che abbia rispettato le gerarchie, le regole dell'associazione criminale e puntualmente ~~adempimento~~ gli ordini ricevuti dal gruppo di appartenenza e dai soggetti in posizione apicale;
- che abbia posto in essere attività causalmente orientate a favore dell'associazione che per la reiterazione delle condotte siano significative dello stabile inserimento.

Tali indici costituiscono prova della partecipazione punibile che invece in presenza di sola affiliazione rituale non può dimostrarsi acclarata imponendosi la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l'effettiva e stabile intraneità.

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame impone una descrizione dei comportamenti concreti emersi nel presente giudizio al fine di verificare quali azioni possano ritenersi dimostrative della colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen. e quali invece, pur costituendo un apporto alla attività associativa, appaiano prive di tale carattere.

Sotto il primo profilo, quello cioè delle condotte dimostrative della partecipazione punibile per avere il correo apportato un concreto contributo alla vita dell'associazione, tale da dimostrare la stabilità dell'inserimento rilevano:

- la partecipazione a riunioni tra più affiliati nel contesto delle quali vengano trattati temi relativi all'organizzazione ed operatività dell'associazione criminale, delle sue articolazioni territoriali e delle sorti di singoli affiliati in particolare e assunte decisioni relative agli stessi oggetti (ad es. posizioni Agui, Balzano, Giorgi, Mollica Francesco, Palamara, Violi, Zappia);
- la partecipazione a riunioni nel corso delle quali siano stati affiliati singoli adepti ovvero conferite doti a taluno dei partecipanti ovvero elevati i gradi del partecipe e nelle quali risultino coinvolti anche altri soggetti affiliati provenienti da diverse aree territoriali dagli stessi rappresentate (ad es. posizioni Manglaviti-Nastasi);

fermo rimanendo il principio che la mera affiliazione del soggetto nominato deve essere seguita da altre condotte significative;

- la partecipazione a riunioni tra più affiliati nelle quali venga deliberata l'estromissione di singoli componenti ovvero venga affrontato il tema dell'avvicendamento di un soggetto in posizione apicale (ad es. posizioni Santanna, Balzano);
- la partecipazione a colloqui cui abbia partecipato lo stesso affiliato e nel contesto del quale questi reclami la propria esclusiva titolarità di lavori assegnati a seguito di appalti pubblici od altre attività illecitamente portate a termine, in una determinata area territoriale in forza della propria partecipazione all'organizzazione (ad es. posizioni Armocida Giuseppe ed Armocida Nicola);
- l'esecuzione di attività delittuose (violenze private, lesioni personali, minacce, estorsioni, rapine, danneggiamenti, incendi etc.) portate a termine per riaffermare il controllo del territorio (ad es. posizioni Armocida Nicola-Balzano Carmelo);
- l'imposizione estorsiva di forniture di beni essenziali o di prodotti per l'edilizia attuati anche mediante la sovrapprezzo dei prezzi ed aventi causa nel controllo delle forniture in quella area (ad es. Barbaro Antonio);
- la ricezione dei proventi estorsivi versati da attività imprenditoriali svolte nel territorio con la consapevolezza della loro origine illecita (ad es. Cordì Vincenzo);
- l'attivazione ripetuta e svolta nei confronti di altri soggetti anch'essi affiliati diretta ad ottenere una carica direttiva all'interno di un determinato territorio (ad es. Policheni Leonardo);
- la cooptazione, l'aggregazione e l'inserimento nelle file dell'organizzazione di nuovi componenti che vengano affiliati per effetto dell'iniziativa del singolo agente (ad es. Mollica Arcangelo).

Pur non avendo tale ricostruzione carattere esaustivo, poiché ciascuna delle suddette attività manifesta un contributo concreto alla vita associativa, un apporto alle attività della stessa ed alla struttura organizzativa, prestata con attività sintomatiche di volontaria e consapevole adesione nonché di stabile inserimento nella stessa, da ciò ne deriva inferirsi la partecipazione punibile proprio alla luce dell'applicazione dei principi dettati dalla pronuncia delle Sezioni Unite imp. Modaffari ripetutamente citata. Invero, l'attività di partecipazione alle riunioni finalizzate alla formalizzazione dell'ingresso di soggetti nelle file dell'organizzazione, l'inserimento nel gruppo criminale di nuovi affiliati attraverso la proposizione della nomina, le deliberazioni aventi ad oggetto gli ambiti territoriali di operatività dei gruppi criminali, manifestano concretamente una partecipazione attiva alla vita associativa ed un rafforzamento delle capacità operative del gruppo significative certamente di consapevole e volontario inserimento attivo con carattere di stabilità. Del resto la Corte di cassazione con distinte pronunce (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv.

269659 - 01; Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Rv. 269294 - 01) ha già evidenziato nelle parti motive come un conto sono le semplici frequentazioni tra soggetti affiliati ed altri legati da rapporti di parentela, che da sole non possono essere punite ex art. 416 bis cod.pen., altro è il coinvolgimento in un "summit" mafioso avente ad oggetto il conferimento di cariche criminali di vertice o comunque direttive, svoltosi tra soggetti tutti affiliati e provenienti da diverse aree del territorio rappresentato. In tali casi, invero, il coinvolgimento nell'evento manifesta un chiaro atto di partecipazione attiva alla vita associativa, dimostrativo secondo le Sezioni Unite Modaffari di partecipazione punibile, stante che il coinvolgimento di diversi soggetti tutti ritualmente affiliati appare chiaramente diretto ad attribuire valenza simbolica e significativa del riconoscimento da parte dei consociati della validità della nomina e del grado conferito.

2.3 Quanto alle doglianze esposte da tutti i ricorrenti privati in tema di associazione armata, non ritiene il collegio doversi discostare dal costante orientamento secondo cui in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteia criminale o che, per colpa, lo ignorino; ed in tale particolare caso avente ad oggetto l'esistenza di un'associazione autonoma, formata da cellule "locali" di 'ndrangheta federate, la Corte ha ritenuto che, ai fini della ravvisabilità dell'anzidetta aggravante, è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo dallo specifico soggetto o dalla specifica cellula "locale" che abbia la concreta disponibilità delle armi (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 - 02). Si è ancora sostenuto che in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteia criminale o che per colpa lo ignorino (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268677 - 01).

In altre pronunce si è anche fatto riferimento al concetto di fatto notorio affermandosi che in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis comma quarto, cod.pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Rv. 265254 - 01). L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame comporta affermare che stante la stabile detenzione di armi da parte dei locali del mandamento ionico di 'ndrangheta, la sussistenza dell'aggravante a carico dei partecipi può essere certamente affermata.

Peraltro, va appena segnalato come nel caso in esame ulteriori e molteplici siano stati gli elementi cui i giudici di merito hanno ricollegato la disponibilità di armi nel possesso dei singoli locali; con le osservazioni svolte alle pagine 337 e seguenti, la corte di appello ha segnalato come oltre all'applicazione del criterio generale di imputazione sulla base dell'atteggiamento colposo di cui alla citata giurisprudenza, soccorrono, per la ricorrenza dell'aggravante suddetta nei confronti di tutti gli imputati del presente procedimento, le conclusioni definitive validate anche dal giudice di legittimità del c.d. processo Crimine oltre che gli accertamenti specifici della disponibilità di armi emersi proprio nel presente giudizio ove varie sono state le condanne per detenzione illecita, ricettazione e porto abusivo nei confronti della cosca Cordì, dei componenti del locale di Ardore e di Africo.

Ancora, la pronuncia impugnata richiama pure il contenuto di una serie di conversazioni intercettate tra vari sodali del presente giudizio in cui è pure frequente il richiamo al possibile uso di armi, all'uccisione di soggetti in posizione contrapposta, ai precedenti scontri armati tra diverse fazioni della ndrangheta. Circostanza questa che, lungi dal rimanere semplice riferimento frutto di esagerazioni, secondo l'accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito, trova proprio specifica conferma nello scontro a fuoco che vedeva contrapposti Talia e Maviglia da un lato ed il Violi dall'altro cui fa pure riferimento il giudice di appello a pagina 339.

Ne deriva affermare che alla luce delle predette considerazioni esente da censure appare la conclusione cui perviene la corte di appello fondata su tre diverse direttrici (la giurisprudenza di legittimità-le risultanze del processo Crimine-le risultanze specifiche del presente giudizio) ed infondati appaiono tutti i motivi di doglianza avanzati sul punto.

2.4 Prima di procedere alla trattazione delle singole posizioni, va brevemente rilevato che questo collegio ha preso conoscenza della sentenza della Corte Costituzionale n.120/2023 che ha introdotto una fattispecie attenuata dell'ipotesi di cui all'art. 629 cod.pen. in caso di fatto di lieve entità; tuttavia va sottolineato come i principi affermati dalla suddetta pronuncia non possano trovare applicazione al caso di specie in cui si verte sempre in casi di estorsioni aggravate anche ai sensi dell'art. 416bis1 cod.pen..

Ciò posto può ora procedersi all'analisi delle singole posizioni processuali.

2.5 Infondato appare il ricorso avanzato nell'interesse di Agui Roberto; il primo motivo di doglianza, con cui si contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., fa leva principalmente sul contenuto del giudicato cautelare favorevole al ricorrente ed in particolar modo sulla decisione di questa Corte di cassazione n.1048 del 2019 che accoglieva il ricorso dell'Agui, smentendo la tesi accusatoria e stigmatizzando la mancata

individuazione del ruolo e della posizione gerarchica di costui all'interno dell'organigramma. Orbene, ritiene il Collegio, che tale valutazione non sia decisiva e vincolante; invero, va in primo luogo richiamato l'orientamento secondo cui le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale, promosso per il riesame delle misure cautelari reali, non sono vincolanti nel giudizio di merito nel quale il giudice conserva integro il potere di valutare gli elementi di prova indipendentemente dall'esito del giudizio cautelare (Sez. 3, n. 4976 del 18/10/2018, Rv. 275694 - 02). Principio questo applicabile anche alla cautela personale non potendosi ritenere che una valutazione pur sempre sommaria effettuata nella fase incidentale sulla base di una ricostruzione parziale e non completa dei fatti possa assumere effetto vincolante per il giudice del dibattimento; e ciò tanto più quando il dibattimento sia consistito nello svolgimento di un'ampia attività istruttoria anche rinnovata in fase di appello. Sicché va stabilito il principio per cui le pronunce emesse nei procedimenti incidentali per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, non assumono effetti vincolanti nei confronti del giudice del dibattimento svoltosi con rito ordinario quanto alla responsabilità dell'imputato.

Ciò posto, va poi segnalato come a seguito della sentenza di legittimità della fase cautelare sono intervenute a delineare il punto della partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. le Sezioni Unite con la nota sentenza Modaffari n.36958/21; ed in tale pronuncia le Sezioni Unite hanno richiamato la necessità che: " *Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva*". Orbene, proprio l'applicazione del sopra esposto principio, deve portare ad escludere qualsiasi vizio nella sentenza impugnata che risulta avere fatto corretta applicazione della interpretazione data alla portata dell'art. 416 bis cod.pen. da parte del massimo consesso della corte di legittimità; posto, infatti, che è partecipe colui che fornisce un apporto concreto alla vita associativa, tale condotta è stata correttamente individuata a carico dell'Agui nella partecipazione a due distinte riunioni nel contesto delle quali venivano trattati temi relativi all'organizzazione ed operatività dell'associazione denominata 'ndrangheta, delle sue articolazioni territoriali e delle sorti di singoli affiliati in particolare. Invero, le sentenze di merito, sottolineano il particolare carattere significativo degli argomenti trattati, sia nella prima occasione che nella seconda, e desumono così l'intraneità dell'Agui in virtù del suo grado di compenetrazione con le dinamiche associative. Tale valutazione, contestata lungamente nel ricorso, appare priva di vizio posto che non si tratta di presenza passiva come pure cercato di esporre, bensì del coinvolgimento del ricorrente in due distinte riunioni nel contesto delle quali venivano trattate ed anche in parte decise questioni relative al mantenimento operativo

delle cosche criminali; così che viene proprio ad essere confermato quel dato della sussistenza di un apporto concreto alla vita associativa. Il giudice di appello ha proprio sottolineato tali dati evidenziando il contenuto di quelle conversazioni quando, nel primo caso, si era fatto ampio riferimento alla estromissione di un soggetto (Balzano Carmelo) da un locale per volontà del suo vertice (Varacalli Giuseppe) ed alle possibili iniziative da assumere anche su sollecitazione dello stesso Agui che concordava sulla scelta del Pelle Giuseppe, mentre, nel secondo, veniva fatto riferimento al tema dell'avvicendamento del Longo, affiliato affetto da gravi problemi di salute, nel ruolo di capo di altra locale di 'ndrangheta. Ne deriva affermare che correttamente il giudice di appello a pagina 2148 ha affermato che il ricorrente ha preso parte attiva alla vita associativa contribuendo alla formazione della volontà del capo mandamento, individuato proprio in quel Pelle Giuseppe all'interno della cui abitazione avvenivano le conversazioni. E la pronuncia segnala proprio come la tesi difensiva del carattere isolato e sporadico di tali interventi, appaia confutato dall'accertata presenza in altre occasioni precedenti dello stesso ricorrente presso l'abitazione del Pelle, senza però che fossero già state attivate le intercettazioni. Il risultato sul piano dell'affermazione di colpevolezza non appare pertanto fondato dal giudice di merito sulla base della massima di esperienza secondo cui alle riunioni di mafia possono partecipare solo soggetti formalmente affiliati, che pure la sentenza richiama, ma anche in forza di precisi e specifici elementi sulla base dei quali si riteneva provato che Agui avesse partecipato attivamente ad assumere decisioni organizzative finalizzate ad assicurare l'operatività dell'ente criminale, così svolgendo quel ruolo attivo e fornendo quel contributo concreto che la più recente giurisprudenza richiede.

Quanto al dedotto travisamento decisivo in ordine all'inclusione del ricorrente in una riunione del 18 aprile, cui non avrebbe invece partecipato, trattasi di mero errore materiale non rilevante contenuto nella sentenza di appello, che alla pagina 2135 fa esatto e preciso riferimento alle due visite a casa Pelle del 13 e 15 aprile.

Non sussiste poi l'omessa valutazione di doglianze esposte in appello nel contesto delle quali si era spiegata la ragione della presenza all'interno dell'abitazione del Pelle, che si assume dovuta all'attività lavorativa svolta presso un servizio di poste private ed al rapporto di amicizia con costui, posto che la sentenza impugnata ha proprio sottolineato come non sia emersa alcuna consegna effettuata da Agui a Pelle in quei giorni ovvero negli altri in cui i servizi di osservazione ne accertavano pure la presenza a casa Pelle.

Anche il secondo motivo, con cui si deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 99, 133, 62 bis cod.pen. quanto alla dosimetria della pena, alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva, appare infondato posto che il giudice di appello confermava la sanzione inflitta in primo grado tenuto conto della pericolosità dimostrata dalla gravità dei fatti commessi

che giustificava il giudizio di maggiore pericolosità posto a fondamento anche della negazione delle attenuanti generiche.

Infine, il giudizio sul riconoscimento della recidiva veniva specificamente effettuato facendo riferimento ai precedenti ed alla pericolosità manifestata con il nuovo reato, con valutazione esente da censure.

Alla infondatezza del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.6 Infondati sono i motivi di ricorso avanzati nell'interesse di Armocida Giuseppe ed Armocida Nicola ed aventi ad oggetto l'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione ndranghetistica di cui al capo A) della rubrica; entrambi i ricorsi proposti nell'interesse dei due imputati, procedono ad una atomizzazione degli elementi di prova che invece correttamente i giudici di merito, con valutazione difforme soltanto in merito alla qualificazione giuridica, avendo quello di secondo grado riconosciuto l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 416 bis cod.pen. in luogo del ruolo direttivo originariamente contestato, hanno complessivamente valutato quali manifestazione della partecipazione punibile in capo ad entrambi. In particolare, il giudice di appello, preso atto della genericità della dichiarazione accusatoria del collaboratore Cataldo Antonio circa l'appartenenza degli Armocida all'associazione, individuava quali elementi dimostrativi del pieno coinvolgimento di entrambi i fratelli nella cosca Cataldo, quattro distinte conversazioni, la prima di contenuto autoaccusatorio e le altre tre etero accusatorie, dalle quali desumeva la partecipazione punibile. Si tratta in particolare:

- della conversazione che entrambi i fratelli intrattenevano con Cataldo Francesco, capo dell'omonima cosca, il 10 dicembre 2014 circa lo svolgimento di lavori da parte di altro soggetto, il Barbaro Antonio, nel territorio di Locri che invece doveva essere necessariamente individuato quale di loro "esclusiva competenza";
- dalla conversazione che il giorno successivo lo stesso Cataldo Francesco intratteneva con altro affiliato lo Staltari nel corso della quale veniva commentato proprio l'incontro e le richieste provenienti dai fratelli Armocida;
- dalla conversazione del marzo 2010 tra Aversa Ilario e Commisso Giuseppe, denominato per il ruolo apicale "il Mastro di giornata", nel contesto della quale il primo lamentava al secondo i contrasti con gli Armocida ricevendo quale risposta un esplicito invito alla composizione dei conflitti;
- dalla conversazione intercorsa tra Ietto Antonio Pietro e Giampaolo nel settembre 2013 e nella quale gli Armocida vengono indicati quali "Armocida dei Cataldo" e cioè componenti di quel gruppo agente sotto la direzione del Cataldo medesimo.

A tali conversazioni il giudice di appello ha poi correttamente accoppiato gli elementi desumibili dalle consumazioni dei reati fine, contestati nel presente procedimento ad Armocida Nicola; in particolare, con le osservazioni svolte alle pagine 1423 e seguenti, il giudice di appello ha sottolineato come, dalle conversazioni del maggio 2014 tra Nesci e Lacopo, risultasse che quest'ultimo, nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività di impresa, avesse ricevuto ripetuti avvertimenti da parte degli Armocida, definiti significativamente dallo stesso "pezzi da novanta", di soprassedere dalle opere perché di loro esclusiva competenza. Ed in tale circostanza il Lacopo richiamava altresì precedenti danneggiamenti e furti subiti all'interno del cantiere che avevano evidente contenuto intimidatorio.

Dall'analisi complessivo di tali elementi, il giudice di appello, con valutazione in fatto priva delle lamentate censure, ricavava correttamente il giudizio di partecipazione punibile, evidenziando come gli Armocida avessero ripetutamente manifestato condotte tipicamente dimostrative del controllo del settore degli appalti nel territorio ove operavano, così ponendo in essere una condotta certamente richiamabile al parametro di cui al terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen.. E tale valutazione, che entrambi i ricorsi contestano, deve essere confermata sotto il profilo che l'avvenuta dimostrazione di più attività dirette a comprimere la libertà di impresa in un determinato territorio, effettuate da soggetti titolari direttamente od indirettamente di aziende del settore edile, i quali impongano la loro esclusiva competenza su quel territorio in danno di altri, manifesta una forma di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. perché dimostrativa dell'esercizio in concreto di un potere intimidatorio sulle attività di impresa.

Irrilevanti appaiono, pertanto, i motivi di ricorso proposti sul punto nei due atti di impugnazione avanzati nell'interesse di Giuseppe e Nicola Armocida non ravvisandosi né violazione di legge né difetto di motivazione posto che:

- la partecipazione punibile non è in alcun modo ricondotta dalle sentenze di primo e secondo grado a precedenti giudicati;
- le dichiarazioni dei collaboratori e dei verbalizzanti non possono sconfiggere il contenuto di plurime conversazioni una delle quali autoaccusatoria;
- la posizione del Giuseppe Armocida veniva correttamente collegata a quella del fratello Nicola in considerazione del contenuto delle ripetute frasi dei conversanti, nelle quali appunto la posizione dei due era ripetutamente strettamente collegata;
- non rilevava la mancata contestazione autonoma ad Armocida Giuseppe del fatto in danno del Lacopo poiché correttamente i giudici di merito avevano tratto dal contenuto delle frasi da questi rivolte al Nesci il coinvolgimento di entrambi i fratelli nelle richieste intimidatorie rivolte ai suoi danni.

Ne deriva, pertanto, affermare l'infondatezza dei ricorsi sull'imputazione elevata a carico di entrambi di partecipazione ex art. 416 bis cod.pen..

Quanto agli ulteriori motivi avanzati nell'interesse di Armocida Giuseppe, la doglianza proposta in relazione all'aggravante del quarto comma dell'art. 416 bis cod.pen., trova risposta nella parte introduttiva della presente motivazione. In ogni caso va altresì segnalato come agli imputati è contestata la partecipazione alla associazione di Locri anche nel periodo della faida avvenuta in tale gruppo criminale con ampio uso di armi.

Infondato è il terzo motivo del ricorso in punto determinazione delle pene applicabili; invero la corte di appello ha correttamente proceduto all'applicazione delle pene previste per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa come modificate nell'anno 2015 dalla legge n. 69, in presenza di una contestazione aperta che determina la cessazione della permanenza alla data della sentenza di primo grado; al proposito va richiamato l'orientamento secondo cui in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in forma cd. aperta, ovvero "sino ad oggi" e cioè alla data del rinvio a giudizio (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 - 01). E nel caso di specie l'applicazione del suddetto principio si giustifica in ragione della operatività del gruppo criminale di riferimento da ritenersi verificato posto che, l'accertamento conforme contenuto nelle sentenze di primo e secondo grado, ha dato atto di condotte di partecipazione punibile accertate sino a tutto il 2015 e senza che in alcun modo sia poi mai stato verificata una qualche forma di dissociazione od allontanamento dalla cosca Cataldo dei ricorrenti. Ne deriva affermare che il già citato principio deve trovare applicazione ogni qual volta la partecipazione punibile sia dimostrata in forza di elementi acquisiti e relativi a condotte poste in essere anche da altri componenti del medesimo gruppo di appartenenza così che può ritenersi osservato altro principio, pure affermato sul punto, secondo cui in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267080 - 01).

Ancora infondato è il quarto motivo posto che, la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, appaiono statuiti dal giudice di appello con preciso riferimento a circostanze del fatto valutate in assenza di qualsiasi illogicità.

Quanto poi alla doglianza in tema di misura di sicurezza, sebbene a fronte del motivo di appello manchi una argomentazione del giudice di secondo grado, il ricorso appare difettare di interesse stante l'automaticità della libertà vigilata in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; deve essere ricordato che ai sensi dell'art. 417 cod.pen. alla condanna per il delitto di partecipazione mafiosa segue di diritto l'applicazione della misura di sicurezza. E poiché ai sensi dell'art. 230 cod.pen. in caso di irrogazione di pena superiore ad anni 10 di reclusione è sempre ordinata la libertà vigilata per un periodo di anni 3, l'accoglimento del motivo sul difetto di motivazione non potrebbe comportare alcun effetto favorevole per l'imputato.

Deve pertanto essere affermato il seguente principio: in caso di condanna per il delitto di partecipazione o direzione di associazione mafiosa a pena superiore ad anni 10 di reclusione il combinato disposto degli artt. 230 e 417 cod.pen. esclude la necessità di specifica motivazione circa la pericolosità del soggetto sottoposto alla misura di sicurezza personale della libertà vigilata per anni 3.

Manifestamente infondati e reiterativi appaiono, poi, i motivi di ricorso avanzati nell'interesse di Armocida Nicola in relazione ai reati specifici allo stesso contestati ai capi C3) e Z2) che, in sostanza, ripropongono doglianze in fatto già analizzate e confutate dalla corte di appello; con le ampie osservazioni svolte alle pagine 1266 e seguenti, il giudice di appello ha adeguatamente spiegato come la condotta posta in essere ai danni dei lavoratori intervenuti sul fondo su direzione del Fragomeni, e nella disponibilità dei Macri-Violi, integrasse certamente la condotta punibile ex art. 610 cod.pen. aggravato, essendo tipica manifestazione di un'intimidazione di stampo mafioso esercitata su un'area territoriale di cui si reclamava, senza titolo, il pieno controllo. E la corte di appello ha anche escluso la sussistenza di un qualsiasi diritto tutelabile sull'intera area sicché, la tesi riproposta con il ricorso, ha già trovato adeguata risposta. L'avvenuta interruzione dei lavori sul fondo da parte degli operai a seguito dell'intervento di Armocida Nicola, correttamente qualificava la condotta come consumata in luogo dell'ipotesi tentata richiesta con il primo motivo di ricorso.

Esattamente riconosciute le aggravanti, adeguatamente motivate in ragione della modalità della condotta, da parte del giudice di appello, non può dichiararsi l'improcedibilità per mancanza di querela a seguito della novella contenuta nel d.Lvo 150/2022 come richiesto con l'ultima doglianza del primo motivo stante che le pronunce di primo e secondo grado danno atto dell'avvenuta presentazione da parte del Fragomeni e del Macri di una specifica denuncia all'indirizzo dell'Armocida dal chiaro contenuto querelatorio.

In ogni caso, sussiste contestata in fatto l'aggravante del secondo comma dell'art. 610 cod.pen. provenendo la minaccia da soggetto appartenente ad associazione di tipo ndrangheta e quindi operando proprio l'art. 339 cod.pen. nella parte in cui richiama la sussistenza dell'aggravante per i fatti commessi da componenti di associazioni segrete, tra queste rientrando anche le associazioni criminali di cui all'art. 416 bis cod.pen..

Reiterativi appaiono anche i motivi di ricorso relativi al tentativo di estorsione aggravato di cui al capo Z2), riquilificato ex art. 610 cod.pen. aggravato, avendo la corte di appello, con le ampie osservazioni svolte alle pagine 1423 e seguenti e con le conclusioni tratte alle pagine 1433 e seguenti, proprio ricostruito ampiamente i fatti ed analizzato tutte le doglianze difensive riproposte con il ricorso. Il giudice di merito ha sottolineato l'irrelevanza della posizione del Lacopo, autore a sua volta di condotte illecite per l'assegnazione di quell'appalto, segnalando come tale posizione non escluda che lo stesso possa essere qualificato come persona offesa di fatti successivamente avvenuti in suo danno. E si è segnalata la particolare valenza probatoria della ricostruzione effettuata dallo stesso Lacopo nelle conversazioni intercettate, circa precedenti condotte intimidatorie ai suoi danni attuate attraverso l'incendio ed il furto di mezzi di cantiere ed attribuite proprio agli imputati. Dalla valutazione di tali elementi discendeva correttamente sia la qualificazione dei fatti che delle aggravanti.

Alcun interesse sussiste poi in relazione alle denunciate violazioni per il capo B3), per il quale si è pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione; quanto al capo Z2), come già in precedenza esposto, le aggravanti in relazione al fatto commesso in danno di Lacopo vengono adeguatamente indicate nella motivazione senza alcuna violazione di legge.

Peraltro le doglianze esposte alle pagine 113-114 del ricorso e con le quali si lamenta che la corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta al motivo con il quale era stata dedotta la difformità tra il dispositivo e la motivazione di primo grado in ordine ai capi B3) e C3), appaiono rappresentare una insussistente nullità stante che dal dispositivo della pronuncia del tribunale risulta chiaramente che i fatti predetti venivano riquilificati come ipotesi di violenza privata aggravati ex art. 416bis1 cod.pen. e che nessun contrasto effettivo sussiste con la motivazione dello stesso tribunale nella parte in cui si stabilisce un aumento di pena per ciascun capo senza aumento per continuazione interna, così escludendosi l'effetto del pure inizialmente contestato art. 513 bis cod.pen..

Quanto alla pena applicabile ex art. 416 bis cod.pen. sotto il profilo temporale, valgono le considerazioni già svolte nell'analisi della doglianza avanzata nell'interesse di Armocida Giuseppe.

La negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono infine giustificate da motivazione priva di illogicità alcuna facente specifico riferimento alla gravità dei fatti ed allo spessore criminale degli imputati.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

2.7 Infondato è il ricorso di Balzano Carmelo relativamente all'affermazione di responsabilità di cui al capo A) della rubrica; il primo motivo, propone una lettura alternativa di elementi di prova ed in specie delle conversazioni intercettate non ammissibile. Va sottolineato come la corte di appello, nella diffusa motivazione esposta alle pagine 1659 e seguenti, abbia segnalato come, in occasione delle ripetute visite a casa del Pelle Giuseppe, il Balzano abbia tenuto ed assunto una condotta tipicamente dimostrativa della partecipazione associativa lamentando con lo stesso la chiusura del locale di Ardore da parte del capo Varacalli, esponendo al Pelle i contrasti che erano insorti con detto capo clan, reclamando un suo intervento per fare recedere il Varacalli da quella decisione. Le condotte poste in essere appaiono proprio sistematicamente significative della partecipazione punibile poiché Balzano è intervenuto ripetutamente sul capo mandamento per ottenere una decisione di questi che potesse interferire sulla deliberazione del Varacalli; inoltre, in dette occasioni, il Balzano non mancava di riferire allo stesso Pelle una serie di iniziative criminali, attuate proprio nell'interesse della cosca locale, e ciò all'evidente fine di reclamizzare la propria fedeltà e devozione alla causa criminale. Appare, pertanto, evidente che correttamente la corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per il delitto associativo posto che, secondo la recente pronuncia a Sezioni Unite Modaffari n.36958/21, è proprio il compimento di azioni causalmente orientate al rafforzamento dell'associazione a costituire il primo ed inequivocabile segno della partecipazione punibile. Azioni che, nel caso di specie, sono state ricostruite nella rapina di cui al capo H) finalizzata alla ricerca di armi per il gruppo criminale, nella violenza privata di cui al capo J) portata a termine per riaffermare il controllo del territorio, nella detenzione e nel porto abusivo di armi di cui al capo L), tutti reati per i quali lo stesso Balzano riportava condanna. Così che l'affermazione di responsabilità si fonda su un ampio materiale probatorio certamente adeguatamente valorizzato ai fini della partecipazione punibile.

Le predette considerazioni elidono la fondatezza anche del primo dei motivi nuovi, con il quale si espongono doglianze in tema di violazione della disciplina dettata dall'art. 238 bis cod.proc.pen. ed in specie per l'assenza dei riscontri richiesti pure dalla predetta norma; invero, l'individuazione della terminologia direttamente utilizzata dal ricorrente nel corso dei colloqui autoaccusatori, esclude che la corte di appello abbia valutato quale elemento decisivo a suo carico anche le sentenze definitive di cui si duole la difesa, e precisamente quella emessa a seguito del procedimento c.d. "Saggezza".

Il secondo motivo in tema di sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata trova risposta nella parte introduttiva ed appare, comunque, manifestamente infondato in relazione alla posizione del Balzano che risulta avere commesso, ai danni di diversi soggetti passivi, reati proprio con l'uso di armi illegalmente detenute, aggravati dall'agevolazione mafiosa.

Infondati sono il terzo ed il quarto motivo avanzati in relazione al ritenuto concorso nella rapina ai danni della Kossenko; la difesa insiste nella tesi della attendibilità della predetta testimone che è tesi già abbondantemente analizzata e confutata dalla corte di appello, la quale ha segnalato i passi decisivi della intercettazione nella quale Balzano si attribuisce espressamente la paternità dell'azione e descrive, proprio, la condotta tenuta in occasione dell'accesso nell'abitazione della cittadina straniera. Infondati sono anche i motivi relativi alle ritenute aggravanti della rapina, avendo la corte ampiamente esposto che l'azione del Balzano era proprio finalizzata ad ottenere maggiore prestigio all'interno dell'organizzazione criminale e che i fatti avvennero ad opera di soggetti travisati, con l'uso di armi, come peraltro esposto dalla stessa p.o. e che facevano parte del locale di Ardore nell'interesse del quale agivano.

Analogamente infondati devono ritenersi i motivi avanzati in relazione ai capi J) ed L) della rubrica, posto che i fatti appaiono ricostruiti con doppia valutazione conforme in forza delle inequivocabili dichiarazioni rese dallo stesso Balzano e dal Pedullà nel corpo delle conversazioni intercettate e che entrambe le azioni si spiegavano nell'ambito delle iniziative assunte dal ricorrente nell'associazione mafiosa ed in quel gruppo in particolare, al fine di accreditare maggiormente la propria posizione, come reso evidente dalle ripetute visite al Pelle Giuseppe e dalle richieste formulate all'indirizzo dello stesso.

Esente da censure appare la motivazione della corte di appello quanto al rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, reiterato con i motivi nuovi, in cui viene fatto riferimento all'assenza di qualsiasi decisività delle prove richieste. Peraltro, sul punto, il motivo di appello appariva anche essere viziato da genericità e tale iniziale inammissibilità non può essere sanata dalle doglianze proposte in sede di legittimità.

Infine, alcuna censura appare sussistere in relazione alla negazione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena stabilite dal giudice di merito nell'esercizio dei propri poteri discrezionali ed in assenza di qualsiasi illogicità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del giudizio.

2.8 Infondato è il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di Antonio Barbaro e con il quale si lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. quanto alla

nullità delle dichiarazioni rese dal teste Barone Pietro all'udienza del 13 febbraio 2020, per violazione degli artt. 498 e 499 cod.proc.pen. in relazione alle domande rivolte al teste dal presidente del collegio; in primo luogo, occorre ricordare quell'orientamento di legittimità secondo cui in tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in un posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710 - 01); nel caso in esame l'intervento del presidente si è concretizzato nel sollecitare la genuinità delle risposte e non è trasmodato in una concreta intimidazione del teste tale da individuare la proposizione di domande nocive. Né le parti risultano avere denunciato il difetto di imparzialità del giudice procedendo alla ricusazione dello stesso in quel momento ovvero nella fase del dibattimento di primo grado.

Peraltro, al proposito, va anche rammentato il costante orientamento giurisprudenziale che esclude come dalla violazione delle suddette disposizioni sia possibile ricavare una sanzione di inutilizzabilità della prova; è stato invece affermato che in tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, Rv. 277399 - 01).

E con specifico riferimento alla attendibilità delle risposte si è anche precisato come in tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 cod. proc. pen. in mancanza di una sanzione processuale, rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita alla domanda suggestiva, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte alle altre domande (Sez. 3, n. 4672 del 22/10/2014 Rv. 262468 - 01).

Ne deriva pertanto affermare che alcun vizio decisivo appare sussistere in relazione alla valutazione della deposizione del teste Barone la cui valutazione di attendibilità risulta positivamente effettuata dai giudici di primo e secondo grado con valutazione conforme; ed il giudice di appello ha proprio sottolineato la particolare credibilità del teste che, nel corso della stessa deposizione, durante la quale accusava il Barbaro della imposizione estorsiva, scagionava altri imputati da analoghe accuse aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto, così manifestando sincerità e disinteresse.

Quanto al secondo motivo, con il quale si deducono vizi in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo N) della rubrica, le conclusioni cui perviene la corte di appello appaiono non censurabili perché fondate su un variegato materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni del testimone Barone e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Grasso; la corte di appello, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 1125 e poi approfondite alle pagine 1128 e seguenti, ha sottolineato l'elemento significativo della convergenza, sul punto della responsabilità del Barbaro per il delitto di estorsione aggravata, di distinte dichiarazioni provenienti da fonti autonome, una delle quali di natura testimoniale, quella del Barone, sulla cui attendibilità non poteva sussistere dubbio alcuno tanto che la stessa veniva posta a fondamento della decisione assolutoria per quanto atteneva la posizione di altri coimputati dello stesso capo N).

La natura estorsiva della scelta della Planet quale fornitrice della DEMOTER, risultava pertanto fondata sulla accertata imposizione di tale rapporto contrattuale, ricostruita con particolare dovizia dalla corte di appello che sottolineava la riconducibilità dell'operazione alla figura dell'estorsione contrattuale visto che il Borella, titolare della impresa nella quale prestava servizio anche Barone, era stato costretto a concludere l'accordo con i Barbaro di Platì per potere svolgere i lavori senza subire conseguenze. E tale ricostruzione confuta le doglianze difensive riproposte con il ricorso posto che dalle due autonome dichiarazioni, e da quella del Barone in particolare, risulta appunto che la scelta iniziale del contraente fu imposta senza che rilievo decisivo potesse assumere il successivo intervento anche di altro fornitore. Il censurato giudizio di credibilità risulta poi smentito dall'approfondita valutazione compiuta dalla corte di appello delle dichiarazioni sia del Barone che del Grasso che smentisce la tesi difensiva, riproposta puntualmente con il secondo motivo di ricorso che ripropone tutta una lettura alternativa non consentita a fronte di una precisa ricostruzione della corte di appello. Il giudice di secondo grado, ha proprio sottolineato, alla luce di un'accurata ricostruzione, che l'unico soggetto che appariva disinteressato rispetto alla ricostruzione dei fatti, era proprio il geom. Barone e non anche il Borella; ed alla luce di tale valutazione congiunta delle dichiarazioni del testimone e di quelle del collaboratore di giustizia, irrilevanti appaiono le doglianze riferite alle accuse provenienti da Agresta ed alla possibile confusione da questi fatta in ordine all'individuazione del Barbaro quanto al delitto di estorsione. I motivi avanzati in relazione al capo N) appaiono pertanto non fondati anche in relazione alle aggravanti avendo la corte di appello, accoppiando le dichiarazioni del teste a quelle del collaboratore, fatto espresso riferimento all'esplicitazione del metodo mafioso derivante dal controllo delle attività di impresa e di fornitura del calcestruzzo in particolare.

Anche le doglianze, esposte sia nei motivi principali che nei motivi aggiunti, in punto affermazione di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo A), appaiono non

6

N

meritevoli di accoglimento; la corte di appello ha proceduto ad una analisi assai approfondita delle ragioni dell'attendibilità dell'Agresta , ricostruendo tutte le modalità del riconoscimento effettuato dallo stesso nel corso delle udienze dibattimentali e fornendo adeguata motivazione anche in relazione al precedente riconoscimento fotografico negativo. Così che tali argomentazioni escludono la fondatezza dei motivi principali e dei motivi aggiunti presentati dall'avv.to Speciale sul punto.

Le dichiarazioni del collaboratore risultano quindi sottoposte ad adeguato vaglio di attendibilità intrinseca; inoltre, sotto il profilo della ricerca di elementi di riscontro individualizzanti sono stati sottolineati i dati provenienti:

- dalla conversazione Armocida-Cataldo Francesco circa l'autorizzazione che il Barbaro aveva ricevuto da esponenti apicali delle cosche locali a svolgere attività lavorativa in Locri;
- dalle dichiarazioni di altro collaboratore Grasso Biagio circa l'appartenenza del ricorrente alla organizzazione 'ndrangheta che aveva appreso direttamente; dichiarazione ritenuta del tutto autonoma da quella dell'Agresta per la differente origine e storia criminale dei due.

Ne deriva affermare che la dichiarazione di colpevolezza circa la responsabilità per il capo A) risulta stabilita sulla base del congiunto esame di più dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi collaboratori di giustizia autonome quanto alla loro genesi, riscontrate anche da una captazione eteroaccusatoria che vedeva coinvolti altri affiliati, uno dei quali, come Cataldo Francesco, in posizione di vertice. Con le specifiche osservazioni svolte alla pagina 1180 della impugnata sentenza il giudice di appello ha segnalato la convergenza in ordine al dato della formale affiliazione di Barbaro Antonio all'associazione denominata 'ndrangheta di due diverse chiamate di correatà provenienti da soggetti entrambi intrinsecamente credibili, Agresta Domenico e Grasso Biagio. Ed accertato che il dato della formale affiliazione, ricavato dalla duplice chiamata di correatà, era accompagnato da ulteriori elementi indicativi di partecipazione attiva e funzionale agli interessi della cosca, correttamente desunti dalla consumazione di un delitto fine tipizzante come l'estorsione di cui al capo N) avente ad oggetto la fornitura di calcestruzzo e da una conversazione tra terzi anche essi affiliati (i fratelli Armocida ed il Cataldo Francesco) nel contesto della quale veniva richiamata l'attività di impresa svolta dal ricorrente in un territorio frutto dell'autorizzazione dei capi locali, le conclusioni del giudice di appello con le quali si confermava l'affermazione di responsabilità appaiono del tutto prive di qualsiasi vizio.

Il giudice di appello appare pertanto avere fatto corretta applicazione del principio ripetutamente ribadito dalla Corte di legittimità e che deve ancora essere confermato nella

presente sede e secondo cui in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260607 - 01; ed anche più recentemente Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744 - 01). Correttamente, pertanto, nel caso del Barbaro Antonio la doppia chiamata di correità proveniente da collaboratori ritenuti entrambi intrinsecamente attendibili, risultati conoscere personalmente l'imputato, non in rapporto diretto tra loro, veniva posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. tanto più che a tali dati probatori si aggiungevano la responsabilità per un delitto fine ed il contenuto di una conversazione etero accusatoria richiamante il ruolo dell'imputato all'interno dell'organizzazione criminale.

Appare pertanto evidente che infondati appaiono i motivi di ricorso dovendosi ritenere che l'affermazione di responsabilità è stata formulata all'esito di un corretto esame congiunto di più fonti probatorie.

Tale conclusione esclude la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio che pure viene denunciata sotto profilo autonomo; al proposito basta rammentare che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). E nel caso di specie si è già evidenziato come alcuna illogicità manifesta possa ritenersi sussistente.

In relazione al motivo aggiunto, con il quale si è dedotta l'inattendibilità della dichiarazione proveniente dal collaboratore Grasso Biagio, per avvenuta apprensione di circostanze dall'analisi di una ordinanza cautelare emessa dall'autorità giudiziaria messinese, la doglianza appare assertiva ed in contrasto con l'ampia motivazione della corte di appello dedicata anche all'attendibilità intrinseca di detto soggetto svolta alle pagine 1074 e seguenti e dalle quali risulta (v.p.1083) anche l'avvenuto riconoscimento fotografico del ricorrente, circostanza questa che conferma la conoscenza diretta da parte del collaboratore contestata con i predetti motivi aggiunti.

Quanto alla doglianza in punto, aggravante dell'associazione armata, si rinvia alla parte introduttiva della presente motivazione in cui si è trattata la questione congiuntamente.

Infine, esenti da cesure appaiono le statuizioni relative alla negazione delle attenuanti generiche, fondata su precise valutazioni circa la gravità del fatto, alla determinazione della pena, stabilita nell'ambito dei poteri discrezionali spettanti al giudice di merito, agli aumenti per le aggravanti e per la continuazione, contenuti in limiti ridotti rispetto alla gravità dei reati contestati e comunque motivati in ragione delle considerazioni svolte alle pagine 2409-2410.

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

2.9 Fondato appare il ricorso di Carbone Michele, condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il delitto di cui al capo A) della rubrica; con le osservazioni svolte alle pagine 1847 e seguenti della sentenza impugnata, il giudice di appello, con valutazione conforme a quello di primo grado, giunge ad affermare la punibilità ex art. 416 bis cod.pen. del Carbone in forza della ritenuta partecipazione dello stesso ad una riunione tenutasi in occasione del Natale 2009, alla quale avrebbero partecipato tutti soggetti affiliati, definiti i giovanotti ed il mastro di giornata, e nel corso della quale l'imputato avrebbe contestato la condotta di Balzano Carmelo, assente da quella riunione stessa, per non avere curato il recupero di un motociclo che era stato rubato ad un soggetto mai identificato di Natile e che gli aveva espressamente richiesto di interessarsi del recupero. Tale notizia, attraverso una fonte non identificata, giungeva al Balzano, che poi a sua volta la riferiva a Pelle Giuseppe ed a Pedullà Vincenzo nel corso di altra riunione presso la casa del Pelle dell'aprile 2010 ricostruita in forza delle intercettazioni.

Orbene, va innanzi tutto rilevato che correttamente il ricorso prospetta non essere data adeguata risposta al secondo appello avanzato nell'interesse del Carbone da parte dell'avv.to Alvaro e nel contesto del quale si sviluppavano vari argomenti relativi alla natura della dichiarazione *de relato* riferita al Pelle dal Balzano ed ai principi giurisprudenziali applicabili. Va ricordato sul punto che è stato affermato (Sez. 6 n. 5224 del 02/10/2019, Rv. 278611) come in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti; il principio deve necessariamente essere ribadito anche in tema di conversazioni tra presenti intercettate, dovendosi escludere che ai fini della valutazione di dichiarazioni *de relato* rese da uno degli interlocutori si applichino le disposizioni di cui all'articolo 195, commi 1,2 e 3 cod.proc.pen.. Tuttavia va precisato che in tema di

associazione per delinquere di tipo mafioso, i contenuti informativi provenienti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali del sodalizio, sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni *de relato*, ove costituiscano espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati. Peraltro, nel caso in cui uno degli interlocutori comunichi ad altri informazioni asseritamente acquisite *de relato*, costituenti il patrimonio conoscitivo individuale, pur dovendo essere ribadito che le regole dettate dall'articolo 195 cod.proc.pen. non si applicano, e che gli esiti delle predette intercettazioni possono essere legittimamente posti - anche da soli- a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, nondimeno il giudice deve, a tal fine, procedere ad una penetrante rigorosa verifica della genuinità di quanto riferito dall'interlocutore, verificando, in particolare, che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; c) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro, o che le informazioni riferite, acquisite *de relato*, siano false. Nei casi dubbi, potrà essere opportuno procedere al riscontro delle dichiarazioni intercettate con altri elementi di prova.

Inoltre, il tema predetto, va necessariamente collegato all'aspetto della partecipazione punibile già ampiamente analizzato nella parte introduttiva della presente motivazione; difatti, ai fini dell'affermazione di responsabilità ex art. 416 bis cod.pen., è necessario che i fatti appresi nell'ambito di conversazioni nel corso delle quali uno degli interlocutori riferisca notizie apprese *de relato* riguardino non soltanto con certezza l'imputato ma anche che attribuiscono allo stesso una precisa condotta sulla base della quale ricavare l'esistenza di un apporto concreto alla vita associativa caratterizzato dalla stabilità del vincolo.

L'applicazione dei sopra esposti principi comporta proprio la fondatezza del ricorso.

Invero, nel caso in esame, va sottolineato come ci si trovi in presenza di una dichiarazione *de relato* proveniente da fonte ignota, stante che entrambe le sentenze riferiscono che la fonte del Balzano che avrebbe partecipato a quella riunione nella quale Carbone aveva preso la parola, rimaneva non identificata, avente ad oggetto una presunta affermazione resa nel corso di una riunione dall'imputato priva di diretta significatività ai fini della partecipazione alla vita associativa; orbene in tali particolari casi, quando cioè l'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa viene fondata su dichiarazioni etero accusatorie per giunta *de relato* da fonti non identificate, si richiede un accertamento da parte del giudice del merito particolarmente

approfondito al fine di valutare quali elementi decisivi la genuinità e decisività della dichiarazione.

Sotto il primo profilo, quello della genuinità, deve escludersi che il soggetto loquente possa avere ricostruito i fatti in maniera interessata ovvero non sincera; sotto il secondo, invece, l'accusa riferita all'imputato, deve avere ad oggetto una condotta decisiva e cioè un chiaro ed evidente contributo prestato alla vita associativa. In assenza dei suddetti accertamenti, la condanna per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa non può fondarsi su un unico ed isolato indizio, ricavato da conversazioni etero accusatorie, in cui si ricostruiscano condotte in forza di altre dichiarazioni provenienti da soggetto rimasto ignoto.

Orbene, nel caso in esame, va evidenziato che essendo rimasta non identificata la fonte originaria delle informazioni riferite al Balzano, sussiste quantomeno dubbio in ordine alla identificazione del Carbone ed alla veridicità degli argomenti trattati.

Correttamente, poi, i ricorsi rilevano l'assoluta eterogeneità di tale passaggio della conversazione rispetto al resto della discussione tra Balzano, Pelle e Pedullà che risulta questa sì avere natura certamente probatoria del vincolo associativo in quanto avente ad oggetto la chiusura di un "locale" per volontà esclusiva del suo capo Varacalli. Ed il ricorso coglie anche nel segno, perché, segnalato che la riunione del Natale 2009 era stata ricostruita solo indirettamente, evidenzia come l'eventuale frase riferita al Carbone, non possa da sola estrinsecare un comportamento dello stesso richiamabile ai parametri della partecipazione punibile, evidenziando una critica da questi mossa ad altro soggetto, il Balzano, per una mancata iniziativa assunta, ma non dimostrando *ex se* alcun fattivo coinvolgimento nella vita associativa. Ora se è vero che l'accertata partecipazione a summit di mafia nel contesto dei quali siano stati certamente trattati temi relativi all'organizzazione ed alla dinamica dell'associazione mafiosa sia indicativa di condotta punibile, ove però dette riunioni vengano ricostruite indirettamente, e cioè attraverso dichiarazioni riportate *de relato*, il giudice deve procedere alla valutazione degli elementi con la massima prudenza, sussistendo plurimi profili di possibile inverosimiglianza del narrato attribuibili ai contrasti interni all'associazione che lo stesso presente procedimento ha dimostrato essere frequenti ed anche assai incisivi. E tale valutazione va ribadita proprio con riferimento alla posizione del Carbone, la cui presa di posizione contro Balzano nel corso della riunione del Natale 2009, viene ricostruita sulla base di una confessione resa allo stesso Balzano da un soggetto rimasto non identificato. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio perché la corte di appello di Reggio Calabria proceda ad una nuova ed accurata analisi degli elementi probatori al fine di individuare, ove sussistenti, eventuali ulteriori elementi di prova a carico del Carbone.

I rimanenti motivi rimangono assorbiti.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria.

2.10 Puramente reiterativo e pertanto inammissibile, appare il ricorso avanzato nell'interesse di Cataldo Vincenzo; il primo motivo, che deduce violazione di legge in relazione alla natura abituale del reato di violazione della misura di prevenzione, trova precisa smentita nelle considerazioni svolte dalla corte di appello alle pagine 1244 e seguenti ove, innanzi tutto, si smentisce in fatto la tesi della sporadicità degli incontri segnalandosi sette diverse frequentazioni con vari soggetti, tre dei quali tutti ripetutamente condannati per gravi reati di mafia.

Orbene, al proposito, basta ricordare come secondo il più rigoroso orientamento il reato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma quarto, del medesimo D.Lgs., implica un'abitudine o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, caratterizzati, per quanto riguarda il singolo soggetto pregiudicato, da un numero apprezzabile di contatti, certamente superiore a due (Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Rv. 270635 - 01) Ne consegue affermarsi che ben sette incontri con quattro diversi soggetti tutti pregiudicati integra la condotta delittuosa, come ritenuto con giudizio di fatto esente da censure da parte dei giudici di merito.

Il secondo motivo è manifestamente non fondato posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,

nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

2.11 Infondati sono i primi due motivi del ricorso avanzato nell'interesse di Cordi Vincenzo; quanto al primo motivo, che deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 195 comma 3 e 7 e 197 primo comma lett. a) cod. proc. pen in relazione alle dichiarazioni *de relato* provenienti da intercettazioni ed alla loro valenza probatoria, l'impugnata sentenza non appare essere incorsa nella denunciata violazione.

Come già segnalato nella trattazione della posizione Carbone, non sussistono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento della Corte di legittimità che ha escluso l'estensione dello statuto della prova dichiarativa alle emergenze delle conversazioni intercettate; si è difatti al proposito affermato come le conversazioni intercorse tra l'imputato e altri soggetti intranei all'associazione mafiosa, inconsapevoli della captazione in corso, non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, ma hanno valore di prova diretta, in quanto i loro contenuti sono frutto di un patrimonio condiviso, derivante dalla circolazione, all'interno del sodalizio, di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati. (Sez. 2 - , n. 49082 del 17/04/2018, Rv. 274808 - 01); già in precedenza del resto la sostanziale difformità tra prova dichiarativa ed elementi scaturenti dalle captazioni era stata affermata dalle Sezioni Unite che avevano avuto modo di stabilire come le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 - 01).

Il parametro di riferimento, pertanto, non può essere la disciplina dettata dall'art. 195 anche al comma 7 cod.proc.pen. e secondo cui non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta di indicare la propria fonte di conoscenza dei fatti perché, nel caso in esame, non si verte in tema di prova testimoniale bensì nel caso di conversazioni tra più soggetti presenti i quali riferiscono fatti e condotte relative al coinvolgimento proprio e di altri nell'ambito dell'associazione denominata 'ndrangheta; sicché rimane saldo il riferimento contenuto in altre pronunce secondo cui in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti; in particolare la Corte ha fatto riferimento alla esigenza che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia

motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Rv. 257398 – 01). Nel caso in esame, tutte le conversazioni intercettate alle quali avevano partecipato altri affiliati, e che contenevano plurimi riferimenti ai Cordì ed al Vincenzo in particolare, sono state scandagliate dalla corte di appello proprio con specifico riferimento alla natura illecita degli affari trattati (la spartizione degli affari al 50% tra i Cataldo ed i Cordì a seguito della pax mafiosa), all'inequivocabile riferimento al Cordì Vincenzo (indicato ripetutamente con il nome Enzo dei Cordì), alla chiarezza del contenuto (l'efficacia dell'accordo spartitorio Cataldo-Cordì e la cessazione della guerra di mafia a Locri). Così che tutti i parametri indicati dalla giurisprudenza appaiono rispettati ed il ricorso insiste in una prospettazione infondata richiamando l'applicazione di norme relative alla prova dichiarativa.

Infondato è anche il secondo motivo, che lamenta l'errata mancata ammissione al rito abbreviato; invero, con le osservazioni svolte a pagina 2410, la corte di appello ha esattamente analizzato ciascuna delle prove richieste (l'esame di Congiusta, Lacopo e Cataldo Antonio cl.64) sottolineando come le stesse o fossero state già espletate in sede di indagini ovvero riguardassero soggetti, come il Lacopo, risultati in rapporto di collusione con l'ambiente criminale sicché, la sua audizione, non avrebbe potuto arrecare alcun concreto contributo alla completa ricostruzione del fatto. Trattasi di precise valutazioni di fatto che devono fare escludere la fondatezza della richiesta, anche secondo una valutazione *ex ante* trattandosi o di dichiarazioni già acquisite ovvero dell'esame di soggetti privi di credibilità.

Il terzo motivo appare manifestamente infondato posto che prospetta quale elemento costitutivo del delitto di direzione o partecipazione ad associazione mafiosa, l'esistenza dell'entità criminale denominato "locale" così da ricavare poi l'impossibilità di addivenire a condanna ove si accerti l'avvenuto scioglimento di tale entità criminale; si assume cioè che essendo stato acclarato lo scioglimento del "locale" cui avrebbe preso parte il Cordì, dovrebbe conseguentemente essere esclusa la possibilità di ritenere una condotta punibile ai sensi dell'art. 416 bis cod.pen.. Ora, premesso che il tipo normativo delineato dall'art. 416 bis cod.pen. ed in specie dall'ottavo ed ultimo comma di detta norma, fa riferimento quale elemento costitutivo di riferimento all'associazione 'ndrangheta e non ai singoli "locali", così che attribuire alla individuazione del "locale" la natura di presupposto necessario della condanna finirebbe per introdurre un elemento costitutivo del reato non tipizzato dalla stessa norma incriminatrice, i giudici di merito hanno sottolineato come, anche in assenza del funzionamento di detta entità criminale, potessero operare soggetti formalmente affiliati alla 'ndrangheta ed operanti anche in territori diversi o limitrofi o legati da vincoli fiduciari con soggetti in posizione verticistica.

E tale valutazione appare del tutto esente dalle lamentate censure, fornendo una esatta ricostruzione della condotta punibile alla luce della citata norma di riferimento.

Anche l'ulteriore motivo, con il quale si contesta l'affermazione di colpevolezza per il delitto di direzione dell'organizzazione ndranghetistica, appare reiterare aspetti e questioni già devolute all'analisi della corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte; la corte di appello, con le specifiche osservazioni conclusive e riassuntive esposte alle pagine 1592 e seguenti, ha segnalato come a carico del Cordì sussistano elementi di segno variegato, costituiti dalle chiare dichiarazioni accusatorie del collaboratore Cataldo Antonio che lo indicava quale soggetto affiliato alla "società maggiore", unite alle emergenze di varie intercettazioni che lo vedevano indicato come soggetto in posizione verticistica che aveva garantito l'esecuzione dell'accordo di pace dopo la scarcerazione nonché titolare del potere di autorizzare l'esecuzione dei lavori nel territorio ad opera delle imprese riconducibili ad altri affiliati di differenti territori. La motivazione di condanna, pertanto, appare essere stata fondata sull'analisi complessiva del materiale probatorio ed il ricorso appare contestarne la valenza senza adeguatamente confrontarsi con la motivazione. Con riguardo al tema della esteriorizzazione, pure denunciato dal ricorso, va ricordato come nel caso di specie l'articolazione di appartenenza del Cordì costituisce un'entità operante nell'ambito delle mafie storiche, risultante anche dalla precedente condanna del medesimo, di cui il procedimento risulta avere dimostrato la permanente operatività e pervasività nel territorio e nelle attività di impresa in particolare.

Quanto, poi, alla denuncia della violazione di legge in relazione al ruolo direttivo, correttamente il ricorso richiama l'orientamento secondo cui in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del reato di promozione, direzione od organizzazione del gruppo criminale è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto esercitati (Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, (dep. 22/01/2015) Rv. 262487 - 01); ed a tale orientamento appare essersi adeguata la corte di appello che richiama molteplici elementi sulla base dei quali riteneva che proprio Cordì Vincenzo avesse esercitato la posizione dirigenziale sia autorizzando le singole imprese ad operare nelle varie aree territoriali controllate, sia garantendo il rispetto del patto con i Cataldo. Così che anche sul punto la motivazione è esente da censure ed il ricorso prospetta una alternativa lettura di elementi di prova.

Il motivo sulla natura armata dell'associazione è trattato nella parte introduttiva della presente motivazione cui si rinvia, senza però potere omettere di rilevarsi che lo stesso

Cordì risulta soggetto in contatto con altri affiliati, per la detenzione di armi di cui al capo R2).

Tutte le doglianze avanzate in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo Y2), l'estorsione ai danni dell'imprenditore Congiusta, appaiono meramente reiterative di questioni già affrontate e risolte dalla corte di appello; il giudice di secondo grado ha già segnalato l'ampio materiale probatorio sulla base del quale ritenere provato che i Congiusta vennero costretti a versare una somma di denaro a favore delle famiglie Cataldo e Cordì a seguito dell'acquisizione di alcuni lavori nel territorio di Locri; il ricorso insiste su una insufficienza delle risultanze delle intercettazioni, perché svoltesi a seguito della collaborazione di Cataldo Antonio il quale permetteva il collocamento della cimice e poi interloquiva con i soggetti a conoscenza del fatto, dimenticando però che dalla ricostruzione complessiva dei fatti già il tribunale di primo grado aveva segnalato il contenuto della deposizione testimoniale del Congiusta dal quale risultava direttamente l'avvenuto versamento di somme proprio alle famiglie Cataldo-Cordì. E tale dato, lungi dal rimanere isolato, veniva confermato anche dalla conversazione intercettata tra i Congiusta padre e figlia e da altre conversazioni che riguardavano Lacopo così che, anche ad eliminare le intercettazioni svolte su iniziativa del Cataldo Antonio, il ricorso non appare essersi confrontato con il restante materiale probatorio certamente assai significativo e decisivo.

Può quindi essere escluso che l'affermazione di responsabilità sia stata fondata su intercettazioni disposte tramite un collaboratore in assenza di adeguati riscontri; né sussiste il lamentato dubbio circa l'identificazione del ricorrente quale soggetto destinatario di parte delle somme versate a Cataldo Francesco, posto che lo stesso, in più occasioni, veniva individuato dai giudici di merito con il completo riferimento al nome ed al cognome.

Palesamente infondata è la doglianza con la quale si assume la spontaneità della dazione da parte del Congiusta, posto che da tutti gli elementi indicati, ed in specie dal contenuto della conversazione tra Congiusta padre e figlia, correttamente si ricavava la natura estorsiva del pagamento.

Le doglianze avanzate in relazione al capo R2) appaiono puramente reiterative di motivi in fatto già analizzati nelle fasi di merito; il ricorrente insiste in una possibile assenza del Cordì da quei locali ove si svolgevano le conversazioni aventi ad oggetto il possesso di una pistola calibro 9, già confutata dalla corte di appello con gli argomenti esposti alle pagine 1511 e seguenti.

Quanto alle circostanze aggravanti per ciascuno dei reati fine, correttamente è stata ritenuta la ricorrenza del metodo mafioso per l'estorsione in relazione alle modalità di


consumazione del fatto ad opera di soggetti operanti il controllo delle attività di impresa sul territorio, oltre che l'agevolazione finalizzata alla assicurazione di somme ed armi alla locale cosca di appartenenza.

Infondato è anche il motivo sulla pena applicabile; il ricorso prospetta una possibile interruzione delle attività illecite in data anteriore alla modifica normativa del 2015 che è smentito dal materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio e che va valutato in questa sede di legittimità al solo fine di verificare la fondatezza della questione in diritto; si assume cioè che essendo i reati fine avvenuti tra il 2012 ed il 2013 non vi sarebbe stata alcuna prova della prosecuzione della condotta punibile di natura permanente sino alla data della sentenza di primo grado e, comunque, anche dopo il maggio 2015, data della modifica normativa sulle pene. La censura non è fondata posto che il principio di riferimento è dettato da quella pronuncia secondo cui in tema di successione di leggi penali nel tempo, il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza così come contestata, se in forma cd. chiusa, se in forma cd. aperta, ovvero "sino ad oggi" e cioè alla data del rinvio a giudizio (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Rv. 279476 - 01).

Né sussiste contrasto con altra affermazione di questa Corte di cassazione secondo cui in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267080 - 01).

Difatti, i due ^{va} apparenti ~~te~~ differenti principi riguardano casi diversi poiché, mentre il primo è evidentemente applicabile quando non vi sia alcuna prova della interruzione delle attività associative e della prosecuzione della partecipazione punibile, il secondo mira a sottolineare come la presunzione di colpevolezza non può applicarsi automaticamente. Ma nel caso di specie alcuna automaticità appare essere stata applicata posto che, come risulta ancora dall'intercettazione tra i Congiusta del 2015, il padre fa riferimento a pagamenti di somme ancora in atto a quella data sicché non sussiste proprio alcun elemento specifico per ritenere che i Cordì ed i Cataldo avessero arrestato la loro attività illecita prima del maggio 2015, anzi sussistendo elementi proprio di segno contrario.

Ancora, la corte di appello, segnala ulteriori conversazioni dimostrative della prosecuzione delle attività illecite individuandole in quelle del 25 giugno 2016 e del 3



aprile 2017, riportate alle pagine 1602 e seguenti, così che l'individuazione del regime punitivo applicabile appare essere stato effettuato in forza di corretti accertamenti in fatto.

Anche i motivi in tema di trattamento sanzionatorio non paiono fondati posto che :

- la recidiva risulta correttamente motivata in relazione ad altra precedente condanna proprio per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. senza che rilievo decisivo possa assumere sul punto la sussistenza di un successivo giudicato assolutorio;
- correttamente il delitto giudicato nel presente procedimento veniva individuato quale reato più grave stante la pena edittale prevista per il reato di direzione di organizzazione di tipo `ndrangheta superiore a quella prevista per il delitto di cui alla precedente condanna;
- le attenuanti generiche sono state escluse sulla base di un preciso riferimento a circostanze di fatto attinenti la gravità dei fatti commessi non censurabile nella presente sede;
- gli aumenti per continuazione sono stati stabiliti in misure talmente ridotte (anni 2 ed anni 1) che gli stessi trovano adeguata motivazione nel riferimento ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod.pen. richiamati dal giudice di appello a pagina 2410 della sentenza. Peraltro, operava l'aumento nella misura dell'art. 81 comma 4 in presenza di recidiva reiterata pure non applicato con disposizione in favore dell'imputato.

Al rigetto del ricorso Cordì segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.

2.12 In larga parte reiterativi di questioni ed aspetti già devoluti all'analisi della corte di appello appaiono i motivi proposti in entrambi i ricorsi avanzati nell'interesse di Giorgi Sebastiano; il primo motivo di entrambi i ricorsi, con i quali si deduce violazione delle legge penale (art. 416 bis cod. pen. e art. 606 c. 1 lett. b cod.proc.pen.) e vizio di motivazione insufficiente e illogica (art. 192 c. 2 e 606 c. 1 lett. e) cod.proc.pen.) in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo contestato al capo A) della rubrica, in posizione di partecipe, propone per l'ennesima volta una rilettura alternativa degli elementi di prova ed in particolare di due conversazioni ambientali già ampiamente analizzate nelle fasi di merito, relative a colloqui che il Giorgi tiene all'interno dell'abitazione del cugino Pelle Giuseppe la prima intercorrente soltanto tra i due e la seconda unitamente a Pedullà Vincenzo e Sergi Carmine.

Orbene, con le specifiche osservazioni svolte dalla corte di appello alle pagine 860 e seguenti, osservazioni che seguono l'ampia esposizione del materiale probatorio costituito dalle stesse intercettazioni, la corte di appello ha già validamente confutato la tesi

dell'assenza di qualsiasi rilievo criminale dei due colloqui e della presenza meramente passiva agli stessi del Giorgi, riproposti con i motivi di entrambi i due ricorsi. La corte di appello, ha sottolineato come, nella prima conversazione, il ricorrente viene messo a conoscenza da parte del capo mandamento Pelle Giuseppe di notizie di particolare rilievo per la vita associativa riguardanti alcune iniziative assunte da altri affiliati, ed in particolare da Sergi Carmine, attinenti l'acquisizione di gradi di 'ndrangheta durante la detenzione, in assenza però del rispetto delle procedure previste. Inoltre, sempre in questa prima occasione, lo stesso Pelle informa il Giorgi delle iniziative connesse all'alterazione della gara pubblica di cui al capo M) della rubrica ed all'esito negativo per gli interessi dell'associazione che l'aggiudicazione aveva avuto. In tale contesto, Giorgi, collabora con il cugino per l'individuazione di una strategia operativa finalizzata ad assicurare il mantenimento operativo della cosca ed il sistema di controllo delle aggiudicazioni degli appalti pubblici, elemento questo tipizzato dal terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen..

Nella seconda riunione, convocato proprio Sergi Carmine alla presenza di Pelle, del Pedullà e del Giorgi, la questione viene ricomposta in ragione del ruolo direttivo assunto dal primo ed il ricorrente interviene frequentemente nella lunga discussione stigmatizzando i comportamenti errati secondo le regole della 'ndrangheta ed assumendo un atteggiamento dapprima critico e poi riconciliativo. Così che le conclusioni cui perviene la corte di appello, conformemente a quanto già stabilito dal tribunale, circa la partecipazione del Giorgi ad importanti momenti della vita associativa, appaiono pienamente condivisibili poiché nelle due occasioni, e soprattutto nella seconda, le conversazioni hanno essenzialmente riguardato la tematica della gestione degli appalti pubblici da parte di imprese riconducibili ad affiliati mafiosi e cioè una delle manifestazioni tipiche dell'esteriorizzazione del metodo mafioso richiamato dal citato terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen.. Ne consegue che deve affermarsi sussistere partecipazione punibile ex 416 bis cod.pen. ove sussistano elementi probatori specifici per affermare che l'imputato abbia attivamente partecipato al sistema di controllo e gestione di appalti pubblici da parte di imprese legate alle organizzazioni mafiose. Ben lunghi quindi dal spiegarsi in termini di rapporti di parentela, come sostengono entrambi i ricorsi, l'intervento del Giorgi presso Pelle, al fine di discutere prima delle iniziative di Sergi Carmine e la convocazione poi di quest'ultimo per un incontro chiarificatore, che la corte di appello attribuisce proprio al ricorrente, costituiscono momenti tipici della vita associativa criminale in quanto intesi a dirimere possibili controversie tra affiliati e disporre l'assegnazione di appalti pubblici nel territorio controllato dalla 'ndrangheta.

Correttamente, poi, la corte di appello negava qualsiasi rilievo decisivo all'accertato inserimento del Giorgi nel contesto del mandamento ionico, negando rilievo decisivo alla

mancata verifica dell'operatività di uno specifico locale a San Luca. Come già spiegato in relazione ad altre posizioni, ed in particolare nella posizione Ielo cui si rinvia, l'inserimento in un gruppo criminale piuttosto che in altro non determina alcuna immutazione del fatto e non impedisce l'esercizio del diritto di difesa.

Quanto alla sussistenza dell'associazione armata si rinvia alla parte motiva già svolta nella introduzione delle questioni in diritto.

Anche gli altri motivi in punto pena appaiono infondati posto che alcun rilievo assumono le differenti decisioni deliberate con riguardo a diverse posizioni processuali (gli Zavettieri), mentre la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, sono statuizioni adeguatamente circostanziate in relazione a plurimi elementi del fatto e della personalità.

Fondati sono invece i motivi subordinati relativi alla recidiva, non ravvisandosi alcuna motivazione né nella scheda personale del Giorgi che si conclude a pagina 865 né nella parte relativa alla determinazione delle pene alla pagina 2408. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Giorgi Sebastiano limitatamente ^{alle uniche esclusioni} ~~al riconoscimento~~ della recidiva con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria.

I ricorsi nel resto vanno dichiarati inammissibili ed irrevocabile risulta l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

2.13 Manifestamente infondato ed aspecifico è il ricorso avanzato nell'interesse di Ielo Carmelo, condannato per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo A) della rubrica; quanto al primo motivo, non si ravvisa alcuna decisiva violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. non potendosi ritenere che l'imputato sia stato condannato per un fatto radicalmente diverso da quello contestato. Premesso che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Rv. 269569 – 01), si è recentemente affermato, in relazione al tema proposto dal primo motivo, come non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per aver preso parte ad un diverso sodalizio, pur dotato di autonomia operativa, in rapporto di subordinazione con la stessa organizzazione criminale, non determinandosi una trasformazione radicale o sostituzione delle condizioni che integrano gli elementi costitutivi dell'addebito associativo (Sez. 1, n. 15560 del 09/03/2022, Rv.

. 282968 - 01). Il principio risulta ribadito da altra pronuncia secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per aver preso parte ad una diversa articolazione locale della stessa organizzazione criminale operante nel medesimo territorio, non determinando immutazione del fatto, ma una sua mera specificazione, la diversa denominazione del gruppo criminale di riferimento (Sez. 5, n. 14888 del 17/02/2021, Rv. 281040 - 02). L'affermazione deve essere ribadita posto che il fatto reato per il quale interviene condanna è proprio la partecipazione ad un'associazione criminale punibile ex art. 416 bis cod.pen. e non anche la partecipazione a taluno dei gruppi che compongono la stessa, così che l'identificazione della singola famiglia, cosca, del locale o altra entità criminale, svanisce a fronte della ritenuta ricorrenza dei presupposti per la ricorrenza della fattispecie penale richiamata dall'art. 416 bis cod.pen. che nella sua formulazione non richiama in alcun modo quale elemento essenziale l'identificazione della articolazione dell'associazione.

Quanto al secondo motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 238 bis e 649 cod.proc.pen., va innanzi tutto escluso che la sentenza di appello abbia fondato l'affermazione di responsabilità dello Ielo esclusivamente in base alla rivalutazione della condotta dallo stesso tenuta in occasione del tentato omicidio Maviglia, fatto dal quale all'esito di separato giudizio il ricorrente risulta essere stato assolto. Tale esclusione si ricava pacificamente dalla stessa lettura della pronuncia di appello che, alle pagine 2108 e seguenti, segnala quali emergenze probatorie significative della partecipazione punibile di Ielo ben altri elementi, costituiti:

- dalla partecipazione dello Ielo alla conversazione del 21 settembre 2009 con il Comisso Giuseppe, denominato per il rilievo della sua posizione associativa "Il mastro di giornata" e nel contesto della quale si faceva ripetuto e chiaro riferimento ai diversi ruoli rivestiti da vari associati all'interno dell'organizzazione con inequivocabile riferimento a cariche di 'ndrangheta (la santa) ed alla sorte di altri associati;
- dal coinvolgimento dello stesso nelle tematiche relative ai lavori di sistemazione della strada in località Carruso unitamente ad altro associato, Violi Attilio;

Ne deriva affermare, pertanto, che l'affermazione di responsabilità non può ritenersi fondata esclusivamente sulla rivalutazione di materiale probatorio già ritenuto non idoneo a sostenere un giudizio di colpevolezza quanto al coinvolgimento nel tentato omicidio Maviglia.

In ogni caso, il giudice di appello, ha esattamente richiamato i precedenti della corte di legittimità secondo cui il principio del "ne bis in idem" impedisce al giudice di procedere

contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Rv. 281799 - 01). Principio questo che risulta già stabilito proprio in relazione ai rapporti tra singolo reato fine e fattispecie associativa, quando si è stabilito che la preclusione di cui all'art. 649 cod. proc. pen. non può essere invocata qualora il fatto, in relazione al quale sia già intervenuta una pronuncia irrevocabile, configuri un'ipotesi di concorso formale di reati, in quanto la condotta, già definitivamente valutata in un precedente giudizio penale, può essere riconsiderata come elemento di fatto e inquadrata, con valutazione diversa o anche alternativa, in una più ampia fattispecie incriminatrice; ed in motivazione la Suprema Corte, nel decidere un caso analogo al presente, ha ritenuto che l'assoluzione con sentenza definitiva del trasportatore di un corriere di droga dal concorso nel reato di detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, non preclude la possibilità di riconsiderare la medesima condotta - ossia, l'attività di trasporto di corrieri - come penalmente rilevante nell'ambito della fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 1157 del 09/10/2007, (dep. 10/01/2008) Rv. 238442 - 01). Ne deriva, pertanto, affermare che il lamentato vizio di violazione del giudicato non appare sussistere in relazione alla rivalutazione dell'episodio del tentato omicidio alla luce di un più ampio fatto di partecipazione ad associazione mafiosa che, oltre a ricoprire un ben distinto arco temporale, assume natura di reato permanente, a fronte di una fattispecie istantanea già giudicata, e trova peraltro ulteriori ed assai ponderosi elementi di conferma nella citata conversazione tra lo Ielo, Violi ed il referente di vertice Comisso nel contesto del quale venivano fatti espressi e ripetuti riferimenti a dinamiche tipicamente ndranghetistiche.

Quanto all'ultimo motivo, relativo alla assenza di adeguata valutazione della attendibilità del Maviglia, la corte di appello dedica ampie considerazioni al tema alle pagine 2100 e seguenti del provvedimento impugnato; si sottolinea la certa appartenenza del collaboratore all'associazione, quale affiliato della stessa, sulla base di una precisa interpretazione delle conversazioni tra altri membri nel contesto delle quali veniva fatto riferimento proprio alla posizione del Maviglia.

Ed acquisita tale certezza, pur limitando il ruolo del Maviglia a vicende criminali secondarie, si è stabilita la possibilità di un'utilizzazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie dello stesso che pare trovare piena e completa giustificazione. Così che anche sul punto il ricorso si prospetta meramente reiterativo.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,



nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

2.14 In relazione alla posizione di Ietto Antonio classe 53, condannato alla pena di anni 11 di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui al capo A) della rubrica di partecipazione ad associazione di tipo 'ndrangheta, fondati appaiono i primi due motivi; in ordine alla posizione di detto imputato va premesso che correttamente il ricorso ne inquadra le differenti sorti processuali nei due gradi di merito per escludere la sussistenza di una c.d. doppia conforme, segnalando come, secondo l'accusa, Antonio Ietto sarebbe stato partecipe del locale di Natile di Careri ed avrebbe agito quale imprenditore di riferimento dell'associazione per il settore edile. In tale contesto al predetto venivano contestati anche i reati di cui ai capi M), N) ed O) e cioè un'ipotesi di turbativa d'asta nonché due fattispecie estorsive contestate nella sua qualità di imprenditore mafioso. Tuttavia, all'esito del giudizio di primo grado, il tribunale assolveva l'imputato dal reato di turbativa d'asta di cui al capo M) per non avere commesso il fatto, evidenziando che lo stesso aveva partecipato ad una sola riunione avvenuta a gara ultimata e così escludendo un previo concerto criminoso del medesimo con le azioni poste in essere da altri.

Il giudice di primo grado riteneva, invece, integrati i delitti di cui ai capi N) ed O) e desumeva dagli stessi elementi di prova anche in ordine alla verifica della condotta di partecipazione al reato di associazione mafiosa; in sostanza il tribunale, in assenza di chiamate di correati dirette ovvero di intercettazioni che vedevano il ricorrente interloquire su aspetti della vita associativa criminale, seguiva un preciso schema, collegando la responsabilità per il delitto associativo alla consumazione di più delitti fine.

A seguito di rituale appello dell'imputato, in riforma della decisione di primo grado, la corte di appello assolveva l'imputato dal delitto di cui al capo N) per non aver commesso il fatto e dal delitto di cui al capo O) per insussistenza del fatto, cosicché, gli elementi dimostrativi della partecipazione mafiosa già considerati decisivi dal tribunale, venivano esclusi. Tuttavia, la corte di appello, rivalutava la condotta posta in essere dal ricorrente in relazione al capo M), assumendone un ruolo di istigatore dei fatti, in radicale contrasto con la decisione del tribunale che aveva pronunciato sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto. Così ricostruiti i fatti, anche per la posizione di Ietto Antonio vanno richiamate quelle considerazioni che vengono svolte in relazione alle posizioni di Milieri e Sergi Giuseppe; la corte di appello di Reggio Calabria, con le osservazioni svolte a pagina 1012 della sentenza, appare avere colto l'essenza del problema dedotto anche con il motivo di ricorso, e costituito dalla impossibilità di ricavare una partecipazione punibile dal coinvolgimento in una condotta illecita, quella di cui al capo M), per la quale peraltro è stata pronunciata sentenza di assoluzione in primo grado. Orbene, al proposito

occorre richiamare l'orientamento secondo cui le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. che riguardano una pre-condizione del giudizio in corso (nella specie l'esistenza di una associazione per delinquere) non consentono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, sempreché l'inconciliabilità verta sui fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle valutazioni giuridiche di essi (Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Rv. 273207 - 01). E con altra pronuncia si è anche stabilito che le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verifica del medesimo fatto storico (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Rv. 280278 - 01). Nel caso in esame, le conclusioni cui il giudice di appello perviene, appaiono in contrasto con i suddetti orientamenti ed integranti anche violazione di legge in relazione alla partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen.

Difatti, a fronte di una assoluzione dalla vicenda della turbativa d'asta fondata dal tribunale sulla sostanziale estraneità di Ietto Antonio, il giudice di secondo grado attribuisce però un significato decisivo al coinvolgimento incidentalmente accertato nella gestione della gara d'appalto, sottolineando come, per assicurare l'aggiudicazione della stessa ad una ditta locale, e fare così gli interessi delle cosche di quel territorio, fosse intervenuto a dirigere tutte le operazioni di turbativa addirittura il capo mandamento Pelle Giuseppe. E poiché Ietto Antonio classe '53 risultava unitamente al fratello Ietto Giuseppe il titolare di quell'impresa Ietto che nelle mire dello stesso Pelle ed a seguito delle riunioni preliminari era stata individuata come quella destinataria dell'appalto truccato, da ciò ne inferiva la natura di imprenditore partecipe dell'associazione perché coinvolto pienamente nel sistema della gestione degli appalti. Tale argomento però prova troppo ed appare fondato su un ragionamento viziato in tema di partecipazione punibile; richiamando gli argomenti espressi per la posizione Sergi Giuseppe, anche per Ietto Antonio va sottolineato come il coinvolgimento esclusivo in un solo delitto fine dell'associazione, pur potendo dimostrare la collusione di un soggetto con ambienti associativi, e l'eventuale responsabilità dello stesso anche per un fatto aggravato ex art. 416 bis1 cod.pen. (circostanza peraltro pure esclusa per Ietto Antonio con pronuncia irrevocabile), non prova automaticamente l'inserimento stabile nell'associazione, dovendo essere provata la stabilità di detto inserimento e l'*affectio societatis* intesa come volontaria e consapevole accettazione delle regole della cosca criminale con reciproca accettazione del ruolo anche da parte degli altri partecipi.



Aderendo all'orientamento della corte di appello, si finirebbe per attribuire valenza probatoria decisiva ai fini della partecipazione punibile al coinvolgimento a titolo di concorso punibile ex art. 110 cod.pen. in qualsiasi delitto-fine dell'organizzazione quando, invece, è ben possibile che nel singolo fatto specifico siano coinvolti anche soggetti esterni all'organizzazione criminale, ovvero soggetti che, pur esterni, si siano prestati ad assicurare in quell'occasione particolare un contributo punibile ex artt. 110-416 bis cod.pen.. Ed il caso tipico di concorso nel delitto fine di soggetti esterni all'associazione è proprio quello costituito dalle fattispecie di reato che per la loro consumazione richiedano il coinvolgimento di individui i quali, pur operanti in collegamento con la realtà criminale, rimangano ad essa estranei come l'imprenditore colluso che, nella interpretazione giurisprudenziale, richiama al più la figura del concorrente esterno ovvero quella del concorrente nella singola fattispecie aggravata ex art. 416 bis1 codpen..

La 'ndrangheta, così come le altre mafie tradizionali, ricorre per il perseguimento dei propri scopi anche a rapporti di collaborazione con soggetti estranei ad essa che, attraverso la consumazione di singoli delitti fine, possano a loro volta raggiungere interessi propri di profitto, pur essendo eventualmente consapevoli degli scopi altrui e potendo quindi, a seconda delle varie situazioni, essere chiamati a rispondere del concorso nel reato fine, eventualmente aggravato ex art. 416 bis1 cod.pen., ovvero di concorso esterno (come dedotto anche per il ricorrente con il secondo motivo) ma che, in quanto privi di stabile inserimento nella struttura associativa, rimangono estranei ad essa.

Considerazione questa che anche la corte di appello espone in relazione ad altre posizioni, come quella di Richichi Gaetano, pronunciando assoluzione in relazione al ritenuto coinvolgimento in un isolato episodio.

Alla luce delle predette considerazioni pertanto deve essere escluso che il concorso in un singolo reato fine quale una turbativa d'asta che per definizione richiede anche il coinvolgimento di soggetti esterni all'organizzazione criminale possa essere utilizzato quale dimostrativo della partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen.. E ciò tanto più nel caso in cui l'imputato risulti assolto per detto episodio con statuizione dotata di autorità di giudicato perché non impugnata, non potendosi contraddire l'esito definitivo del precedente grado di giudizio.

L'impugnata pronuncia deve pertanto essere annullata con rinvio con riferimento alla posizione di Ietto Antonio cl.53, dovendo in sede di nuovo giudizio essere scandagliati gli elementi di prova al fine di individuare l'eventuale sussistenza di ulteriori e diverse emergenze anche dichiarative (quali ad esempio le dichiarazioni del Varacalli cui pure viene fatto generico riferimento o di altri soggetti), ove esistenti, dai quali potere desumere lo stabile inserimento di Ietto Antonio nel locale di Natile di Careri e l'*affectio*



societatis in capo al medesimo ovvero la riconducibilità della condotta ad altra ipotesi di reato che il ricorso deduce pure al secondo motivo (artt. 110-416 bis cod.pen.).

I restanti motivi rimangono assorbiti.

2.15 Identiche conclusioni si impongono anche per la posizione di Ietto Giuseppe; la corte di appello, a carico di detto imputato, valorizza oltre il coinvolgimento dello stesso nel reato di cui al capo M), fatto per il quale Ietto Giuseppe ha riportato condanna, anche la sua partecipazione ad una riunione tra affiliati svoltasi nel 2009 presso un'abitazione di Rosario Barbaro unitamente a Pelle Massimo, Pelle Antonio e Raso Giuseppe.

Orbene, in relazione a tale ultimo elemento, il ricorso segnala come tutti i tre predetti soggetti siano stati assolti dal delitto associativo all'esito di separato procedimento, denominato "Saggezza", così che l'evidenza attribuita dal giudice di appello a tale elemento appare certamente essere fortemente sminuita da tale conclusione riguardante gli altri partecipanti al fatto. E poiché, come già sostenuto per la posizione del fratello Antonio nonché del coimputato Sergi Giuseppe, il concorso in un solo reato fine, anche se aggravato ex art. 416 bis¹ cod.pen., non può automaticamente dimostrare anche la partecipazione punibile, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria al fine di procedere ad individuare altri ed ulteriori elementi, ove sussistenti, sulla base dei quali provare lo stabile coinvolgimento del ricorrente nell'organizzazione criminale.

Manifestamente infondati sono i motivi avanzati in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto di turbata libertà dagli incanti di cui al capo M). Invero, va rammentato come, con le più che ampie osservazioni svolte alle pagine 708 e seguenti, poi riprese specificamente anche per la posizione dell'odierno ricorrente alle pagine 1008 e seguenti, la corte di appello ha proceduto ad analizzare tutte le questioni di fatto avanzate con i motivi di appello, segnalando come proprio la ditta degli Ietto era stata individuata quale assegnataria dell'appalto della Comunità Montana e per realizzare tale risultato le offerte presentate fossero state concordate. Irrilevante appare poi la successiva condotta posta in essere dal Sergi Carmine, che finiva per favorire la ditta di Perre Rocco, poiché il delitto era già stato consumato anche ad opera e nell'interesse del ricorrente. Al proposito, infatti, ed a confutazione delle doglianze proposte, va rammentato come il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Rv. 275163 - 01).



Correttamente, poi, la corte di appello riteneva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis1 cod.pen. posto che il delitto di cui all'art. 353 cod.pen. appariva essere stato esattamente commesso al fine di assicurare al locale di 'ndrangheta di Natile di Careri il controllo degli appalti e, cioè, proprio uno dei fatti significativi della mafiosità dell'associazione ex comma terzo dell'art. 416 bis cod.pen.. Quanto alla doglianza in punto elemento soggettivo dell'aggravante dell'agevolazione, si ricorda come la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01). Così che i dati valorizzati dalle sentenze di merito, costituiti dall'intervento nella vicenda di specie di Pelle Giuseppe soggetto già definitivamente condannato per il delitto associativo e notoriamente ricoprire la carica di capo mandamento, sono stati correttamente ritenuti rendere certamente consapevole anche Ietto Giuseppe di tale scopo.

I restanti motivi rimangono assorbiti.

Alla luce delle predette considerazioni pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio nei confronti di Ietto Giuseppe con riferimento al solo reato di cui al capo A) mentre i restanti motivi vanno dichiarati inammissibili ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il capo M) della rubrica.

2.16 Fondato è il ricorso avanzato nell'interesse di Maani Essadia, ritenuta responsabile del delitto di tentata truffa così qualificato il fatto contestato al capo W3). I giudici di primo e secondo grado, quest'ultimo in particolare con le osservazioni svolte a p. 1407 della impugnata pronuncia, hanno dato atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente ai Vigili Urbani, e relativa all'occupazione dell'immobile di edilizia popolare in data 9 febbraio 2016 e con la quale si attestava l'avvenuta occupazione dell'alloggio sin dall'anno 2012, fosse veritiera perché corrispondente a quanto realmente accaduto e cioè all'effettiva occupazione dell'alloggio con il proprio nucleo familiare. A fronte di tale dato, che sconfessa già l'impostazione accusatoria, si è attribuito rilievo decisivo al fine di dimostrare un presunto concorso in una tentata truffa, ~~ed~~ all'avviso che la Maani rivolgeva alla coniuge del Cataldo del successivo intervento dei Vigili Urbani nella stessa giornata e che sarebbe stato finalizzato proprio a fare ottenere l'assegnazione di quell'immobile ai predetti Cataldo. Tuttavia, il ricorso coglie nel segno nella parte in cui segnala che detta telefonata non manifesta in alcun modo la consapevolezza della ricorrente di concorrere nel tentativo di truffa, portato a termine da altri e dai Cataldo in particolare; concorso che, peraltro, sembra proprio sconfessato dal successivo affidamento dell'alloggio alla Maani e non ai Cataldo, di cui pure riferisce la sentenza impugnata. Ne deriva pertanto affermare che la ricostruzione operata dal giudice di secondo grado appare puramente

congetturale, nella parte in cui afferma il concorso in una tentata truffa poi smentito dai fatti successivi, costituiti dall'assegnazione dell'alloggio proprio alla ricorrente. Non emergendo dalle sentenze di primo e secondo grado l'esistenza di ulteriori elementi in ipotesi suscettibili di assumere rilievo ai fini della decisione, poiché tutti quelli attinenti all'imputazione *de qua* risultano considerati ed insufficienti a legittimare l'affermazione di responsabilità, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché l'imputata Maani Essadia deve essere assolta per non avere commesso il fatto.

2.17 Il ricorso di Manglaviti Antonio è infondato. Il primo motivo deduce una violazione di legge *ex art. 521 cod. proc. pen.*, in relazione al mutamento del gruppo di appartenenza stabilito nella sentenza rispetto all'imputazione che, come già esposto per le posizioni di altri imputati, non configura invece alcun mutamento essenziale del fatto o diversità dello stesso. Premesso che in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Rv. 269569 - 01) si è specificamente affermato, in relazione al tema proposto dal primo motivo, come non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinvitato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per aver preso parte ad una diversa articolazione locale della stessa organizzazione criminale operante nel medesimo territorio, non determinando immutazione del fatto, ma una sua mera specificazione, la diversa denominazione del gruppo criminale di riferimento (Sez. 5, n. 14888 del 17/02/2021, Rv. 281040 - 02). L'adesione a tale principio e la constatazione che il fatto-reato oggetto di condanna è proprio la partecipazione ad un'associazione criminale punibile *ex art. 416-bis cod. pen.* e non anche la partecipazione a taluno dei sottogruppi che la compongono, comporta ^{una} infondatezza del motivo.

Il secondo motivo deduce un vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto *ex art. 416-bis cod. pen.* in realtà insussistente: dalla lettura dell'impugnata decisione emerge che la posizione del Manglaviti viene lungamente trattata, nelle pagine dedicate alla ricostruzione dell'oggetto e dei partecipanti all'importante riunione di *ndrangheta* del 03/04/2010 (p. 436 ss.) sulla base di servizi di osservazione e, poi, riassuntivamente nelle conclusioni riguardanti la detta specifica posizione (p. 444 ss.). Non risponde quindi al vero quanto affermato nel secondo motivo di ricorso, ovvero che l'affermazione di responsabilità si baserebbe esclusivamente su conversazioni eteroaccusatorie nelle quali non era certa l'identificazione del Manglaviti quale soggetto

di cui si discorreva; invero i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno dapprima approfondito il tema dell'oggetto e della preparazione da parte dei Pelle della importante riunione del 3 aprile 2010, diretta al conferimento della dote del "trequartino" a taluno dei partecipanti e, poi, proprio riscontrato la diretta partecipazione del ricorrente quel giorno alla predetta riunione alla quale partecipava in compagnia del Giampaolo. Ne deriva affermare che il primo e più consistente elemento probatorio valorizzato dai giudici di merito, è costituito dal coinvolgimento del ricorrente in un importante summit mafioso nel corso del quale venivano conferite cariche di vertice dell'associazione mafiosa calabrese. E tale dato esclude fondatezza all'altra doglianza pure contenuta nel secondo motivo secondo la quale si sarebbe data rilevanza ad un dato meramente statico che non consentirebbe l'individuazione di condotte riconducibili alla partecipazione punibile secondo la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite Modaffari; invero, posto che proprio secondo la predetta pronuncia: " *Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva...*" deve certamente ritenersi che la ricostruita partecipazione, in forza della propria carica, ad una riunione di 'ndrangheta nel corso della quale venivano conferite cariche direttive ed alla quale risultavano partecipare anche molti altri soggetti affiliati, tutti provenienti da diverse articolazioni territoriali, è proprio prova precisa e specifica dell'apporto concreto, riconoscibile e volontario fornito alla vita dell'associazione, costituendo un vero e proprio atto di militanza associativa.

Al proposito deve essere ricordato che la Corte di cassazione con due distinte pronunce (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659 - 01; Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Rv. 269294 - 01) ha già evidenziato nelle parti motivate come un conto sono le semplici frequentazioni tra soggetti affiliati ed altri legati da rapporti di parentela, altro è il coinvolgimento in un summit mafioso avente ad oggetto il conferimento di cariche criminali di vertice o comunque direttive, svoltosi tra soggetti tutti affiliati e provenienti da diverse aree del territorio rappresentato. In tale ultimo caso, invero, la partecipazione all'evento, manifesta un chiaro atto di partecipazione attiva alla vita associativa poiché il coinvolgimento di diversi soggetti attribuisce valenza simbolica e significativa del riconoscimento da parte dei consociati della validità della nomina. Trattasi in sostanza di fenomeno paragonabile ad una deliberazione assembleare di nomina di carica sociale alla cui partecipazione vengono chiamati i soggetti rappresentativi dei diversi ambiti territoriali.

.Così che l'argomento difensivo, tutto basato sulla rilettura delle intercettazioni, perde di significatività e centralità poiché, i passi ricavati dalle captazioni e valutati quali riferibili proprio al ricorrente, hanno trovato conferma nella partecipazione a quella importante riunione avente dinamiche essenzialmente criminogene.

Analogamente deve ritenersi quanto al terzo motivo, che contesta la violazione dell'art. 238 bis cod.proc.pen. con riguardo alla utilizzazione della sentenza c.d. Crimine da parte del giudice di appello; in primo luogo va evidenziato come la difesa proceda ad una accurata parcellizzazione degli elementi di prova che invece correttamente risultano valutati congiuntamente dalla pronuncia di appello impugnata. In secondo luogo, poi, non si ravvisa il denunciato vizio posto che, la sentenza definitiva richiamata, veniva valorizzata quale prova del fatto della partecipazione del Manglaviti ad altre riunioni aventi ad oggetto il rinnovo di cariche direttive, emergenti da una conversazione intercettata nella quale Oppedisano Domenico lo indicava quale responsabile di altra zona. E tale valutazione, in quanto desunta da una pronuncia definitiva che trova conferma nelle altre condotte prima esposte, appare conforme ai principi dettati dall'art. 238 bis cod.proc.pen. e secondo cui i fatti accertati nelle pronunce dotate di irrevocabilità possono essere valutati unitamente ad altri elementi di prova di riscontro.

Il motivo di ricorso relativo all'associazione armata trova poi risposta nella parte motiva della presente pronuncia ad esso dedicata.

Infine, la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, sono correttamente giustificati dal giudice di merito con riferimento a plurimi aspetti della gravità del fatto in assenza di qualsiasi vizio.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.18 Manifestamente infondato e reiterativo di questioni ed aspetti già devoluti all'esame della corte di appello, e da questa affrontati e risolti, appare il ricorso avanzato nell'interesse di Martelli Giuseppe; il primo motivo, è tutto fondato su una contestazione della capacità dimostrativa della partecipazione punibile assegnata dai giudici di merito alle conversazioni intercettate, sotto il profilo della assenza di una partecipazione attiva penalmente rilevante ex art. 416 bis cod.pen.. Trattasi di doglianza manifestamente infondata ed aspecifica che non si confronta adeguatamente con le precise osservazioni svolte dalla corte di appello alle pagine 2003 e seguenti, ove vengono tratte le conclusioni circa la posizione del suddetto ricorrente. In tale quadro riassuntivo, che viene esposto dopo avere lungamente riportato le conversazioni rilevanti, il giudice di appello da atto che:

- da una conversazione tra il capo mandamento Pelle Giuseppe ed altro associato era risultato che Martelli appartenesse al locale di Portigliola;
- in altra occasione proprio Martelli aveva discusso personalmente con il capo mandamento Pelle delle attività e scelte operative dei componenti della famiglia Aligi;
- in una intercettazione che vedeva coinvolto direttamente Martelli con Milieri Francesco, il ricorrente aveva fatto riferimento ai caratteri tipici delle azioni del buon 'ndranghetista;
- dalla stessa conversazione con Milieri, erano emersi contrasti del ricorrente con altri esponenti criminali come Policheni Leonardo, Longo Leonardo e Zucco Bruno;
- durante il periodo di detenzione dello stesso Martelli, la moglie aveva ricevuto una cospicua somma di denaro da altri affiliati che doveva essere utilizzata per la presentazione dell'appello;
- il ricorrente aveva tentato di svolgere una funzione di mediazione tra Milieri ed i fratelli Zucco in relazione alla gestione di un esercizio che questi ultimi avevano ottenuto con forme di imposizione.

Così complessivamente valorizzata la condotta posta in essere dall'imputato, la valutazione operata dalla corte di appello appare esente da censure posto che l'affermazione di responsabilità non è stata fondata in alcun modo sul riconoscimento di un mero status passivo bensì sull'accertato svolgimento, da parte del ricorrente, in plurime occasioni, di attività tipicamente dimostrative dell'aver preso parte attiva alla vita associativa; si sottolineava in particolare come, l'attività di mediazione tra soggetti affiliati ed operatori economici nella gestione di attività commerciali, il confronto con il capo mandamento relativo alle condotte di altri soggetti, la ricezione di somme di denaro di rilevante valore durante il periodo di detenzione, lo stesso reclamato ruolo affermato dall'imputato nei colloqui con terzi, attribuiscono alla indicazione dell'inserimento di Martelli nel locale di Portigliola, desunta dalla conversazione intercettata tra Pelle Giuseppe ed altri, un significato assai particolare quale dimostrativo del coinvolgimento fattivo ed operativo in tale gruppo associativo mafioso. Le doglianze sul punto non colgono pertanto nel segno e ciò perché, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è stato in alcun modo ricostruito uno status meramente passivo bensì un coinvolgimento attivo nella vita associativa, sulla base del quale ritenere provato il far parte della stessa.

Irrilevanti appaiono, poi, i riferimenti, pure contenuti in ricorso, alla mancata dimostrazione della consumazione di specifici delitti-fine, posto che, come già ampiamente esposto nella parte introduttiva, le Sezioni Unite Modaffari n.36958/21, hanno evidenziato non essere presupposto necessario ed imprescindibile la colpevolezza per singoli atti esecutivi del programma delinquenziale dovendo essere invece dimostrato

l'inserimento attivo, volontario e consapevole all'interno della struttura criminale ed il concreto contributo fornito alla vita della stessa, elementi questi tutti ravvisati con valutazione esente da censure nella condotta del Martelli da parte dei giudici di merito.

Altresì manifestamente infondata è la doglianza con la quale si deduce l'assenza di riscontri individualizzanti alle conversazioni intercettate posto che, per costante insegnamento della corte di legittimità, tale ricerca non è necessaria; invero, va al proposito ricordato come, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 - 01).

Principio questo ribadito anche da successive plurime pronunce e secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma primo, cod.proc.pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno; qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo, cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Rv. 268042 - 01). Nel caso di specie va anche sottolineato come, gli elementi di prova a carico di Martelli, siano stati raccolti sia da conversazioni tra terzi sia da altre intercettazioni di colloqui ai quali partecipava personalmente il ricorrente, così che la ricerca di un profilo di riscontro individualizzante appare evidentemente manifestamente infondato.

Anche la doglianza in punto omessa concessione delle attenuanti generiche appare manifestamente infondata posto che il giudice di appello ha dapprima motivato con riferimento alla gravità delle condotte la negazione del beneficio e, poi, ulteriormente sottolineato, con particolare riferimento alla posizione del Martelli, come (vedi p.2411) i precedenti penali siano sintomatici di una spiccata personalità antisociale; trattasi di valutazioni di fatto prive di qualsiasi illogicità tanto più manifesta e pertanto non sindacabili nella presente sede.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

2.19 Fondato è il ricorso di Milieri Francesco, ritenuto colpevole all'esito dei due gradi di merito del delitto di concorso in estorsione di cui al capo H4); correttamente la difesa ha lamentato l'omessa valutazione del rilievo decisivo dell'intervenuta assoluzione del coimputato Zucco Bruno in separato procedimento, con la formula per non avere commesso il fatto, con violazione del dettato di cui all'art. 238 bis cod.proc.pen. quanto al valore delle sentenze irrevocabili. Deve essere ricordato al proposito come sia stato affermato che l'assoluzione nei confronti di alcuni dei concorrenti nel reato per insussistenza del fatto, pur non essendo vincolante alla luce del principio del libero convincimento, tuttavia obbliga il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di ulteriore e diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi ed ulteriori, in base ai quali giunge ad opposta soluzione (Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015, Rv. 264422 - 01). Con altra più recente pronuncia si è anche stabilito che l'assoluzione di alcuni dei concorrenti nel reato per insussistenza del fatto, pur non essendo vincolante alla luce del principio del libero convincimento, obbliga tuttavia il giudice che emette o conferma sentenza di condanna nei confronti di un ulteriore e diverso concorrente ad analizzare gli elementi motivazionali valorizzati nell'altro processo per pervenire alla decisione liberatoria e ad evidenziare le ragioni e gli indizi, diversi e ulteriori, in base ai quali giunge a opposta soluzione (Sez. 2, n. 17021 del 29/03/2022, Rv. 283117 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che il giudice di merito sarebbe potuto giungere alla conclusione della condanna del Milieri solo ove avesse valutato altri ed ulteriori indizi rispetto a quelli valorizzati nel giudizio contro lo Zucco concluso con le forme del rito abbreviato con pronuncia assolutoria; viceversa, in presenza della stessa piattaforma probatoria, costituita da quella intercettazione ampiamente richiamata dalla pronuncia di appello ed in assenza di sopravvenienze decisive del giudizio dibattimentale, avrebbe dovuto adeguatamente tenere conto della intervenuta assoluzione definitiva del coimputato Zucco Bruno dal medesimo fatto storico.

Posto, infatti, che lo Zucco sarebbe stato il mandante della attività estorsiva e che Milieri, ed anche come si vedrà Policheni, avrebbero agito nella fase della riscossione dei pagamenti, l'esclusione del ruolo del coimputato Zucco necessariamente si riverbera sulla posizione degli altri due, essendo impossibile ritenere che, per lo svolgimento dei fatti, questi possano avere posto in essere un'azione priva di mandato.

Deve pertanto essere affermato che ai fini dell'affermazione di responsabilità in danno di un concorrente, imputato del reato di estorsione quale soggetto incaricato della riscossione del "pizzo", non è legittimo valorizzare il contributo concorsuale fornito dal mandante nonostante l'intervenuta e definitiva assoluzione di quest'ultimo dal medesimo

reato per non avere commesso il fatto: il giudice può valorizzare incidentalmente soltanto le condotte che - pur separatamente accertate - siano state ritenute insufficienti a legittimare la condanna del concorrente che le ha tenute, non quelle ritenute insussistenti da sentenze passate in giudicato.

Peraltro, correttamente il ricorso richiama anche l'esito dell'audizione del teste Navigato, persona offesa della presunta estorsione che, esaminato in contraddittorio, in sede di rinnovazione del dibattimento in appello, ha decisamente escluso di aver consegnato il denaro che si assume estorto nelle mani del Milieri.

L'impugnata decisione si pone, pertanto, illegittimamente in radicale contrasto con il giudicato assolutorio nei confronti del presunto mandante Zucco Bruno e con la deposizione liberatoria della persona offesa (non adeguatamente valorizzata); ciò premesso, e non emergendo dalle sentenze di primo e secondo grado l'esistenza di ulteriori elementi in ipotesi suscettibili di assumere rilievo ai fini della decisione, poiché tutti quelli inerenti all'imputazione *de qua* risultano considerati ed insufficienti a legittimare l'affermazione di responsabilità, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché l'imputato Milieri Francesco deve essere assolto per non aver commesso il fatto.

2.20 Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di Mollica Francesco che deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 416-*bis* cod. pen. quanto all'affermazione di responsabilità; innanzi tutto, a confutazione della ricostruzione contenuta nel ricorso, deve essere escluso che il giudice di appello e quello di primo grado abbiano fondato l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla sola conversazione tra presenti oggetto di intercettazione all'interno della lavanderia "Ape Green" gestita dal Comisso del 21 agosto del 2009. Ed invero, dalla lettura della pronuncia di appello, emerge come i giudici di merito abbiano valorizzato, accanto a detto elemento, anche le dichiarazioni del Maviglia che indicava il Mollica quale affiliato, nonché ancora, altra conversazione tra terzi intercorsa tra Morabito Giuseppe ed un soggetto di nome Melo, rimasto non identificato, nel corso della quale si faceva riferimento alla persona del Mollica quale soggetto coinvolto nelle dinamiche di reciproca assistenza tra componenti della 'ndrangheta a seguito degli arresti.

Esclusa quindi l'unicità della prova, va poi sottolineato come l'interpretazione fornita dai giudici di merito, e da quello di appello in particolare alle pagine 2085 e seguenti, della conversazione del 21 agosto 2009, attribuisce al Mollica Francesco un ruolo assai attivo nelle dinamiche dell'organizzazione criminale, confutando specificamente la tesi difensiva di una mera presenza passiva al colloquio. Secondo la ricostruzione del giudice di appello,

il Mollica Francesco era colui che partecipava dapprima alla interlocuzione iniziale con il Comisso avente ad oggetto l'esposizione della tematica relativa alla apertura del locale di Motticella e, poi, riceveva la delegazione composta da altri soggetti affiliati venuta a perorare tale soluzione; nel corso della discussione il giudice di appello segnalava i diversi interventi, tutti assai appropriati del Mollica, al fine di indirizzare la soluzione verso l'aggregazione del gruppo criminale di Motticella al locale di Africo. Così ricostruita la tipologia dell'intervento del Mollica alla discussione, il tema della stessa, il numero ed il rilievo criminale dei partecipanti, non vi è dubbio che, come già segnalato nella parte introduttiva della presente pronuncia cui si rinvia, il coinvolgimento in tale riunione sia chiaro ed inequivocabile indice di partecipazione attiva alla vita associativa, con la prestazione di un contributo volontario e consapevole alla stessa e dimostrativa della piena *affectio societatis*. Erra pertanto il ricorso nella parte in cui, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite Modaffari n.36958/21, contesta la possibilità di ritenere un episodio del genere significativo della partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen.; se, infatti, la suddetta pronuncia ha espressamente affermato che ai fini della valutazione degli elementi sintomatici della colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen.: " *va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo. La partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status: essa, al contrario, implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte".Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva...*", appare evidente che il coinvolgimento in un'ampia e dibattuta questione avente ad oggetto la creazione di un'entità criminale autonoma quale un locale di 'ndrangheta, l'espressione del proprio consenso o dissenso su tale progetto specifico, il riferimento alla possibilità di aggregazione di alcuni affiliati ad altro gruppo operante in un territorio limitrofo, esprimono in concreto un apporto specifico alla vita associativa, manifestando una forma di piena partecipazione all'organizzazione criminale e della condivisione delle scelte strategiche ed operative della stessa. Difatti, posto che l'associazione vive proprio di dinamiche siffatte, costituendo tema sensibile ed anzi essenziale quello della organizzazione territoriale dei gruppi criminali, che costituiscono il presupposto per l'esteriorizzazione nel territorio del potere intimidatorio, il coinvolgimento attivo in siffatte scelte è partecipazione punibile in quanto manifesta quell'apporto concreto alla vita dell'organizzazione criminale richiesto dalla

pronuncia citata delle Sezioni Unite n.36958/21. Da ciò consegue l'inammissibilità per manifesta infondatezza del primo motivo.

Manifestamente infondato deve ritenersi il terzo motivo, posto che la corte di appello, con valutazione esente da censure, ha motivato la mancata esclusione della recidiva richiamando la maggiore pericolosità manifestata dall'imputato attraverso la insistita reiterazione del reato contestato ed accertato, significativamente rilevante perché connotato da particolare gravità.

Fondato deve ritenersi il secondo motivo.

Il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla omessa applicazione da parte della corte di appello della diminuzione prevista per il rito abbreviato, nonostante il fatto che la stessa corte di appello avesse disposto una rinnovazione istruttoria innanzi a sé per disporre l'espletamento dello stesso supplemento di perizia fonica a suo tempo indicato quale condizione a complemento dell'iniziale istanza di accesso al giudizio abbreviato condizionato.

In proposito, secondo un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, che il collegio condivide ed intende ribadire, in tema di giudizio abbreviato condizionato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve risultare integrativa, e non meramente sostitutiva, rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" in tutti i casi nei quali essa risulti *ex ante* indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Rv. 229175 - 01).

Nel caso in esame, la necessità della prova richiesta dall'imputato già all'atto della formulazione della richiesta di accesso al giudizio abbreviato condizionato, è ineludibilmente dimostrata dalla successiva assunzione della stessa in sede di rinnovazione istruttoria in appello a seguito del motivo proposto; così che, essendo il parametro di ammissione della prova in appello proprio quello della necessità ai fini della decisione, come delineato dall'art. 603 cod. proc. pen., il giudice di secondo grado non poteva logicamente negare la fondatezza della doglianza facendo riferimento all'esito della perizia disposta in secondo grado. Invero, posto che la valutazione della legittimità della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, ovvero dell'indispensabilità della prova indicata, va valutata *ex ante*, nessun rilievo può assumere quale esito la prova poi assunta abbia fornito, rilevando, al contrario, quanto prospettato al momento della richiesta di accertamento peritale suppletivo al fine di chiarire gli interventi nel corso della discussione all'interno della lavanderia Apre Green riconducibili proprio al Mollica.

6

L'applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che la sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di Mollica Francesco, che va rideterminata nella misura di anni 10 di reclusione con la riduzione per il rito abbreviato.

Deve invece essere dichiarata l'inammissibilità nel resto del ricorso.

2.21 Infondati appaiono sia i motivi del ricorso principale che i motivi nuovi avanzati nell'interesse di Musolino Domenico.

Ed invero, quanto alla doglianza con la quale si è dedotta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore Panaja per violazione del divieto di domande suggestive, vanno richiamate le osservazioni già svolte sul tema nella trattazione della posizione Barbaro.

Deve essere ricordato come, secondo l'insegnamento giurisprudenziale di riferimento in tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 49993 del 16/09/2019, Rv. 277399 - 01).

Ne deriva affermare che non è fondato il ricorso nella parte in cui si propone tale vizio, mentre, in relazione alla affermata attendibilità del Panaja, il giudice di appello non ha eluso l'obbligo imposto dalla disciplina dettata dall'art. 192 cod.proc.pen., ma ha specificamente sottolineato come le particolari modalità dell'arresto del Panaja, unitamente ad altro soggetto di vertice dell'associazione camorristica in stato di latitanza, tale Romeo, e le considerazioni contenute in altro procedimento definito con pronuncia irrevocabile circa l'inserimento dello stesso collaboratore in contesti associativi, dovessero fare ritenere la credibilità intrinseca del dichiarante.

Tale valutazione, in quanto fondata su precisi argomenti di fatto, appare priva del lamentato vizio; sulla base di una complessiva valutazione del tutto corretta, il giudice di appello, procedeva poi alla ricerca dei riscontri estrinseci, sottolineando la presenza di una condanna definitiva a carico del ricorrente per estorsione aggravata, pronunciata all'esito del separato procedimento denominato "Dogville".

Anche detta conclusione appare esente da censure poiché, per costante giurisprudenza e secondo quanto recentemente affermato anche dalla pronuncia a Sezioni Unite Modaffari n.36958/21, il compimento di azioni causalmente orientate a favore dell'associazione è il primo indice significativo della partecipazione punibile.

Stabilisce infatti la suddetta pronuncia delle Sezioni Unite che *"il compimento di attività causalmente orientate a favore dell'associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza"*, e certamente, tra tali attività, vanno ricomprese le condotte di estorsione aggravata ex art. 416bis1 cod.pen. per le quali l'imputato abbia riportato condanna definitiva, commesse in un arco temporale coincidente o comunque prossimo a quello oggetto di scrutinio nel procedimento per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

Né fondati appaiono i motivi nuovi, nella parte in cui si dolgono della utilizzazione di elementi di prova, ed in specie della chiamata di correità, relativi a periodi coperti dal precedente giudicato assolutorio per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., posto che, con le precise osservazioni esposte a pagina 2008, si sottolinea come il Musolino dopo la scarcerazione per la precedente assoluzione aveva ricoperto la carica di affiliato di vertice (p.2008); ne consegue che la condotta ricostruita riguarda proprio un periodo estraneo al giudicato tanto più che nella pagina successiva (2009) si precisava che dopo la scarcerazione dello stesso collaboratore, proprio Panajia aveva incontrato il Musolino apprendendo che lo stesso si era avvicinato ad altro gruppo criminale (Belcastro-Romeo).

Inoltre, e sul punto il ricorso non si confronta, la corte di appello, oltre a segnalare tale dato, ricavava ancora il mantenimento di un ruolo attivo e volontario dell'imputato all'interno del gruppo criminale dal coinvolgimento del Musolino nella pacificazione dei contrasti insorti tra gli Zucco ed il Milieri; in tale contesto con le osservazioni svolte a pagina 2010 il giudice di appello:

- sottolinea l'epiteto riferito al ruolo di vertice del locale attribuito al Musolino da tale Capogreco;
- individua con particolare precisione gli incontri che lo stesso ricorrente aveva intrattenuto con Zucco e Martelli e cioè altri due soggetti gravitanti nel contesto associativo il secondo dei quali stava cercando di mediare i contrasti con il Milieri;
- segnala che il giorno successivo tale incontro Musolino contattava ed incontrava proprio Milieri.

La valutazione operata dalla corte di appello appare pertanto superare le obiezioni difensive circa la natura puramente "nuda" della chiamata di correità formulata dal collaboratore Panajia poiché, attraverso l'individuazione di plurime condotte poste in essere dal ricorrente, alcune delle quali già ricostruite in pronunce definitive di condanna per estorsione aggravata, si è giunti alla descrizione di un ruolo attivo e costante svolto all'interno dell'associazione dimostrativo di un contributo fattivo e volontario.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

2.22 Inammissibile perché mai proposto in appello è il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di Nastasi Domenico; il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi ma la questione non risulta mai dedotta in fase di appello. Al proposito occorre rammentare come, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, non possono essere dedotte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità il cui accertamento presupponga valutazioni di fatto soggette al previo e naturale vaglio del giudice di merito; detta affermazione risulta svolta proprio in una fattispecie relativa alla lamentata inutilizzabilità degli esiti dell'attività di intercettazione effettuata, ricorrendo ad impianti esterni, un anno dopo il rilascio della autorizzazione motivata dall'indisponibilità di quelli in dotazione alla Procura della Repubblica (Sez. 6, n. 37767 del 21/09/2010, Rv. 248589 - 01). Ne consegue che la questione avanzata nell'interesse del Nastasi non è ammissibile poiché comporta la valutazione di questioni di merito circa l'individuazione degli atti e la loro motivazione, non proponibile per la prima volta in sede di legittimità. In ogni caso, la questione è anche manifestamente infondata posto che, i decreti autorizzativi allegati al ricorso Nastasi, contengono adeguata motivazione circa la necessità di attivare e proseguire le attività intercettive all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe, facendo riferimento alla gravità indiziaria nei confronti del medesimo ed alla elevata probabilità della ripresa di attività illecite all'interno di quella abitazione. E tale valutazione viene esposta con specifico riferimento ad alcune circostanze, quali la sussistenza dello stato detentivo per gli altri componenti della famiglia, che devono fare ritenere effettivamente svolto dal G.I.P. che concedeva l'autorizzazione una valutazione autonoma dei presupposti dell'attività di captazione.

Quanto al secondo motivo, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo A) della rubrica, le doglianze ripropongono argomenti già adeguatamente affrontati e confutati dal giudice di appello; con le osservazioni svolte alle pagine 452 e seguenti, il giudice di secondo grado ha già risposto ai motivi che vengono riproposti nel ricorso. Si è dato atto di un dato rilevante ed inconfutabile, ricostruito con doppia valutazione conforme dai giudici di merito, costituito dalla partecipazione proprio di Nastasi al summit di ndrangheta svoltosi il 3 aprile del 2010, quando, diversi affiliati di rango, si recavano nei pressi dell'abitazione di Pelle Giuseppe ed unitamente allo stesso partecipavano poi ad una riunione riservata; la corte di merito, con valutazione logica e priva di aporie, ha poi ricostruito le ragioni di tale summit alla luce delle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione Pelle nei giorni precedenti, individuando proprio Nastasi come uno di quei soggetti che in occasione della riunione, poi puntualmente svoltasi, avrebbe dovuto ricevere la dote del "trequartino".

Ed al proposito vanno integralmente richiamate le osservazioni svolte in relazione alla posizione Manglaviti, ove si è sottolineato come la partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. può certamente desumersi dal coinvolgimento personale e diretto di un soggetto in una riunione in cui diversi esponenti di vertice del gruppo criminale procedono alla elevazione del grado di uno o più di essi, poiché manifestazione concreta e fattiva della partecipazione alla vita associativa. Sicché le doglianze esposte con il secondo motivo, e con le quali si contestano le interpretazioni delle conversazioni captate, si scontrano con tale dato oggettivo e conducente costituito dalla partecipazione a quella riunione.

Tali considerazioni escludono anche la fondatezza del terzo motivo, con il quale si deduce l'assenza di condotte richiamabili alla partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen.; posto, infatti, che secondo la più volte richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n.36958/21, è sufficiente un apporto concreto seppur minimo alla vita dell'associazione, è certo che il coinvolgimento in una riunione di tal genere costituisce proprio una chiara manifestazione volontaria e consapevole di militanza associativa che denota il pieno inserimento nel gruppo e l'accettazione piena delle regole dello stesso. Peraltro, la sentenza impugnata, con le osservazioni svolte alle pagine 458 e seguenti, precisa che sulla base della articolazione interna della 'ndrangheta, l'assegnazione della dote del "trequartino" ha comportato per l'imputato l'ingresso nella c.d. "società maggiore" che può essere ottenuta solo dopo avere adeguatamente prestato servizio nei gradi inferiori.

Così che il provvedimento impugnato ha logicamente valutato la partecipazione punibile anche alla luce di un perdurante inserimento nell'organizzazione criminale.

Quanto alla doglianza in punto violazione dell'art. 516 cod.proc.pen., la stessa non risulta dedotta in appello e non può per la prima volta essere proposta nella presente fase di legittimità. In ogni caso insussistente è la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e ritenuto; la doglianza, che viene prospettata perché mentre l'imputazione aveva ad oggetto la partecipazione al locale di Bovalino, il giudice di primo grado aveva escluso tale fatto e quello di secondo grado includeva invece Nastasi all'interno del locale di San Luca, dimentica come secondo il costante orientamento, già ripetutamente richiamato, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per aver preso parte ad una diversa articolazione locale della stessa organizzazione criminale operante nel medesimo territorio, non determinando immutazione del fatto, ma una sua mera specificazione, la diversa denominazione del gruppo criminale di riferimento (Sez. 5, n. 14888 del 17/02/2021, Rv. 281040 - 02).

Alcun vizio sussiste poi nella determinazione della pena stabilita nella misura di anni 10 di reclusione prossima al minimo assoluto.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

2.23 Il primo motivo del ricorso avanzato nell'interesse di Palamara Santo, che deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., vizio di motivazione per assenza, illogicità e contraddittorietà della stessa quanto alla manifestazione in concreto degli elementi sintomatici della condotta di partecipazione al sodalizio criminoso, reitera doglianze già confutate dalla corte di appello di Reggio Calabria. Il giudice di appello ha sottolineato come, a carico del Palamara, gli elementi sono costituiti dalla partecipazione del medesimo a due riunioni operative dell'associazione denominata 'ndrangheta, la prima svoltasi il 21 agosto 2009 presso la lavanderia "Ape Green" gestita dal "Mastro di giornata" Comisso Giuseppe, la seconda costituita da quel summit del 3 aprile 2010 destinata, per volere del Pelle, al conferimento della dote del "trequartino" ad alcuni affiliati e caratterizzata dalla partecipazione di diversi soggetti tutti esponenti apicali di aree territoriali differenti. In particolare, il giudice di appello, segnalava come, nella riunione presso la lavanderia, il Palamara aveva fatto ingresso in quel luogo in un secondo momento unitamente a Zappia Leo e tale Morabito, ed aveva preso parte a quella discussione che aveva avuto ad oggetto la riapertura del locale di Motticella, poi associata quale 'ndrina distaccata al locale di Africo.

Ancora significativa veniva considerata alle pagine 470 e seguenti la partecipazione al summit che vedeva coinvolto il "gotha" della 'ndrangheta locale il 3 aprile 2010 con osservazioni da parte della corte di appello che paiono prive di qualsiasi illogicità.

Superfluo, pertanto, a fronte di tali dati appare dilungarsi, come fa il ricorso, sul grado rivestito in una e nell'altra occasione dal Palamara, essendo del tutto certo che costui ebbe a contribuire attivamente alla vita associativa, fornendo un proprio contributo in due distinte occasioni assolutamente significative delle dinamiche criminali; la prima, quella dell'agosto 2009, in cui si discuteva della riorganizzazione territoriale dell'associazione e delle varie articolazioni locali e, la seconda, nella quale alla presenza di vari membri di vertice, si procedeva ritualmente alla elevazione della cariche a vantaggio di alcuni componenti già in precedenza affiliati a cariche minori.

Appare, pertanto, evidente che un siffatto comportamento è tipicamente esplicativo di un inserimento organico, attivo e consapevole, che denota una partecipazione punibile, avendo esplicitato più contributi a momenti significativi della vita dell'associazione criminale.

Infondato è, poi, il motivo con il quale si deduce violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., posto che, le frazioni temporali del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. oggetto dei due distinti procedimenti, quello già definito e denominato "Touareg" ed il presente, sono differenti e non sussiste così alcuna sovrapposizione. La tesi difensiva della violazione del divieto di secondo giudizio per identità dell'associazione, è chiaramente contraria ai principi di offensività e materialità che pure richiama e dimentica che, nel reato permanente, la prosecuzione della condotta posta in essere dopo la frazione temporale coperta dal giudicato, comporta proprio una nuova aggressione al bene giuridico protetto costituito, nel caso dell'art. 416 bis cod.pen., dall'ordine pubblico. Il principio del resto risulta ribadito da diverse pronunce del giudice di legittimità secondo cui in tema di reato associativo, laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 (dep. 20/03/2014) Rv. 259482 - 01). Più recentemente si è affermato che ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa; in tale ultimo caso, quanto alla accusa relativa a partecipazione ad associazione mafiosa, la Corte ha escluso la violazione del principio del "ne bis in idem", in quanto la contestazione, come per il Palamara, afferiva a un periodo temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile e si fondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371 - 01).

Il motivo proposto in ordine alla sussistenza dell'aggravante delle armi trova risposta nella parte introduttiva della presente pronuncia, ove si è anche segnalato come i locali di 'ndrangheta giudicati nel presente giudizio, hanno anche in concreto dimostrato di possedere armi a loro disposizione.

Ancora, correttamente motivato appare il riconoscimento della recidiva, in forza delle considerazioni svolte a pagina 2412, nelle quali si segnala la ripetuta condanna dell'imputato per lo stesso delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. significativo di pericolosità. Né sussiste il denunciato vizio di violazione della disciplina dettata dall'art. 99 comma sesto cod.pen., quanto all'aumento per la recidiva che avrebbe superato il cumulo delle condanne delle pene precedenti per ben 4 anni. L'aumento per la recidiva è infatti assai inferiore al cumulo delle pene per le precedenti condanne ed il motivo peraltro

confonde l'aumento massimo di pena con il riconoscimento della continuazione esterna, attuato con disposizione evidentemente a favore dell'imputato.

La graduazione della pena risulta, infine, determinata nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.24 Il primo motivo di entrambi i ricorsi avanzati nell'interesse di Pelle Giuseppe, e con il quale si deduce inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del divieto della duplicazione della iscrizione nel registro della notizia di reato di un fatto già iscritto e superamento dei termini delle indagini preliminari in caso di reato permanente, non è fondato con le precisazioni che seguono. Innanzi tutto questa sezione non ritiene doversi discostare dalla decisione assunta nella fase cautelare con la pronuncia n. 41022/2018, in cui la doglianza è stata respinta, e dove si è affermato testualmente che ai fini del computo della durata massima delle indagini preliminari, l'iscrizione per un nuovo reato a carico del medesimo indagato (tanto più in diverso procedimento), individua il "dies a quo" da cui decorre il termine, ferma restando l'utilizzabilità degli elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l'assenza di preclusioni derivanti dall'art. 407 cod. proc. pen..

Detta pronuncia, emessa in fase incidentale, richiama l'orientamento di legittimità secondo cui nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero - salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell'accertamento di circostanze aggravanti - deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato sia quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccoglie elementi in relazione al medesimo o ad un nuovo reato a carico di persone diverse dall'originario indagato; ne consegue che il termine per le indagini preliminari decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento dell'iscrizione del suo nominativo nel registro delle notizie di reato e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione; ed in applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto legittime più iscrizioni successive nei confronti della stessa persona per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a seguito dell'acquisizione di nuovi elementi in forza dei contributi dichiarativi di ulteriori collaboratori di giustizia, in relazione a diversi periodi di tempo (Sez. 2, n. 22016 del 06/03/2019, Rv. 276965 - 01). In precedenza era già stato affermato che ai fini del computo della durata massima delle indagini preliminari, l'iscrizione per un nuovo reato a carico del medesimo indagato, individua il "dies a quo" da cui decorre il termine, ferma restando l'utilizzabilità degli elementi emersi prima della nuova iscrizione nel corso di

accertamenti relativi ad altri fatti, attesa l'assenza di preclusioni derivanti dall'art. 407 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012, dep. 2013 Rv. 254676 - 01); così che qualora il P.M. acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari, previsto dall'art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell'apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, Rv. 264191 - 01).

Va, poi, ricordato come affrontando il tema della durata delle indagini preliminari nei reati permanenti si è affermato che la relazione al codice di rito, titolo VIII, con riguardo alla ratio che sottende la previsione di una durata prefissata delle indagini preliminari evidenzia che solo al momento dell'iscrizione del nome della persona cui è attribuito il reato nel registro previsto dall'art. 335, allorchè " l'attività del pubblico ministero può considerarsi utiliter gesta, è legittimo ritenere operante un termine dettato in vista dello svolgimento di una fase procedimentale il cui scopo è quello di verificare se sussistono elementi sufficienti per formulare l'accusa e dar vita al processo". La prospettiva del legislatore, rispondente ad esigenze di certezza dei tempi delle investigazioni e del processo che hanno trovato consacrazione anche in fonti sovranazionali, ad iniziare dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo nell'interpretazione della CEDU, prescinde, dunque, dalle connotazioni strettamente giuridiche dei reati perseguiti e impone la concentrazione dell'attività di ricerca della prova in un arco temporale che è di assoluto rilievo anche per realtà criminali complesse quali quelle associative massimamente strutturate ed articolate (Sez. 2, n. 17118 del 28/02/2017 Rv. 269959 in motivazione).

I principi suddetti vanno poi coordinati con quanto affermato in tema di rapporti tra reato permanente e termini di indagini da quell'altro orientamento secondo cui la natura permanente del reato autorizza l'esecuzione delle indagini preliminari per tutta la sua durata (Sez. 6, n. 38865 del 07/10/2008, Rv. 241751 - 01) ampiamente richiamato dalla sentenza di appello. Orientamento questo che risulta contestato da quelle pronunce di legittimità che ne segnalano l'effetto sostanzialmente abrogativo degli art. 405,406 e 407 cod.proc.pen. che ne consegue (Sez.2, n. 17118 del 28/02/2017 cit.); posizione, questa, che appare del tutto condivisibile nella misura in cui sottolinea l'impossibilità di affermare principi in tema di indagini preliminari nei reati permanenti che determinino una sostanziale abrogazione di statuti fondamentali del processo quale quello dei termini delle indagini.

Ai fini della corretta ricomposizione del contrasto, occorre segnalare che, tutte le pronunce in precedenza esaminate e nelle quali si è affermata la possibilità di nuova iscrizione a carico del medesimo soggetto, hanno sempre fatto riferimento quale presupposto imprescindibile di legittimità dell'iniziativa del pubblico ministero, all'emersione nel corso delle indagini preliminari originariamente disposte di nuovi elementi di reità a carico dei soggetti indagati, così che tale evenienza risulta la fondamentale giustificazione della nuova iscrizione e dello spostamento in avanti dei termini finali delle indagini e ciò proprio perché ad una condotta permanente che si manifesta ripetutamente nel tempo è legittimo contrapporre un'indagine che prosegue.

Ne consegue affermarsi che se nel corso delle indagini preliminari aventi ad oggetto un reato permanente il pubblico ministero in forza delle intercettazioni nei riguardi di taluno disposte, acquisisce notizie di reato aventi ad oggetto la perpetrazione di ulteriori condotte illecite da parte dello stesso indagato circa la partecipazione punibile, legittimamente procede a nuova iscrizione spostando in avanti il termine di conclusione della indagini e ciò proprio perché la specifica condotta del soggetto ha fornito elementi per affermare che la sua partecipazione perdura.

Viceversa, ove durante l'intera durata delle indagini disposte nei confronti di un soggetto per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., non vengano acquisiti ulteriori elementi per affermare che l'indagato abbia proseguito la condotta illecita, la rinnovazione dell'iscrizione sarà illegittima; difatti non può ammettersi che a fronte di un indizio iniziale che abbia permesso l'iscrizione per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. il medesimo soggetto rimanga passibile di nuove indagini tendenzialmente all'infinito solo perché prosegue l'attività dell'associazione di ritenuta appartenenza. Come già segnalato dalla citata pronuncia n. 17118 del 2017, difatti, la sola struttura del reato non può determinare un'abrogazione di fatto dei fondamentali principi dettati in tema di termini di indagine.

Nel caso di specie, premesso che il ricorso appare generico ed aspecifico non indicando gli elementi sulla base dei quali ritenere illegittime le attività di rinnovazione delle iscrizioni in assenza di sopravvenuti elementi probatori, si verte nel primo dei casi segnalati posto che dallo svolgimento delle attività di captazione all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe, emergevano a seguito di ripetuti incontri del predetto con altri affiliati e della predisposizione di varie attività illecite, continui e successivi elementi di reato per affermare l'obbligo di nuova iscrizione con conseguente spostamento in avanti della data di termine delle indagini. E ciò risulta agevolmente dalla stessa sentenza impugnata e della prosecuzione degli incontri presso l'abitazione del ricorrente, finalizzati alla protrazione dell'attività associativa che peraltro neppure il ricorso contesta specificamente.

Il motivo va pertanto respinto.

Reiterativi ed in fatto appaiono i motivi dei ricorsi avanzati in relazione alla estorsione di cui al capo F); la corte di appello, alle pagine 626 e seguenti, ha elencato i precisi elementi istruttori sulla base dei quali affermare che proprio Pelle Giuseppe, in concorso con il Macrì, avesse portato a termine l'estorsione ai danni del Miceli e poi di Marino-La Valle; a tale conclusione è giunta sulla base di una lettura delle conversazioni intercettate dal contenuto inequivocabile circa le somme che la coppia, Pelle Giuseppe e Macrì, mirava ad ottenere da ciascuno dei predetti imprenditori. Errano pertanto i ricorsi nella parte in cui affermano che la corte avrebbe travisato gli elementi probatori; invero i giudici di merito, con valutazione conforme e pertanto costituente un unico apparato argomentativo, hanno sottolineato come dal dialogo emergano precisi elementi per ritenere che la richiesta di versamento fosse già stata effettuata in precedenza sicché si attendeva la consegna della somma di denaro pattuita ed avente ad oggetto il chiaro pagamento del pizzo. Pertanto, l'ipotesi del chiaro coinvolgimento del Pelle nell'estorsione ai danni delle due distinte imprese, trova adeguata giustificazione senza che alcuna illogicità tanto più manifesta si ravvisi.

Deve poi essere escluso che sul punto sussista la denunciata violazione del principio del *ne bis in idem* processuale posto che non assume alcun rilievo decisivo la circostanza che le intercettazioni eseguite quello stesso giorno risultano già utilizzate in altro procedimento, non essendo operativo un principio di consunzione della prova già analizzata; al proposito va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite è legittimo assumere, come elemento di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, pur quando questi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assoluzione, perché la preclusione del giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto-reato che di quel giudicato ha formato oggetto, ma nulla ha a che vedere con la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nei processi ormai conclusi, una volta stabilito che quelle risultanze probatorie possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. Ed invero l'inaffidabilità di un secondo giudizio per lo stesso reato non vieta di prendere in considerazione lo stesso fatto storico, o particolari suoi aspetti, per valutarli liberamente ai fini della prova concernente un reato diverso da quello giudicato, in quanto ciò che diviene irretrattabile è la verità legale del fatto-reato, non quella reale del fatto storico (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Rv. 203765 - 01).

Incensurabili appaiono anche le considerazioni della corte di appello circa la sussistenza dell'aggravante contestata in ragione dell'esecuzione del fatto in forza del controllo del territorio da parte dell'associazione di 'ndrangheta di appartenenza del Pelle.

Inammissibili, perché totalmente reiterativi di plurimi aspetti già devoluti all'analisi della corte di merito e da questa adeguatamente affrontati e risolti, appaiono i motivi avanzati nell'interesse di Pelle Giuseppe in relazione all'affermata responsabilità per il delitto di cui all'art. 353 cod.pen. aggravato ex art. 416 bis1 cod.pen. contestato al capo M); la corte di appello, con le diffuse argomentazioni a volte anche riproposte nelle diverse schede degli imputati, esposte alle pagine 708 e seguenti dell'impugnata pronuncia, ha ampiamente descritto il ruolo assunto dal Pelle nel condizionamento di quella gara pubblica, descrivendo sia la prima fase che la seconda, seguita all'aggiudicazione a Rocco Perre per effetto della iniziativa autonoma assunta da Sergi Carmine, che proprio per tale ragione veniva convocato e redarguito.

Inutilmente le difese insistono sulla insussistenza del reato stante l'esito della gara poiché, accertato che le offerte vennero comunque concordate e che fu poi il Sergi a comunicare a Perre l'entità dei ribassi offerti dagli altri, appare palese la integrazione della fattispecie di reato. Al proposito basta ricordare infatti che il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Rv. 275163 - 01). Tale impostazione esclude altresì la fondatezza del motivo con il quale si prospetta la sola ipotesi tentata tanto più che nel caso in esame la gara venne effettivamente truccata anche con l'aggiudicazione al Perre Rocco, il quale formulava la propria offerta dopo avere conosciuto l'entità degli altri ribassi.

La sussistenza dell'aggravante viene ampiamente motivata dalla corte di appello con il reiterato obiettivo di favorire le famiglie di 'ndrangheta locali tramite quell'assegnazione; e la sussistenza dell'aggravante esclude poi la possibilità di ritenere estinto per prescrizione il reato che pure il ricorso denuncia stante il raddoppio dei termini stabilito dall'art. 157 comma sesto cod.pen.. Peraltro la doglianza non si confronta con le disposte sospensioni nel corso del procedimento per complessivi anni 2, mesi 5 e giorni 18.

I motivi relativi al capo M) sono pertanto inammissibili.

Manifestamente infondati appaiono anche i motivi proposti nell'interesse di Pelle Giuseppe e riguardanti l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo C4) in relazione alla violazione della misura di prevenzione; ed invero:

- con le osservazioni svolte a pagina 707 la corte di appello confuta la tesi difensiva dell'assenza del presupposto della rivalutazione della pericolosità posto che il regime detentivo applicato al Pelle aveva avuto durata inferiore ai due anni così

che viene rispettato il canone imposto dalle Sezioni Unite nella sentenza 51407/2018;

- in alcun modo può ritenersi fondata la tesi sostenuta in entrambi i ricorsi dell'assorbimento della violazione della misura di prevenzione nel reato associativo stante la diversa oggettività giuridica poiché, mentre l'una mira ad assicurare il più efficace controllo del soggetto ritenuto pericoloso, il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. tutela l'ordine pubblico dalle aggressioni della criminalità mafiosa;
- in alcun modo per le predette ragioni può pertanto ritenersi che il reato di cui al capo C4) possa ritenersi assorbito nella condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. comminata in altro procedimento stante la diversità delle condotte e della oggettività giuridica; peraltro mentre la violazione della misura di prevenzione sussiste in presenza degli incontri con pregiudicati, il reato associativo richiede un *quid pluris* costituito dall'attivazione in favore della consorceria;
- l'aggravante dell'agevolazione mafiosa non risultava specificamente contestata con l'atto di appello dell'Avv.to Giampaolo e lo era invece solo genericamente nell'appello Avv.to Cianferoni a fronte di una specifica motivazione della sentenza di primo grado che dava atto della chiara agevolazione delle attività del gruppo criminale attuata mediante gli incontri con altri affiliati;
- manifestamente infondata appare la doglianza con la quale si richiede dichiararsi la prescrizione del reato di cui al capo C4) avuto riguardo alla presenza di sospensioni del termine di custodia cautelare e quindi anche della prescrizione nel corso del procedimento per complessivi anni 2, mesi 5 e giorni 18, alla contestazione dell'aggravante di mafia ed al raddoppio dei termini previsto dall'art. 157 comma 6 cod.pen. per detti reati, che esclude la maturazione dell'effetto estintivo anteriormente la decisione di appello.

Manifestamente infondati appaiono anche i motivi in punto avvenuta negazione delle attenuanti generiche, determinazione della pena e degli aumenti per continuazione che la corte di appello ricollega a precisi accertamenti di fatto riguardanti la gravità dei fatti commessi e la negativa personalità dell'imputato gravato da numerosi precedenti, rientranti nella discrezionalità del giudice di merito.

In assenza di interesse appare essere stato proposto il motivo nuovo che lamenta l'inesatta applicazione della recidiva posto che dal calcolo della pena esposto dal giudice di appello a pagina 2413 della sentenza impugnata non risulta alcun aumento per la circostanza di cui all'art. 99 cod.pen..

Fondati sono invece i motivi proposti in relazione al capo F1); con le osservazioni svolte alle pagine 678 e seguenti, la corte di appello, accogliendo l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado, ha proceduto ad un'analisi delle

emergenze delle intercettazioni individuando una presunta condotta estorsiva posta in essere dagli affiliati al sodalizio su regia proprio di Pelle Giuseppe, ed è pervenuta all'affermazione di responsabilità ritenendo irrilevante il fatto che l'aggiudicazione dell'appalto fosse stata inizialmente viziata, e che non fossero stati identificati la vittima, la concreta attività intimidatoria in ipotesi posta in essere in suo danno, l'importo richiesto e tutte le altre specifiche circostanze dell'azione delittuosa, e valorizzando unicamente il fatto che una minaccia era stata formulata all'indirizzo di un non individuato aggiudicatario di una gara pubblica.

Ciò premesso, il ricorso coglie nel segno quando lamenta che, a fronte della totale assenza di qualsiasi specificità circa l'appalto pubblico aggiudicato e l'impresa titolare dello stesso, il *revirement* finisce per fondare su mere illazioni quanto al recapito della c.d. ambasciata, e cioè della minaccia estorsiva concreta, e comunque su un unico ed isolato indizio. Ne consegue che, non emergendo dalle sentenze di primo e secondo grado l'esistenza di ulteriori elementi in ipotesi suscettibili di assumere rilievo ai fini della decisione, poiché tutti quelli attinenti all'imputazione *de qua* risultano considerati ed insufficienti a legittimare l'affermazione di responsabilità, l'impugnata sentenza va annullata nei confronti di Pelle Giuseppe, limitatamente al reato di cui al capo F1), senza rinvio perché l'imputato deve essere assolto per non aver commesso il fatto; va conseguentemente eliminato il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di anni 1 di reclusione ed € 150,00 di multa.

2.25 Il primo motivo del ricorso nell'interesse di Pelle Antonio, condannato alla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione per concorso in estorsione, proposto dagli avv.ti Cianferoni e Giampaolo e con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per superamento dei termini delle indagini preliminari, trova risposta nella parte motivata dedicata alla posizione di Pelle Giuseppe cui si rinvia.

Fondate sono invece le doglianze proposte con gli altri motivi, sia principali che aggiunti, circa il concorso del Pelle Antonio nei fatti ascritti al capo F) ed in specie nelle uniche ipotesi ritenute provate dalla corte di appello, costituite dalle estorsioni ai danni di Miceli Andrea (ipotesi C) e Marino e La Valle (ipotesi D). Va innanzi tutto segnalata la scarsa comprensibilità della motivazione della corte di appello sul punto, che occupa oltre 150 pagine e riporta ripetutamente brani di varie conversazioni, senza però riuscire a sintetizzare i contenuti decisivi per ciascun imputato. Del resto tale scarsa comprensibilità deriva anche dalla lettura della statuizione finale in cui le presunte vittime del fatto di cui al capo F), Varacalli e Resistenza Femia, sono divenuti nella descrizione che ne fa il giudice di appello correi o comunque imprenditori collusi. Non sussiste, pertanto, sul punto una doppia valutazione conforme, poiché il giudice di appello ha ribaltato la decisione di primo

grado quanto alla ricostruzione dei fatti ed al ruolo dei soggetti indicati originariamente come persone offese.

Esclusa la sussistenza della c.d. doppia conforme, sul punto i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pelle Antonio colgono nel segno nella parte in cui evidenziano che eliminati Varacalli e Femia dal novero delle persone offese, la pronuncia descrive soltanto delle frasi riferite dall'imputato ai suoi interlocutori con le quali si prospettava un intervento aggressivo nei confronti del Varacalli ma, escluso che tale aggressione sia mai stata portata a termine, ed escluso altresì il ruolo di vittima dello stesso Varacalli, la sentenza impugnata non spiega in alcun modo sulla base di quali elementi potere ritenere Pelle Antonio solo per tale ragione corresponsabile dei fatti estorsivi residui di cui al capo F) e cioè quelli asseritamente perpetrati in danno di Miceli e della coppia Marino-La Valle.

Le affermazioni svolte dalla corte di appello alle pagine 641-642 appaiono, in particolare, carenti nella parte in cui affermano che il concorso dell'imputato nell'estorsione perpetrata ai danni di Miceli e della coppia Marino-La Valle si spiegherebbe in ragione del proposito aggressivo manifestato dallo stesso imputato nei riguardi del Varacalli, che dimostrerebbe il grado di coinvolgimento di Pelle Antonio nell'intero progetto criminoso, poiché l'impugnata decisione omette di precisare convincentemente la ragione per la quale un mero proposito aggressivo palesato nei confronti di un terzo (il Varacalli) dovrebbe dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio il concorso nell'estorsione ai danni di altre e differenti vittime (Miceli e Marino-La Valle).

Risulta, peraltro, assorbente l'ulteriore rilievo che si è in presenza della valorizzazione di quello che processualmente altro non è, se non un mero indizio di colpevolezza, che – anche a prescindere dalla valutazione in ordine alla sua gravità e precisione – non risulta corroborato da alcunché, poiché alla valorizzazione della conversazione nella quale Pelle Antonio interviene per sollecitare un intervento nei riguardi di Varacalli non si è accompagnata la valorizzazione necessaria di ulteriori indizi dotati della gravità, precisione e concordanza tali da potere costituire un chiaro quadro probatorio della colpevolezza del Pelle anche in relazione ai fatti avvenuti in danno di Miceli e Marino-Lavalle.

E poiché l'impugnata pronuncia risulta avere scandagliato l'intero materiale probatorio nella lunghissima esposizione dei fatti, senza individuare altro che quella isolata frase ritenuta indizio del tutto isolato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di Pelle Antonio che va assolto dal fatto allo stesso contestato per non averlo commesso. Invero va al proposito fatta applicazione del principio già stabilito dalle Sezioni Unite e secondo cui nel giudizio di cassazione l'annullamento della

sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226100 - 01).

2.26 Infondati sono i motivi principali dei ricorsi proposti dagli avv.ti Cianferoni e Giampaolo nell'interesse di Pelle Domenico, ritenuto colpevole del delitto di concorso nella turbativa d'asta di cui al capo M). Va premesso che il motivo sulla inutilizzabilità delle intercettazioni trova risposta nella parte motiva riferita al Pelle Giuseppe cui si rinvia.

Ciò posto, il primo motivo induce una lettura alternativa di materiale probatorio, ed in specie di intercettazioni, già adeguatamente vagliato ed esaminato con valutazione conforme dai giudici di primo grado. Sebbene si tratti di conversazioni etero accusatorie, la frase riportata a pagina 809 della motivazione di appello, quanto all'intervento del soggetto di nome "Micu" finalizzato ad impedire la partecipazione di altre ditte alla gara, appare essere stata interpretata quale precisa indicazione dell'intervento proprio di Pelle Domenico perché lo stesso veniva indicato anche quale fratello di Giuseppe Pelle. Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito appaiono prive di qualsiasi vizio avendo accoppiato il nome di battesimo al rapporto di parentela e così pervenendo alla certa identificazione del ricorrente quale autore di quella condotta, spiegata nell'ambito delle attività tese al controllo degli appalti ed in specie alla gestione illecita della gara appaltata dalla comunità montana. I motivi appaiono pertanto non fondati nella parte in cui reclamano che l'imputato non avrebbe partecipato all'accordo conclusivo, posto che nella interpretazione dei giudici di merito, lo stesso si era occupato di altra frazione della condotta illecita ed in particolare di contattare le imprese interessate al fine di farle desistere.

Sia con la doglianza finale del primo motivo che con il secondo si ripropone poi la tesi della configurabilità del tentativo già adeguatamente confutata dalla corte di appello con preciso riferimento alla natura di reato di pericolo della turbata libertà degli incanti per la cui configurazione non si richiede che effettivamente vi sia stata l'alterazione. Occorre al proposito richiamare l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui il reato di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato e potenziale, non occorrendo il conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara (Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Rv. 275163 - 01).

Correttamente e sulla base di un articolato ragionamento svolto lungo tutta la direttrice della motivazione dedicata a tale episodio, il giudice di appello riconosceva l'aggravante dell'agevolazione mafiosa alla luce delle chiare ed evidenti frasi di Pelle Giuseppe che, quale capo del mandamento, mirava al rafforzamento delle imprese locali ricomprese nel suo spazio di controllo operativo.

Infine va segnalato come il riconoscimento dell'aggravante esclude la maturazione della prescrizione avuto riguardo al raddoppio dei termini previsto dall'art. 157 comma sesto cod.pen.. Peraltro il motivo sul punto nulla espone in ordine al periodo di sospensione dei termini nel corso dei procedimenti di primo e secondo grado.

Fondato è invece il motivo di ricorso in relazione alla ritenuta recidiva proposto sia con l'impugnazione principale che con i motivi aggiunti; invero il giudice di appello non ha dedicato a tale doglianza avverso la decisione di primo grado, e con la quale si sottolineava il carattere remoto dei precedenti valorizzati dal tribunale, alcuna risposta essendosi limitato per Pelle Domenico a confermare la statuizione di condanna del tribunale.

Alla pagina 2408 l'unico riferimento diretto nei confronti di tale imputato giustifica l'elevazione della pena base rispetto al minimo ma nulla si osserva quanto al motivo di appello in punto riconoscimento della recidiva. Ed analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione al difetto di motivazione sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche che pure il ricorso con specifico motivo contesta. Ed infatti il giudice di appello ha escluso con motivazione cumulativa la possibilità di concedere le attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.pen. facendo riferimento alla gravità dei fatti associativi commessi, con una statuizione, quindi, che non può valere così come puntualmente segnalato anche per chi come Pelle Domenico è chiamato a rispondere di un solo episodio di turbativa d'asta avvenuto nel 2009 pur aggravato ex art. 416 bis1 cod.pen.. Sarà compito del giudice di rinvio, pertanto, motivare sia in ordine alla doglianza riguardante la recidiva che con riferimento alle attenuanti generiche.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Pelle Domenico limitatamente al riconoscimento della recidiva ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Reggio Calabria. Va invece disposto il rigetto del ricorso nel resto.

2.27 Manifestamente infondati sono i motivi di ricorso avanzati nell'interesse di Policheni Leonardo e relativi all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo A); innanzi tutto deve essere escluso qualsiasi travisamento decisivo della prova costituito dalle intercettazioni tra terzi posto che i giudici di merito procedono all'identificazione del Policheni nel soggetto cui Pelle, Zucco e Marvelli fanno riferimento sulla base della individuazione dell'imputato in più occasioni indicato attraverso l'integrale

riferimento al nome ed al cognome. Così che l'individuazione dello stesso appare essere stata effettuata sulla base di plurimi riferimenti in assenza di travisamenti. Quanto poi ai criteri di valutazione delle dichiarazioni ricavate da conversazioni fra terzi, il giudice di appello appare essersi attenuto ai principi secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 - 01). Nel caso di specie i giudici di merito hanno proceduto ad un'attenta analisi dell'ampio materiale intercettativo scaturente dalle captazioni effettuate presso l'abitazione del Pelle Giuseppe, giungendo alla conclusione della identificazione del Policheni quale soggetto, già formalmente affiliato, che si adoperava per ottenere il comando del locale di Portigliola ed in questo contesto aveva ottenuto l'appoggio di altro membro di vertice dell'associazione, Commisso Giuseppe.

La pronuncia impugnata descrive, quindi, un'articolata condotta tenuta dal ricorrente finalizzata ad ottenere la nomina al comando di un'importante articolazione ricavandola da una serie di frasi riferite dai soggetti intercettati nei quali compaiono anche chiari riferimenti al nominativo dell'imputato; così che il lamentato travisamento non appare sussistere. Né può ritenersi fondato il motivo nella parte in cui lamenta difetto di motivazione e violazione di legge per essere stati ricavati gli elementi di prova della responsabilità esclusivamente dalle captazioni prive di chiaro contenuto; invero la sentenza impugnata a conferma del pieno ed attivo inserimento del Policheni nell'associazione criminale elenca ulteriori elementi costituiti:

- dalla sentenza Minotauro nella parte in cui includeva Policheni in una importante riunione associativa del 22 ottobre 2007 avente ad oggetto l'individuazione del capo del locale di Natile di Careri;
- dalle accertate e ripetute frequentazioni con Zucco Bruno, Marvelli e Martelli Giuseppe tutti soggetti ritenuti coinvolti in dinamiche di 'ndrangheta ed alcuni anche condannati nel presente procedimento;
- da altre conversazioni intercettate che lo vedevano colloquiare con Romano Nicola nelle quali si faceva riferimento alla posizione dei Varacalli all'interno della 'ndrangheta.

Deve, pertanto, essere escluso che il giudizio di responsabilità per il delitto associativo sia stato fondato esclusivamente sull'interpretazione di conversazioni tra terzi posto che a tale dato, costituito comunque da un lungo colloquio nel corso del quale era ripetuto il riferimento alle attività del ricorrente poste in essere per garantirsi ed assicurarsi un ruolo

verticistico, si è accompagnata la valutazione di molteplici e variegati elementi probatori tutti utili a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche criminali.

Deve poi essere esclusa la fondatezza del motivo nella parte in cui assume la mancanza di dimostrazione di un ruolo concreto all'interno dell'organizzazione di 'ndrangheta punibile anche alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite; invero, l'inserimento dell'affiliato nel rango dell'organizzazione criminale, l'attivazione dello stesso nella ricerca delle alleanze per raggiungere una posizione di comando, sono elementi sufficienti per affermare che lo stesso ha proprio fornito un contributo chiaro e concreto alla vita associativa nel contesto della quale l'elevazione a cariche direttive assume un aspetto decisivo della vitalità dell'associazione e della operatività della stessa all'interno del territorio di competenza. Ne consegue che i motivi avanzati in punto affermazione di responsabilità per il capo A) appaiono inammissibili.

Fondato è invece il ricorso in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo H4) dell'imputazione; come già trattato con riguardo alla posizione del Milieri, assume effetto rilevante l'omessa valutazione del rilievo dell'intervenuta assoluzione del coimputato Zucco Bruno in separato procedimento, con violazione del dettato di cui all'art. 238 bis cod.proc.pen. quanto al valore delle sentenze irrevocabili; deve essere ricordato al proposito come sia stato affermato che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. che riguardano una pre-condizione del giudizio in corso non consentono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, sempreché l'inconciliabilità verta sui fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle valutazioni giuridiche di essi (Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Rv. 273207 - 01).

E con altra pronuncia si è anche stabilito che le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono, al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti, di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verifica del medesimo fatto storico (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Rv. 280278 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che il giudice di merito avrebbe dovuto adeguatamente tenere conto della intervenuta assoluzione definitiva del coimputato Zucco Bruno dal medesimo fatto storico; posto infatti che lo Zucco sarebbe stato il mandante della attività estorsiva e che Milieri ed anche Policheni avrebbero agito nella fase della riscossione dei pagamenti, l'esclusione del ruolo del coimputato Zucco necessariamente si riverbera sulla posizione degli altri due, essendo impossibile ritenere, sulla base della stessa ricostruzione dei fatti

contenuta nelle sentenze di merito, che questi possano avere posto in essere un'azione priva di mandato. Peraltro, va anche osservato, come il ricorso del Policheni sottolinei che l'individuazione dell'imputato come concorrente nei fatti sia fondata sul contenuto di una intercettazione che non permette neppure l'individuazione di una precisa e puntuale condotta concorsuale dell'imputato, e che il teste Navigato in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ^{in effetti} non abbia fatto riferimento neppure all'odierno ricorrente quale soggetto coinvolto nella condotta estorsiva, indicando il solo Zucco Bruno quale autore delle richieste estorsive. Ne deriva affermare che l'impugnata pronuncia appare avere violato i criteri interpretativi dettati dall'art. 238 bis cod.proc.pen. circa la prova dei fatti accertati con sentenze definitive ed altresì travisato il contenuto della deposizione testimoniale della persona offesa pure sentita in appello in sede di rinnovazione istruttoria.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, e richiamato quanto già osservato in riferimento alla posizione del coimputato Milieri circa la superfluità del rinvio, l'impugnata pronuncia deve essere annullata senza rinvio quanto al capo H4) della rubrica, dal quale Policheni Leonardo va assolto per non avere commesso il fatto. Avuto riguardo all'avvenuta individuazione della pena base inflitta al Policheni proprio per il reato di estorsione aggravata per cui è intervenuto annullamento, gli atti vanno trasmessi alla corte di appello di Reggio Calabria per la nuova individuazione della pena in relazione al delitto di cui al capo A) per il quale è definitiva l'affermazione di responsabilità.

2.28 Infondato appare nel complesso il ricorso proposto nell'interesse di Polito Antonio.

Sia il ricorso dell'avv.to Cianferoni che quello dell'avv.to Iemma, con il primo motivo, espongono vari argomenti a sostegno della tesi della impossibilità di configurare la partecipazione punibile ex art. 416-bis cod. pen. in presenza del coinvolgimento in un solo colloquio con il Pelle Giuseppe, non seguito da altre iniziative assunte dal ricorrente, ma l'assunto non è fondato sotto diversi profili. Innanzi tutto devono richiamarsi le osservazioni già svolte con riferimento alla posizione dell'Aguì e di altri imputati ed i principi giurisprudenziali di riferimento; va ricordato infatti che secondo la più volte citata pronuncia a Sezioni Unite Modaffari n.36958/21 ai fini della partecipazione punibile assume rilievo decisivo "*qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva*". Orbene, proprio l'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame, deve fare ritenere che correttamente i giudici di merito hanno ricondotto l'attività del Polito al parametro della colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen.; invero secondo le ricostruzioni in fatto effettuate dalle conformi pronunce di primo e secondo grado, il ricorrente risulta avere preso parte

attiva ad una riunione associativa nel contesto della quale venivano discusse tematiche proprie della suddivisione delle articolazioni territoriali, si faceva riferimento all'inserimento nelle stesse di soggetti che ne erano stati estromessi, si prospettavano soluzioni relative alla riorganizzazione dei gruppi stessi, prospettando l'intervento presso il vertice di quel locale che aveva assunto tale decisione (il Varacalli) proprio a cura dello stesso Polito. E le sentenze di merito segnalano anche che tale interlocuzione non avveniva esclusivamente tra soggetti aventi un ruolo subordinato ma si svolgeva alla presenza del capo del mandamento ionico, quel Pelle Giuseppe, che aveva l'autorità e la capacità di dirimere i contrasti e prospettare le soluzioni.

Così che la condotta del ricorrente appare inequivocabilmente idonea a fornire un apporto concreto e rilevante alla vita associativa, avendo lo stesso partecipato all'assunzione di una vera e propria deliberazione collegiale sotto la direzione del Pelle attinente gli assetti organizzativi dell'associazione criminale. Sicché rimane confermato che il ricorrente ha fornito un contributo concreto e specifico con piena volontarietà, stante il suo ripetuto coinvolgimento in quella discussione avente ad oggetto dinamiche relative agli assetti criminali che manifesta pienamente l'*affectio societatis* sotto il profilo della volontaria accettazione delle regole di funzionamento del sodalizio e del consapevole inserimento nello stesso. Peraltro, a confutazione di quanto pure sostenuto nei ricorsi, le sentenze di merito, con valutazione conforme, hanno pure affermato che da un successivo colloquio tra Pelle ed altro soggetto risultava che proprio Polito avesse adempiuto al mandato di contattare proprio il Varacalli, così manifestando ulteriormente il proprio stabile inserimento nelle dinamiche associative.

Rispetto a tale ricostruzione, basata sulla logica interpretazione di conversazioni intercettate, i ricorsi propongono quindi letture alternative del materiale probatorio ed in specie delle conversazioni intercettate che paiono non prospettabili nella presente sede di legittimità in assenza di travisamenti decisivi e di qualsiasi illogicità della motivazione. Peraltro, la pronuncia impugnata, segnala pure come nel corso della prima conversazione alla quale risulta avere partecipato lo stesso Polito, è proprio il medesimo che rispondendo alla domanda di altro conversante ammette la sua affiliazione facendo riferimento sia alla articolazione di riferimento (quella di Cirella) che al ruolo di sovra ordinazione rispetto ad altri affiliati (tale Peppe "u lupu"); e sebbene la corte di appello abbia ritenuto non idonea tale indicazione a ritenere sufficiente l'appartenenza a quel specifico locale, corretta appare però la valutazione in punto sussistenza di un elemento di particolare rilievo per accertare la punibilità ex art. 416 bis cod.pen.. In sostanza tale affermazione appare interpretabile alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente

interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714 - 01). In conclusione sul punto deve pertanto essere affermato che anche il coinvolgimento in una sola riunione tra plurimi componenti di una associazione mafiosa ove sia caratterizzata per l'inequivocabile riferimento a tematiche criminali, quali gli assetti organizzativi dell'associazione dislocati nelle varie aree territoriali, determina una condotta punibile ex art. 416 bis cod.pen. dimostrando quell'apporto concreto alla vita associativa richiamato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n.36958/21 quale elemento imprescindibile.

Deve poi essere escluso che la mancata precisa individuazione da parte della corte di appello del locale di appartenenza del Polito determini l'impossibilità di affermare la responsabilità ex art. 416 bis cod.pen.; come già rilevato a proposito di altre posizioni, l'indicazione del locale di riferimento non costituisce elemento essenziale del fatto posto che il tipo normativo delineato dall'art. 416 bis cod.pen. all'ultimo comma prevede la applicazione della norma a tutte le condotte riconducibili all'intraneità alla 'ndrangheta, intesa quale fenomeno associativo generale operante con metodo mafioso sia nel territorio calabrese originario che in altre aree nazionali ove ulteriori nuclei risultano essere stati formati e risultare ben operativi.

Quanto ai motivi in punto riconoscimento della natura armata dell'associazione, si rinvia alla parte introduttiva della presente motivazione ove tale questione viene trattata con la precisazione della collocazione delle condotte all'interno delle c.d. mafie storiche.

Corretta appare anche la motivazione della corte di appello che escludeva la possibile configurabilità del concorso esterno avuto riguardo al grado di compenetrazione manifestato da Polito nelle dinamiche criminali. Al contrario del concorso esterno che configura una isolata condotta di agevolazione dell'associazione, la condotta del Polito essendosi estrinsecata nel coinvolgimento attivo nelle scelte strategiche dell'associazione riguardanti snodi essenziali dell'attività, manifesta una piena adesione tipizzata dalla *affectio societatis*.

Manifestamente infondati appaiono poi i motivi avanzati nei differenti ricorsi ed aventi ad oggetto la negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena che la corte di appello, anche richiamando il giudizio di primo grado, ha negato in relazione alla gravità dei fatti con valutazione esente da qualsiasi profilo di illogicità denunciabile nella presente sede.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.29 Manifestamente infondato appare il ricorso avanzato nell'interesse di Santanna Domenico quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo A) della rubrica; con le osservazioni riassuntive svolte alle pagine 2222 e seguenti la pronuncia di appello, con valutazione conforme a quella di primo grado, ha spiegato come l'affermazione di responsabilità del predetto si fondi su diverse conversazioni intercettate che vedevano il ricorrente presente all'interno dell'abitazione del capo mandamento Pelle Giuseppe.

Orbene proprio il Santanna risulta avere partecipato alla lunga discussione relativa alle decisioni del capo locale Varacalli, ampiamente criticate quanto alla estromissione di altro affiliato, il Balzano, che risulta già analizzata per la sua particolare pregnanza nella trattazione delle posizioni Agui e Polito. Si è già sottolineato come tale discussione, ben lungi dall'avere carattere neutro, per le conformi ricostruzioni dei giudici di merito peraltro ricavate da un testo intercettivo dotato di chiarezza, risulti assolutamente significativa della partecipazione alle scelte operative dell'associazione criminale aventi ad oggetto l'assetto dei locali nel territorio e l'inserimento degli affiliati negli stessi. Si tratta, quindi, di un dato già di per sé significativo dell'apporto fornito alla concreta vita associativa, al quale si accompagnano poi ulteriori considerazioni aventi ad oggetto altre conversazioni con il Pelle nel contesto delle quali il Santanna riferisce del proprio ruolo all'interno del locale di appartenenza, critica l'omessa rinnovazione delle cariche da parte dei vertici, appoggia la salita al vertice di altri associati come il Pedullà, manifesta ripetutamente la propria totale devozione all'associazione.

A fronte di tali plurimi elementi esente da censure appare la valutazione operata dal giudice di appello che, preso atto del ripetuto ed inequivocabile riferimento contenuto nelle parole pronunciate dallo stesso ricorrente, al suo stabile inserimento nelle dinamiche criminali ed allo svolgimento di continue e costanti attività nell'interesse del gruppo, ne confermava l'affermazione di responsabilità per il contestato delitto con un giudizio esente dai lamentati vizi.

Anche il secondo motivo appare manifestamente infondato posto che la negazione delle attenuanti generiche è fondata su motivazione facente riferimento alla gravità dei fatti ed alla assenza di elementi positivi non censurabile nella presente sede. Peraltro gli elementi positivi sollecitati dalla difesa sono già stati valorizzati nella fissazione della pena nel minimo.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,

nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

2.30 Infondato è il quarto motivo del ricorso avanzato nell'interesse dell'imputato Sergi Carmine e con il quale si muovono doglianze in punto affermazione di responsabilità per il capo A) della rubrica; la corte di appello di Reggio Calabria ha riassunto le fonti probatorie utilizzate per fondare l'affermazione di responsabilità alle pagine 951 e seguenti della sentenza impugnata, segnalando come il compendio scaturito dalle intercettazioni fosse davvero significativo sia nelle parti riferibili alle conversazioni tra Pelle Giuseppe ed altri soggetti, nelle quali si faceva riferimento alle condotte assunte dallo stesso Carmine Sergi a seguito dell'inserimento nell'organizzazione criminale, sia in relazione alla conversazione che lo stesso imputato aveva intrattenuto personalmente con il capo mandamento Pelle Giuseppe dopo essere stato chiamato "a rapporto" a cagione delle proprie iniziative. La valutazione della responsabilità dell'imputato è pertanto avvenuta sulla base di molteplici elementi che facevano ritenere come il Sergi, oltre ad essere stato formalmente affiliato, avesse reclamato la propria posizione ed il proprio ruolo dinanzi ad altri esponenti anche di diversi mandamenti, avesse assunto atteggiamenti di contrasto con altri esponenti dello stesso gruppo criminale, avesse agito al fine di assicurare l'aggiudicazione dell'appalto della comunità montana a Perre Rocco. Erra pertanto il ricorso nella parte in cui rileva l'avvenuta condanna sulla base di una forma di adesione statica alla associazione, che sarebbe in contrasto con i principi delle Sezioni Unite n.36958/21 posto che, al contrario, l'affermazione di colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen. è stata fondata sul ricostruito attivismo del Sergi Carmine all'interno della famiglia dopo l'assunzione della carica formale anche a costo di venire in contrasto con altri esponenti, al punto che doveva essere convocato personalmente dal capo mandamento per rendere conto delle proprie iniziative, culminate in plurimi atti di controllo del sistema degli appalti e dell'assegnazione alle imprese. Evidente e palese appare, pertanto, il ruolo attivo e significativo del rafforzamento della propria cosca assunto dal Sergi come ricostruito con doppia pronuncia conforme dai giudici di merito.

Il motivo sulla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis quarto comma cod.pen. trova risposta nella parte introduttiva della presente motivazione cui si rinvia.

Quanto ai motivi avanzati in relazione alla ritenuta responsabilità per il capo M) della rubrica, la turbata libertà degli incanti aggravata, il primo motivo che deduce violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. appare manifestamente infondato in quanto alcuna modificazione essenziale del fatto appare essere integrata dalla ricostruzione contenuta nelle sentenze di merito. Ricordato che una violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. può essere integrata soltanto dalla modificazione di uno degli elementi essenziali della condotta contestata, così che la condanna riguardi un fatto in posizione di eterogeneità

rispetto a quella oggetto di contestazione, nel caso in esame alcuna diversità essenziale si è avuta in quanto, l'affermazione di colpevolezza, ha riguardato sempre l'avvenuta alterazione della regolarità della gara di assegnazione delle opere appaltate dalla comunità montana Aspromonte orientale attinenti al miglioramento della rete idrica della frazione di Natile. Escluso che l'appalto truccato sia stato diverso da quello contestato, la difesa inutilmente lamenta la violazione del principio di correlazione posto che nell'imputazione è esattamente contestata la condotta di accordo illecito finalizzata all'assegnazione a Perre Rocco che è esattamente la condotta ricostruita nelle sentenze di merito a carico del Sergi Carmine.

Non ha pertanto rilievo decisivo che le pronunce di appello abbia in particolare ricostruito la condotta dell'imputato segnalando che lo stesso aveva tradito gli altri affiliati di Natile di Careri e ciò perché la condotta materiale ricostruita corrisponde esattamente a quella oggetto di contestazione, stante che era il Sergi a permettere tale aggiudicazione dopo avere appreso gli importi dei ribassi proposti dalle altre imprese e comunicati poi al Perre. Alcun rilievo decisivo assume pertanto la circostanza che l'illecita condotta del Sergi sia avvenuta sia in danno della p.a. che degli stessi suoi correi trattandosi con evidenza di vicende interne irrilevanti.

In ogni caso vale il principio secondo cui allorché sia contestato il reato di turbata libertà degli incanti attraverso la descrizione del nucleo essenziale della fattispecie criminosa posta in essere (violenza, minaccia, collusione, doni), il concreto atteggiarsi dei comportamenti utilizzati attiene non al fatto in sé, ma alle sue modalità di realizzazione e, qualora emergano nel corso del dibattimento profili ulteriori della condotta, non analiticamente descritti nell'imputazione, il giudice può senz'altro tenerne conto, non potendosi, comunque, ravvisare un nocuo dei diritti della difesa, se questa abbia avuto modo di esplicitarsi pienamente in ordine agli aspetti fondamentali del fatto-reato, descritti nel capo di imputazione (Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997, Rv. 209494 - 01).

Il secondo motivo propone una rilettura di elementi di fatto ed in particolare del contenuto delle conversazioni intercettate non consentito nella presente sede; va ricordato come secondo l'insegnamento della Corte di legittimità in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità

ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della estraneità del Sergi Carmine e della scarsa chiarezza posto che, si è accertato, che la gara era stata truccata per permetterne l'aggiudicazione ad una impresa locale e che a sua volta, proprio l'imputato, comunicava l'entità dei ribassi già presentati al Perre che così poteva "superare" le altre imprese ed ottenere proprio l'aggiudicazione finale. Così che il concorso punibile del Sergi Carmine appare integrato sia dalla prima frazione della condotta che da quella poi commessa a vantaggio del Perre, essendo proprio il ricorrente l'autore principale delle turbative.

Correttamente la corte di appello riteneva sussistere per il predetto reato di cui al capo M) l'aggravante dell'agevolazione delle cosche di 'ndrangheta posto che tutta la condotta appare essersi esplicata nell'ambito del contrasto tra le diverse fazioni, una delle quali favorita proprio dalla condotta del Sergi Carmine.

Fondato è invece il sesto motivo in punto negazione della richiesta di abbreviato condizionato posto che la motivazione esposte dalla corte di appello a pagina 2414, ove si sottolinea la superfluità della richiesta perizia fonica su una conversazione all'interno della lavanderia Ape Green del Comisso, appare in esatto contrasto con quanto affermato a pagina 270 della medesima pronuncia ove si dava atto che ritenuta la sussistenza dei presupposti per la rinnovazione istruttoria in appello di cui all'art. 603 cod.proc.pen. si procedeva proprio a quell'approfondimento istruttorio. Al proposito quindi basta richiamare le osservazioni svolte nella trattazione della posizione Mollica Francesco, per il quale risulta accolto un analogo motivo, in quanto il giudice del dibattimento non può fondare il rigetto della richiesta di riduzione pena sulla base di una valutazione *ex post* del contenuto dell'istruttoria svolta. Al proposito va richiamato quell'orientamento secondo cui in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Rv. 276311 - 01).

E, pertanto, la sanzione finale deve essere diminuita in misura pari ad un terzo, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. _____

Fondato è anche il motivo con il quale si lamenta violazione del divieto di *reformatio in pejus*; il giudice di primo grado, valutata la sussistenza dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod.pen., determinava l'aumento per la recidiva ex art. 63 quarto comma cod.pen. nella misura di 1/3 della pena base pari ad anni 18 di reclusione e quindi in anni 6.

A fronte di tale statuizione, che correttamente evidenziava il concorso di aggravanti ad effetto speciale (l'aggravante della natura armata dell'associazione e la recidiva ex secondo comma dell'art. 99 cod.pen.) la corte di appello non poteva applicare l'aumento di pena nella misura della metà della pena base pari sempre ad anni 6. Difatti l'aumento massimo operabile doveva essere individuato nella misura di un terzo ex art. 63 comma quarto cod.pen. e così sulla pena base di anni 12 nella misura di anni 4. Va ricordato come nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, talchè il giudice di appello non può modificare l'entità della componente intermedia inerente all'aumento per la recidiva rispetto a quanto statuito in primo grado (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 01). Ne consegue che stabilita la pena base in anni 12 di reclusione (v. p.2414 sentenza di appello) l'aumento di un terzo per la recidiva eleva la sanzione sino ad anni 16; alla sanzione di anni 16 così determinata va poi aggiunto ancora un anno per la riconosciuta continuazione con il capo M) e la pena finale stabilita in anni 17 di reclusione.

La pena finale di anni 17 di reclusione va poi ridotta nella misura di anni 11 e mesi 4 di reclusione con la riduzione per l'abbreviato.

Infine, manifestamente infondate appaiono le doglianze in punto negazione delle attenuanti generiche e determinazione della pena fondate dai giudici di merito, e dalla corte di appello in particolare, su plurime circostanze di fatto attinenti la gravità delle condotte non sindacabili nella presente sede. Anche l'aumento per continuazione appare poi contenuto in tale misura (anno 1) che non necessitava di alcuna specifica motivazione comunque essendo stati chiamati i generali criteri di determinazione della pena.

Manifestamente infondata appare l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 69 cod.pen. rientrando certamente nella piena discrezionalità del legislatore stabilire che soggetti recidivi per precedenti fatti di reato, risultati poi responsabili di fatti delittuosi così gravi come il delitto di associazione mafiosa, risultino non meritevoli della possibilità di riconoscere le attenuanti con valutazione di prevalenza sulla recidiva con valutazione che di fatto escluderebbe in concreto l'effetto della manifestata particolare pericolosità sulla determinazione della pena.

2.31 Infondati sono i primi tre motivi del ricorso avanzato nell'interesse di Sergi Giuseppe ed aventi ad oggetto l'affermazione di responsabilità per il delitto di turbativa d'asta aggravato di cui al capo M); la prima doglianza, in punto violazione del principio di correlazione, trova risposta nella trattazione della posizione del fratello Carmine cui si rinvia. Appare il caso di segnalare che alcuna modifica essenziale si ravvisa nell'accertamento di una condotta tesa ad alterare la gara indipendentemente dalla individuazione del soggetto favorito.

Il secondo ed il terzo motivo, in punto affermazione di responsabilità e riconoscimento dell'aggravante mafiosa, appaiono reiterare doglianze di fatto già scrutinate dalla corte di merito; con valutazione conforme i giudici di merito hanno desunto la partecipazione anche di Sergi Giuseppe alla turbativa dalla precisa descrizione della sua presenza alle riunioni preliminari ed a quella conseguente l'aggiudicazione al Perre, descritta da Pelle Giuseppe ai suoi interlocutori. Sicché alcuna illogicità si rinviene nella impugnata pronuncia che ha proceduto ad una analisi completa ed esaustiva del materiale probatorio. Anche in relazione alla aggravante la motivazione appare del tutto idonea essendo stato sottolineato lo scopo perseguito dalla cosca locale attraverso la predisposizione di offerte tutte concordate.

Fondato è invece il ricorso quanto all'affermazione di responsabilità per il capo A) per il quale l'imputato risulta avere riportato condanna alla pena di anni 11 di reclusione, aumentata per continuazione con il capo M) ad anni 12 di reclusione.

Il giudice di appello ha desunto la partecipazione punibile di Sergi Giuseppe dal coinvolgimento dello stesso in questo unico episodio dal quale è derivata l'affermazione di responsabilità per il capo M); tuttavia, accertato che l'aggiudicazione dell'appalto aveva visto partecipare i titolari di diverse imprese e che più erano state le riunioni nel corso delle quali anche alla presenza del Pelle si era discusso di tale iniziativa, l'unico dato posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità appare privo di adeguato e sicuro significato, stante il coinvolgimento dell'imputato in un unico reato fine che vedeva poi l'aggiudicazione ad un soggetto che appare essere stato contattato esclusivamente dal fratello Carmine. Va sottolineato come la partecipazione quale concorrente ad un reato fine dell'associazione non può divenire automaticamente indice di partecipazione punibile *ex art. 416-bis* cod. pen. ben potendo avvenire il coinvolgimento nel singolo episodio delittuoso anche di soggetti estranei all'associazione, specie se le caratteristiche tipiche del delitto contestato manifestino il necessario coinvolgimento di soggetti che possano non fare parte del gruppo criminale. Ed il caso tipico è proprio costituito da quelle ipotesi delittuose che in quanto necessariamente coinvolgenti soggetti esterni all'associazione prevedono il ricorso agli stessi in funzione strumentale del gruppo criminale, senza però che il coinvolgimento in un singolo episodio possa assurgere ad elemento probante lo

stabile inserimento nel contesto associativo ed il perdurante inserimento nelle dinamiche dell'associazione con l'*affectio societatis* tipica del partecipante. In caso di concorso di un soggetto nei cui confronti non si ravvisino differenti elementi relativi alla affiliazione in un reato fine dell'associazione, il giudice del merito deve procedere ad un'accurata analisi degli elementi probatori, evitando automatismi che svuotino di significato il tema della necessaria stabilità del vincolo associativo e dell'*affectio societatis*, andando alla ricerca proprio di tali ultimi elementi. Altrimenti essendo possibile prospettare sia il concorso dell'estraneo nel singolo fatto di reato anche aggravato ex art. 416 bis¹ cod.pen. ma perciò solo non significativo di partecipazione punibile, sia ancora, la qualificazione dei fatti quale concorso esterno. Devono quindi essere richiamate tutte le osservazioni svolte con riferimento alle posizioni Ietto Antonio ed Ietto Giuseppe e con le quali si è escluso che l'opera di oggettivizzazione della condotta di partecipazione punibile possa poi trasmodare al punto da fare desumere la colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen. dall'unica consumazione di un delitto-fine anche aggravato ex art. 416 bis¹ cod.pen..

Sul punto, pertanto, si impone annullamento con rinvio, non potendosi ricavare la partecipazione punibile dal coinvolgimento dell'imputato in un unico episodio di turbativa d'asta, potendo tale concorso spiegarsi anche in relazione al ruolo svolto dal Sergi Giuseppe all'interno dell'azienda di famiglia ovvero nel senso della volontaria cooperazione ad attività dell'associazione senza però che della stessa si faccia parte, eventualmente qualificabile anche ai sensi degli artt. 110-416 bis cod.pen.. E sarà onere del giudice di rinvio, come già spiegato per le altre analoghe posizioni richiamate, individuare altri elementi di prova, ove sussistenti, idonei a sorreggere il giudizio di colpevolezza.

I rimanenti motivi rimangono pertanto assorbiti.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Sergi Giuseppe limitatamente al reato di cui al capo A) con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Reggio Calabria. Si rigetta il ricorso nel resto.

2.32 Infondati appaiono i motivi di ricorso avanzati nell'interesse di Sergi Vincenzo e con i quali si muovono doglianze relative all'affermazione di responsabilità per il capo A); il primo motivo deduce la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e ritenuto, sebbene nella imputazione elevata a carico del Sergi Vincenzo e degli altri componenti del locale di Natile di Careri, nella parte introduttiva, sia proprio contestata la condotta di controllo del territorio e di esecuzione di estorsioni, così che la valutazione della vicenda specifica contestata al capo J), i fatti in danno del Berlingieri, non può certamente ritenersi eccentrica rispetto all'oggetto iniziale del giudizio.

Non sussiste, poi, la violazione del divieto di secondo giudizio oggetto del secondo motivo di doglianza; difatti, il principio dettato dall'art. 649 cod.proc.pen., è violato qualora l'imputato definitivamente giudicato per un determinato reato venga nuovamente sottoposto ad altro giudizio per il medesimo fatto storico anche diversamente qualificato ma non anche quando il giudice di appello rivaluti comportamenti posti in essere dallo stesso ai fini della valutazione complessiva di una diversa condotta permanente. E nel caso di specie, a fronte dell'assoluzione dal capo M) non impugnata dal pubblico ministero, il giudice di appello valutava il comportamento comunque tenuto nella vicenda dal Sergi Vincenzo ai fini della dimostrazione di una più ampia e perdurante condotta costituita dalla contestazione del reato associativo.

Peraltro, la condotta relativa alla turbativa di cui al capo M), veniva riconsiderata sotto il profilo della dimostrazione del legame con gli altri associati e del coinvolgimento nello stesso contesto e non anche ai fini di una differente valutazione di responsabilità per lo stesso fatto; la corte di appello, con le osservazioni svolte a pagina 1000, segnala e sottolinea la partecipazione del Sergi Vincenzo alle riunioni di 'ndrangheta aventi ad oggetto quell'appalto e lo stigmatizza ai fini del coinvolgimento in rapporti significativi fra coassociati ma non anche in relazione al contributo punibile per il capo M). Ancora va considerato che la suddetta condotta ha costituito uno degli elementi sulla base dei quali affermare la partecipazione punibile del ricorrente, ricavata dalla corte di appello anche da ulteriori e differenti elementi probatori.

Infondato è anche il terzo motivo posto che la corte di appello, con le ampie osservazioni esposte alle pagine 998 e seguenti, ha individuato plurimi elementi sulla base dei quali affermare la partecipazione punibile di Sergi Vincenzo e non lo ha certo ricavato dalla sola rivalutazione della condotta di cui al capo M) per la quale vi è stata assoluzione; in particolare, con valutazione esente da censure, il giudice di secondo grado ha stigmatizzato la rilevanza della condotta assunta dal Sergi Vincenzo nei confronti del Berlingieri e del gruppo degli zingari. Difatti, accertato con doppia valutazione conforme, che tale iniziativa aveva quale palese movente la riaffermazione del controllo della 'ndrangheta tradizionale sulle attività illecite svolte nel territorio, messa in discussione dal gruppo dei c.d. zingari di cui il Berlingieri faceva parte, ed accertato altresì che alla missione punitiva avevano partecipato altri due affiliati e cioè Pedullà Vincenzo e Balzano Carmelo, correttamente il giudice di appello ne inferiva la particolare natura dimostrativa della condotta associativa e sottolineava come, nel corso di tale spedizione, fossero stati esplosi anche colpi di arma da fuoco all'indirizzo della vittima, significativi dell'elevato grado dimostrativo della azione di riaffermazione del potere criminale. Ancora, nell'ambito della valutazione del ruolo associativo, veniva valorizzata la condotta tenuta in occasione di una riunione nel corso della quale il ricorrente aveva assunto un atteggiamento

irrispettoso degli altri convenuti, oggetto di forte critica da parte del capo mandamento Pelle Giuseppe e, quindi, anch'essa dimostrativa della partecipazione del ricorrente a diverse attività del gruppo.

La valutazione della responsabilità del ricorrente circa la partecipazione punibile appare pertanto essere frutto della considerazione complessiva del materiale probatorio, interpretato dal giudice di secondo grado in assenza di qualsiasi illogicità stante che veniva sottolineato il coinvolgimento in riunioni tra più associati ed in una spedizione punitiva tesa a riaffermare il controllo del territorio e, quindi, in più e distinte azioni idonee a fornire quel contributo concreto alla vita associativa ritenuto indicativo, dalla pronuncia a Sezioni Unite Modaffari n.36958/21, di colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen.. Alla luce delle predette considerazioni si rivelano del tutto infondati ed anche in fatto i motivi aggiunti con i quali si insiste in una interpretazione alternativa del compendio intercettivo.

Le doglianze in relazione alla aggravante della associazione armata sono state trattate nella parte introduttiva della presente motivazione cui si rinvia; in ogni caso va sottolineato come, proprio al Sergi Vincenzo, viene contestata una condotta posta in essere al fine di riaffermare la supremazia dell'associazione mafiosa sul territorio commessa con l'uso di armi.

Manifestamente infondati sono poi i motivi avanzati in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo J); il primo motivo, che non risulta peraltro proposto in appello, deduce la genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione che tuttavia vede indicata la persona offesa, i correi, la data di consumazione dei fatti seppur indicativamente, le modalità precise della condotta. Sicché appare evidente che il ricorrente è stato posto in condizione di esercitare il diritto di difesa.

Quanto agli altri motivi, gli stessi appaiono reiterare doglianze già avanzate in sede di appello; il giudice di secondo grado, con i diffusi argomenti esposti alle pagine 1646 e seguenti, ha escluso che in quella conversazione, per la serietà della questione generale trattata e per la caratura criminale dei partecipanti, potessero essere riferite al Pelle Giuseppe circostanze non vere, e tramite l'inequivocabile riferimento al rapporto di parentela con il Pedullà ha individuato proprio il ricorrente in uno dei partecipi all'assalto in danno del Berlingieri. Trattasi di valutazione compiuta al termine dell'esatta analisi del materiale probatorio sia in sede di giudizio di primo grado che in fase di appello e rispetto alla quale si insiste in rappresentazioni alternative non consentite.

Correttamente, poi, veniva ritenuta la sussistenza dell'aggravante sulla base di considerazioni prive di qualsiasi vizio e relative sia all'agevolazione della mafia locale che al metodo mafioso posto in essere, avuto riguardo alla riaffermazione del controllo del territorio ed all'utilizzo di chiari riferimenti alla causale dell'azione ed ai suoi autori.

Sia in relazione alle attenuanti generiche che al risarcimento del danno, la sentenza impugnata appare avere correttamente motivato sottolineando quanto alla seconda di tali doglianze il danno arrecato all'ente territoriale. Analogamente devono ritenersi prive di fondamento le doglianze in punto determinazione della pena e degli aumenti per continuazione stabiliti nella misura assai ridotta di anno 1 di reclusione.

Quanto poi alla doglianza in tema di misura di sicurezza, sebbene a fronte del motivo di appello manchi una argomentazione del giudice di secondo grado, il ricorso appare difettare di interesse stante l'automaticità della libertà vigilata in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.; deve essere ricordato come già affermato per la posizione di Armocida Giuseppe che, ai sensi dell'art. 417 cod.pen., alla condanna per il delitto di partecipazione mafiosa segue di diritto l'applicazione della misura di sicurezza.

E poiché ai sensi dell'art. 230 cod.pen. in caso di irrogazione di pena superiore ad anni 10 è sempre ordinata la libertà vigilata per un periodo di anni 3, l'accoglimento del motivo sul difetto di motivazione non potrebbe comportare alcun effetto favorevole per l'imputato.

Fondato è, invece, il motivo di doglianza in punto pena accessoria posto che, essendo stata applicata al Sergi, così come ad altri numerosi imputati, la sanzione anteriore alla modifica del 2015 sulla base dell'interruzione delle indagini a partire dal 2010, non poteva essere irrogata la sanzione accessoria frutto della normativa introdotta dalla legge n. 69 del 2012.

Conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Sergi Vincenzo limitatamente alla sanzione accessoria della revoca dell'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale e della pensione di invalidità civile fino alla completa espiazione della pena, che si elimina.

I restanti motivi devono invece essere respinti.

2.33 Infondati appaiono il primo motivo del ricorso principale ed il primo dei motivi nuovi avanzati nell'interesse di Staltari Aurelio; la sentenza impugnata, pur partendo da un presupposto poco condivisibile in tema di prova della partecipazione punibile a seguito di precedente condanna per un reato permanente come l'associazione mafiosa ex art. 416 bis cod.pen., affermando la possibilità di utilizzare una minore piattaforma probatoria, ha poi sottolineato una serie di specifici elementi idonei a dimostrare la perdurante attività dello Staltari all'interno della cosca Cataldo. Di tali elementi, tutti analizzati specificamente e scandagliati alle pagine 1467 e seguenti, il provvedimento impugnato dà adeguatamente conto, attraverso un percorso logico e ricostruttivo basato su molteplici dati di fatto di cui il ricorso finisce per proporre una lettura alternativa non consentita. La

sentenza impugnata dava atto che lo Staltari veniva contattato dal Cataldo per interloquire di vicende relative alla spartizione degli appalti che avevano portato ad un contrasto con gli Armocida, settore questo tipicamente manifestante il controllo del territorio da parte delle associazioni di stampo mafioso, come precisamente descritto dal terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen., era indicato come uno dei fedelissimi dello stesso Cataldo presso il quale questi si sarebbe nascosto per evitare possibili agguati che erano stati segnalati dai carabinieri, veniva indicato da Cataldo Antonio come uno dei fedelissimi in grado di controllare pacchetti di voto in occasione delle elezioni, si era reso responsabile del concorso nella minaccia di cui al capo W2) commessa sempre al fine di agevolare la posizione del Cataldo Francesco. Correttamente, quindi, la corte di appello, con valutazione del tutto conforme a quella operata in primo grado, valorizzava tutti i predetti elementi per affermare la perdurante partecipazione dell'imputato alla cosca Cataldo poiché i predetti fatti, tra i quali certamente spicca per la sua significatività l'episodio del concorso nella minaccia ai danni dei familiari di un lavoratore rimasto ferito in un incidente sul lavoro, appaiono dimostrativi, secondo un percorso privo di qualsiasi illogicità, del mantenimento di un ben preciso ruolo all'interno dell'organizzazione criminale. E tali conclusioni confutano anche il motivo nuovo sull'assenza di contributo causale posto che, la complessiva condotta ricostruita, in quanto adesiva al disegno criminale del Cataldo ha determinato il rafforzamento del gruppo e della posizione del Cataldo in particolare.

Non si tratta, pertanto, di isolate frequentazioni così come sostenuto dal ricorso bensì di attività di collaborazione con i Cataldo spiegata in momenti critici per gli stessi, attraverso consigli per la gestione degli appalti, mediante l'intimidazione di normali cittadini estranei a logiche criminali. Così che anche il secondo motivo appare non fondato non avendo la corte di appello pretermesso le prove a discarico bensì ritenuto le stesse recessive rispetto ad altri elementi compiutamente valutati, con giudizio di fatto non censurabile perché privo di qualsiasi illogicità.

Infondato è anche il motivo di ricorso relativo al capo W2), reiterato con il secondo motivo nuovo, posto che il giudice di appello ha lungamente approfondito il tema della valutazione di attendibilità della persona offesa, riconoscendo alle dichiarazioni della stessa pieno valore probante e così facendo applicazione del costante principio secondo cui la deposizione della stessa può anche da sola essere posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. Peraltro, quanto all'elemento soggettivo, l'intervento presso i familiari della vittima dell'incidente sul lavoro si spiega solo se letto unitamente al coinvolgimento del Cataldo e quindi nell'evidente ottica di favorire lo stesso; circostanza questa che definiva anche il riconoscimento dell'aggravante trattandosi di condotta mirata ad agevolare un esponente di vertice.

Priva di vizi appare anche la motivazione in punto negazione della riduzione per il rito abbreviato, argomento riproposto nei motivi nuovi, stante la sostanziale irrilevanza delle due deposizioni testimoniali richieste e che il giudice di appello esplicita alle pagina 2415 con motivazione adeguata e non censurabile nella presente sede.

Le doglianze in punto riconoscimento dell'associazione armata trovano risposta nella parte introduttiva della presente motivazione.

Manifestamente infondati appaiono i restanti motivi, avendo la corte di appello adeguatamente esposto gli argomenti a sostegno del riconoscimento della recidiva, non sussistendo interesse a contestarne la compatibilità con la continuazione ed avendo il giudice di merito stabilito la pena base in anni 9 pari ai minimi edittali. Peraltro, il motivo relativo all'applicazione della pena nella misura successiva la modifica intervenuta nel 2015 non risulta essere stato dedotto in appello.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

2.34 Manifestamente infondati appaiono i primi due motivi del ricorso avanzato nell'interesse di Talia Carmelo, con i quali sono dedotti vizi della sentenza impugnata sia in relazione all'affermata attendibilità frazionata delle dichiarazioni del collaboratore Maviglia che con riguardo alla sussistenza di una condotta di partecipazione punibile, anche alla luce dei principi stabiliti dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.36958/21. In primo luogo, va sottolineato come, nella trattazione della posizione del Talia, la corte di appello, con valutazione conforme a quella operata dal giudice di primo grado, abbia sottolineato la particolare attendibilità del predetto Maviglia dimostrata dal rinvenimento di alcune armi clandestine e numerose munizioni proprio in una terreno demaniale limitrofo la proprietà del Talia. E ricollegate dette armi proprio al ricorrente, in virtù del dato della particolare vicinanza, certamente il giudizio di attendibilità quanto alla accusa proveniente da Maviglia della appartenenza del Talia alla 'ndrangheta ne esce particolarmente rafforzato, avendo lo stesso collaboratore con le sue confessioni permesso il reperimento dell'arsenale.

Ne deriva affermare che la valutazione di attendibilità frazionata del Maviglia effettuata dal giudice di appello ha pur tenuto conto delle diverse valutazioni operate da altri giudici di merito in separati procedimenti, richiamate dal ricorso e però sottolineato come, proprio per la posizione Talia, dette dichiarazioni trovino particolari elementi di riscontro costituiti, uno, dal rinvenimento delle armi nei luoghi indicati da Maviglia tutti limitrofi la proprietà Talia e, l'altro, dall'accertato coinvolgimento proprio di Talia nella sparatoria con il Violi all'esito della quale entrambi rimanevano feriti.

. Con la conseguenza che il giudizio di attendibilità frazionata appare validato da tali plurimi elementi esterni di riscontro e la partecipazione punibile si fonda ed attesta su più condotte significative dello svolgimento di compiti causalmente orientati alla realizzazione degli scopi associativi, quali la detenzione di armi clandestine pronte ad essere consegnate ad altri affiliati ovvero la personale partecipazione a scontri con armi da fuoco nei quali venivano coinvolti anche altri soggetti affiliati in distinti gruppi. In relazione, poi, alle ragioni di tale scontro a fuoco, il ricorso contesta la riconducibilità del movente a contrasti per l'assegnazione di appalti quando, invece, la sentenza di appello, con plurimi argomenti anche in fatto, sottolinea che, proprio contestualmente al 2010, la fase dell'appalto di quelle opere fosse proprio in corso perché una prima volta deliberata nel 2007, poi revocata per mancanza di fondi e poi nuovamente oggetto di deliberazione comunale.

Così che la tesi dello scontro tra diverse fazioni interessate al controllo degli appalti pubblici di quel territorio, in una delle quali militava proprio Talia che partecipava personalmente all'azione criminosa, trova ulteriori conferme nella ricostruzione del giudice di merito poiché le dichiarazioni del Maviglia vengono riscontrate dai dati documentali e dalle frasi riferite dal coimputato Zappia Leo, intercettate nel corso di un colloquio con Lacopo.

La presenza di plurimi elementi significativi della partecipazione punibile risulta pertanto correttamente verificata dai giudici di merito che hanno segnalato come, proprio Talia, si fosse reso disponibile per svolgere un compito particolarmente delicato come l'occultamento delle armi clandestine, normalmente in uso proprio ad organizzazioni criminali, ed avesse anche personalmente preso parte ad uno scontro a fuoco tra diverse fazioni. Così che il ruolo dinamico funzionale che il ricorso contesta appare proprio dimostrato da plurime attività e condotte significative di un inserimento stabile e volontario all'interno della compagine associativa.

Reiterativi appaiono i motivi avanzati in relazione alla responsabilità per i delitti di detenzione illegale e ricettazione di armi clandestine di cui ai capi J8) e J9) stante che la corte di appello, con valutazione conforme a quella operata dal giudice di primo grado, ha evidenziato il dato dichiarativo proveniente dal Maviglia unitamente a quello geografico del rinvenimento delle stesse su un terreno limitrofo alla proprietà Talia, così che il giudizio di colpevolezza appare fondato su elementi valutati in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta.

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Quanto al motivo relativo alla natura armata dell'associazione, oltre a richiamarsi le considerazioni svolte nella parte introduttiva della pronuncia, va sottolineato come tale dato risulti certamente confermato in fatto per il Talia, avuto riguardo alla accertata responsabilità per il delitto di detenzione di armi clandestine indicate dal collaboratore, a disposizione anche di altri esponenti criminali, oltre che per il coinvolgimento in un fatto tipico commesso proprio mediante l'uso di armi da fuoco; con la conseguenza che proprio le circostanze accertate nel procedimento hanno permesso di acclarare l'utilizzo delle armi da parte di vari componenti della consorteeria criminale e del Talia in particolare.

Alcuna violazione appare poi sussistere in relazione ai profili sanzionatori posto che, con la specifica motivazione espressa a pagina 2415, il giudice di appello ha proprio giustificato le ragioni del riconoscimento della recidiva, essendo l'imputato gravato proprio da altri precedenti per armi e rapina, nonché in ragione di tali considerazioni escluso anche per la gravità dei fatti le attenuanti generiche e stabilito la pena anche per continuazione senza che sia ravvisabile alcun ragionamento palesemente illogico od arbitrario.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

2.35 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione alla posizione del ricorrente Violi Attilio Vittorio.

Il primo motivo, con il quale si deduce lungamente la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e ritenuto in sentenza, e violazione di legge quanto alla mancata precisa individuazione del "locale" di appartenenza che in tema di 'ndrangheta assumerebbe un ruolo essenziale in ragione della struttura federativa, trova già risposta nelle osservazioni precedentemente svolte in relazione alla stessa doglianza avanzata nell'interesse dello Ielo.

Il ricorso assume un effetto sostanziale limitativo della indicazione del "locale" di appartenenza, con conseguente violazione del principio di correlazione che però è estraneo all'orientamento di legittimità. Come già osservato si è ripetutamente affermata l'insussistenza della violazione del principio fondamentale della correlazione tra fatto

contestato e ritenuto, nei casi di condanna intervenuta per la partecipazione e l'inserimento in un gruppo criminale differente da quello oggetto di contestazione. In particolare, basta richiamare la pronuncia secondo cui non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per aver preso parte ad una diversa articolazione locale della stessa organizzazione criminale operante nel medesimo territorio, non determinando immutazione del fatto, ma una sua mera specificazione, la diversa denominazione del gruppo criminale di riferimento (Sez. 5, n. 14888 del 17/02/2021, Rv. 281040 - 02). Né può ritenersi decisivo il richiamo alla struttura operativa particolare della 'ndrangheta ed alla piena autonomia operativa dei singoli gruppi rispetto alla struttura madre. Al proposito va sottolineato, a confutazione della tesi difensiva ampiamente esposta nel primo motivo, che il tipo normativo delineato dall'art. 416 bis cod.pen. non prevede proprio quale indicazione essenziale del fatto l'individuazione della singola struttura operativa o del "locale" che si voglia; l'associazione mafiosa è punibile alla luce della citata norma sempre che sprigioni una forza intimidatrice nel territorio di operatività ed approfitti della condizione di assoggettamento ed omertà che realizza nella stessa articolazione, così costituendo una concreta ed effettiva aggressione al bene giuridico protetto, costituito dall'ordine pubblico. Ed altro elemento strutturale essenziale dell'associazione è costituito dalla finalità operativa indicata sempre nel terzo comma dell'art.416 bis cod.pen., in relazione allo scopo di commettere delitti, di assicurarsi il controllo delle attività economiche, di appalti e servizi pubblici. Se questi sono gli elementi costitutivi il delitto associativo di tipo mafioso, e se proprio all'intera struttura della 'ndrangheta è specificamente dedicato l'ultimo comma della citata norma, in cui viene fatto espresso riferimento a tale entità e non anche ai singoli "locali" della stessa, deve conseguentemente essere escluso che la figura normativa delineata dall'articolo citato possa prevedere quale elemento essenziale del fatto l'individuazione del singolo "locale" di appartenenza. La tesi difensiva secondo cui la 'ndrangheta non esiste quale entità autonoma è sconfessata dalla lettera della norma che espressamente la richiama, oltre che dalle pronunce definitive sul punto emesse all'esito dei procedimenti c.d. Crimine e Reale, e confonde la struttura operativa del sodalizio con gli elementi essenziali del fatto di reato, che appaiono concetti diversi e distinti. Sicché appare evidente che, l'affiliazione ad un determinato "locale", seguita dall'attuazione del programma criminoso, comporta l'inserimento proprio nella 'ndrangheta che è la condotta punibile prevista dalla norma.

Tale essendo la figura normativa, è dalla accusa di appartenenza alla stessa che il ricorrente è stato chiamato a difendersi senza che la modifica del capo di imputazione con il passaggio da una struttura ad altra abbia determinato alcuna diversità del fatto.

Il secondo motivo si dilunga fortemente nella contestazione della attendibilità del collaboratore Maviglia con considerazioni che però hanno già trovato risposta nella trattazione di tale tema in relazione alle posizioni Ielo e Talia cui si rinvia; basta al proposito osservare però che il nucleo centrale della motivazione di condanna, con cui quindi il ricorso non si confronta risultando per tale aspetto aspecifico, si fonda sulle considerazioni svolte a pagina 2106 dalla sentenza ricorsa, nella quale si sottolineano gli elementi davvero particolarmente rilevanti ricavabili dalla conversazione intercorsa tra il Violi personalmente ed il Commisso Giuseppe denominato "Il mastro di giornata" per il ruolo di rilievo svolto nell'organizzazione criminale. Orbene, nel corso di detta conversazione all'interno della lavanderia "Ape Green", si aveva modo di ascoltare Violi interloquire con il Commisso:

- di soggetti ai quali era stato conferito il grado della "santa";
- della necessità sollecitata dallo stesso Violi di procedere alle nomine delle cariche all'interno dell'organizzazione;
- di ulteriori dinamiche relative alle articolazioni territoriali e familiari che avevano visto in passato gruppi contrapposti;

Trattasi con evidenza di elementi di tale particolare pregnanza da dovere fare ritenere che, anche indipendentemente dalla valutazione delle dichiarazioni del Maviglia, la corte di appello ha elencato elementi tali da ritenere l'inserimento operativo e volontario del ricorrente nel contesto associativo.

Peraltro, il tema della attendibilità del collaboratore, come già esposto a proposito di analoghi motivi avanzati nell'interesse dello Ielo e del Talia, non veniva trascurato dalla corte di appello che, prudentemente, piuttosto che valutare l'intero compendio delle dichiarazioni del Maviglia ne preferiva una valutazione frazionata in forza di alcune considerazioni in fatto che lo delineavano quale soggetto di poco rilievo all'interno dell'organizzazione. Sicché, il vizio dedotto, appare non sussistere poiché il giudice del merito ha proprio fatto buon governo dei principi giurisprudenziali sul tema ritenendo che il particolare ruolo rivestito da Maviglia dovesse fare escludere una sua conoscenza approfondita di dinamiche gestite solo dai componenti di maggiore rilievo dell'organizzazione senza però che tale valutazione finale avesse comportato alcuna reale contraddittorietà della motivazione.

Tale ricostruzione finisce per escludere manifestamente qualsiasi fondatezza anche al terzo motivo di ricorso che si dilunga nella descrizione delle sorti processuali di altri imputati, assolutamente irrilevanti per la posizione del Violi che appare attinto da elementi dichiarativi ed intercettivi assolutamente pregnanti e dimostrativi del più che accertato coinvolgimento fattivo nelle dinamiche associative con ruolo volontario e consapevole.



La pronuncia di appello integra poi il quadro probatorio a carico del Violi riferendo lungamente circa il grave conflitto a fuoco tra questi ed il Maviglia avvenuto il 15 aprile 2010, il cui movente la pronuncia lungamente ricerca ed individua nella volontà di controllo dell'assegnazione di appalti locali da parte di distinti schieramenti criminali, uno dei quali vedeva certamente operativo proprio Violi risultato gravemente ferito nello scontro, nonostante avesse anch'egli utilizzato l'arma di cui era in possesso. Elemento questo che risulta certamente assai significativo e genericamente svalutato dal ricorso con riferimento a possibili causali alternative mai acclamate a fronte del coinvolgimento di più soggetti tutti intranei dell'associazione criminale in quell'episodio. Così che la pronuncia irrevocabile di accertamento e ricostruzione di quell'episodio, viene correttamente rivalutata soltanto ai fini della individuazione del movente dello scontro ad opera del giudice di appello. Le doglianze difensive reiterano quindi censure già motivatamente disattese.

Anche l'ultimo motivo appare manifestamente infondato posto che la negazione delle attenuanti generiche è fondata su motivazione che, in quanto facente riferimento a plurimi aspetti del fatto e della personalità, risulta del tutto priva di ogni vizio denunciato.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegua, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

2.36 Manifestamente infondati e comunque reiterativi appaiono i motivi di entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di Zappia Leo. Quanto al primo motivo del ricorso avv.to Minniti, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione sulla omessa riduzione di pena per il rito abbreviato quanto al reato di cui al capo A) della rubrica, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che la richiesta, formulata in relazione all'escussione di tutti i testi indicati nella lista depositata in dibattimento, all'acquisizione di un elaborato redatto dal consulente Milicia ed alla trascrizione di tutte le intercettazioni che riguardavano la posizione dell'imputato, fosse incompatibile con ragioni di economia processuale. In proposito, questa Corte ha già ritenuto legittimo il diniego di accesso al rito abbreviato condizionato all'esame di un numero talmente elevato di testimoni da rendere il rito speciale incompatibile con le esigenze di economia processuale ed addirittura "diseconomico" rispetto alla durata ragionevolmente prevedibile del giudizio celebrato nelle forme ordinarie (Sez. 3, n. 28141 del 17/05/2012, Rv. 253163 - 01). Pertanto, se è vero che la corte di appello ha risposto in maniera del tutto generica alla doglianza formulata con l'impugnazione della decisione di primo grado, la manifesta infondatezza

del motivo alla luce dell'ampiezza dell'attività istruttoria richiesta, del tutto incompatibile con il rito abbreviato, qualifica il motivo ugualmente inammissibile.

Quanto al secondo motivo del ricorso avv.to Minniti e del ricorso avv.to Crea, con i quali si attacca la motivazione di condanna per il delitto di partecipazione all'associazione denominata 'ndrangheta, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. La corte di appello ha sottolineato (p.2085) la natura particolarmente rilevante per le dinamiche associative della riunione cui partecipava Leo Zappia, destinata alla organizzazione del sistema dei "locali" nel territorio, ampiamente esposto i temi dibattuti al suo interno, individuati i diversi partecipanti nella prima e nella seconda fase, quando, alla presenza del Comisso, di Morabito Rocco e del Mollica Francesco venivano introdotti proprio Leo Zappia, Palamara Santo ed altro Morabito Rocco cl.47 intervenuti a perorare la loro causa dinanzi il "Mastro di giornata". E con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 2089 e seguenti, il giudice di secondo grado chiariva anche il contenuto della conversazione grazie alle parole scambiate il giorno successivo da Comisso Giuseppe con altro soggetto, sottolineando la presenza dello Zappia ed il chiaro contenuto della conversazione destinata ad organizzare l'assetto dei diversi "locali" nel territorio e la loro composizione interna.

Ne deriva affermare che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la partecipazione attiva alla vita associativa, non colgono nel segno posto che il coinvolgimento in una riunione talmente significativa per l'organizzazione territoriale è certamente indice di partecipazione punibile e ciò tanto più nei confronti di un soggetto come il ricorrente Zappia Leo che, essendo già condannato definitivamente per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., ha in concreto ed attivamente dimostrato con tale condotta di essere rimasto operativo all'interno dell'organizzazione delinquenziale pur dopo l'espiazione della pena. Ciò consente di richiamare il precedente secondo cui in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta di partecipazione deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Rv. 275586 - 01).

Nel caso in esame i giudici di merito hanno proprio proceduto alla autonoma valutazione del nuovo compendio probatorio sottolineando, quello di appello in particolare, altri elementi significativi della perdurante partecipazione punibile, costituiti dall'attività di inserimento nel settore degli appalti emersa in occasione dei rapporti con il Lacopo, che richiama proprio uno degli elementi significativi la condotta tipizzante l'esteriorizzazione del metodo mafioso secondo il contenuto del terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen., nonché i riferimenti allo stesso ricorrente contenuti nelle conversazioni tra altri affiliati e le dichiarazioni accusatorie del collaboratore Maviglia.

Quanto alla valutazione di attendibilità intrinseca del Maviglia, che i ricorsi contestano con separati motivi (in particolare si fa riferimento al primo motivo del ricorso avv.to Crea), l'argomento è stato già trattato con riferimento alle posizioni Ielo e Violi alle quali si rinvia; va sottolineato, comunque, che la valutazione di attendibilità frazionata esposta dal giudice di appello appare essersi ispirata ad un chiaro criterio prudenziale sottolineandosi in particolare come per ciascuno dei soggetti indicati dal Maviglia quali membri dei vari gruppi criminali operanti nel territorio, sussistessero ulteriori ed autonomi elementi di prova idonei a fungere quali circostanze significative della partecipazione punibile ed al contempo inequivocabili riscontri individualizzanti della chiamata di correttezza.

Significativa è al proposito la ricostruzione della condotta e delle iniziative assunte dallo Zappia in relazione all'appalto dei lavori di risistemazione della strada rurale Carruso; il giudice di appello, con ampia motivazione esposta alle pagine 2095 e seguenti, ha ricostruito il contenuto di un dialogo intercettato tra il ricorrente ed il Lacopo, attribuendo allo stesso un valore significativo delle attività di acquisizione diretta od indiretta di appalti pubblici, effettuate attraverso l'utilizzo di prestanomi dei quali Zappia era alla affannosa ricerca. E tale elemento costituisce certamente un dato assai significativo perché richiamante uno dei tratti tipizzati delle attività delle organizzazioni criminali punibili ex art. 416 bis cod.pen..

Manifestamente infondato appare anche l'ultimo motivo posto che, con le osservazioni svolte nella parte finale della motivazione e per lo Zappia in particolare a pagina 2415, il giudice di appello ha fornito adeguata spiegazione del riconoscimento della recidiva, sottolineando la particolare pericolosità manifestata dalla reiterazione del delitto associativo pur dopo precedente condanna e così fornendo giustificazione anche dell'aumento per continuazione. Infine, la determinazione del fatto più grave in quello oggetto del presente procedimento, trova giustificazione nella maggiore gravità delle pene edittali previste a seguito delle modifiche normative intervenute dopo la condanna definitiva del 2003.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

2.37 Manifestamente infondato e reiterativo di questioni già devolute ed affrontate dalla corte di appello appare il ricorso di Zucco Cosimo, condannato per i reati di cui ai capi R3) ed S3) di ricettazione e detenzione abusiva di armi da sparo; con le osservazioni svolte alle pagine 1342 e seguenti, la sentenza impugnata ha fornito adeguata spiegazione delle ragioni per le quali, sulla base di molteplici conversazioni intercettate, risultasse che Zucco Cosimo dovesse rispondere sia del concorso nella detenzione abusiva contestata al Ferraro, che era stato arrestato in flagranza, sia dell'analogo fatto risultante dalle conversazioni con la moglie Minnella Rosa alla quale raccomandava lo spostamento di alcune armi da un particolare luogo (la c.d "casetta delle pistole"). In particolare, quanto al primo episodio, il giudice di appello sottolineava come lo spasmodico interessamento per le sorti giudiziarie del Ferraro ed il sostegno economico assicurato allo stesso, rivelassero il loro effettivo contenuto nella conversazione dalla quale si ricavava la preoccupazione del ricorrente per eventuali atteggiamenti collaborativi del Ferraro, che avrebbero potuto determinare quest'ultimo ad attribuire la proprietà delle armi proprio allo Zucco. Trattasi di valutazione che, in quanto collegata a precise circostanze di fatto interpretate senza alcuna illogicità tanto più manifesta, appare esente dal lamentato vizio.

Il secondo motivo propone una lettura alternativa di elementi probatori deducendo una mera possibilità e cioè che "la casetta" delle pistole cui fa riferimento la conversazione tra lo Zucco e la moglie, fosse quella già oggetto di precedente perquisizione e sequestro; dato questo confutato già dal giudice di appello che segnalava il diverso momento temporale della conversazione ed il preciso riferimento ad altre armi ancora in possesso della famiglia.

Manifestamente infondati sono poi i motivi in punto trattamento sanzionatorio posto che la negazione delle generiche, il riconoscimento della recidiva e la determinazione della pena, appaiono effettuati dal giudice di merito sulla base di precise valutazioni di fatto circa la gravità delle condotte e la pericolosità manifestata non sindacabili nella presente sede.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,

nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

2.38 Manifestamente infondati e reiterativi appaiono i motivi di ricorso avanzati nell'interesse di Zucco Domenico, in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati ascritti ai capi N3) ed O3), riqualificati nelle ipotesi di violenza privata aggravata ex articolo 416 bis1 codice penale. Quanto al primo motivo, che deduceva violazione di legge e difetto di motivazione, omessa replica ai motivi di appello, quanto alla riqualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi N3) ed O3 nell'ipotesi di cui all'art. 610 cod.pen., la corte di appello, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 1335 e seguenti, ha spiegato come la condotta del ricorrente, mirando ad ottenere con la forza e la minaccia la restituzione delle tegole precedentemente sottratte, non potesse ritenersi diretta a realizzare un profitto ingiusto quanto piuttosto ad ottenere la restituzione di quanto precedentemente sottratto.

E tale valutazione, quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, appare esente dalle lamentate censure, puntualmente riproposte con il ricorso, posto che secondo l'interpretazione giurisprudenziale l'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, diversa dal fatto in cui si esprime la violenza, sicchè il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, ossia il "pati" cui la persona offesa sia costretta (Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, (dep. 17/02/2021) Rv. 280507 – 01). Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito, con valutazione conforme desunta dalla interpretazione di un compendio intercettivo privo di qualsiasi oscurità, hanno concordemente ritenuto che l'atteggiamento violento e minatorio posto in essere dallo Zucco mirasse proprio ad ottenere un *facere* particolare ed ulteriore e cioè la restituzione delle tegole precedentemente sottratte.

Quanto al secondo motivo, lo stesso risulta parimenti manifestamente infondato posto che il giudice di appello segnalava come i fatti fossero stati commessi da soggetto già definitivamente condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., sfruttando la carica intimidatoria nascente da tale particolare circostanza e detta valutazione, in quanto ancorata a precise circostanze ed alla precisa ricostruzione del fatto, appare esente da qualsiasi vizio.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegua, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,

nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

2.39.1 Infondato appare il primo motivo del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria nei confronti degli imputati condannati per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod.pen. (Aguì Roberto, Armocida Giuseppe, Armocida Nicola, Balzano Carmelo, Barbaro Antonio, Carbone Michele, Giorgi Sebastiano, Ielo Carmelo, Ietto Antonio (c. 53), Ietto Giuseppe, Manglaviti Antonio, Martelli Giuseppe, Mollica Francesco, Musolino Domenico, Nastasi Domenico, Palamara Santo, Policheni Leonardo, Polito Antonio, Santanna Domenico, Sergi Carmine, Sergi Giuseppe, Sergi Vincenzo, Talia Carmelo, Violi Attilio Vittorio e Zappia Leo), con il quale si deduce violazione di legge quanto alla individuazione, da parte della corte di appello, della disciplina sanzionatoria applicabile ex art. 416-*bis* cod.pen., con il quale si lamenta essere stata applicata la disciplina sanzionatoria previgente rispetto alla modifica intervenuta con la legge n. 69 del 2015 e ciò, nonostante il più recente orientamento della Corte di cassazione avesse stabilito che deve farsi riferimento alla pena applicabile al momento di interruzione della condotta permanente che, nel caso in esame, doveva intendersi quantomeno proseguito sino alla data di esecuzione dei fermi (4 luglio 2017).

La doglianza non è fondata: in presenza di un reato permanente con contestazione effettuata in forma c.d. "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicare la data di cessazione della condotta illecita, la regola "processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale; il principio deve trovare rigorosa applicazione, soprattutto nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui una successione di leggi abbia determinato effetti modificativi *in peius* del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Rv. 267080 – 01 e Sez. I, n. 21928 del 17/03/2022, Ierardi, Rv. 283121 – 01; conforme – e non difforme, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello – anche Sez. 2, n. 2709 del 13/07/2018, dep. 2019, Suarino, Rv. 274893 – 01, espressamente in motivazione a f. 9). Nel caso di specie, i giudici di merito, con valutazione del tutto corretta alla luce delle emergenze probatorie, ed in specie delle modalità e dei tempi dell'indagine penale, hanno spiegato che, nel caso particolare di interruzione di ogni indagine nei confronti dei gruppi criminali, costituiti dai singoli "locali", ovvero dei loro partecipi, rimontante a diversi anni prima della modifica normativa *de qua* (nella specie almeno 5 anni), la regola giurisprudenziale dell'interruzione della permanenza alla data della pronuncia di primo grado, non può essere utilizzata per affermare una sorta di presunzione di permanenza della condotta in assenza di qualsiasi accertamento,

quantomeno sulla perdurante attività della cosca nella quale il singolo affiliato risulta partecipe a titolo di concorso necessario.

L'argomento appare del tutto condivisibile dovendosi sottolineare che la giurisprudenza richiamata anche dalla pronuncia di appello (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020 cit.), risulta affermata in relazione ad ipotesi in cui vi era prova piena della prosecuzione delle attività illecite della cosca anche dopo il 2015. Invero nella motivazione di tale ultima pronuncia si spiega che ancora nel 2016 la cosca era operativa, avendo compiuto un tentato omicidio, così che il concorso necessario nel reato associativo posto in essere da un gruppo criminale risultato operativo anche dopo la modifica delle pene ad opera della legge n. 69 del 2015, certamente giustificava l'applicazione delle nuove pene anche al singolo partecipe.

Viceversa quando, come nel caso in esame, alcun elemento sia stato acquisito per affermare la perdurante attività della cosca e del singolo affiliato chiamato a rispondere a titolo di concorso necessario, l'applicazione del nuovo regime normativo significherebbe applicare una presunzione di perdurante colpevolezza che non può avere spazio nel sistema e la cui operatività risulta sconfessata dall'orientamento giurisprudenziale pure della Corte di cassazione già citato (Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016 cit.).

2.39.2 I motivi avanzati dal ricorso del procuratore generale dal n. 2 al n. 6, nn.8 e 9, nn. 10 ed 11, e con i quali si deduce il travisamento della prova in ordine alle attività estorsive in danno della DEMOTER che dovrebbe ricavarsi dalla deposizione del teste Barone, propongono una lettura alternativa di elementi di prova certamente non consentita in sede di legittimità e ciò pure a fronte di una valutazione della corte di appello particolarmente accurata esposta alle pagine 1113 e seguenti della sentenza; in detta parte motiva il giudice di appello ha spiegato che, mentre per il contratto di fornitura di calcestruzzo da parte dei Barbaro e dell'imputato Antonio Barbaro in particolare, sussistessero elementi specifici per ricavare proprio dalla deposizione del Barone l'avvenuta esecuzione di attività di imposizione mafiosa a seguito di condotte intimidatorie, al contrario, per i contratti di nolo a caldo intervenuti con le ditte dei Sergi e degli Ietto aventi ad oggetto le macchine per il movimento terra, essendo stati conclusi gli accordi direttamente dai titolari dell'azienda e non dal direttore del cantiere, e cioè dal Barone, questi nulla di specifico aveva potuto riferire. E la pronuncia impugnata, alla pagina 1117, richiama proprio le espresse frasi riferite dal Barone e che escludevano qualsiasi imposizione mafiosa ad opera dello Ietto Antonio e del Sergi.

Trattasi di valutazione che viene fondata sul ripetuto richiamo di diverse parti della deposizione del Barone oltre che del collaboratore Grasso Biagio il quale anche egli richiamava l'attività minacciosa ed intimidatoria dei Barbaro ma nulla riferiva circa gli altri

imputati e che pertanto, in quanto sorretta da plurimi argomenti di prova logicamente interpretati, non può essere censurata in questa sede sotto il profilo di una diversa valutazione delle prove.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto all'impugnazione proposta per il capo O) della rubrica, la supposta estorsione finalizzata all'assunzione di manodopera, posto che, anche per questa ipotesi, la corte di appello fonda la decisione assolutoria dello Ietto sull'analisi attenta della conversazione richiamata anche dal procuratore generale finendo per concludere per l'assenza di concreto contenuto intimidatorio nella richiesta di lavoro formulata nell'interesse di manodopera locale.

Quanto poi ai motivi con i quali si deduce violazione di legge in relazione alla esclusione della fattispecie estorsiva per la fase esecutiva dei contratti di nolo a caldo, la corte di appello, richiamando sempre il contenuto della deposizione del Barone, ha escluso la sussistenza di atteggiamenti minatori anche nelle fasi esecutive dei contratti con valutazione di cui si propone una rilettura non consentita.

Tali considerazioni, pertanto, devono determinare la declaratoria di inammissibilità dei motivi da n.2 a n. 6, nn.8 e 9, nn. 10 ed 11 del ricorso del procuratore generale.

2.39.3 Infondato è anche il settimo motivo che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla posizione del Richichi Gaetano quanto alla assoluzione dal reato di cui al capo A); esponeva la pubblica accusa che l'imputato, in riforma della decisione di primo grado, era stato assolto in appello e ciò benché, da una conversazione tra Ietto Antonio e Commisso Giuseppe, risultasse il suo coinvolgimento posto che veniva espressamente indicato come soggetto attivo perché formalmente affiliato; ancora la corte di appello aveva ommesso di considerare la condotta di cui al capo N).

Orbene, la ricostruzione del pubblico ministero ricorrente si scontra con la precisa argomentazione esposta dalla corte di appello a pagina 1015 della sentenza ove si precisa che il Richichi dotato della dote della "santa" era Mico e non Gaetano; ne deriva affermare che tale aspetto di doglianza è certamente manifestamente infondato. Eliso tale dato della sostenuta affiliazione formale, di cui quindi non rimane traccia, correttamente il giudice di appello escludeva la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. non potendosi la stessa ricavare dal solo coinvolgimento nella vicenda della turbativa d'asta per la quale, peraltro, Richichi non aveva neppure riportato condanna ovvero dal coinvolgimento nell'episodio di cui al capo N) per il quale veniva pronunciata l'assoluzione in grado di appello, con valutazioni ritenute prive di vizio nella presente sede di legittimità.

2.39.4 Infondato appare il dodicesimo motivo del ricorso del procuratore generale che deduce violazione di legge in relazione alla disposta statuizione di non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato nei confronti di Barbaro Pasquale da parte del giudice di appello.

Ad avviso del ricorrente, la decisione della corte di appello di applicare la disciplina di cui all'art. 649 cod.proc.pen. sarebbe illegittima, poiché, in quel procedimento svoltosi con rito abbreviato, l'imputato era stato chiamato a rispondere dell'appartenenza al locale di Volpiano viceversa nel presente si contestava l'appartenenza al locale di Platì in associazione con coimputati differenti e con sovrapposizione temporale solo parziale. E posto che doveva ammettersi la possibile appartenenza a due distinte associazioni criminali operanti contemporaneamente, come affermato anche da precedenti della Seconda Sezione purché le stesse agiscano autonomamente, il Barbaro doveva essere giudicato anche nel presente procedimento quale responsabile ex art. 416 bis cod.pen..

Il motivo è infondato perché basato su una errata lettura del giudicato del separato procedimento c.d. Minotauro concluso con sentenza assolutoria del Barbaro medesimo; invero, nel caso in esame, con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 1219-1220, la corte di appello ha proprio confutato in fatto la ricostruzione del procuratore generale segnalando come nel distinto procedimento Minotauro il Barbaro Pasquale fosse stato giudicato proprio quale componente del locale di Platì, oltre che di quello di Volpiano. Ed a tale conclusione si perveniva attraverso una approfondita lettura della imputazione e della motivazione della sentenza dell'altro procedimento così che alcuna delle lamentate violazioni appare sussistere.

2.39.5 Infondato appare il tredicesimo motivo del ricorso del procuratore generale che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'assoluzione dell'imputato Scipione Tonino dal delitto associativo; il pubblico ministero assume che la condotta posta in essere dallo stesso nel corso della riunione del Natale 2009, quando avrebbe preso la parola per difendere i membri della famiglia Pelle, fosse indicativa del contributo fornito alla associazione criminale.

La doglianza si riduce ad una lettura alternativa dei dati intercettativi interpretati in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta dal giudice di merito che ha segnalato, con l'argomentazione espressa a pagina 1865, come, essendo stata ricostruita la riunione e l'intervento dell'imputato solo indirettamente, è rimasta ignota la natura dell'intervento dello Scipione limitato ad assumere genericamente le difese dei Pelle definendole persone fidate.

Si tratta con evidenza di un giudizio di fatto circa l'assenza di qualsiasi contributo attivo alla vita associativa che in quanto privo di vizio di manifesta illogicità non può essere rivalutato nella presente sede di legittimità.

2.39.6 Fondato è invece il motivo n. 14 del ricorso del procuratore generale che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla assoluzione di Mollica Arcangelo dal reato di cui al capo A) della rubrica, disposta in appello sul presupposto dell'assenza di contributo prestato all'associazione; il giudice di secondo grado dava atto che si trattava di soggetto certamente affiliato, conosciuto dal locale di Africo e che aveva operato per fare entrare nell'associazione il genero Maviglia, poi divenuto collaboratore di giustizia; tuttavia, con le osservazioni finali esposte alla pagina 2305 la corte di appello, attribuita natura meramente statica all'affiliazione ricostruita, e ritenuti assenti elementi specifici per affermare l'effettivo contributo arrecato all'associazione criminale da parte dell'imputato, riformava la decisione di primo grado assolvendo l'imputato.

Orbene il ricorso appare fondato nella parte in cui prospetta non avere la corte di appello tenuto conto che un contributo concreto e rilevante alla vita associativa prestato dal Mollica Arcangelo appare essere stato ricostruito dalle sentenze di merito con doppia valutazione conforme; si fa riferimento all'ingresso nelle file della organizzazione del Maviglia, cui anche la sentenza di appello fa espresso riferimento, dato questo che risulta da ben tre distinte conversazioni intercettate tra terzi alle quali a pagina 2305 si fa espresso richiamo.

Ora, posto che secondo la richiamata sentenza delle Sezioni Unite Modaffari n.36958/21 la partecipazione punibile deve consistere in qualche forma di contributo prestato alla vita associativa, essendosi in particolare e testualmente affermato che la colpevolezza va ricollegata alla *"realizzazione di un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva..."* deve ritenersi che un soggetto affiliato che permette l'ingresso all'interno delle fila dell'organizzazione criminale di altri, in quanto ne accresce l'organico e le capacità operative, certamente ha apportato un contributo più che concreto alla vita dell'associazione medesima.

Si impone pertanto l'annullamento con rinvio perché la corte di appello di Reggio Calabria rivaluti nuovamente la posizione del Mollica Arcangelo alla luce delle coordinate sopra riferite.

2.39.7 Il motivo n. 15 con il quale il procuratore generale lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in punto assoluzione di Aligi Santo Giuseppe dal reato di cui al capo A) della rubrica è proposto in parte per motivi non deducibili ed in altra parte

manifestamente infondati; ed invero, a fronte di una doppia conforme di assoluzione, il ricorso non può essere proposto per difetto di motivazione ex art. 608 comma 1 bis cod.proc.pen. ma solo per violazione di legge come stabilito dalla Legge n. 103 del 2017 di riforma del sistema delle impugnazioni.

E la pure lamentata violazione di legge non appare sussistere posto che la corte di appello, con le precise osservazioni svolte alle pagine 2354-2355 dell'impugnata sentenza, ha proprio indicato le motivate ragioni sulla base delle quali ritenere che una sola conversazione etero accusatoria dalla quale poteva al più risultare l'affiliazione formale dell'Aligi non fosse elemento sufficiente ad affermare la sussistenza di una condotta rientrante nell'ipotesi della partecipazione punibile anche alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite.

Trattasi di valutazione che, in quanto fondata su una completa ed analitica ricostruzione del materiale probatorio da parte di entrambi i giudici di merito, appare evidentemente priva di qualsiasi vizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata:

- nei confronti di Maani Essaadia perché l'imputata va assolta per non aver commesso il fatto;
- nei confronti di Milieri Francesco perché l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto;
- nei confronti di Mollica Francesco limitatamente alla pena principale, che ridetermina in anni dieci di reclusione;
- nei confronti di Pelle Antonio perché l'imputato va assolto per non aver commesso i fatti;
- nei confronti di Pelle Giuseppe limitatamente al reato di cui al capo F1), perché l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di anni uno di reclusione ed euro centocinquanta/00 di multa;
- nei confronti di Policheni Leonardo limitatamente al reato di cui al capo H4), perché l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto, e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio;
- nei confronti di Sergi Carmine limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in anni undici e mesi quattro di reclusione;

- nei confronti di Sergi Vincenzo limitatamente alla sanzione accessoria della revoca dell'indennità di disoccupazione, dell'assegno sociale, della pensione sociale e della pensione di invalidità civile fino alla completa espiazione della pena, che elimina;

Ordina l'immediata rimessione in libertà di Pelle Antonio, se non detenuto per altra causa.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Mollica Francesco e Policheni Leonardo.

Rigetta nel resto i ricorsi di Pelle Giuseppe, Sergi Carmine e Sergi Vincenzo.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata:

- nei confronti di Carbone Michele;

- nei confronti di Giorgi Sebastiano limitatamente alla mancata esclusione della recidiva;

- nei confronti di Ietto Antonio;

- nei confronti di Ietto Giuseppe limitatamente al reato di cui al capo A);

- nei confronti di Pelle Domenico limitatamente alla mancata esclusione della recidiva ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

- nei confronti di Sergi Giuseppe limitatamente al reato di cui al capo A);

- in accoglimento del ricorso del P.G., nei confronti di Mollica Arcangelo,

e rinvia per nuovo giudizio nei confronti dei predetti imputati ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Giorgi Sebastiano ed Ietto Giuseppe.

Rigetta nel resto i ricorsi di Pelle Domenico, Sergi Giuseppe e del P.G..

Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilità di Giorgi Sebastiano, di Ietto Giuseppe limitatamente al reato di cui al capo M), di Pelle Domenico, di Sergi Giuseppe limitatamente al reato di cui al capo M).

Rigetta i ricorsi di Agui Roberto, Armocida Giuseppe, Armocida Nicola, Balzano Carmelo, Barbaro Antonio, Cordi Vincenzo, Manglaviti Antonio, Musolino Domenico, Palamara Santo, Polito Antonio, Staltari Aurelio, che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibili i ricorsi di Cataldo Vincenzo, Ielo Carmelo, Martelli Giuseppe, Nastasi Domenico, Santanna Domenico, Talia Carmelo, Violi Attilio Vittorio, Zappia Leo, Zucco Cosimo e Zucco Domenico, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna gli imputati Agui Roberto, Armocida Giuseppe, Armocida Nicola, Balzano Carmelo, Barbaro Antonio, Cataldo Vincenzo, Cordi Vincenzo, Giorgi Sebastiano, Ielo

Carmelo, Ietto Giuseppe, Manglaviti Antonio, Martelli Giuseppe, Mollica Francesco, Musolino Domenico, Nastasi Domenico, Palamara Santo, Pelle Domenico, Pelle Giuseppe, Policheni Leonardo, Polito Antonio, Santanna Domenico, Sergi Carmine, Sergi Giuseppe, Sergi Vincenzo, Staltari Aurelio, Talia Carmelo, Violi Attilio Vittorio, Zappia Leo, Zucco Cosimo, Zucco Domenico, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di Bianco, in persona del sindaco p.t., che liquida in complessivi € 6.330/00, oltre accessori di legge.

Condanna gli imputati Agui Roberto, Armocida Giuseppe, Armocida Nicola, Balzano Carmelo, Barbaro Antonio, Cataldo Vincenzo, Cordi Vincenzo, Giorgi Sebastiano, Ielo Carmelo, Ietto Giuseppe, Manglaviti Antonio, Martelli Giuseppe, Mollica Francesco, Musolino Domenico, Nastasi Domenico, Palamara Santo, Pelle Domenico, Pelle Giuseppe, Policheni Leonardo, Polito Antonio, Santanna Domenico, Sergi Carmine, Sergi Giuseppe, Sergi Vincenzo, Staltari Aurelio, Talia Carmelo, Violi Attilio Vittorio, Zappia Leo, Zucco Cosimo, Zucco Domenico, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del leg. rapp. p.t., che liquida in complessivi € 6.330/00 oltre accessori di legge.


Condanna gli imputati Agui Roberto, Armocida Giuseppe, Armocida Nicola, Balzano Carmelo, Barbaro Antonio, Cataldo Vincenzo, Cordi Vincenzo, Giorgi Sebastiano, Ielo Carmelo, Ietto Giuseppe, Manglaviti Antonio, Martelli Giuseppe, Mollica Francesco, Musolino Domenico, Nastasi Domenico, Palamara Santo, Pelle Domenico, Pelle Giuseppe, Policheni Leonardo, Polito Antonio, Santanna Domenico, Sergi Carmine, Sergi Giuseppe, Sergi Vincenzo, Staltari Aurelio, Talia Carmelo, Violi Attilio Vittorio, Zappia Leo, Zucco Cosimo, Zucco Domenico, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di Portigliola, in persona del sindaco p.t., che liquida in complessivi € 6330/00, oltre accessori di legge.

Condanna l'imputato Cordi Vincenzo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Congiusta Bruno, che liquida in complessivi € 4.550/00, oltre accessori di legge.

Roma, 16 giugno 2023


Il Consigliere estensore

Ignazio Pardo



Il Presidente

Sergio Beltrani



DEPOSITATO IN CANCELLARIA
SECONDA SEZIONE PENALE

186

IL LUG. 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudia Pianelli

